OSSERVAZIONE
THEOLOGICA, GIURIDICA, E POLITICA,

CONTRA

LE ASSERZIONI del P. SCHIARA, E DI ALTRI SCRITTORI PARZIALI DI FRANCIA,

NELLA QUALE SI PROVA

LA VALIDITA', E GIUSTIZIA DELLA LEGA IMPERIALE CON ALCUNI PRENGIPI AGATTOLICI,

IL JUS INCONTRASTABILE DEL RE' CATTOLICO

CARLO TERZO

ALLA MONARCHIA DI SPAGNA, E FEUDO DI NAPOLI, ANCOR FUORI DEGL' INVIOLABILI PATTI, E RINUNZIE,

E L'OBLIGO DEGLI ECCLESIASTICI A' COOPERARE CON OGNI ZELO PER LA GIUSTIZIA.

A' VERONA Nella Stamperia della Verità.

Anno 1705.

Auviſo al Lettore.

V*Edutoſi*, *che dal P. Antonio Tomaſo Schiara*, *Chierico Regolare Teatino*, *nella ſua* Theologia Bellica ſtampata in Roma del 1702. *ſiano ſtate eſpreſſe alcune propoſizioni*, (*non conformi alla* Scuola della Verità aperta a'i Prencipi *dal P. Juglaris*,) *e dopoi da Serafin Biſcardo in* Epiſtola pro Auguſto Hiſpaniar. &c., *e da Amato Danio nel ſuo* Diſcorſo &c. Ambedue ſtampati in Napoli del 1703., *e nelle* Riſpoſte a'i Manifeſti *del Duca della Caſtelluccia*, *e dell' Almirante di Caſtiglia*, *e nella* Dimoſtrazione delle Operazioni delle due Corone, *ſi ſiano publicate grandi adulazioni verſo le pretenſioni Franceſi*, *ſi è ſtimato opportuno*, *per l' honor d' Iddio*, *e Salute delle Anime*, *particolarmente tra' Cattolici*, *far conoſcere in queſt' Oſſervazione la Verità*, *e la Giuſtizia*, *e l' obligazione d' ogni buon Chriſtiano con dimoſtrare*, *che ogni male*, *vanamente da dette Stampe imputato alla*

Casa d' Austria, si devi fondatamente attribuire à colpa della Corte di Francia.

E perche, doppo esser terminata quest' Osservazione, sono venute alla mano trè Informazioni Francesi: una di pochi fogli stampati nel 1704. *in lingua Spagnola, col titolo* Caxa Marcial de Recluta; *altra di Gio. Antonio Castagnola nel Libro stampato in Napoli nel* 1704., *intitolato* Filippo Quinto Monarca legitimo delle Spagne &c. *e la terza di F. Benedetto de Noriega de' Min. Osserv., fatto Vescovo dell' Acerra nel Regno di Napoli, in Libro stampato in Napoli nel* 1705. *col titolo*, Injustitia Belli Austriaci contra Cattol. Hisp. Reg. Phil. V. &c. *si è data per curiosità à detti Libri una lettura, e trovatisi di nessun valore, come sì supponeva, non se gli sarebbe fatto l'honor immeritato di risponderli, se non si havesse havuta la Charità, di non lasciarne ingannati gl' Idioti; e perciò si sono aggiunti i trè Capitoli posti in fine dell' Osservazione doppo l' Indice.*

Osser-

Osservazione sopra la Guerra, e Lega Imperiale contro i Francesi.

§. I.

Uscito alle Stampe il primo Tomo della Teologia Bellica del P. Schiara hà dato motivo di osservare in qual forma egli trattasse una materia simile di tanta importanza nelle circostanze correnti della Christianità ; e fattevi opportune considerazioni , seben non si deve giudicare intenzion alcuna biasimevole in detto Autore, e però tutto quello si dirà contro sue proposizioni , si dichiara quì espressamente di non volersi toccata la sua riputazione di buono e dotto Religioso, mà si pondera la sola materialità delle parole atte à esser prese in senso forse anco diverso dal fine dell' Autore stesso : e per il zelo verso la chiarezza della verità, e Dottrine Teologiche regolatrici delle nostre azzioni, e verso la notoria Pietà, e delicata coscienza dell'Augustissimo Leopoldo, e suo Sangue

Auſtriaco, non può tralaſciarſi di rimoſtrare, che ſe non foſſe nota la bontà di detto Autore, e della ſua Religione, ſi potrebbe in alcune ſue opinioni ſoſpettar che, ò per eſſer nato ſuddito di S.A.R. di Savoia all' or' collegata con Francia, ò per i molti Conventi del ſuo Ordine dentro le Provincie di Spagna, Francia, e Savoia, haveſſe creduto di dover contenerſi in modo da incontrar il guſto, non le perſecuzioni della Lega Franceſe provate fiere da molti Eccleſiaſtici Napolitani, con far apparir poco lodevole la Guerra, e Lega Imperiale, almen appreſſo gl' Ignoranti, quali apprendono per veriſſimo tutto ciò che vedono ſtampato da un Teologo; ò appreſſo i Geniali Franceſi a' quali baſta ogni motivo apparentemente buono, per ricoprire il loro ingiuſto deſiderio di veder la Francia Padrona di Roma, d' Italia, e d'Europa; ò appreſſo alcuni Zelanti indiſcreti, quali al primo ſentir nominare Heretici ſi traſportano ſenz' imitar chi hà zelo vero, e ſanto, che prima cerca, e conſidera tutta la verità, e Giuſtizia, e ſecondo queſti fondamenti di buona Teologia, non ſecondo i timori, riſpetti, ò genii umani, eſercita il ſuo vigore contro chi pecca.

Det-

Detto ſoſpetto reſtarebbe ajutato dalla diverſità di parlare nel lib. primo difficoltà 24. n. 6. pag. 88. dove nominando Franceſco Primo, lo encomia, *Magnus evoluti temporis heros*, quale trà altre ſue azzioni militari aſſai biaſimate occupò gli Stati di Savoia ſenz' alcuna giuſta cauſa, come ſuccintamente narra nella ſua vita Speculum Chronographicum P. Cheſneux, e ſi legge condannato da S. Pio V. e da molti Teologi (come ſi dirà abbaſſo) per il grande ſcandalo della Lega, e Giuramento aſſai notabile col Turco ſenza le dovute condizioni, in modo da non poterſi con buona Teologia così aſſolutamente lodare come eſemplar glorioſo; & immediatamente nominando Carlo V. non gli attribuiſce parola alcuna di lode. Poi al n. xi. pag. 90. dice dell' Auguſtiſſimo *Leopoldus Primus Imperator electus*, mà nominando immediatamente il Rè di Francia dice: *Potentiſſimum, & admirabilis prudentiæ Virum toti ferè terrarum orbi formidabilem Galliarum Regem Ludovicum XIV.* In detto lib. primo diff. 40. n. 10. pag. 149. loda à gran ſegno, che dal Duca di Savoia nel 1696. ſi faceſſe Pace con la Francia, e così ſi liberaſſero i ſuoi Sudditi, e l'Italia da'i mali di quella Guerra; mà non conſidera, che ſarebbe ſtata Teo-

 logia,

logia, e risoluzion megliore per il ben publico del Christianesmo, e della stessa Italia, e di Roma, il continuarsi da tutti i Collegati la guerra contro la Francia fin' à che si eseguisse la Pace solenne de' Pirenei con lasciar alla Casa d'Austria la legitima successione all'hora imminente delle Spagne, e così si sarebbe fatta una Pace vera, e stabile; nè dall'Italia, e Christianesmo si patirebbero adesso tanti gravissimi mali, e scandali. Nella diff. 41. n. 9. e xi. di detto lib. primo pag. 152. porta gli esempii di Brevi Pontificii fatti contro Federico, e Ottone Imperatori; mà non già quello fatto contr' il Rè di Francia dal medesimo Innocentio Terzo, nè le scomuniche fulminate contr' i Rè di Francia Cloterico, Filippo bello, Lothario, Lodovico grasso, e Geriberto, come in Theat. Vit. hum. E. pag. 463. Lit. C. e dopoi contra i due Enrici III. e IV. Nè i gravi monitorii dell'esemplare Innoc. XI. di santa mem. al Regnante Luigi XIV. tanto che non può detto Autore dolersi s'egli forse viene stimato troppo parziale, & appassionato.

§. 2.

Per esser poi detta Opera composta da detto P. Schiara dimorante, & accreditato in Roma, con essere stata esaminata, & approvata

provata da' Superiori della ſua Congregazione, da un' Auvocato Conciſtoriale, e da due Conſultori della S. Congregazione dell' Indice deputati dal Maeſtro del S. Palazzo, e ſtampata in Roma con Breve, e Privilegio Pontificio in favor dello Stampatore, potrebbe in diverſe parti del Chriſtianeſmo, e da' più perſone ſupporſi tal Opera ben fondata; ben conſiderata, & incontraſtabile in ogni ſua concluſione, e dottrina, e così cagionar ſcrupoli, riſoluzioni, & azzioni dannoſe, tanto alle Anime, quanto al Giuſtiſſimo, e Piiſſimo Imperator Leopoldo, ſua Caſa d' Auſtria, e Chriſtianeſmo tutto, perciò ad ogni Teologo, ad ogni Eccleſiaſtico, & ad ogni Catolico s'indirizza la preſente oſſervazione, pregando ciaſcuno nelle occaſioni à riflettere, parlar, & operare circa queſte dottrine quello ſolamente, che diſſappaſſionatamente direbbe, e farebbe, ſe ſi trovaſſe in punto di morte, come è tenuto ſempre chiunque vogli de' ſuoi pareri, conſigli, & operazioni poter render buon conto al giuſto, e tremendo Tribunale di Dio: rimettendoſi intanto queſta fatica alla Cenſura de'i veri, e retti Periti; all' Autorità de' Superiori, e particolarmente tutto quanto vi ſi contiene di materia Canonica ò Teo-

 logale

logale al Giudizio della S. Sede Apostolica, mentre si è scritto così per combatter santamente con le Armi della verità, e Giustizia, e per dar à considerare non per giudicar ò definire.

§. 3.

Prima però d'entrar nella materia; si dichiara ancora espressamente, che di tutto quanto s'incolparà, ò biasimarà la Francia, non si intende di tacciare la Sacra Maestà del Rè Lodovico XIV. ò altri del suo Regio Sangue, mà solamente di non lasciar correre per ben fondati i biasimi publicati contro l'Imperatore in favor di Francia, supponendosi per probabile, che Dio per castigar i Peccatori, & esercitare i Giusti, habbia permesso, che i Ministri, e Consiglieri Spirituali, e Politici di Parigi, ò per proprii vantaggi, ò per adulare la Gloria Popolare del loro Rè, e Nazione, ò anco per pura inauvertenza, senza positiva malizia, habbiano parlato, e cooperato secondo che hanno appreso per utile, e stimabile, con non haver pensato di doversi prima cercar, & esaminare secondo le Leggi divine, & umane, senza passione ò inclinazione, mà con sincera indifferenza, Giustizia, e Carità Evangelica, e con straordinaria attenzione, & applicazione le ragioni tutte

delle

delle Parti intereſſate circa la Monarchia di Spagna, che non conſiſtendo in trè ò quattro Piazze, non era di facile, & ordinario aggiuſtamento ò Trattato di nuova Pace: e ſe alcuno di quei Conſiglieri ò Miniſtri ſi offendeſſe della libertà di queſto parlare, e voleſſe prenderne vendetta, ſappia, che Dio Giuſto, & onnipotente la farebbe certamente più terribile ſopra di lui, dovendo ogni buon Cattolico ringraziare degli auvertimenti Spirituali, in vece di chiuder la bocca à chi riverentemente in ſole parole propone d'eſaminarſi ciò che concerne l'honor di Dio, la ſalute eterna delle Anime, & il ben commune de' Regni, e Principati Chriſtiani, e della S. Sede ancora.

§. 4.

Principiandoſi dunque à ponderare le propoſizioni del P. Schiara ſi conſidera, che doppo eſſerſi notata da molti, & in più occaſioni la neceſſità di non laſciar maggiormente creſcere ſenza giuſta cauſa la gran Potenza Franceſe, il detto Autore nel lib. primo diff. 9. pag. 31. pone in campo il dubbio, & eſamina longamente. *An poſſit Princeps jure gentium arma rectè ſumere ad imminuendam potentiam creſcentem quam auctam timet ſibi nocituram?* E benche nel n. 9. pag. 33. confeſſi parer probabile

 l'o-

l'opinione affermativa, dice: *re tamen meliùs consideratâ doctissimis atque prudentissimis viris super hoc à me consultis*, (quali forse saranno stati Francesi, acciò non si stimi per una delle giuste cause della presente Guerra contro la Francia la sua troppo crescente potenza con l'unione, e dependenza delle Spagne, accompagnata da altre cause, e maniere ingiuste) *contrariam tanquam veriorem & publico bono favorabiliorem amplector*, E per primo, e principal motivo di tal opinione porta la regoletta applicabile anco à favor di chi muove Guerra, & ad ogni uno, che *nemo regulariter præsumitur malus*: Poi al n. xi. non potendo negar, che sia giusta la Guerra contro chi cresce in maniere da far temer di nuocere senza giusto titolo, si ajuta in persuadere di non esser giusta la Guerra, *nisi experientiâ probetur, quòd Potentia crescens sit alteri injustè nocitura &c. & nisi constet non tantùm de potentia, sed & de animo in malitia permanente, & quidem ita constet ut certum id sit eâ certitudine, quæ in morali materia locum habet.* E per autenticar questa sua Teologia, in vece di Teologi, allega solo Grot. de ju. bel. & pac. lib. 2. cap. primo n. 17. nominandolo eretico; mà nè meno seguita con rettitudine le parole di Grotio, qual dice: *Qui-*

Quidam crediderunt jure gentium arma rectè sumi ad imminuendam potentiam crescentem, quæ nimiùm aucta nocere posset; *fateor in consultatione de bello, & hoc venire non sub ratione justi, sed sub ratione utilis*; *at si ex alia causa justum sit bellum, ex hac causa prudenter quoque susceptum judicetur*: e così Grotio confessa, esservi opinion diversa di altri, e per opinion propria distinguendo dice, che il puro, e solo *nocere possit* non sia *sub ratione justi belli*, mà l'ammette se vi concorri qualche altra giusta cagione, come sarebbe il timor probabile, che quella Potenza sia per nuocere, del qual timore Grotio non parla, e perciò non serve all' opinion del P. Schiara: Nè men parla Grotio di quando per il ben publico (rimostrato quì §. 74. & seqq. ad fin.) si procura di diminuir la potenza crescente, come scrive Jo. Erard. Fullonius S. I. Leodien. Theol. ad primum lib. Machabæor. pag. 291. & 343. §. Quæritur. (*cùm Politicis omnibus sive bello sive Pace, seu amicitiâ seu inimicitiis contrahendis, id primò sit propositum, ut publicæ utilitati consulant, Romani maximè id spectare soliti erant, ut Polibius & Salianus observat, ad Ptolomei potentiam minuendam, ejus fratrem protegebant*: Et in Grotio ò altri non si leggono necessarie le prove prescritte dal solo P. Schiara. Nel

Nel n. 13. aggiunge detto Padre, *præsertim quando augmentum potentiæ procedit ex aliquo jure hæreditario certo ad aliquod Regnum &c.* quali parole servirebbero ad esso alla pretensione della Francia, applicandole al supposto Testamento di Carlo Secondo, se tal disposizione fosse vera, e legitima, e potesse ajutar l'opinion di detto Padre.

Nel n. 16. si estende in obligar i Ministri ad ammonir quel Prencipe, che non possi muover tal Guerra, e segue fin al n. 31. in dedurre illazioni, per maggiormente insinuare la sua general opinione con tali modi, e termini, che quegli huomini consultati da lui non haverebbero potuto scrivere più appassionatamente in favor di Francia, per dar ad intendere, che mai sia cosa giusta impedir l'ingrandimento di Francia, come fà vedere nell' apporvi una condizione quasi impossibile di havere prova publica, volendo egli, che *constet de animo in malitia permanente*; e nell' addurre per ragion Teologica il non potersi prevenir l'inimico nell'ammazzarlo, mà se bene tal cattivo animo ò malizia della Francia consta abbondantemente da quanto si considerarà nel §. 6. la detta ragione è fuor di proposito, perche l'homicidio estingue l'inimico in terra, e lo coglie forse in tempo di

dan-

dannarsi in eterno l'Anima sua, mà la Potenza crescente, che vede muoversi guerra, se hà retta intenzione, può dar subito tali sodisfazzioni da toglier il timore, e mantener la Pace, senza veder rouinare ò estinguere se stesso ò altri.

§. 5.

Non mancano atti umani, quali considerati per loro stessi, & in astratto, non gravano, nè cagionano giusto timore ad alcuno; mà quando i Teologi vogliono intorno à quelli instruir bene le coscienze, distinguono rettamente le maniere, le circostanze, e le conseguenze, secondo le quali l'atto si hà per giusto ò ingiusto; perciò doveva il P. Schiara distinguere, che se i mezzi ò atti, co' quali cresce una Potenza, sono leciti, e giusti, e tal Potente sia amante della Pace, equità, e moderazione, non ambizioso ò Conquistatore, non se gli possi per quel crescimento muover guerra; mà se sono violenti, ò fraudolenti, ò di altra mala qualità da dar timor probabile di qualche male, se gli possi giustamente muovere, come haverebbe potuto circa la Francia considerare, che con xiv. atti ò modi accennati nel seguente §. 6. la crescente Potenza Francese hà fatto muover contro di se giustissimamente la Guerra.

An-

Anzi se detto Padre havesse in ciò considerate le verità Teologiche, haverebbe scritto diversamente, mentre molt' à proposito de' Francesi sempre occupati in disegni, e guerre contro la Casa d'Austria, dice Tostatus Episcopus Abulensis in primo Paralipom. fol. 206. col. 3. H. *Moabitæ aliquando moverunt bella contra Israelitas, ut irrogarent eis aliqua damna; & verisimile est, quod facerent tempore David, ideo David habuit justam causam pugnandi contra eos.* Onde basta una tal verisimilitudine, e si legge in Castro Palao Operis moralis par. prima tract. 6. disp. 5. puncto 3. n. 1. pag. 644. *Causa belli justa &c. est injuriam imminentem impedire seu propulsare* : così in molti DD. allegati dal Pignatell. tom. 9. consult. 68. n. 50. pag. 148. & in Thom. del Bene Cler. regul. S. Theol. Profe. Examinat. S. Off. Qualificator in Urbe aliarumque SS. Congreg. Consultor. Tractat. moral. tract. 2. de conscientia opinante dub. xi. n. 33. pag. 71. & tract. 6. n. 7. to. 2. pag. 170. ubi late & bene docet, quòd, *bellum præventivum, quando probabiliter timetur aggressio, est licitum, sicuti defensivum naturale.* in Malder. 2.da 2.dæ D. Tho. q. 40. de bello art. primo dub. 2. fol. 250. *Causa justa belli est injuria impedienda &c. & invasa Civitas etiam*

par-

parva propter periculum amittendi majores. in Trullench. in Decal. & Eccl. Præcept. to. 2. lib. 5. cap. 2. dub. 3. pag. 15. *inter causas justas belli si Rex Galliæ occupet quoddam oppidum, quod est clavis & murus totius Regni.* Reginald. in praxi fol. pænit. tom. 2. lib. 21. n. 101. pag. 272. ex S. Ambrosio in 23. q. 4. c. est injusta, & ex gl. in 23. q. 1. c. noli existimare 4. verb. jam debetur. *Tenetur ab inimico acceptare satisfactionem, si non timeat, quòd inimicus postea perturbet nec servet pacem.* Hurtado de Mendoza de Fide vol. primo disput. 76. §. 148. pag. 616. *Si Princeps fidelis superato Infideli mihi sit illaturus bellum injustum majori cum robore, tunc ego possum opem ferre Infideli.* §. 149. *observando tamen nè Religio gravius patiatur damnum.* Et il medesimo P. Schiara nel lib. primo diff. 33. pag. 123. esaminando tal dubbio ò caso dell' Hurtado usa dire: *Si Principi Catholico potentia augeatur &c. credentes probabiliter eum arma suscepturum &c.* & pag. 124. n. 6. porta l'esempio d'un Prencipe Cattolico, che diede ajuto al Turco contr'un Prencipe Cattolico, per timor della crescente potenza di questo (senza però nominarlo Francesco Primo) & al n. 7. confessa che la detta opinione dell'Hurtado, *suâ probabilitate non caret, contrariam tamen &c.*

mà

mà se stima opinion probabile di potersi dar ajuto al Turco contr' un Cattolico per timor della crescente potenza di detto Cattolico, perche così hà fatto la Francia nell'ultima Guerra Turca, & adesso attualmente stimola il Turco contro l'Hungaria, benche senza poter haver mai timore della Potenza Austriaca, le conveniva esplicare, e distinguere in vece d'insegnare, che sempre, & assolutamente non si possi far guerra ad una Potenza crescente per timore di quella (se non perche quest'opinione adesso gioverebbe alla Francia) mentre nelle circostanze di questa guerra dell'Imperatore doveva il P. Schiara fondatamente concedere probabilità maggiore al caso presente più che à quello.

§. 6.

Quando il P. Schiara, in vece di addurre motivi da condannar chi muove guerra contr' una Potenza crescente, havesse condannati i modi, per i quali una Potenza crescente fà sospettar, temer, e muover guerra giusta, haverebbe fatta quella sua fatica con più giustizia, carità, e Santità, e forse con frutto haverebbe ammonito, che una Potenza grande qual creschi, benche anco crescesse giustamente, non deve abusarsene con ingratitudine,

tudine, & offesa verso Iddio, & il Prossimo nel commettere eccessi come i seguenti.

1. Mescolarsi, e disporre ne'i Regni, e Principati altrui non soggetti da legge alcuna alla sua Autorità. Così la Francia volle castigato un Prencipe di Savoia, solamente perche s'era ammogliato senza il di lei consenso. Vuol impedir, che l'Imperio non possi accrescersi un' Elettore. Vuol' che due Elettori di Colonia, e di Baviera violando i giuramenti servino all'interesse suo, non a'i Conclusi dell' Imperio. Vuole, che il Brabante, Milano, Mantoua, Modena, e altri Feudi dell' Imperio, dependino dal disegno suo, non dal diretto Padrone, & Investiture Imperiali. Vuol nell'Imperio, nell' Inghilterra, e nell' Olanda, ò dependenze ò discordie per pescare nel torbido. Vuole, che la Republica di Venezia si privi de' suoi possessi nell' Adriatico, e lasci viver sicuri i delinquenti più esecrabili raccomandati da Francia.

2. Per una pretesa offesa leggierissima ricusar abondanti sodisfazzioni, & investire con ferro, e fuoco quel Principato. Così fece la Francia con la bombardatura di Chiese, e Case di Genoua, à rouina di quella Città, e pericoli grandi di quella Republica.

3. Im-

3. Improvisamente, e senza le dovute richieste amichevoli, e senza causa sufficiente assalir hostilmente, e spogliar i Prencipi vicini. Così hà fatto la Francia contr'i vecchi Duchi di Lorena, contro li trè Elettori Ecclesiastici, e Palatino Cattolico, e contr' il Duca di Savoia molto avanti che questo risolvesse Lega alcuna con l'Imperatore: e si sà come hà trattato col presente Duca di Lorena benche suo Pronepote reverente.

4. Farsi Giudice, e sprezzar i Testamenti validi, legitimi, giusti, & accettati, con preferirgli una scrittura di nessun'valore. Così la Francia (già che il P. Schiara nelli n. 13. e 30 fà forza su lo jus hereditario) senza introdur Trattati, ò sentir ragioni, vuol che non si considerino i Testamenti di Filippo III. e Filippo IV. fatti con tutte le forme più studiate, e valide, & in esecuzion di Trattati di Pace, Giuramenti, e leggi publiche, mà si osservi una scrittura, che chiamandola Testamento di Carlo II. oltre molti altri difetti contien falsità manifeste.

5. Non osservar i Trattati di Pace, rompendogli subito doppo havergli accordati. Così la Francia principiò immediatamente à violar i patti della Pace de' Pirenei; e benche più volte rinuovati, ora fortemente

mente li deride. Dettò, e prescrisse la Pace di Nimega, e subito la ruppe: la volle mutar in Tregua per vent' anni, e questa più non attese che per un' anno ò due.

6. Muover Guerra contr' un Prencipe Cattolico in tempo che tal Prencipe stà in guerra contr' il Turco. Così la Francia non hebbe scrupolo di occupare Filisburgo, & altre Piazze dell' Imperio, mentre l' Imperatore, e Christianesmo teneva le sue forze tutte impiegate à difendersi dall' invasione de' Barbari, & à dilatare la santa Fede.

7. Cagionar indebolimento all' Antemural della Christianità. Così la Francia si sforzò di toglier alla Casa d' Austria la Monarchia Spagnola, in modo che l'Ungheria & Austria, Antemurale perderebbe quei soliti ajuti di Rè Austriaco in Ispagna, & il Turco acquistarebbe coraggio, stimando sempre amica, e favorevole la Potenza Francese, come gli è stata assai giovevole in quest' ultima guerra, benche siasi divolgato, che la Francia prometti estirpare il Turco subito che havesse abbassati gli Austriaci suoi emuli.

8. Volere dominar anco in Roma, e sopra gli Ecclesiastici, senz' alcun' rispetto alla S. Sede, & Autorità Apostolica. Così la

Francia ſi è più volte impadronita d'Avignone: coſtrinſe Aleſſandro VII. à chieder, e ricever in ſua difeſa Truppe dell'Imperatore, e mandar in Parigi un Cardinale Legato quaſi ſupplichevole, & andar per l'Italia fuggiaſco un Cardin. Imperiali Governator di Roma: Hà mandato in Roma un' Ambaſciatore in forme militari, e proprie da ſollevar tutta la Città contr' il veramente ſtimato Santo Innoc. XI.: hà fatto rivocar dal ſuo Tribunal laico Decret. Pontificii: hà caſtigati, e banditi Sacerdoti zelanti dell'Immunità Eccleſiaſtica, & Autorità Apoſtolica per la Regalia: Hà ſenza l'autorità neceſſaria tolte le Commende alle Religioni, & applicate a'i ſuoi Soldati in proprio vantaggio: e più di trenta violenze commeſſe in breve tempo contro l'autorità della S. Sede, ſi leggono nell' Operetta Spagnola ſtampata del' 1696. intitolata Neceſitad de la Guerra, y deſconfianzas de la Paz pag. 44. &c. Hà fatto indebitire, e gravar ſempre il Clero per groſſe contribuzioni applicate à combatter Prencipi Catolici: Hà voluto, che il Prencipe Vaini ſuo devoto, benche intieramente ſuddito del Papa, reſti impunito di alcuni ſuoi eceſſi graviſſimi grandemente pericoloſi: Hà fatto proceſſar da ſuo Tribunal laico, condannare,

ban-

bandire, e rilegare il Cardin. Decano del S. Collegio, e Vescovo, privarlo di rendite Ecclesiastiche, con levarlo dal fianco stesso del Papa: Hà voluto farsi Padrone del Regno di Napoli, come quì sotto §. 36. senza nè men nominar il Papa Padrone diretto nella famosa spartizione trattata con gl' Inglesi, & Olandesi, solamente indottivi dal buon fine di far continuar la Pace del Christianesmo più che fosse stato possibile, & anco al Duca d'Uxeda Ambasciatore di Spagna hà dato animo d'armar gente in Roma contr' il rispetto, e comandamento del Papa.

9. Haver continuo desiderio di Guerra, prontezza alle violenze, & avidità di conquistare in ogni forma. Tali esser i Francesi gli confessa il loro Auvocato sopra nominato Biscardo pag. 48. parlando in caso che i Francesi non fossero stati fatti Padroni delle Spagne dice di loro: *quis non credat ausuros, ut Hispanias subito peterent vel jure suo, vel jure belli* (cioè ò per fas, ò per nefas) & in pag. 49. aggiunge *constabat Gallos armorum avidissimos*, & pag. 56. *Delphinus aliter non acquievisset*: e così la Francia vuol per forza d'armi non di ragioni.

10. Publicare motivi di dovergli la Corona Imperiale, con toglier all'Imperio

 lo

lo jus dell' Elezzione , come il perfido Maienburgo ſtipendiato Hiſtorico di Francia, & altri Scrittori Franceſi hanno moſtrata la pretenſion di quel Rè ſopra l'Imperio , e l'Italia. Trà liquali Scrittori Axiomata Politica Gallicana ex D. Aubery Advocati Parlamenti Pariſienſis, & Conſiliarii Regii Tractatu, quem de juſtis prætenſionibus Regis ſuper Imperium, & de præeminentia Regis ſuper Imperatorem inſcripſit Germanicæ Nationi ad conſiderandum propoſita. à Paris Anno 1667. avec privilege du Roy.

11. Diſponer di Regni mentre vive il loro Monarca. Così hà fatto nella rinomata Spartizion delle Spagne, vivente Carlo II. benche un' tale dal Teſto Civile ſia dichiarato *Improbus* come quì §. 29.

12. Trattar come ſuoi Sudditi i Prencipi Sovrani. Così la Francia con la ſua Camera delle Reunioni ereſſe un Tribunale, che giudicando de' i Dominii d'altri, deſſe à lei medeſima un colore di giuſte reunioni per ſpogliar chiunque li tornaſſe commodo : e per la famoſa Spartizion delle Spagne, preſcriſſe ad ogni Rè, e Prencipe, il termine di accettarla ſotto pena di forze militari.

13. Cercar, e guadagnarsi voti favorevoli per una Monarchia, parte con minaccie, e parte con regali, e promesse: e di questi mezzi si è servito la Francia, nel far apparir un Testamento di Carlo II. come si dimostra quì sotto §. 55. &c.

14. Finalmente voler valersi della ragion di Potenza crescente contro altri, e non voler che altri se ne vagli contro la sua: La Francia pretese giusta causa di muover guerra, quando dalla Casa d'Austria si hereditò giustamente la Monarchia di Spagna, e si fecero legitimamente altri acquisti: come ultimamente invase l'Imperio, e prese Filipsburgo, allegando un timor insussistente della Potenza crescente dell' Imperatore nell' Ungheria contr' il Turco, benche di un tal crescimento non si dia un più legitimo, più giusto, e più Santo, nè dovesse mai dire come disse quì in §. 76.

Veda dunque il P. Schiara, & ogni buon Teologo, non esser vera la conclusione assoluta, e generale sudetta, mà darsi attualmente a' tempi nostri una Potenza crescente, che per ciascuna delle prefate azzioni merita giustissimamente (anzi per il ben publico spirituale, e temporale par necessario) di reprimerla, & indebolirla,

 quan-

quanto più si possi con le armi, nel forzarla à restituire l'usurpato.

§. 7.

Muove in detto lib. primo diff. 39. pag. 143. un' altro dubbio. *An Princeps peccet contra Justitiam, & Charitatem, non omittendo bellum, videns præsentes subditorum strages, & damna, præponderare utilitati speratæ victoriæ, quamvis aliunde suppetant tituli, & rationes ad justè bellandum.* E parendo, che parli dell'Imperatore bisognoso di gran vittorie per ricuperare, non della Francia, quale dal ritener qualche cosa cavarebbe grand' utile, conchiude n. 8. e 13. che quel Prencipe pechi mortalmente, benche giustamente habbia principiato à valersi delle sue armi: mà se ben l'Autore habbia letto Teologi, quali insegnando di doversi preferire il ben commune al ben particolare, portino incidentemente una quasi simil dottrina, egli però nell' esaminarla à posta per illuminar i Prencipi, à guardarsi da tal peccato, doveva primieramente addurre fondamenti, da dichiarare, quando, e come, quel Prencipe devi conoscere, di non poter più sperar vittoria, poiche adesso i Francesi, con i loro Geniali, allegando la Teologia del P. Schiara, potrebbero dire agli

agl' Italiani tutti per farſeli devoti, che l' Imperatore pecchi mortalmente, ſeguitando la Guerra in Italia, mentre vede cagionarviſi ſtraggi, e mali grandi, ſenza haver ricuperata coſa alcuna; non può però in buona Teologia applicarſi così detta concluſione, della quale diſcorre aſſai meglio Franceſco Suarez de tripl. virt. Teol. diſp. 13. de bello ſect. 4. n. 8. &c. col. 1038. perche non ſi può dir diſperabile la Vittoria, finche non ſi ſono fatte tutte le diligenze, e prove per molti anni, come hà moſtrato l'eſperienza della Guerra precedente, per laquale la Francia non ſi riſolvette di far reſtituzioni dovute, ſe non doppo molti anni di ſpeſe, travagli, e pericoli.

Secondariamente traſcura una diſtinzione, ò illazione la più opportuna per la ſalute delle Anime; & è che ſe pecca mortalmente detto Prencipe con Guerra giuſta, aſſai più gravemente pecca quel-l'altro Prencipe, quale, ò muovendo, ò ſoſtenendo guerra ingiuſta, nè men ſi modera dal veder ſtragi, e rouine d'Innocenti; e contr' un tal Prencipe iniquo, doveva detto Autor affaticarſi più che contr' il Prencipe giuſto, ſe pure non hà temuto di diſpiacer alla Francia, con parlare

lare contro chi ſoſtiene una Guerra ingiuſtamente.

Sarebbe anco ſtato bene eſaminar Teologicamente, ſe tra'i Prencipi Cattolici ſia maggior male, e danno delle Anime, e della Republica Chriſtiana, ò che ſeguino ſtragi, e rouine, ò che reſti trionfante un Uſurpatore, e reſti ſpogliato un Prencipe giuſto. Còme pur doveva inſegnare, con qual bilancia, ò miſura, e maniera, poſſi, & habbia à peſarſi da una parte l'utile della ſperata vittoria, e dall'altra le ſtragi, e i danni de' ſudditi; mà una tal Teologia ideale pare ordinata, ad inquietare ſolamente la coſcienza delicata dell'Imperatore, non ad auvertire gli arditi, & ambizioſi.

§. 8.

Inferiſce detto Padre nel lib. primo diff. 5. n. 21. pag. 19. *Pontifici prohibenti bellum ob bonum commune Chriſtianæ Reipublicæ, teneri Principem Catholicum non ſolùm parere, ſed etiam perſequi hæreticos bellantes, nec cum eis rebellibus pacem inire, tolerando hæreſim, quamvis propter hoc illi expediat omittere bellum cum alio Principe Catholico, pro conſervatione alicujus Regni prætenſi, cujus poſſeſſionem habet Catholicus Dominus.* Par difficile, che un Teologo come il P. Schiara, pretendi in tal

tal maniera dar documenti ſpirituali per caſi i più gravi della Chriſtianità, ſenza riflettere, che riſtringendo così in un breve periodo tanti punti conſiderabiliſſimi, di proibizion Papale, di Guerra trà Catolici, di perſecuzioni di Heretici, di conſervazion di Regno preteſo, e di prelazion del Poſſeſſore, fà apparire un inviluppo Franceſe per il preſente caſo, & una forma d'inſegnare certamente dannabile da ogni Teologo, poiche i Teologi veri, quando parlano del proibirſi dal Papa una Guerra trà Catolici, ci fanno le dovute diſtinzioni, e conſiderazioni, da render difficile à riſolverſi una tal proibizione: & in ciò è notabile, che adeſſo la Francia, e per lei il P. Schiara, ſtudia d'indurre il Papa à contrariare l'Imperatore, impedirgli gl'ajuti, & anco autorevolmente proibirgli la guerra, moſtrando così la Francia, di ſtimar, riverir, e promovere l'Autorità Apoſtolica; mà *qual ſia l'opinion di Francia circa la Poteſtà del Papa, ſi vede dal ſuo Codice della libertà della Chieſa Gallicana, e da' ſuoi Autori appreſſo* Solorzano Pereira lib. 2. cap. 202. n. 16. &c. Tom. primo pag. 315. e 316. E quando il S. Innocenzio XI. rimoſtrò al Rè Giacomo, che metteva in evidente pericolo ſe ſteſſo, e quei Catolici,

 ſe

ſe continuava à uſar violenze, e cagionar guerra dentro i ſuoi Regni, in tempo particolarmente di Guerra tra' Chriſtiani, e Turchi, la Francia non approvò, ch' il Rè Giacomo amettesse tal iſtruzzione Apoſtolica contraria al ſuo diſegno, di tener occupati gl' Ingleſi, & Olandeſi, in modo da non poter ajutar l'Imperatore già aſſalito da Francia, donde ſeguirono tanti mali, e ſeguono i preſenti, con verificarſi la Predizzione di quel Savio, forte, e Canonizabil Pontefice.

Quando ſi tratta di voler perſeguitar con le armi gli Eretici, biſogna prima penſar bene varie ragioni di Giuſtizia, e di buona Teologia fortiſſime, quali da detto Autore ſi paſſano ſenz' una parola almen remiſſiva come ſe foſſero ſciocchezze.

Quando ſi guerreggia tra' Catolici per un Regno, non baſta dire *Regni pretenſi*, mà biſogna diſtinguer la Giuſtizia dall'Ingiuſtizia, e non ammetter tacitamente, che ſia ſufficiente ogni preteſione: e quando i Teologi giudicano à favor del Poſſeſſore, lo dichiarano per il ſolo caſo, d'eſſer le ragioni d'una parte e l'altra aſſai dubioſe, non già in caſo di patti, promeſſe, e ſcritture, sù le quali, se foſſero trà Privati, ogni Giudice ſaprebbe farci preſto la deciſione; onde con eſſer così mal

mal espressa detta dottrina, pare diretta à dimostrare, che nel caso presente, potesse il Papa proibir la Guerra all'Imperatore, quale dovesse obedire, e di più perseguitar gli Acatolici, restando conseguentemente il Francese Catolico, Padrone di quanto è illegitimo possessore. Così dunque potrebbe il Papa operar contro le obligazioni di Padre giusto, e di Giudice giusto, approvar tra' i Catolici le violenze, e gl'inganni; protegere gli Usurpatori, castigar gli spogliati, assolver l'Imperatore dal giuramento di defendere i Feudi Imperiali: assolver il Rè di Francia dal Giuramento promissorio, di lasciar à chi và la Monarchia Spagnola, e confermar in tal modo tra' i Christiani una barbara introduzzione, che il più potente trionfi, & il più debole si estirpi, e che meriti esser ajutato quel Monarca, quale non cura i divini precetti di non toglier, nè desiderar robba d'altri, nè l'honor di Dio, e santi Evangeli espressi nel Giuramento; e meriti esser spogliato quel Monarca, quale in tutte le sue azzioni è un'esemplare di Bontà, Pietà, Giustizia, e Clemenza.

§. 9.

Par cosa assai notabile, che detto Padre, quale nelle Lettere al Papa, & al Let-

Lettore, hà fatte espressioni di tanta rettitudine, e zelo per le Anime tutte, e muovendo i suoi dubbii nelle difficoltà 2. 3. 4. del Libro primo, cercò sempre, ciò che devi fare chi muove guerra, ò giusta, ò ingiusta che sia, e mai parla di chi la cagiona, e sostiene, ò giustamente ò ingiustamente: quasi che chi s'intrude come la Francia, non soggiaci alle medesime obligazioni di coscienza; e così dubitando nella diff. 3. pag. 9. se un Prencipe nel muover guerra devi in coscienza esser moralmente certo della giusta causa, ferma à n. 8. ricercarsi tal certezza, e porta à n. 5. la regola giudiciale, *magis esse præsumendum pro Reo quàm pro Actore*, & à n. 15. *non posse Principem bello, & armis impetere alium Principem, qui est in legitima possessione, si justitia belli dubia est, hoc est pro utraque parte sunt rationes apparentes, & probabiles, ut de Rege Franciæ possidente Burgundiam.* Mà da tali proposizioni risultano trè inconvenienti.

Primo, detto Autore parla solamente de *Principe bellum inferente*; e chi insegna le dottrine Teologiche, deve insinuarle egualmente, tanto al Prencipe che muove guerra, quanto à quello che la cagiona, e la sostiene.

2. Aju-

2. Ajuta le intrusioni, & usurpazioni, con la ragion, che il Giudice devi favorir il Reo, più che l'Attore; mà tal regola è buona ne' i Tribunali, perche il Giudice non può giudicar se non sù gli atti del processo, quali se non mostrano chiara la ragion dell' Attore, deve assolver il Reo; quando poi si cerca se *in Principe debeat esse conscientia moraliter certa &c.* la Teologia vera insegna, che le conscienze si regolino con la verità, equità, carità, e leggi di Dio Giudice infallibile, à cui niente è nascosto, non con le formalità, regolette, e presunzioni de' Tribunali umani, difettosi, e fallibili, quant' all' Anima, secondo lequali mai si potrebbe muover guerra contr'un Intruso ò usurpatore.

3. Inferisce, esser buona l'opinione, di farsi dubbiosa la Giustizia della guerra, se per l'una, e l'altra parte, *sint rationes apparentes & probabiles*, benche confessi esservi, chi rigetta tal opinione tenendo la contraria, e questa non può non esser la vera, e sicura, perche sarebbe ben' infelice quel Prencipe, che desiderando far un acquisto, non havesse chi gli trovasse qualche ragion apparente, e probabile; e così potrebbe ogni Prencipe render facilmente dubbiosa

la

la Giuſtizia, di tutto ciò che toglieſſe al Proſſimo, & ogni più debole ſarebbe ſpogliato dal vicino più potente; onde ſi rimette al ſano giudizio di ciaſcuno una tal opinione.

Nominando poi in detto n. 15. il Rè di Francia poſſeſſor della Borgogna, pare che tutto ſia diretto à favorir la Francia, con farla apparir in poſſeſſo giuſto delle Spagne, come ſia della Borgogna, e perciò chi gli fà guerra, devi in conſcienza haver molti riguardi; mà la vera, e buona Teologia bellica vuole per tutti, che ſecondo i divini precetti ſi conſideri, e ſi adempiſca la Giuſtizia, & ogni Prencipe ſi contenti dello ſtato ſuo, datogli dalle leggi e da' Patti.

§. 10.

Nè può laſciarſi di reflettere, che ſe ben pare la più importante parte di Teologia bellica, l'eſaminar pienamente, e rettamente, quali ſiano le cauſe giuſte, ò ingiuſte di guerra, come in tutti i mali, che ſi vogliono impedire, è neceſſario cercarne, e toglierne la cagione, e particolarmente delle guerre, ſe non ſe n' impediſce, e trattiene il principio, ò l'impegno, ſeguono i peſſimi effetti, e ſi mandano all'Inferno quantità d'Anime, forſe perche, chi

chi hà rifoluto di muovere, ò foftener la guerra, non hà trovato chiaramente condannata da chi profeffa infegnare, la caufa, con la quale fi cuopre l'ingiuftizia della Guerra: l'Autore fudetto, in vece d'applicarfi tutto, à perfuader neceffaria l'offervanza della Giuftizia, comandata, e prefto ò tardi ajutata da Dio, fe la paffa leggieriffimamente nel n. 25. finale della diff. 2. lib. primo pag. 9. con enunciar in poche parole fei giufte caufe, e con rimetterfi delle altre al Diana: e pure in tante altre difficoltà di poca confeguenza, non fi rimette ad altri Teologi, mà fi ci diffonde, e cava tante illazioni, che più tofto cade in fuperfluità, onde da una differenza sì grande, d'effer troppo fcarzo in una parte, e troppo abondante in un altra, non è da maravigliarfi, fe fi fofpetta, che non habbia voluto efaminar le caufe giufte di muover guerra, nè meno enunziarle tutte, perche farebbe ftato coftretto à confermare, che hà giuftiffima caufa di adoprar l'armi quel Prencipe, quale fi vede mancar dall' altro, ne' i Patti di Pace publica; quel che fi vede violar le leggi reciproche di egualità ftabilite d'accordo per confervar la Pace: quel che fi vede romper il facrofanto legame

game del Giuramento preſtato in nome di Dio, e ſuoi S. Evangeli, oltre la parola data di Rè: quel che ſi vede intimar fiera guerra ſe non obediſce all'altro nella ſua pretenſione, e ſpartizione d'una Monarchia: e quel che ſenza vederſi uſar le precedenti richieſte, e maniere dovute di trattare, ſecondo la buona Teologia particolarmente tra' i Cattolici, ſi trova aſtretto à ſoffrire, ò lo ſtrapazzo publico delle ſue ragioni, e qualità, con reſtare ſpogliato, ò i travagli d'una gran guerra.

Mà ſe il P. Schiara haveſſe trattato cinque difficoltà ſopra queſte cinque cauſe, con quelle illazioni, conſeguenze, & obligazioni di Giuſtizia, e di ben publico, ſpirituale, e temporale, come hà trattato le altre, e particolarmente quelle, che poſſono interpretarſi contro la Lega Imperiale, haverebbe ſcoperto troppo i peccati Franceſi, e perciò, quel motivo, che da poco in quà ſi dimanda prudenziale, e forſe fà perder l'Anima à diverſi Eccleſiaſtici, hà ritenuto la mente, e la penna da ogni parola anco ſantiſſima, dalla qual poteſſero apparir ammoniti i Miniſtri, e Conſiglieri Franceſi, come ſe la Francia foſſe da Dio dichiarata impeccabile, ò non ſottopoſta ad alcuna legge, nè ad alcuna cor-

correzzione, ò avertimento ſpirituale di Sacra Teologia, e come ſe chiunque col parlare, ſcriver, ò operare favoriſſe la Francia, non ſi faceſſe compagno, e complice nel medeſimo peccato d'uſurpazione, dicendo S. Auguſt. referito in 23. q. 4. c. ita planè 6. *Sociatur quis malis ſi committentibus favet.*

§. II.

Nel medeſimo lib. primo diff. 5. n. 1. pag. 16. e diff. 24. n. 1. & 2. pag. 88. pone per terza ſpecie d'Infedeli gli Heretici, come veramente ſi tiene dall' univerſal de' Teologi, nel parlarne in generale, perche mancando quelli in alcuni articoli della noſtra S. Fede, non poſſono dirſi intieramente Fedeli; mà per applicar contro i Proteſtanti, ò moderni Acattolici, tutto quanto ſi legge diſpoſto contro gl'Infedeli, pare che in queſta particolar Teologia di haverli Compagni in Guerra, biſognaſſe dilucidar tal punto, e non voler cagionar ſenza certezza, ſcrupoli, ò equivoci, ne'i Cattolici, e rancore, ò paſſione, ne'i Proteſtanti, poiche ſono molte, e notabili le differenze trà gl'altri, Infedeli e queſti Acatolici.

1. Quelli, non ſono ſotto la Giuriſdizione, & Autorità Apoſtolica; Queſti realmente vi reſtano, ancor che la neghino.

2. Quelli, se si convertono, devono battezzarsi; Questi non si ribattezzano, perche il Battesimo loro è buono quanto il nostro.

3. Quelli, sono tutti infallibilmente esclusi dal Paradiso; Di questi vanno molti in Cielo, come i Battezzati, che muoiono avanti l'uso di ragione sufficiente à conoscer gli errori di Fede, e molti altri che muoiono in tal ignoranza, da non haver peccato, nel non haver saputi, e creduti tutti gli articoli della vera Fede.

4. Contro quelli, sono instituite tante Religioni militari, di Teutonici, Maltesi, & altri, concedute decime, e Crociate, affaticati molti Pontefici in muover le armi Christiane, somministrar Denari, Soldati, e Galere, e far ogni diligenza per abbatterli: Contro questi non si vede da'i Papi promossa simil impresa, con tanta spesa, studio, e zelo, forse in riguardo del consiglio dato da S. Augustino à Bonifacio Papa, in 23. q. 4. c. ipsa Pietas 24. circa finem, *Ubi per graves dissensionum scissuras, non hujus aut illius hominis est periculum, sed plurimorum strages jacet, detrahendum est aliquid severitati, ut majoribus malis sanandis, sincera charitas subveniat*, & à Fausto in sequenti c. quid faciet 25. §. fin. *Ecce quòd cri-*

crimina ſunt punienda , quando ſalva Pace Eccleſiæ feriri poſſunt , in quo tamen diſcretio adhibenda eſt , aliquando enim delinquentium multitudo diu per patientiam ad pœnitentiam expectanda eſt , aliquando in paucis eſt punienda.

Così conſidera le ſudette due differenze, circa il Paradiſo & i Papi, il Card. Pallavicino nell'Hiſtoria del Concilio lib. 3. cap. 10. n. 6. & 7. pag. 313. della ſtampa in 4. del 1664.

5. Quelli, ſecondo la più vera opinione portata trà gl'altri dal Sanchez de matrim. lib. 7. diſp. 60. n. 2. & 3. e dal Diana tom. primo, tract. primo reſol. 95. §. 4. pag. 61. non poſſono contrarre cognazion ſpirituale; Queſti la contraeno con li Sacramenti, tanto del Batteſimo, quanto della Confermazione.

6. Quelli, ſe ſi ſepeliſcono in una noſtra Chieſa, *Eccleſia violatur, & polluitur*; mà non già ſe vi ſi ſepeliſcono *hæretici nominatim non denunciati.* Azor. inſt. mor., tom. primo lib. 8. cap. 11. q. 3. Laymani lib. 5. tract. 5. cap. 5. ſub. n. 8. §. 4. & 5. pag. 765. dove: *Hæretici etiam notorii poſſunt ſepeliri in loco ſacro, nec violatur Eccleſia, ſecùs Turca, & Judæi, ſeu non baptizati.*

7. Quelli, eſercitano crudeltà, e barbarie, con trucidar, incendiar, e devaſtar

 i Paeſi,

i Paesi, far schiavi, destrugger ogni statua, particolarmente di nostro culto, e mai saziarsi d'ogni sorte di lussuria: questi, divisi trà loro nell'opinione circa le Imagini, non commettono alcuna delle dette barbarie, anzi in alcune virtù si portano meglio di qualche Cattolico.

8. Di questi, non si ammette alcun consorzio con noi 28. q. 1. c. sæpe: 12. Questi, nel commercio con loro si distinguono; che *non sunt vitandi, nisi solùm personaliter & nominatim denunciati*, come asserisce il Becano & altri; & il Lezana in summa qq. regul. seu de casib. consc. mare magni Prædicat. circa §. 13. pag. 17. n. 30. 31. 32. afferma, esser tanto lecito, e permesso ad ogn' uno, il praticar, e communicar con gl' heretici tolerati, che in specie, *non censentur nominatim denunciati, aut vitandi, Lutherani, & Calvinista, & alii specialium sectarum, expressi in Bulla Cœna, quia tales sunt generaliter denominati, non nominatim seu personaliter denunciati.* Et Azor. instit. moral. to. primo lib. 8. cap. xi. col. 763. *Potest tuta conscientia Catholicus, civilia commercia inire cum hæreticis, qui sunt in Anglia, Gallia, Germania, & Polonia; quoniam licet publicè sint hæretici, non sunt tamen expressè, & nominatim enunciati.* Come pur si accorda

corda dal medesimo P. Schiara lib. 4. diff. 27. n. 10. & 14. pag. 466. con dire: *Moveor exemplo in Philippo II. qui in bellis, Duces, Principes, & Equites, Lutheranos eligebat, eosque donis fovebat, in convictu civili, & in negotiis Politicis, cum illis communicabat; exercentur commercia cum Anglis &c. Lutheranos nominatim excommunicatos in Bulla Cœnæ, quia hujusmodi denunciatio est generalis, non tenetur miles Catholicus in bello justo vitare, vel alios hæreticos generaliter excommunicatos.*

9. Quelli, credono a'i diabolici insegnamenti di Mahometto: Questi, credono in Giesù Christo, e suoi santi Evangeli, benche voglino interpretargli male in alcuni punti.

10. Quelli, nemici nostri irreconciliabili professano, e studiano continuamente, d'esterminare il Christianesmo: Questi defendono la Christianità, e non lasciano di operare, benche indirettamente à favor della nostra Chiesa, e Fede Cattolica, come nell' ultima Guerra Turca diedero buoni ajuti all'Imperatore, & alla Republica di Venezia, quali acquistavan Paesi, e Regni, alla Fede Cattolica, & all'Autorità della S. Sede, nel tempo stesso, che la Francia con la sua diversione, difese, & ajutò il Mahometismo.

 11. Con

11. Con quelli, il matrimonio di persona Cattolica è nullo, & invalido: Con questi, è valido, & inseparabile, distinguendosi solo, che regolarmente è peccaminoso per il pericolo della prole, mà nella Germania, Francia, e Polonia, non si ascrive à peccato, *quia illa conjugia ineuntur instar illorum contractuum civilium, ob amicitiæ leges, & ad communem pacem, & Reipublicæ tranquillitatem tuendam*, come dice Sanchez detto lib. 7. disp. 62. n. 2.

12. Con quelli, non si può haver participazione d'alcun atto pio: Con questi puol un moribondo dimandar ad un Sacerdote fatto heretico l'assoluzione, se non v' è altro Sacerdote, Diana tom. primo tract. 4. resol. 40. pag. 247. seu 297. & un Vescovo divenuto heretico conferisce validamente il Sacramento dell' Ordine, detto Diana tom. 2. tract. 5. resol. 23. & 24. pag. 281. Azor. instit. moral. tom. primo lib. 8. cap. 11. e si può con questi pregar Iddio, udir Prediche, condurre alla sepoltura, e far altri atti insieme di culto Divino, che più si specificano qui in §. 81.

13. Contro quelli, si leggono ne'i Sacri Canoni molte proibizioni, e pene: Queste, non toccano gli Heretici, perche come si accenna da Martin Navarr. operum

tom.

tom. 3. pag. 260. in releċt. c. ita quorundam de Judæis notabili 4. n. 19. *Prædicti hæretici non comprehenduntur per jura communia ac Bullam &c. sub nomine Infidelium, quia non sunt nominis Christiani inimici, nec est par ratio de illis, & de Saracenis, licèt peccent plus quàm Saraceni.* Et Lorca in 2. 2. D. Tho. sect. 3. disp. 51. n. 7. pag. 961. dicit: *Infideles in Bulla Cœnæ Dñi antiqua, & Canonibus, vocantur Christiani nominis hostes, quo nomine Navarrus affirmat intelligi Saracenos & Turcas, non tamẽ hæreticos, quia, inquit, hæretici non sunt hostes nominis Christiani, cùm ipsi etiam se Christianos esse profiteantur, sed meo judicio comprehenduntur hæretici, quia in Bulla Cœnæ Clementis VIII. exprimuntur etiam hæretici*: E così anco il Lorca accorda, che gli Heretici non si comprendino nelle disposizioni Pontificie sotto la parola *Infideles*, ò *Christiani nominis hostes*, se come in detta Bolla di Clemente non vi sono espressi gli Heretici: & il Diana tom. 5. tract. primo resol. 47. pag. 32. afferma: *Appellatione hostium nominis Christiani non includuntur hæretici, quia isti nomen Christi non oderunt, sed amant, & Christiano nomine gloriantur, unde hæretici commune nobiscum bellum Turcis indicunt, ut hostibus nominis, quod ipsi hæretici colunt, & Bulla Cœnæ prohibet deferri arma ad hostes nominis Christiani, ut*

Turcas, &c. licet autem deferre arma non publicè denunciatis, sed solis hæreticis publicè denunciatis interdicit afferri arma. Così Cardinalis Toleti instructio Sacerdotum &c. lib. primo cap. 23. n. 5. pag. 54. *Qui deferunt arma ad hæreticos, non expressè & nominatim per Sedem Apostolicam declaratos, non contrahunt hanc Bullæ excommunicationem, nam ante hujus particulæ (hæreticorum) adjunctionem, nomine Infidelium Christianæ religionis inimicorum non comprehendebantur hæretici, idcirco enim adjuncti sunt: Igitur post adjunctionem ii debent tantùm intelligi, qui per verba adjunctionis significantur*, & il medesimo Toleto lib. 4. cap. 3. sub n. 2. pag. 308. *Apostasia, vel Infidelitas, est negare totam Fidem Christi; negare aliquam, vel aliquas veritates Fidei Christianæ, est hæresis; non enim hæretici totam negant religionem Christi, sed unum aut alterum articulum Ecclesiæ: ob id dicitur hæresis contra Fidem, non quidem in toto, sed ex parte, &* Azor. instit. moral. part. prima lib. 8. cap. 21. quest. 3. *Hæreticus ex parte tantùm deficit à Fide; & Fidem quam ante susceperat, negat ex parte.*

14. Quelli, fatti prigioni in guerra contro di noi restano servi, e schiavi nostri; mà non già così gli Heretici. Diana tom. 7. tract. 7. de bello resol. 19. pag. 393.

Con-

Consta dunque à bastanza da dette 14. differenze, e dottrine prefate, che doviamo abominar gli errori d'heresia più degli altri peccati mortali; mà circa il commercio civile, e militare con Heretici, e particolarmente con i moderni Acatolici, nati, & educati in quella falsa credenza, e non denunciati personalmente, non habbiamo à supporli compresi sotto tutte le pene, e dispposizioni scritte contro gl'Infedeli, nè mostrargli egual aversione, & abominazione, come agli altri Infedeli, nè men tenerli per tanto lontani, e contrarii à noi più di quel che lo siano, con usargli poca carità, e difficoltargli il pensiero di riunirsi.

Tanto più, che anco nell'Imperio non tutti gli Scismatici sono dalla publica legge di Pace civile tolerati, e trattati al pari de' Cattolici, mà i soli Luterani, e Calvinisti, sono ammessi; poiche gli Anabatisti, gli Arriani, & altri antichi Heretici, assai più lontani de'i Protestanti dalla Fede Cattolica, & assai appassionati, e fieri, restanó dall'Imperio esclusi, e proibite le Sette loro; come si vede nell' opera anonima stampata in Francoforte Anno 1688. intitolata Templum Pacis & Pacifcentium &c. pag. 366. Multz Repræsentatio Majestatis Imperatoriæ

pag. 892. n. 102. &c. non ostante che gli stessi Arriani Gothi, anticamente nell'Imperio Romano fossero stati tolerati,& honorati, come Collegati. juxta L. Manichei 12. C. de hæreticis compil per Gotefridum.

§. 12.

E circa l'atto particolare di guerreggiar un Prencipe Cattolico, in compagnia di Prencipe heretico per interesse commune puramente humano, e Politico, poteva il P. Schiara considerar le dottrine de' sudetti Teologi, stimabili non men di lui, e parlar di detti Heretici con qualche distinzione, e diversità dagl' Infedeli, e con verità di fatto; poiche come riferiscono i Missionarii spassionati, e come dice la Teologia Joannis à Caramuel Romæ impressa pag. 25. n. 21. *Moderni hæretici, crudas illas & duras Lutheri & Calvini sententias, quas ante centum annos propugnabant, aut remiserunt, aut rejecerunt, & jam nobiscum sunt aut propè.* Et pag. 65. n. 166. *Nonnulli Catholici, dum nimium fervidè caduca curant, hæreticos vehementiùs irritant, & eorũ conversionem aliàs facilem difficillimam reddunt &c. ad nos (moderni hæretici) paulatim redeunt, etiam sæpe cùm abire dicuntur &c. antiquos errores remiserunt &c.* Et Gregor. PP. in dist. 45. c. quid autem. 1. *Pastores facti*

su-

ſumus, non percuſſores: egregius Prædicator dicit, argue, obſecra, increpa, in omni patientia & doctrina; nova verò, atque inaudita eſt iſta Prædicatio, quæ verberibus exegit fidem. Ubi gl. notat. *Duplex datur percuſſio, ſpiritualis, & temporalis, ſpiritualis eſt, cùm quis indiſcreto ſermone corrigit aliquos; corporalis eſt, quæ manu fit.* Similmente il medeſimo Gregorio in dicta diſt. 45. c. qui ſincera 3. come maeſtro inſegna: *Qui ſincerâ intentione extraneos à Chriſtiana religione ad Fidem cupiunt rectam perducere, blandimentis debent non aſperitatibus ſtudere, ne quorum mentem reddita ratio ad planum poterat revocare, pellat procul adverſitas; nam quicumque aliter agunt &c. ſuas illic magis quàm Dei cauſas probantur attendere &c. Agendum eſt ergo, ut potius ratione & manſuetudine provocati, ſequi nos velint, non fugere.*

Perciò in materia particolare di Guerra Politica, il P. Schiara con parlar degli Acatholici, come degl' Infedeli, e col ſupporre le intenzioni loro peggiori di quelle, che veramente ſono, e col cercar di perſuadere, che non ſi facci Lega alcuna con eſſi; che ſe è fatta ſi rompi; che il Papa facci in ciò precetti penali, e che à loro ſi muovi guerra; moſtra di ſcrivere con paſſione dannabile, non con carità dovuta;

e di

e di usar zelo affettato per giovar à qualche proprio desiderio, & alla Lega Francese, non per *attendere ad Dei causas*; onde in vece di eccitar gli Acatolici à ritornar trà noi, li sarebbe allontanare, con pregiudicar alla Cattolica Fede se si credesse à detto Padre.

§. 13.

Mà quello, di che detto Autor fà più maravigliare, è, che in un punto principalissimo, di unirsi adesso in Guerra forze Cattoliche, & Acattoliche contr' un Cattolico, per causa di Giustizia, lascia di seguitar la dottrina commune de' Teologi, e promuove distinzioni, quali certamente piacerebbero alla Francia, con dire nel lib. primo diff. 6. n. 8. pag. 21. *Notandum, idem non esse fœdus inire cum his, qui à vera religione alieni sunt, & advocare eos ad bellandum contra Fideles: Primum enim dicit reciprocam promissionem de bellica societate &c. Secundum, importat tantum operam, & servitium quousque advocanti videatur &c.* E così in questa 6. diff. discorre di Lega, e nella diff. 24. discorre di Ajuto. Essendo però molti i Teologi, oltre i Canonisti, e Legisti, che trattano de Bello, da nissun si considera tal distinzione, per non esser adattata al fatto, & alla prattica; anzi ap-

apparisce il contrario come quì §. 24. mentre la ragione da lui addotta non si applica, poiche solamente de' Soldati particolari, scelti ò fatti dal Capitano ò Colonnello, possono chiamarsi, e licenziarsi, sempre che si vogli; mà quando si chiama in ajuto un'altro Prencipe, ò Cattolico, ò Heretico, non è possibile, che non se ne facci convenzione, per quanti Soldati, per quanto stipendio, per qual luogo, e per quanto tempo, deva ajutare, e devi esser soccorso, se per tal ajuto, ò servizio prestato, venisse assalito, e danneggiato dal nemico; onde sempre bisogna collegarsi in qualche maniera, altrimente non si trovarebbe mai ajuto, se l'Ausiliario potesse improvisamente esser licenziato, & anco abbandonato à discrezion del nemico: qual pratica, e ragione, è tanto nota, che il P. Schiara poteva impararla da'i Novellisti, e meglio dagli altri Teologi, e Canonisti, dicendo il Cardinale Hostiense in 2. lib. decretal. c. sicut 29. de jure jur. n. 3. &c. pag. 136. *Vocati ad bellum justum, possunt agere contra vocantem, ad damna passa, & expensas, si adjuvent ex sola vocatione.* Jo. de Cartagena Propugnaculum Catholicorum de jure belli Rom. Pontif. l. 3. cap. 1. *Infideles non possunt adduci, nisi inito cum eis*

fæ-

fœdere, *juxta exempla Machabæorum & Davidis*, *& alia*. Layman. Teolog. moral. tom. 1. lib. 2. tract. 3. cap. 12. sub n. 5. §. 8. pag. 206. pone trà le cause di muover guerra, *ut sociis auxilium justum afferatur*; *quòd si verò ab hostibus infestantur Auxiliarii*, *tunc & ipsi jus acquirunt per se bellum inferendi adversariis &c.* E perciò ancor che gli ajuti potessero licenziarsi, quando si vogli, vi entra sempre il Jus Gentium, e di natura, ò Lega tacita, che chi è ajutato, devi far lo stesso per gli Aussiliarii in quell' occasione. Anzi sarebbe forse giudicato peccato d'ingratitudine, & ingiustizia, che chi hà preso in suo servizio, ò ajuto, Heretici, li lasciasse poi travagliare, e dannificare per causa di tal servizio, ò ajuto, rendendogli così mal per bene, contro quel che richiede la professiion, & il buon nome di Cattolico.

§. 14.

Puol anco ben ritorcersi contro il detto Padre, che è puramente speculativa la sua distinzione portata in detta diff. 6. n. 10. & 15. *de fœdere strictè sumpto*, *& latè sumpto*, mentre non esplica, nè può dire come si faccia fœdus strictè sumptum, & aliud latè sumptum, perche supponendo, & esprimendo sempre fœdus, non si

può

può dar Lega senza patti reciprochi; e non haverà mai letto, nè udito, nè poteva humanamente credere, di dar ad intendere, che possi practicarsi, di far una Lega nominata da lui *latè sumpta*, per la quale i Protestanti di Germania, e gl' Inglesi, & Olandesi, se per ajutar l'Imperatore, sono in qualche parte attaccati fortemente dalla Francia, devi l'Imperatore lasciarli perdere le Truppe ò Piazze loro.

Un poco più à proposito sarebbe stata un altra distinzione, di tener nell'esercito heretici, sudditi, ò non sudditi, perche i sudditi possino castigarsi, e licenziarsi, quando si vuole, mà per i non sudditi, bisogna trattar con il Generale che gli comanda, & il Prencipe heretico che li hà dati; e questa distinzione, ò opposizione vien similmente fatta, e confutata dall'Abbate Pueron Commentariorum de Bulla Cœnæ Dñi cap. 7. n. 17. &c. pag. 168. &c. con ragioni chiare, che confondono ogni argumento, ò motivo del P. Schiara; poiche tutto il male d'haver ajuti heretici si riduce a'i pericoli di scandali, sacrilegii, e souversioni; mà à questi pericoli si soggiace, ancorche gli heretici, ò servino, ò siano sudditi al Prencipe Cattolico, quale hà bisogno di quei Soldati, e può ben casti-

caſtigarne, e licenziarne alcuni, mà intanto è ſeguito quel male: come la Regina Anna caſtigò qualche eccеſſo commeſſo dai ſuoi ſudditi nel Porto S. Maria; e la Francia haverà forſe caſtigato gli eccеſſi, e ſacrilegii, dettiſi commeſſi da alcuni ſuoi Soldati in Italia; non ſi è però impedito quel male. Di più è notabiliſſimo, che da tutti i Teologi, e dal medeſimo P.Shiara, in detta diff. 6. n. 21. pag. 23. ſi accorda, *licere Principi Fideli inire fœdus cum Infidelibus, adversùs alios Infideles, illoſque adjuvare*; mà ſe così con queſta Lega ſi contraviene al primo, e principal motivo del detto Padre n. 11. pag. 22. che, *Catholicis interdicitur omne commercium cum Infidelibus*, e ſi ſoggiace à tutti i prefati pericoli di ſcandali, infezzioni, e ſouverſioni, e ſi ſtabiliſce nel ſuo Principato quell' Infedele, qual poi può più potentemente travagliare i Cattolici, e prender anco preteſto di non eſſere ſtato ben ajutato in qualche azzione particolare; dunque, non vi è motivo ò Teologale, ò ragionevole, che ſoſtenghi le opinioni di detto Padre.

E ſe ſi voleſſe dire, che nel collegarſi con Infedeli contr' Infedeli, reſti contrapoſto a'i detti pericoli il vantaggio d'indebolirſi trà loro i medeſimi Infedeli,

non

non osta, perche anco il Cattolico per la gente, e denaro che vi consuma, s'indebolisce, nè può esser certo, che vincerà l'Ajutato da lui, ò l'altro Infedele, qual fatto più potente, & offeso dal Cattolico, farebbe le sue vendette, e nel servirsi d'Infedeli contr' un Cattolico in guerra giusta, resta controposto a'i detti pericoli l'indebolimento simile degl'Infedeli, che servono, & il profitto, spirituale, e temporale, che trionfi la Giustizia, & ogni Cattolico si guardi di non cagionar guerra giusta contro di se, per occupar Paesi d'altrui, con offesa di Dio, rouina d'Innocenti, stragi, scandali, e discredito del Cattolichismo.

Hà pensato detto Autore d'adminicolar le sue distinzioni, con altra non meno ingegnosa, distinguendo in detta diff. 6. n. 10. &c. l'opinione *speculativè considerata*, da altr' opinione, mà non mostrando ragioni, e maniere, per lequali sia buona l'opinion speculative considerata, d'esser lecita la lega con heretici, e non habbia da esser buona, la medesima opinione considerata non speculativamente, non si può far conto alcuno di simili distinzioni nel presente caso, parendo ordinate solamente, à cercar d'imbarazzar la coscienza,

 ò men-

ò mente di chi le legga, senza vero, e sincero studio della materia.

§. 15.

Tutte le sue distinzioni, fà sospettar di haverle congiunte, & indirizzate principalmente, à persuadere, che la presente Lega dell' Imperatore con gl' Inglesi, & Olandesi, sia illecita, com' egli tiene in detta diff. 6. n. 10. &c. col referirvi espressamente il giuramento à gl' Imperatori eletti, (che dice) imposto dalla Clementina de jure jur. quale si esamina quì nel §. 19. mà l'unione passata dell' Imperatore, Rè di Spagna, e Duca di Savoia, con i medesimi Inglesi & Olandesi, fosse ò assolutamente lecita, ò probabilmente lecita, come dice nella diff. 24. n. 19. asserisce, che in tal unione di detti Prencipi Cattolici contro la Francia *Infidelium auxilio usi sunt*, per non dire fœdus inierunt, e non condannar nel suo Prencipe naturale Duca di Savoia quell'atto come illecito, e così dar gusto alla Lega Francese, & a' suoi Ministri, e devoti in Roma: se però non havesse sbagliato, ò per troppa inclinazion di genio, ò per troppa inauvertenza, e negligenza, non sarebbe incorso in due errori, uno di Teologia, altro di verità in fatto.

In

In buona Teologia non pare, che senza haver egli il primo trovata qualche grande Autorità, havesse à stimar assai inferiore alla propria, l'opinion commune di tanti Teologi insigni, nelle opere loro approvate, stimate, & allegate continuamente, per i casi occorrenti, composte pro veritate, e publicate in tempo non sospetto, com' appare dal numero, qualità, e parole loro, riferite in questo discorso §. 23. poiche, se voleva scriver in favor della Lega Francese, poteva farlo in scrittura particolare, mà non in forma di Teologo Magistrale, & indifferente, dentr' un opera universale della materia: e sono notabili due sue proposizioni, che nella diff. 24. nella quale à n. 11. porta il caso passato del Rè di Spagna, e Duca di Savoia, si dichiara nel n. 19. *Quæ sententia sit probabilior &c. attentâ temporis, quo scribimus, circumstantiâ, apertè non definimus.* Mà nella 6. diff. circa il caso presente della Lega Imperiale (nella quale non era ancor entrato il Duca di Savoia, come adesso vi è giustamente rientrato, e forse il detto Padre se ne trova confuso) definisce, senz' attendere la circostanza del tempo; anzi dicendo à n. 10. *Fateor hanc opinionem* (cioè d' esser lecita detta Lega) *quæ communis est, à veritate*

minimè discedere, contraria tamen &c. libenter adhæreo : definisce contro l'opinion commune, appoggiata alla verità, e contro le proprie parole, di non voler definire; e così confessa, d'aderir volentieri all'opinion contraria, appoggiata conseguentemente alla bugia; e se questa è maniera d'insinuar alle coscienze la buona Teologia, lo giudichi ciascuno spassionato.

Par anco da osservarsi il termine *non definimus*, quasi che le sue opinioni fossero definizioni da obligar le coscienze; e nello stesso tempo si mostra Politico parziale, non definitor di Teologia, perche *attentâ temporis circumstantiâ*, doveva ò non toccar in parte alcuna le circostanze all'hora correnti, se haveva troppo timore dell'ingiusta Lega Francese, ò non tacer i documenti de'i buoni Teologi, scrivendo con libertà, e sincerità Evangelica, contro ogni Prencipe, che guerreggi in offesa de' Precetti d'Iddio.

§. 16.

In fatto poi scopre maggiormente i suoi errori, poiche mostra di non sapere, tante Leghe fatte continuamente con Acattolici, da Luigi XIII. contra la Casa d'Austria, riferite nel *Receuil des Traittés* &c. stampato in Amsterdam Anno 1664. dove

dove si vede, che nel 1631. si collegò due volte con Gustavo Secondo Rè di Suezia, nel 1633. con la Regina di Suezia, e co'i Protestanti di Germania; nel 1634. e 1635. con gli Olandesi; nel 1635. con la Città di Colmar; nel 1636. e 1638. con Suezia; e due volte nel 1641. con la Regina Christina; nel 1636. col Landgravio d'Hassia; e nel 1639. con la Vedoua di detto Landgravio, alla qual di più accordò, che godesse i Beni Ecclesiastici, e se ne servisse per le Truppe fin' alla Pace, come in tutte le dette Leghe, vi è qualche articolo di Religione, senz' alcun' vantaggio della Cattolica; e Luigi XIV. oltre la Lega, che fece con Suezia contro l'Imperatore, e Spagna, nella Guerra principiata contro l'Olanda, nell'articolo IX. dell'Armistizio fatto doppo la Pace di Nimega del 1684. riferito dall'infrascritto Recueil tom. 4. pag. 490. si legge: *Concedit quoque Sacra Christianissima Majestas &c. Incolis tam Catholicam Fidem profitentibus*, *quàm Confessioni Augustanæ addictis*, *liberum Religionis exercitium*, *Pastores*, *Præceptores*, *Templa*, *Scholas*, *&c.* & ultimamente nella famosa Spartizione si era collegato con Inghilterra, & Olanda contro l'Imperatore, e contro gli Spagnoli, e si può anco dir contr' il

 Papa,

Papa, per il Regno di Napoli appropriatosi; onde parlando delle Leghe fatte da Leopoldo Primo doveva parlar molto più delle Leghe fatte dalla Francia con Acattolici, e nel dire in detta dist. 24. n. 11. pag. 90. *Leopoldus Primus, Carolus Secundus, & Victorius Amadeus Sabaudia Dux, contra Ludovicum XIV. ope hæreticorum usi sunt, nec S. Sedes hoc sciens prohibuit, cùm potuerit prohibere, si aliunde causa prohibitionis extitisset*, se havesse atteso à scriver la verità, particolarmente di cose grandi, e publiche, haverebbe detto, *fœdus inierunt cum Acatholicis*, mentre fu fatta Lega come è fatta adesso, e come è solita farsi, e come haverebbe l'Autor potuto informarsi facilmente, & anco legger nelle publiche stampe de' gl' Atti, Lettere, e Negoziazioni, e Trattati della Pace di Ryswick, doppo la Guerra, per laquale Carlò II., e Duca di Savoia, erano collegati con gl' Inglesi, & Olandesi, nelle condizioni solite, ecceto qualche patto particolare, che si varia secondo la cagion, e fine della Lega.

Così l'Autore haverebbe potuto sinceramente accennare, che sù gl' esempi di dette Leghe ingiustamente fatte dalla Francia; l'Imperatore, il Rè di Spagna,

& il

& il Duca di Savoia, & altri, hanno con giustissima causa fatte le loro, come si legge nel *Recueil des Traitez de Paix* &c. imprimé in Amsterdam A. 1700. tom. 4. pag. 308. la Lega dell' Imperatore con gl' Olandesi, e Brandenburgo, nel 1672. contro la Francia, che violava i patti di Pace; A' pag. 321. la Lega dell' Imperatore col Rè di Spagna, e Duca di Lorena, nel 1673. contro li Francesi rinuovata, ò estesa in pag. 322. e 643.; dell' Anno 1673. e 1695 con gl' Olandesi al fine prefato; A' pag. 324. altra Lega dell' Imperator con Olanda nel 1673.; A' pag. 746. la Lega del Vescovo di Munster, che partendosi dalla Lega con Francia entrò nella sudetta dell' Imperatore contro la Francia mancatrice alle promesse nel 1674.; A' pag. 336. 339. 341. e 348. le Leghe trà l' Imperatore, Rè di Spagna, Olanda, Danimarca, Brandenburgo, e Brunsuich, nel 1674. per difesa commune contro la Francia; A' pag. 365. la Lega del Vescovo di Munster col Rè di Spagna, & Olandesi nel 1675.; Et à pag. 596. 607. 634. &c. le altre Leghe del 1689. 1690. 1692. e 1695. fatte con gl' Inglesi, & Olandesi, dall' Imperatore, Rè di Spagna, Duca di Savoia, Elettor di Magonza, Elettor di Baviera,

 e Ve-

e Vefcovo di Munster; Fattefi tutte queste Leghe per sola difesa della propria libertà, e Sovranità; & acciò la Barbaria Turca unita all'ambizion Francese, non soggiogassero ambedue la Christianità; & all'hora gli Spagnoli Ecclesiastici, e Secolari (come i Savoiardi, Bavaresi, Vescovo di Munster, & altri) senz'alcuna contradizzion di Roma, stimarono quelle Leghe con detti Acattolici, lecite, e falutevoli, benche doppo che obediscono alla Francia, si stimino obligati di far gli scrupolosi, e mostrar horrore, à sentir nominar gli Acattolici, non per vero zelo, mà per non disgustarsi la Francia fin che gli domina.

§. 17.

Et acciò che adesso alcuni Ecclesiastici Spagnoli Infrancesati non apparischino di dottrina diversa da quella che espressero in tempo di Carlo Secondo, hanno inventata una distinzione, che quando detto Carlo si collegò con gl'Inglesi, & Olandesi, si agiva con quegli ajuti fuor delle Spagne, ne i Paesi occupati da Francia: in questa guerra poi, i detti Protestanti come Collegati con l'Imperatore, e Portogallo, pretendono di entrar, & operar nelle Spagne, dove il zelo grande verso la Fede Cattolica non possa soffrire simili Truppe

Aca-

Acattoliche, e perciò i buoni Spagnoli, si trovino obligati ad ogni sforzo contro di quelle, per scacciarle, e star uniti, e dependenti dalla Francia; mà questo motivo si scopre fraudolento, non Santo, col considerar primieramente, che se gli Spagnoli havessero risoluto, ò risolvessero, come è giusto, e come da loro per più cause è dovuto, di riconoscere il vero Rè Carlo III. non entrarebbero gli Acattolici nelle Spagne, mentre l'usurpazion Francese è la sola cagione, che vi entrino detti Acattolici, per scacciar i Francesi dalle Spagne, e dall' Italia. Secondariamente per le guerre passate, ogni Rè di Spagna, e Carlo II. ammesse dentro i suoi Paesi Cattolici di Fiandra, & altrove, le milizie de' Protestanti, e le Armate di Mare Inglesi, & Olandesi, ne' Porti Spagnoli, chiamate, e pronte, ad entrar con gente da sbarco nelle Spagne ad ogn' occasione; onde gli Spagnoli non possono scusare il lor mancamento, con detto zelo concepito da fraudè Francese, non da Fede Cattolica. E che ciò sia verissimo, si vede chiaramente nella sudetta Operetta Spagnola, *Necessitad de la guerra y disconfianzes de la Paz*, dove pag. 10. &c. esaminatosi, se fosse lecita la Lega di

 Car-

Carlo II. con il nuovo proclamato Rè di Inghilterra Guilelmo, e con la Republica d'Olanda, e con la forma di trattamento al nuovo Rè, e disposizion di ajuti à detti Confederati, con Porti di Mare, armi, Munizioni, e Truppe per invader la Francia, i Teologi Spagnoli di quel tempo, con la Scrittura sacra, & ottime dottrine, dimostrarono, che era lecita detta Lega, e che la Francia, se per le sue violenze contro l'Autorità della S. Sede, non potesse dirsi Infedele della Chiesa Cattolica, era Infedele della Giustizia, della Pace publica del Christianesmo, e del Sacrosanto Giuramento, & in altre azzioni morali, e naturali più Infedele degl' Infedeli, come si legge in pag. 11. e pag. 21. &c. qual opinione di esser lecita detta Lega, & esser tal massima stata sempre ricevuta, e prattica dagli Spagnoli, mentre diversi Rè di Castiglia, di Leone, di Aragona, e di Navarra in diverse congiunture si collegarono co' i Mori Africani, e cogl' Arabi Saraceni, si conferma dagli stessi Francesi nell' Operetta referita quì §. 37. . . . publicata già nel 1648. per le pretensioni, che sopra il Regno di Napoli tiene la Casa della Tremoglia, della quale Monsig. Auditore di Rota Roman. suole star in Napoli, e Ma-

e Madam Orsina sua Sorella, ò in Parigi, ò in Madrid.

Non è però solo detto Padre à scriver diversamente dalla verità, come si trova astretto chiunque scrivi per la Francia, mentre anco il Biscardo nella sua lettera pag. 60. dice, che *Hispaniæ semper fuerunt contra Infideles, Paganos, & hæreticos*, volendo così comprendere i medesimi Protestanti; mà è notorio come sopra, che si sono collegati gli Spagnoli molte volte con gl'Inglesi, e Olandesi, havendo anco in detta Operetta mostrata la validità, e Giustizia di tali Leghe, necessarie per ridurre la Francia all'osservanza de' Trattati, delle Divine leggi, e de' solenni Giuramenti.

Mà il Danio nella sua informazione pag. 38. con gran franchezza biasima espressamente l'Imperatore per detta Lega con i Protestanti, & in pag. 150. 153. e 165. si estende con farsi conoscer tanto arrogante, tanto ignorante di tal materia, tanto bugiardo in tali fatti, e tanto alterato da Furia Francese, che in vece di ribattere le sue troppo temerarie ingiurie contro l'Imperatore, basta reflettere che così da se stesso si è fatto ridicolo. Dice, che i Consiglieri dell' Imperatore l'indussero ad

aju-

ajutar l'Oranges contr' il Cattolico Rè di Inghilterra, e Galles ſuo Figlio, benche ſia publico, e notorio che prima la Francia ruppe ſenza cauſa la Pace, e la Tregua, occupando Filisburgo improviſamente, anco ſenza precedente requiſizione dovuta, poi di Settembre del 1688. publicò il ſuo Manifeſto mal fondato, come in detto tom. 4. pag. 542. e la Lega dell'Imperatore con Inghilterra, & Olanda ſeguì del 1689. detto tom. 4, pag. 596. in modo che, à tal Lega contro la Francia, venne obligato l'Imperatore, non da' ſuoi Conſiglieri per ajutar l'Oranges; mà dal biſogno d'impedir la Francia, che non occupaſſe anco la Boemia, e non ajutaſſe indirettamente il Turco, à ricuperare il reſto dell'Hungaria. Dice, che l'Imperatore hà accreſciuto un' Elettore heretico, e fatto Rè un' altro Elettor, heretico, benche ogn' un ſappia che non il ſolo Imperatore, mà anco altri Elettori, e Prencipi Cattolici, hanno ſtimato bene di far l'un' e l'altro, trà altre cauſe, per poter reſiſtere alle ingiuſte rotture di Pace, e violenze Franceſi, mai ſazie di conquiſtare: Il Rè di Polonia fù liberamente eletto da quella Republica, perche fù ſtimato molto meglior di un Franceſe, e ve n'è un contraſegno, che

det-

detto Rè con riverenza Cattolica hà mandato al Papa il Vescovo, che voleva detronizzarlo; mà i Francesi doppo molti strazii ritengono il Decano di Liege, & hanno fatto al Cardinale di Buglione quanto si sà. Onde, come si mostra à basso, se il Danio con la sua sciocca Teologia provasse, esser peccaminosi i detti atti dell'Imperatore cagionati dalla Francia, bisognarebbe incolparne la sola Francia. Ammonisce anco il Papa di scacciar dall'Italia i Soldati heretici, e così si fà divino Maestro, di tanti Papi, Cardinali, Prelati, e Teologi di Roma, quali intorno à queste Lege non hanno trovato gl'insegnamenti del Danio; & egli si sarebbe mostrato più vero Cattolico, se havesse auvertita tutta l'Italia, à scacciar i Francesi, che per volerla ingiustamente soggiogare, vi cagiona tanti mali, e rouine spirituali e temporali.

Dunque il Biscardo, & il Danio in ciò non sanno quel che si dichino, & il P. Schiara in due modi contradice à se stesso; primo con le parole *nec S. Sedes hoc sciens prohibuit, cùm potuerit prohibere; si aliunde causa prohibitionis extitisset*, e quella era stata Lega come questa, non semplice ajuto, onde niente vale la sua opinione, che

che più tosto in sustanza biasima la S. Sede. Secondo col portar nel n. 6. la ragion d'evitar gli scandali, dicendo, *cùm soleant Turcæ, sive hæretici, nimiam exercere crudelitatem, Templa deprædare, res sacras contemnere, sacerdotes lædere, Virgines violare, & similia crimina perpetrare*, si fà Calunniatore, mentre non può certamente narrare con verità in qual luogo di Germania, Fiandra, Francia, ò Italia gli Acattolici collegati nella precedente Guerra, ò questa, habbiano commessi eccessi simili (uditisi più tosto da'i Francesi) come con le dette parole *si aliunde causa prohibitionis extitisset*, confessa non volendo, che non vi furono i detti scandali da far proibir la Lega Austriaca.

§. 18.

Per fondamenti della sua opinione l'Autor in detta diff. 6. n. 10. pag. 22. allega in primo Luogo.

Cacheran ab Osasco in sua disputatione An Principi Christiano &c. post ejus decis. Pedemont. n. 11. &c. dove dice; *Princeps Christianus in bello contra Christianum non potest inire fœdus cum Turca*; e seguita sempre à parlar strettamente de' Turchi, e Saraceni, ancorche un Dottor simile sapesse bene, che sotto nome di Christiano si comprende anco l'heretico, e perciò

non

non approva che ne men contr' un heretico, si possi far Lega col Turco; e benche sapesse, che sotto nome d'Infedeli in generale si comprendi da' Teologi l'heretico, non hà mai usata la parola *Infidelem* nè l'altra *hæreticum*: non hà detto parola della giustizia della guerra, nè della necessità d'ajuto, quali condizioni sono consideratissime da Teologi; onde l'Autore poteva ben allegare il Cacherano contro la Lega di Francesco Primo, mà non già contro chi in guerra giusta hà bisogno, & è ajutato dagl' Acattolici Collegati, à ricuperare, ò difendere il suo.

Petrin. Bellus de re militari part. 2. tit. 17. dove si legge *licitum est fœdus cum Turca, sive Infideli, contra infidelem, sed non contra Fidelem.* Qual Legista similmente non serve all'opinion del P. Schiara, mentre non considera la Lega fatta per giusta causa, nè la necessità d'ajuto, nè parla degli heretici diversi da' Turchi.

Calist. Raminez De lege Regia §. 20. n. 65. dice: *Potest quis defendere possessionem suam convocando Amicos, & Familiares; punitur autem pro excessu; si ulteriùs vocet gentem, clamet ad arma &c.* Mà parlando questo Dottore della difesa de' Privati quali hanno pronto il Giudice, e non de' Pren-

Prencipi Sovrani, nè di guerra, nè di heretici, doveva il P. Schiara vergognarsi d'allegarlo per la sua opinione circa la Lega presata.

§. 19.

Pretende poi nel seguente n. 11. appoggiar la sua opinione a'i seguenti Testi Canonici, & un Civile cioè,

Causa 28. q. 1. c. sæpe 12. & c. nullus 13. questi Testi, parlando espressamente contro i soli Hebrei, conchiudono: *Quicunque ex iis qui baptizati sunt &c.* con lequali parole si proibisce a'i Battezzati haver commercio con gl' Hebrei, conseguentemente in vece di potersi allegar tali Testi, per motivo di credersi proibita Lega con Heretici, può dirsi che gl' heretici come battezzati, sono compresi insieme co' Cattolici in tal proibizione.

Causa prima q. 1. c. non oportet 66. & c. c. seqq. *non oportet hæreticorum benedictiones accipere*, uti gl. explicat: *idest Sacramenta, & dogmata*; e così que' susseguenti Testi, parlando de'i Sacramenti soli, non proibiscono il commercio Civile, Politico, e militare.

Clementina prima de jure jur. §. Porro lib. 2. tit. 9. dove è che quell'Imperatore eletto, devi nel tempo convenuto col Pa-

Papa giurar, *quòd nunquam cum hæreticis, seu alio quolibet Communionem Catholicæ Fidei non habente &c. unionem quamlibet, aut confœderationem iniret.* Mà se il P. Schiara havesse cercato di scrivere con tutta sincerità & indifferenza Teologale, haverebbe letta & referita, intorno à questa Clementina, la gl. minore consermata da tutti i Teologi sù la parola, *Communionem*, al Segno ✠ che dice: *Fallit, si hoc fiat ad necessariam defensionem, juxta Ancharan. &c. Oldrad. &c. & cum Infidelibus licet percutere fœdus*; e non haverebbe scritto *prohibetur Imperatori*, mà solo, promissum semel fuit ab Imperatore, perche avanti il tempo di Clemente V. nelle forme de' Giuramenti referite, nella dist. 63. c. Tibi Domino 33. & approvate in tal Clementina, e controverse nel Concilio di Trento, come narra il Card. Pallavic. nell' hist. di detto Concil. lib. 22. cap. 6. n. 9. non si trovano dette parole, quali si leggono in detta Clementina, formata per l'occasion di pacificar insieme Henrico Imperatore, e Roberto Rè di Sicilia, inimicati trà loro; e non s'impongono per sempre ad ogni Imperatore, mà vi si dice solo, che Henrico, oltre gli altri Giuramenti soliti, havesse avanti d'entrar, ò esercitar autorità in Italia, promesso, e

 giu-

giurato, trà le altre coſe, *nunquam cum Saracenis ſeu alio &c. confederationem iniret:* e così detta promeſſa, di non confederarſi con Infideli ò Sciſmatici, fù fatta da Henrico Imperatore, per riſpetto particolar di detto Papa, che per piacer al Rè di Francia non voleva uſcir d'Avignone, e di detto Roberto, che temeva le armi d'Henrico; onde detta promeſſa fù perſonale, e proviſionale per detto caſo: mà dopoi per 400 anni non ſi trova più pratticata con dette parole da Imperatore alcuno, come ſi vede da'i due diſcorſi, ſopra la Bolla d'Oro ſtampati in Venezia del 1612. nel primo pag. 42. nel ſecondo pag. 18. e dal Vitriar. illuſtrat. lib. primo tit. 8. de Coronatione pag. 234. 235. & 238. Limn. enucleat. l. 1. cap. 15. n. 21. pag. 126. Goldaſt. conſt. Imperial. impreſſ. Francofurti 1673. tom. primo pag. 504. e particolarmente doppo la Pace Auguſtana, in ogni Capitolazion d'Elezzion Imperiale, come in quella di Leopoldo cap. primo e 38. ſi promette con giuramento, oſſervar circa la Religione, i patti delle Paci di Munſter, & Auguſta; nè può l'Imperatore diſunirſi da'i Proteſtanti, quali ſono una gran parte potente dell'Imperio; e Godefrido Ferdinando Buctiſch de Regis Rom.

Ele-

Electione & Coronatione (impreff. Pragæ 1689.) §. 57. pag. 96. trà le cerimonie delle Coronazioni Imperiali , come di Leopoldo Primo , riferifce efattamente, che il Rè de' Romani rifponde al Confecrante, di voler effer Cattolico, e proteger la Fede Cattolica , e pag. 102. che giura di confervar, e difendere le leggi, la Giuftizia , e la Pace della Chiefa d'Iddio, per quanto poffi , fenza effervi parola alcuna di Heretici ò Proteftanti; & inoltre il medefimo P. Schiara , come fi è detto, confeffa pure nella diff. 24. n. 11. che la S. Sede , fapendo l'union della Cafa d'Auftria con gli Acattolici , nel guerreggiar contro la Francia, non la proibì, per non effervi caufa di proibirla , mà doverebbe ben vergognarfi , d' haver allegata detta Clementina, in modo da far credere falfamente , che l' Imperatore manchi al fuo Giuramento, e da dar egli in tal falfità un gran fcandalo , non un auvertimento Teologale.

Cardinal Zabarella in dettaClementina e detto §. Porro n. 3. *Imperator jurat fervare Fidem Catholicam , unde debet adftringi juramento , de hæreticis perfequendis , &c. Et exterminare hæreticos &c.* Mà poi confiderata la mutazion degli Stati, e delle cofe, dice, e

limita nel decimo not. *quòd sufficit quem facere pro posse*; e così in vece di provar la proposizion di detto Padre, gli insegna, ciò che haverebbe dovuto dire, senza incolpar l'Imperatore.

L. quisquis 5. C. ad leg. Jul. Majest. ubi: *interdicitur scelesta cum Barbaris factio contra personas familiares Imperatoris*, mà da ogni huomo ragionevole si conoscerà, che tal legge non fà argumento alcuno contro la Lega sudetta, quale non è una scelerata Fazzione, ò conspirazione stabilita co' Barbari contro l'Imperatore ò suoi Familiari, e la parola *Barbaris*, non vuol dir Infedeli, come pare supponga il P. Schiara, mà la gl. la dichiara *id est hostibus*, e più propriamente poteva applicarla alle Fazzioni de' i Rè di Francia col Turco contro gli Imperatori.

§. 20.

Porta di più nel n. 12. quattro raggioni. 1. Che per tal Lega, dovendo vicendevolmente anco il Cattolico ajutar, e difendere l'heretico in quella Guerra, contravenga al c. Ita quorumdam 6. de Jud. & Sarac. lib. 5. tit. 6. & alla Bolla Cœnæ Dñi can. 7. mà basta legger queste dispositioni, per vedere, che chiaramente parlano solo contro chi per fiera cupidigia di guadagno,

porta

porta armi a'i Turchi in guerra contro Christiani.

2. Che sicome, *qui adhæret meretrici unum corpus efficitur, & cum perverso quis pervertitur*, Così segua del Cattolico collegato con heretico: mà quelli si uniscono nel medesimo atto peccaminoso, & il Cattolico collegato non si unisce nel peccato dell'heretico; nè il P. Schiara può addurre esempio di Cattolici pervertiti da heretici, nel guerreggiar uniti, anzi l'unione si fà in un atto virtuoso, e per noi meritorio, com' è la Guerra giusta, dimostrandosi quì diffusamente nelli §. 70. &c. & inoltre il medesimo Padre, come sopra §. 17. ammette per lecita l'unione, e Lega con Infedeli contr' Infedeli, non ostante, che di due eserciti si facci un Corpo solo, e vi sia il supposto pericolo di perversione; donque questa sua ragion non sussiste; anzi il Cattolico, che soggiace continuamente à vedersi ammazzare, hà gran motivo di attender à morir Cattolico, più di quello vi pensi, quando gode la Pace in Casa sua.

3. Che con la Lega gl' Infedeli si faccino più potenti contro la Chiesa: mà ciò depende da' successi incerti, e dalle dispoşizioni del Cielo, poiche in principio

della Guerra, l' Infedele havendo per la Lega fatte spese, e mandati Soldati in ajuto del Cattolico, questo più tosto si è fatto più potente, come pienamente si vede quì sotto §. 82.

4. Che simili Leghe siano state punite spesso da Dio, conchiudendo detto Padre: *Scimus autem nihil à Deo puniri, nisi quod malum est*, e perciò nel n. 13. aggiunge, *& in pluribus Regibus, & Principibus timorata conscientia, quos noluisse fœdus cum hæreticis, Turcis, aliisque Infidelibus inire, narrant historia.* Se il P. Schiara, havesse considerato bene tali parole, non le haverebbe proferite, nè haverebbe insegnato, che gl'Historici, i Panegiristi, i Dottori, ò altri simili scrittori, habbiano dal Cielo gli auvisi d'ogni particolar volontà di Dio, mentre *inscrutabilia sunt judicia ejus, & investigabiles viæ ejus*; mà haverebbe distinto, che una simil Lega, fatta per toglier al Prossimo, ò per altro fine peccaminoso (come l'haveva fatta Francia, per toglier all'Imperatore la metà, e poi tutta la Monarchia di Spagna) probabilmente sarà punita da Dio, mà fatta per guerra giusta, e necessità d'ajuto, come si approva da tutti i buoni, e celebri Teologi, e come si fece ultimamente dall'Imperatore,

da

da Carlo II. e dal Duca di Savoia, e come ſi è fatta adeſſo dall'Imperatore, dal Rè di Portogallo, e da detto Duca, eſſendo meritoria non peccaminoſa, come quì ſotto §. 70. &c. non è da far punir l'Imperatore, mà bensì la Francia, che ingiuſtamente cagiona mali grandiſſimi; e credendo detto Padre, d'haver tanta gran ſcienza, haverebbe fatto bene à inſegnar il modo di conoſcere, quando Dio manda travagli, ſe ſiano per punir peccati, ò per accreſcer meriti, ſecondo che fece à Giob; ſimilmente in qual modo ſi conoſchi, che i Prencipi ſiano ſtati travagliati da Dio, per la Lega, ò per altro peccato; ò come appariſchi infallibilmente da gl'Hiſtorici, qual Lega ſia ſtata fatta, ò ſia ſtata ricuſata con le ſudette debite condizioni, ò ſenza, ò per qual fine, per qual circoſtanza, e per qual conſeguenza: S. Luigi Rè di Francia, che nel guerreggiar contro Turchi fù toccato da Dio con due gran diſgrazie, non ſi poteva già giudicar all'hora, ſe ciò fù per eſercitar le ſue virtù ſante, ò per punir qualche peccato non noto. Il Rè Giacomo collegato con la Francia contro Acatolici hà havuta gran diſgrazia, ò punizione, e l'Oranges è ſtato aſſai ajutato dal Cielo; di queſte diſpoſizioni divine, ſe il P. Schiara

 ſa-

sapesse il segreto, da poterne instruir le Anime, acquistarebbe quella stima, che perde con la sua maniera di scrivere, e specialmente nell' haver espresso, che più Rè, e Prencipi *di timorata coscienza* non hanno voluto collegarsi con heretici, senza haver egli nominati, quali Rè, ò Prencipi, nè quali Regni, ò Provincie, lasciassero ad altri, per non collegarsi con heretici, nè quante fossero le loro proprie forze, facendo inferire così, quasi che l'Imperatore non sia di timorata coscienza, nell'haver fatta detta Lega, poiche se detto Padre in queste sue parolè non sà quel che si dica, sà bene tutto il mondo, che se tutti i Rè, e Prencipi Cattolici, fossero di timorata coscienza, al pari dell'Imperatore, non ci sarebbe la presente guerra; nè gli mancano buoni Teologi, co' quali santamente si consiglia, senza haver bisogno delle opinioni singolari del P. Schiara, ò appassionato, ò inconsiderato.

§. 21.

Se detto Autore parlasse con fondamento da essergli creduto, haverebbe fatto un buon servizio alla Francia, con metter negl' Acattolici gelosia, e sospetto, che improvisamente la Pietà Cesarea, sia per romper la Lega, poiche detto Padre insinua

ſinua nel n. 16. di detta diff. 6. pag. 23. *Poſſe à Principe reſcindi fœdus, ſive pactum bellica ſocietatis cum Infidelibus, ipſis invitis, etiam ſtante neceſſitate defenſionem exigente.* Mà non apporta per ragione, ſe non regole generali, quali niente concludono per detta propoſizion particolare, & il Leſſio, e Sanchez da lui allegati non ne dicono una parola; nè poſſono applicarviſi le propoſizioni del Leſſ. de juſt. & ju. lib. 2. cap. 9. dub. 7. n. 40. & dub. 9. n. 59. *De non occidendo innocente pro ſalute Reipublicæ, nec præferendam corporalem ſpirituali ſaluti*, ſtimando detto Padre, che baſti la grand' autorità ſua, con haver eſpreſſo *noſtra ſententia ſupponit.* Chi però penſa bene, che azzion ſia mancar à un Contratto, hà da burlarſi di detta ſentenza, mentre altri Teologi, accreditati, e ſtimati aſſai più del P. Schiara, inſegnano con ottime ragioni, & eſempi, il contrario. Leonardus Pennafiel S. J. Primarius Theol. Profeſſor in Limano Collegio, & Præpoſitus Provincialis, de virtute Fidei divinæ tom. 3. diſp. 11. ſect. 11. n. 164. pag. 215. & latius diſp. 13. ſect. 14. n. 592. &c. pag. 318. *Princeps debet ſervare fidem datam hæreticis, in negocio belli, & aliis pactis.* Becanus S. J. Sacræ Theol. Profeſſ. Ordinarius de Fide

Hæreticis servanda q. 1. n. 8. *Si cum Hæreticis pactum, aut fœdus inivisti, siquidem nihil aliud obstat quàm hæresis, debes integrè, & sincerè, fœdera illis servare, non minùs quàm Catholicis*: ratio est &c. *Ne mendax sis, ne perfidus sis, ne injustus sis, &c.* ibidem n. 10. &c. affert exempla Veteris Testamenti, & moderna presertim Uladislai, adjuta à Deo ob servatam fidem Infidelibus, & alia castigata à Deo, ob non servatam; ac q. 2. & 3. affert communem distinctionem circa nominatim excommunicatos &c. & q. 5. adjungit: *in bello servanda eis pariter fides, exemplo Josue erga Gabaonitas.* Et in apologia vet. & nov. Testamenti cap. 17. de bello q. 6. in fine 2. tom. omnium operum pag. 80. & in libro particulari seu separato in 4. pag. 489. *Judæi prohibebantur &c. ne fierent perfidi sicuti Infideles, qui non servabant pacta cum Judæis inita &c.* Et inoltre il Dicastillo nel luogo allegato sotto il seguente §. 22. tiene, che *nè men il Papa devi far romper tal Lega fatta nelle debite condizioni*, perche, come ogni uno, & il P. Schiara, se non fosse acciecato da qualche cosa, può considerare, che non occorrerebbe più trattare, di ridurre gli Accattolici alla S. Fede con qualche promessa concedibile, se da noi si tenesse per buo-

buona la vana opinion del P. Schiara, e perche tal Lega non contien peccato, mà il mancar à patti è peccato, e perciò se ne può aspettar il castigo dal Cielo, come dice il Becano, non come vorrebbe insinuar detto Padre, qual suppone il castigo senza provarne la colpa.

Seguita detto Autore, à far altre illazioni nelli n. 17. 18. 19. 20. 21. 22. e 23. Scordatosi dell' axioma, che *posito inconvenienti sequitur quodlibet.* Mà come si vede esser di sua sola testa, non già di buona Teologia, la sudetta prima proposizione, così sono le altre da quella dependenti, quali nè men' meritano, che se ne facci menzione.

§. 22.

Considerabil sarebbe il punto, che tocca nel n. 24. ultimo di detta diff. 6. circa il potersi dal Papa proibir a'i Prencipi Cattolici, *ne bellando, cum Hereticis, aut Turcis, fadus contrahant, & ne amplius illud gerant.* E così sempre usa termini, da applicarsi contro l'Imperatore, & hora anco contr' il Rè di Portogallo, & il Duca di Savoia, collegati con Acattolici, e mai contro chi usurpa, e con grand' ingiustizia, & ambizione, cagiona guerre dannose al Christianesmo tutto, e parlando in tal ma-

maniera, pare à lui, che il Papa, secondo il desiderio di Francia, non habbia à cercar prima la Giustizia, mà solamente proibir la Lega, e Guerra, unita con Heretici, e se un buon Prencipe Cattolico, si trova ingiustamente spogliato, e necessitoso d'ajuti, devi haver patienza, e concorrere negli applausi, verso chi sà togliere al Prossimo; qual opinione è troppo diversa dalle vere dottrine Teologiche, e specialmente di S. Gregor. e S. Tom. riferite quì §. 70. in fine, contra gl'usurpatori. Si rende però detto Autore un poco scusabile, con haver accennato secondo molti Teologi, che non lascino i Pontefici di caminar in ciò con gran cautela, benche gli allegati da lui non dichino intieramente quanto egli scrive.

Jo. de Dicastillo S. J. de just. & ju. lib. 2. tract. primo disp. 10. dub. 16. §. 9. n. 447. &c. pag. 334. dicit: *Fedus publicum Principis Christiani cum Infidelibus, similiter cum hereticis, non potest authoritate Pontificiâ rescindi, aut dissolvi, quia esset in detrimentum potiùs, & destructionem Ecclesiæ, quàm in Edificationem, propter mala quæ evenirent &c.*

Hieronymus Columbus de Angelica & Humana Hierarchia, loquitur, sicuti duo sequentes Theologi.

Bos-

Boſſius in moral. part. 1. tit. 1. de conſcientia erronea §. 30. n. 1044. pag. 258. junćto n. 1088. ſimiliter.

Henrique de Villalobos de la ſumma de la Teologia par. 2. tract. 5. diff. 4. n. 7. pag. 42.

Dicono, *Papa non habet jus ferendi ſententiam inter duos Principes ſupremos &c. ſed de plenitudine poteſtatis, ſi id bono Eccleſiæ, & fini ſupernaturali, judicetur omnino expedire, & creſcerent hæreſes, poteſt controverſiam dirimere.* Quello donque, che ſi diſcorre da buoni Teologi, è che in caſo di guerra grave, il Papa, ſe non può procurarne in altra maniera il fine, conſideri cautamente, ſe ſia meglio uſar, ò non uſar autorità aſſoluta; e ſe ſi verificano chiaramente, tutte le dette condizioni, e giudichi onninamente opportuno, di adoprar la ſua potenza ſpirituale, per impedir danni grandi della Chieſa, e religion Cattolica, quali danni veramente vi ſiano, *dirimat controverſiam*; mà ciò non può fare, ſenza udir le ragioni di ambedue le Parti, e dichiarar la Giuſtizia (della quale come diſguſtoſa alla Francia il P. Schiara mai parla) per poi adoprar tutti i mezzi, di farla eſeguire, ſecondo il ſuó officio, ò rappreſentanza. Poiche, come Padre commune, hà

hà da veder, qual de'i due suoi figli Cattolici sia straziato dall'altro. Come Capo della Christianità, hà da considerare, chi rompi i patti di Pace publica, trà tutti i Prencipi Christiani. Come Giudice retto, hà da conoscere, à chi s'aspetta la robba controversa. Come Vicario di Christo, hà da provedere, che non resti vilipeso il nome d'Iddio, e de' suoi S. Evangeli invocato ne' i Giuramenti publici, e solenni. E come maestro, e direttore delle Anime tutte, incapace di affetti, e di timori humani, hà da usar il suo santo zelo, in sgridar, e raffrenar, chi con inganni, armi, e denari, cagiona peccati, guerre, e scandali, & in ajutar, chi innocentemente patisce spogli, e travagli. Così santamente impedirebbe Guerre, Leghe, rouine, e pericoli; e non trovandosi, che alcun di detti Teologi parli come il P. Schiara, pare ch'egli scrivi, come se fosse persuaso da' Francesi, quali vorrebbero far creder alla Corte di Roma, che hora per far una Pace, e dar fine à tante miserie, e pericoli, ò danni della S. Fede Cattolica, l'unico mezzo sia, di far rompere la Lega Imperiale, anco à forza di Censure, e Scommuniche. Mà un' tal disegno, quanto sia indegno di Cattolici, e sommamente essecrabile, ap-

apparisce chiaro dalle seguenti verità Canoniche, Teologiche, e Legali.

§. 23.

I Theologi, e Canonisti, con le loro parole, circa la Lega di Fedele con Infedeli contr' un Fedele, sono dell'appresso tenore.

Parlano gl'infrascritti d'ajuto d'Infedeli, secondo la Lega fatta da David, e da Machabei, de' quali dice la Sacra Scrittura lib. primo Machabæor. cap. 8. *Judas misit Romam constituere cum illis amicitiam & societatem, scripsit Romanis, si institerit bellum Romanis priùs, aut omnibus sociis eorum, in omni dominatione eorum auxilium feret Gens Judæorum &c. Sicuti placuit Romanis, & custodient mandata eorum sine dolo*, & cap. 12. *Jonathas summus Sacerdos, & Gens Judæorum, miserunt nos, ut renovaremus amicitiam, & societatem secundùm pristinum.*

D. Antoninus in summa maiori par. 3. tit. 4. de sui defensione cap. 2. §. 11. *Potest Fidelis uti auxilio Infidelium, sicuti David usus fuit Philisthais contra Saul, & poterant filii Israel cum Philisthais facere, si non fædera perpetua, tamen treguas ad tempus, & juramento firmare.*

Cajetanus in summa V. Bellum loquitur, sicuti sequens.

Ban-

Bannes Ordinis Predicat. in Salmanticensi Academia S. Theol. Primar. Professor in 2. 2. D. Thom. q. 40. de Bello, art. primo dub. 3. *Licitum est vocare in auxilium Infideles (ut docet Cajetanus sub nomine vocandi extraneos, scilicet extra Fidem nostram sive Infideles) Judas Machabaeus inivit faedus cum Romanis, ut mutuò se juvarent in bellis, quod faedus confirmavit postea Jonathas frater ejus, & postea Simon.* Porta l'esempio di Carlo V. e risponde alle objezzioni di altri fatti della Scrittura Sacra, & historie contrarie.

Abbas Panormitanus in 3. lib. decretal. in c. quod super 8. sub n. 15. de voto, *Licitum est Christianis uti auxilio Infidelium in bello justo, sicuti Machabaei inierunt Ligam cum Romanis Gentilibus, ut mutuò se adjuvarent, nam & Fideles in bello licite adjuvant Dominum Infidelem.* & fol. 223. segue allegando l'Oldrado infrascrito.

Alterius de Censuris & Bulla Cœnæ, Canonicus & Theologus Basilicæ S. Petri impress. Romæ cum privilegio Pauli V. ei dicata opera, & cum approbat. Mag. S. Pal. tom. primo disp. 7. lib. 5. cap. 5. circa finem pag. 537. *Licitum est accire Paganos, & Infideles, ad bellum justum &c. exemplo Machabaeor. qui faedus & societatem, cum Romanis & Spartanis iniere, & illis administrâre arma pro dicto bello tantùm.* Duard.

Duard. in Bulla Cœnæ Præsbyter Theologus Ord. Cler. Reg. dicata opera Cardinali Borromæo Archiepisc. Mediol. can. 7. q. 36. pag. 334. n. 18. *Licitum est vocare Infideles in auxilium contra Fidelem, &c. & eisdem dare arma.* & n. 25. *non obstant rationes in contrarium allatæ ab aliquibus &c.* n. 26. &c. *licèt prohibeantur confæderationes cum Infidelibus adversùs Fideles, non procedit ubi Princeps aliter se defendere nequit, &c.* n. 51. *affert exempla confæderationum in Sacra Scriptura, ac claras & validas rationes &c.* n. 86. *quando Imperatores & Reges Christiani, fuerunt à Domino mortificati ob confæderationes factas cum Turcis, verisimiliter dicendum est, non fuisse initas justè, ritè, ac rectè, &c. nam cum Turcis rarò citra scandalum confæderatio fieri potest, &c.* n. 88. *si concurrant conditiones &c. non est mala sed bona.*

Diana Panormitanus Cler. Regul. Doctor. Romæ Episc. Examinator & S. Officii Siciliæ Consultor cum multis approbationibus Lugdun. impress. An. 1667. tom. 9. tract. 13. de Principum Christianorum fœderibus cum Turcis vel Hæreticis pag. 471. &c. resol. 1. §. primo *Suppositâ justitiâ belli, licitum est Principibus Christianis, inire fœdus cum Infidelibus, vel hæreticis, pro mutuo auxilio exhibendo* : & allegat rationes cum 12.

F DD.

DD. & resol. 2. §. 1. affert opinionem contrariam, allegando rationes cum 15. DD. ac resol. 3. §. 1. dicit, pro 3. opinione admitti affirmativam prædictam de licito fædere, quando summa ingruit necessitas: sed resol. 4. §. 1. declarat: *Prædicta sunt placita Jurisconsultor. ego Theologor. vestigiis inhærendo, dico, per se, & ex natura rei, licitum est inire fœdus cum Infidelibus, & hæreticis, implorando eorum auxilium, in bello justo etiam contra Fideles, & illorum opera uti, ad debellandum hostes* (& allegat Authores plures) *tamen per accidens, & ratione circumstantiarum ordinariè hoc est illicitum, propter scandala, malum exitum &c. irreverentiam locis sacris &c. omnia prophanant, captivos ducunt infantes, ut eos apostatare faciant &c. & semper timeri debet nimia horum crudelitas, prophanatio, & Virginum violatio ad terrorem, &c.* Porta il dannato esempio di Francesco Primo, con le parole del medesimo Rè moribondo, riferite da Schonbernero, & allega molti Historici, co' quali, e con gli accennati scandali, & esempi, riguarda la Lega col Turco, non con Acattolici. Poi nella resol. 7. §. 2. porta l'esempio della Lega di Carlo V. con Henrico VIII. Rè di Inghilterra fatto Acattolico, contro Francesco Primo, dicendo: *Id effectum numine*

pro-

providente, at qui Turcico gladio ceciderat baptizatos, heretico puniretur flagro: Carolus V. Philippus III. & IV. ac Ferdinandus II. Austriaci, usi sunt hereticis &c. eâ lege, ne quid in Catholicorum religionem molirentur.

Dominicus PueronusAbbasOlivetanus Commentar. in Bul. Cœnæ Domini dicat. Alex. VII. impress. Romæ cum approbat. ipsius Mag. Sa. Pal. Apostolici ac Vices gerentis cap. 7. n. 17. &c. pag. 168. &c. *Sit dictum cum communi, ex natura sua non est illicitum, uti Infidelibus, etiam cum fœdere, in bello justo contra Fidelem &c.* Risponde pienamente, e solidamente ad ogni argomento contrario, e nel Vers. quartum dictum confuta la distinzione *atendi subditis Infidelibus, vel non subditis; tum quia, sunt eadem pericula infectionis &c. tum quia, id à nemine attenditur in fœdere contra Infidelem:* e nel Vers. sextum dictum in fine. *Violationes rerum sacrarum, crediderim à Deo æquanimiùs tolerari, quàm injustam oppressionem ejus, qui bellum gerere cogitur.*

Layman S. J. Theol. & SS. Canon. in Cathol. Universitat. Dilingana Professor Ord. Theol. Moralis tom. primo lib. 2. tract. 3. cap. 12. n. 6. in fine pag. 206. *Potest Princeps bellum justum gesturus, quoscunque etiam Infideles in belli societatem vocare, per*

se loquendo, sicuti rectè docet Bannes (suprascriptus) tamen per accidens, ratione scandali, & secuturi nocumenti publici, plerumque illicitum erit, Judæos, vel Turcas, in belli societatem contra Christianos adsciscere. Limita solo per i Turchi, & Ebrei, non per gli Acattolici.

Martin. Becanus S. J. Sacræ Theol. Doctor & Professor ordin. opera omnia nov. impress. Moguntiæ Anno 1649. Tract. de Fid. Spe & Charitate cap. 16. de Fi. hær. ser. q. 1. n. 4. pag. 359. *Cum hæreticis non facilè ineundi sunt contractus, conventiones, fœdera, pacta, sive publica sive privata, propter periculum perversionis, scandalum, & eorum improbitatem* (n. 7. loquitur de improbitatibus narratis à D. Paulo in hæreticis sui temporis) n. 8. *tamen si cum illis pactum, aut fœdus inivisti, &c.* ut supra, & cap. 25. de bello q. 6. n. 1. & 2. pag. 385. *Aliqui affirmant posse vocari in auxilium Infideles, contra Fidelem, ut fecit Carolus V. & hoc tempore faciunt Catholici Reges, & Principes, qui habent multos Lutheranos & Calvinistas in suo exercitu, &c. & Machabæi, &c. Alii contrarium tenent, quia Turcæ sunt jurati hostes Christianorum*, n. 4. *Per se, & ex natura rei, secluso periculo, & scandalo, licitum est in bello justo vocare in auxilium Infideles contra Fideles* n. 5. *ratione periculi, vel scandali, sæpe illicitum est*

voca-

vocare in auxilium Infideles contra Fidelem, propter actiones barbaras Turcarum, qui, &c. Idem replicat in Apologia vet. & nov. test. cap. 17. de Bello q. 6. in fine 2.di tom. omn. operum pag. 80. & in lib. separato in 4. pag. 489. Parla sempre degli scandali, e barbarie de'i Turchi, mà non nomina gl'Heretici, nè Acattolici moderni, intorno a' scandali, e pericoli.

Franciscus Suarez S. J. in Conimbricen. Academia Primar. Theol. Profess. cum approbat. Hispan. Lugdunen. & Gall. ac privileg. Ludovici XIII. de triplici virt. Theol. Fi. Spe & Char. tract. 3. de Charit. disput. 13. de Bello sect. 7. n. 25. pag. 495. & in alia impress. col. 1055. *Princeps Christianus, vocando Infedeles Principes in auxilium in bello justo, nullum committit peccatum per se, quia contra nullam facit virtutem, exempla sunt in Davide, & Machabæis &c. Interdum tamen poterit hoc militare contra Charitatem, propter, vel scandalum publicum, vel periculum Fidelium, vel diffidentiam de divino auxilio.*

Ludovicus Molina S. J. Primar. in Academia Eborensi Sac. Theol. Professor de Justitia tract. 2. disp. 112. n. 4. & 5. *Exemplo Machabæorum potest Princeps Christianus vocare Principem Infidelem ad se defendendum, vel*

 recu-

recuperandum &c. per accidens tamen potest fieri illicitum, si, &c. ut alii.

Petrus Hurtado de Mendoza S. J. in Regio Generalis Inquisitionis Consilio Consultor & in Salamanticen. Academia Primar. S. Theol. Professor de Fide vol. primo disp. 76. §. 159. & 160. pag. 618. *Sicuti Carolus V. cum Henrico VIII. tunc haeretico confaederatus, vexârunt Franciscum Primum &c. divino numine providente, ut qui Turcico gladio ciciderat baptizatos, haeretico puniretur flagro &c. Licitum est Fideli Principi, in bello justo contra Fidelem, vocare in auxilium Infideles, ex communi Theologorum assensu, cum notis tamen conditionibus, idque exemplis Machabaeorum, Davidis, & aliorum, nec non Julii secundi, qui usus fuit Turcis.*

Jo. Azorius S. J. Presb. Theol. cum approbat. Mag. S. Pal. & privil. Clementis octavi Instit. moral. tom. primo lib. 8. cap. 25. de Paganis q. 13. pag. 826. *Christianis, in auxilium accire Paganos, ad bellum, ex natura rei quidem fas est, olim enim Machabaei cum Romanis & Spartanis, faedus & societatem iniere, & Christiani Imperatores militum Ethnicorum opera passim utebantur &c. Si tamen Christiani bella gerant inter se, quamvis liceat, non tamen expedit &c. petere auxilium praesertim eorum, qui barbariem, &c. quales sunt Turcae & Saraceni.* Eli-

Eligii Bassæi Capuccini Provinciæ Gallo-Belgicæ Flores Theol. practicæ cum approbat. & privilegio Regis Christianissimi Lugduni 1663. tom. primo Ver. Bellum n. 2. pag. 169. *Justum bellum charitati ac Paci potius inservit : in adminiculum justi belli, licet petere auxilium &c. etiam ab Infidelibus, secluso tamen scandalo, & periculo Fidei.* & in summario 7. detto Ver. Bellum n. 8. pag. 175. *Licitum est per se & absolutè, advocare etiam Infideles in auxilium belli justi: Probatur ex Machabæis &c. Carolus V. &c. Bonum est eos promovere, & juvare, qui jus suum justè prosequuntur, &c. per accidens tamen, ratione scandali, aut incommodorum, quæ sequuntur, fieri potest, ut sit grave peccatum societatem belli inire cum hostibus religionis Christianæ &c. sic Franciscus Primus Galliæ Rex, malè audivit apud Catholicos, quod Turcas in auxilium advocârit.*

Valerius Reginaldus Burgundus S. J. Praxis Fori Pœnit. tom. 2. lib. 21. n. 100. pag. 272. *Licet petere auxilium ab Infidelibus, etiam inito fædere societatis armorum : Potest esse peccatum & scandalum, si Infidelis abducat captivos, & apostatare faciat, vel pravis moribus inficiat.*

Gregor. de Valentia S. J. in Accademia Ingolstadiensi S. Theol. Professor in 2. 2.

 D. Thom.

D. Thom. tom. 3. disp. 3 q. 16. de Bello, puncto 2. col. 3. fol. 775. *Licitum est accersere etiam Infideles, &c. ut fecerunt Machabæi & Carolus V.*

Ægidius de Coninck S. J. in Academia Lovaniens. S. Theol. Professor de moralitate disp. 31. de Bello dub. 7. n. 101. *Christianus licitè utitur auxilio Infidelium, sicuti Machabæi inierunt societatem cum Romanis &c.* n. 102. *per accidens potest esse illicitum, præsertim cum Turcis, quia isti barbariem exercent.*

Jo. de Carthagena Hispanus celeberrimus Theol. Ordinis Minorum de Observantia, Propugnaculum Catholicorum de jure belli Rom. Pontificis lib. 3. cap. primo, *Licitum est vocare in auxilium Infideles. Fœdera Machabæor. Davidis, & alia apparent, &c.*

Luisii Turriani Compluten. S. J. Theol. opus impress. Lugduni cum privil. Reg. Gall. Provincialis Lugdun. ac Vicarii Gen. Lugduni, & Censoris libror. approbationibus in 2. 2. D. Thom. disp. 90. dub. 2. V. In fine hujus, dubii col. 1149. *Licet Christiano Principi vocare Infideles in auxilium suum: fatentur communiter DD. per se loquendo, ut fecerunt Machabæi &c. sed potest esse illicitum ex accidenti*, ut si, &c.

Jo. Ægidius Trullench Villæ realis Regni Valentiæ S. Theol. Doctor in Decal. & Eccl. Præcepta tom. 2. lib. 5. cap. 2. dub.

dub. 2. n. 4. pag. 14. *Licet vocare in auxilium Infideles &c. Judas Machabæus inivit fædus cum Romanis, ut mutuò se juvarent in bello, quod fædus postea Jonathas confirmavit frater ejus: Carolus V. &c. per accidens potest esse illicitum, ratione alicujus circumstantiæ.*

Læl. Zecchius. Summa universæ moralis Theologiæ par. prima cap. de bello, pag. 664. n. 12. *Licitum est assumere in auxilium Infideles contra Fideles, ut dicit Bannes de Machabæis &c. sed per accidens potest evenire illicitum, si Templa, &c. Imagines, &c. Sacerdotes, &c. Virgines, &c.*

Isidor. Mosconius Vicar. Generalis Archiep. Bonon. de Majestate militantis Ecclesiæ lib. 2. part. prima cap. 8. pag. 772. C. *In bello justo, Fideles possunt uti auxilio Infidelium, sicuti de Machabæis legitur, qui confœderationem inierunt cum Romanis.*

Petrus Binsfeldius Doctor Theologus Suffragan. Trev rens. in tit. Juris Canonici de injur. & dam. dat. cap. 8. concl. 17. *In bello justo, Princeps Christianus, si necessitas & utilitas postulat, potest uti auxilio Infidelium, juxta S. Antoninum, & exempla Machabæorum, Caroli V. & Philippi II.*

Adam Tanner S. J. Sac. Theol. in Academia Ingolstadiensi Profess. in 2. 2. D. Thom. disp. 2. n. 34. pag. 555. *Potest quidem*

 Prin-

Princeps, per se loquendo, quoscunque etiam Infideles in belli societatem vocare, exemplo Machabaeorum, tamen illicitum erit, Judaeos vel Turcas in belli societatem contra Christianos asciscere. Item in tom. 3. Theol. Scholast. disp. 2. q. 6. n. 52. col. 710.

Sylvester Prierate seu de Prierio Ord. Prædicatorum Theol. Sac. Palatii magg. Sylvestrinæ summæ dicatæ Leoni PP. par. prima V. Bellum 1. n. 9. octavo quæritur concl. 3. *David, quia habebat jus in Regno Israel, licitè uti poterat Infidelium Philistinorum consortio, & auxilio, unde adjuvit Lachis, ut per illum postea, &c.*

Franciscus Zypæus Prothonotarius Apostolicus, Canonicus, Officialis, & Archidiaconus Antverpiensis cum privilegio Philippi IV. & approbat. Jud. Magistrat. &c. lib. 4. cap. 11. pag. 365. *Si nullum ejusmodi periculum proponatur* (enunciavit barbaras actiones, &c.) *non est de se illicitum, cum Infidelibus fœdus inire pro defensione necessaria.*

Jo. Erard. Fullonius S. J. Leodiens. Theologus ad primum lib. Machab. pag. 292. §. superest, &c. *Judas non peccavit ineundo Fœdus cum Romanis, juxta Esthium, Serarium, Tornielluma, Salianum, & omnes; licet Josippus, Rupertus, Blesensis, Sà, & Hojus, contrarium crediderint; Fœdus cum Infidelibus non est con-*

contra legem divinam S. Scripturæ, ubi David, & alii, id egerunt: nec lege ullâ positivâ prohibitum, nisi ex accidenti, ubi est periculum subversionis, aut scandali: & licèt Deo fidatur, humana tamen opes non est negligenda: nec mors Machabæorum potest asseri secuta in pœnam dicti Fœderis, sed potiùs in punitionem Hebræorum, neque erat æstimandum incertum periculum, quod deinde Romani sibi subjicerent Populum Hebræum.

Gl. minor in Clementina unica de jure jur. §. Porro lib. 2. tit. 9. ubi prohibetur communio, unio, & confæderatio, cum quolibet non Catholico generaliter, & non consideratis conditionibus ullis, ad verb. Communionem, signo ✠. dicit: *Fallit si hoc fiat ad necessariam defensionem, &c. & cum Infidelibus licet percutere fœdus.*

Pignatell. S. Theol. & J.U.D. tom. 9. consult. 185. n. 2. &c. pag. 518. allegat. DD. tenentes, *posse Christianum Principem vocare in auxilium Infideles & fœdus cum iis inire contra Christianum* juxta exempla plurima; ac licet n. 21. &c. pag. 520. censeat nefas esse dictum fœdus, adducit tamen pro ratione ea mala, quæ committuntur per Barbaros seu Turcas, enunciando fœdus Francisci Primi, & præsertim n. 80. &c. pag. 527. quòd *ex fœdere cum Turca succedit ever-*

everſio vera Fidei, deinde n. 116. pag. 531. concludit: *Illa duntaxat fœdera improbamus, quæ Principes Chriſtiani cum Infidelibus quibuſcunque, & Chriſtiani nominis hoſtibus acerrimis contrahunt, quorum defenſionem, ac protectionem in Chriſtianorum Principum, veraque Religionis perniciem, moliuntur.* Così conferma l'opinion affermativa, limitandola ſolamente nel collegarſi col Turco, come fece Franceſco Primo.

Oltrad. de' Ponte conſilia, conſ. 71. *Chriſtianus poteſt ſine peccato ad defenſionem ſuam uti auxilio Infidelium, ſi bellum ſit juſtum*: & conſ. 72. *Maximianus, & Machabæi, qui fuerunt Viri ſancti, & Pugiles Fidei, inierunt pactum cum Romanis, ut mutuò ſe juvarent, & tamen Romani erant Pagani: Abraham confœderavit ſe cum Mamre Eſchol. &c. & eos ſecum duxit ad bellum, & tamen non erant de lega ſua.*

Antonius Diaz J. C. Romanus utriuſque ſignat. Refer. & majoris Preſidentiæ Abbreviator de bello, ſect. 3. q. 2. *Licet ad vocare in auxilium ſuum hæreticos, & Infideles, exemplo Machabæorum nam Judas homo pius & Sanctus, fœdus inivit cum Romanis, ut ſe mutuò juvarent in bello, &c. ex accidenti vix licet ob mores Turcarum.*

An-

Antonius Corsetus J. C. Jura Pontificia legens Paduæ (allegatus à P. Schiara pag. 89. n. 7.) de Poteſtate Regia in Tract. Gener. tom. 16. fol. 142. par. 5. & ult. n. 37. ubi eſt quæſtio 83. *Poteſt Fidelis uti Infidelibus, & fœderari contra Fidelem, juxta exempla Machabæorum, & alia, &c.*

Franciſcus Sylvius S. Theol. Doctor in Academia Duacenſi Regius ac ordinarius Profeſſor cum privil. Regis Hiſpani, in n. 2. 2. D. Tho. q. 40. art. primo quæſito 8. pag. 246. *Hæreticos vocare, &c. non eſſe naturâ ſuâ malum, quia Machabæi fœdus inierunt cum Romanis, ut eos juvarent, & eis juvarentur, &c. Regulariter oriri ſolet ſcandalum ex auxilio Infidelium, quia nec fœdera ſervant, nec ſacris aut locis, &c. omnia profanant, infantes arripiunt, & multa ſacris perſonis indigna concitant.* Si diſtinguono literalmente gl' heretici dagli ſcandali d'Infedeli.

Julii Ferretti J. C. Tractatus tit. de juſto & injuſto bello n. 115. fol. 35. *Licitum eſt inire fœdus cum Infidelibus, juxta Oldradi conſ.*

Matth. de Afflict. J. C. Neapolitanus Regius Conſiliarius de Feudis, tit. de Pace Juramento firmanda, Verſ. Seu §. Conventiculas n. 32. *Princeps Chriſtianus poteſt facere Ligam, & confœderationem cum Turcis, ſine*

fine licentia Papa, & lib. 3. pag. 144. allegat Oldradum.

Tiber. Decianus in Gymnasio Patavino Ordin. Interpres. tract. criminal. lib. 5. cap. 10. de Infidelitate n. 4. tom. 1. fol. 220. *Potest Christianus vocare, & adjungere sibi Infideles, in auxilium contra Christianos, juxta Oldrad. & alios, &c. ac exempla vet. testamenti, & ex justis causis fieri posse pactum & fœdera cum Infidelibus, etiam inconsulto Summo Pontifice.*

Petr. Gonzalez de Salcedo: de lege Politica (opus impress. Matriti Anno 1678. dicatum Carolo II. per Authorem in supremo Consilio Senatorem sub censura duorum Consiliariorum, & Fiscalis, ac unius Theologi in Salmanticensi Universitate Professoris Majestatis suæ, & cum privilegio Senator. Regii Consilii) lib. 3. cap. 3. n. 23. pag. 925. *Licitum erit uti auxilio Infidelium, ad sui & suor. defensionem, si aliter se tueri non possit, attento priùs, nè ex confœderatione damnum oriatur universali Ecclesiæ, in bello tamen justo.* Et n. 26. usque ad finem fundatissimè, cum pluribus DD. probat, hujusmodi fœdus licere.

Hugonis Grotii de Jure belli & Pacis lib. 2. cap. 15. n. 8. 9. 10. 11. & 12. allegati à P. Schiara pag. n. *Licitum est fœdus cum*

his,

his, qui à vera religione alieni sunt, & probatur ex veteri, & novo testamento, &c. excipit de Turcis, & Judæis, extra necessitatem extremam propter periculum, &c.

Jus belli & Pacis Hugonis Grotii illustratum à Jo. Adamo Osiandro ad lib. 2. cap. 15. obs. 6. pag. 1021. *Fœdus aliquod iniri potest cum Infidelibus, vel hæreticis, si maneat intra ambitum actûs cujusdam Politici, & meris Politicis conditionibus sit superstructum; si verò conditiones habeat, quæ religionem pulsent, eo ipso, nec licitum, nec tutum est in conscientia.*

Andr. Masius Catholicus optimæ vitæ, Consiliarius, & Senator in Ducatu Cliviæ. Josue Imperatoris historia cap. 9. pag. 166. *Extant in sacra Historia aliquorum exempla fœderum, quæ nostri Sancti cum prophanis, & barbaris iniverunt, &c. neque enim nefas est, homines quamvis diversas religiones colant, inter se amicitias gerere &c. sed usque ad Aram, nullius enim societate sic se implicare fas est, ut ejus causâ de via vera virtutis sit declinandum, aut ulla ex parte polluenda religionis jura.*

Christianus Liebenthal J. U. D. Collegium Politicum exercitatione 14. q. 6. p. 397. *Afferendo exempla Abrahami, & Machabæorum, approbat etiam fœdus Francisci Primi cum Turca.*

P. Schia-

P. Schiara in eadem Theol. Bell. lib. 1. diff. 6. n. 9. pag. 21. *An Principi Catholico justè bellanti adversùs alium Principem Catholicum, liceat inire fædus, cum his qui à vera Religione alieni sunt, ad bellum sive offensivum sive defensivum gerendum, sive prosequendum: affirmativè videtur respondendum esse cum pluribus*; & sequenti n. 10. *Fateor hanc opinionem, quæ communis est, &c. à veritate minimè discedere, &c.* & diff. 24. n. 11. pag. 90. *id confirmat*, licet, &c.

S. Sedes scivit plura fædera per Ludovicum XIII. contra domum Austriacam inita cum pluribus modernis Acatholicis, de quibus supra §. 16. & alia pro antecedenti bello per Imperatorem, & Carolum II. ac Ducem Sabaudiæ inita, cum iisdem Acatholicis contra Galliæ Regem; nec non recens fædus Ludovici XIV. cum Anglis & Holandis, pro divisione Monarchiæ Hispanæ (deinde ruptum) sed prout arguit P. Schiara dicta diff. 24. n. 11. pag. 90. *S. Sedes hoc sciens non prohibuit, cùm potuerit prohibere, si aliunde causa prohibitionis extitisset*, ergo talia fædera sunt licita.

§. 24.

I seguenti DD. parlano del chiamar in ajuto, ò servizio, gl'Infedeli contr'un Fedele, senz' esprimer Lega, ò esempio de' Machabei.

Fe-

Felin. Jur. Canonici Interpres Pisis, dein Palatii Apostolici Causar. Auditor; (opus dicat. Innoc. VIII.) par. 3. in cap. Ad liberandum 16. de Judæis, Saracenis, &c. n. 6. lib. 5. tit. 6.. *Licet Christianis invocare auxilium Infidelium, contra alios Christianos, tribus concurrentibus: primò non vigeat bellum cum Infidelibus, activè, vel passivè: secundò Invocans justè offendat, vel defendat: 3. sit necessitas inevitabilis*, & pag. 1079. allegat Oldrad.

Lorca Cisterciens. ex Observantia Hispaniæ in Academia Complut. Doctor Theol. primæ Cathedræ in 2. 2. D. Thom. sect. 3. disp. 51. n. 4. pag. 960. *Licitum est assumere Infideles in auxilium contra Fidelem: ex accidenti potest fieri illicitum, si subsit periculum corruptionis Fidei, aut morum.*

Granado Gaditanus S. J. in Collegio S. Theol. Professor in 2. 2. D. Thom. controvers. 3. tract. 12. disp. 4. sect. 6. n. 53. 54. & 55. pag. 501. *Catholico licitum est uti Infidelibus, & præsertim hæreticis, contra Catholicum in bello justo, nisi aliqua circumstantia ducendi captivos, &c. reddant illicitum. Communicatio cum hæreticis sit licita, si adsit necessitas. Bellum non connectitur cum Infidelitate. Infidelis potest in bello bene operari. Infidelitas non depravat omnes actiones.*

Caſtro Palao S. J. Legionenſ. cum privileg. Reg. Gall. & approbat. Lugdun. operis moralis part. prima tract. 6. diſp. 5. puncto 6. n. 10. pag. 654. *Licèt per ſe illicitum non ſit, Infideles in adjutorium, ac defenſionem vocare, per accidens tamen regulariter eſt illicitum, ob profanationem, & deſtructionem Templorum, violationes Virginum, &c.*

Jo. de Dicaſtillo, S. J. Tolet. & Murtiæ Primarius Theol. Profeſſor. de Jus & ju. lib. 2. tract. primo, diſp. 10. dub. 16. §. 11. n. 491. pag. 339. *Per ſe illicitum non eſt, Infideles in adjutorium vocare, per accidens tamen poteſt fieri illicitum, ſi templa profanent &c.*

Ludovici Carpenſis Cætaraguſtani Ordinis Capucc. & in Provincia Aragoniæ Theol. Profeſſoris Definitoris Gen. Curſus Theologicus tom. 2. tract. 17. diſp. 7. ſect. 1. n. 19. pag. 153. *Per ſe licitum eſt, vocare Fideles in auxilium juſti belli, contra Catholicum, ſed & ex accidenti, ſi &c.*

Seraphin de Freitas Cathedræ Canon.&c. de juſto Imperio Luſitanorum Aſiatico cap. 13. n. 48. *Illicitum eſt fædus cum Turcis, & Infidelibus &c.* n. 52. *ſed pro juſta defenſione, poteſt Infidelis in auxilium vocari contra Catholicum, ratione tamen ſcandali & barbariei, &c. ſit illicitum.*

Fari-

Farinac. J. C. Romanus in Sac. Consulta Consiliarius, & Procurator Fiscalis Generalis in toto Statu Ecclesiastico, in Praxi Crim. q. 125. n. 90. par. 4. pag. 221. *Licet ad sui defensionem uti auxilio Infidelium.*

Bonacin. S. Theol. & J. U. D. de Contract. & restitut. disp. 2. q. ultima puncto ultimo de bello n. 6. pag. 676. *Licitum est convocare alios in adminiculum justi belli, etiam Infideles, secluso tamen scandalo, & periculo Fidei.*

Eman. Rodriquez Minor. Observant. Primo Professor di Theol. in Salamanca Somma de' Casi di Coscienza par. prima cap. 125. n. 2. in lingua Spagnola pag. 315. in Italiana pag. 169. in latina pag. 151. *Un Christiano può ajutarsi con Soldati Infedeli, come dice Bannes, &c.*

Barthol. Ugolinus J. C. Archipræsbyter Barbiani de Censuris Romano Pontif. reservatis, seu Bulla Cœnæ Vers. Receptatores §. 2. n. 6. pag. 64. *Christiani in bello hæreticis utuntur, etiam contra Christianos, ut Franciscus Primus, &c. ac Lutheranis, ut Carolus V. & Philippus ejus filius* n. 9. & 10. *refert casum, quo Catholicus potest adjuvare, & tueri Principem hæreticum in suo statu.*

Martin. Navarr. Decretor. Doctor Primar. Cathedr. Jur. Canon. in studio

Conimbricens. Regens. Manuale Confessariorum cum privilegio Papali cap. 27. sub n. 55. pag. 852. *Ille favere dicitur haretico, qui non fundatur in timore, necessitate, vel utilitate: in Pace, militia, & bellis, in quibus Carolus V. & Philippus secundus, fecerunt dona ducibus, & militibus Lutheranis, Majestati sua militantibus.* Et relect. in cap. Ita quorumdam de Judæis, notabili 4. n. 27. tom. 3. pag. 260. *Franciscus Primus licitè usus fuit Turcis, & hareticis, si, &c. considerat, & distinguit animum & finem conventionis.*

Jo. de Anania J. U. D. Bononiæ Archidiaconus in cap. Ad liberandum 17. de Judæis tom. 6. lib. 5. n. 3. &c. pag. 83. *Ad sui defensionem, seu recuperand. &c. potest Christianus uti auxilio Infidelium, juxta Oldrad. &c.*

Jo. Malderus Episcopus Antverpiens. antea S. Theol. in Academia Lovaniens. Profess. in 2. 2. D. Thom. q. 40. de bello art. primo dub. 6. affert. prima. *non licet vocare Infideles, bellum cum Christianis jam actu habentes, sed non est illicitum advocare Infideles contra Fideles, cum quibus ipsi priùs non habebant bellum, nisi propter scandalum, & pericula, &c.*

Jacobus Gordiani S. J. Theol. Professor cum approbat. & privileg. Regis Christianissimi,

nissimi, Theol. moralis universa lib. 6. q. 19. cap. 9. n. 19. col. 1393. *Licet auxilium petere ab Infidelibus, & Turcis, sicuti Machabai, & in bello justo etiam contra Christianos, si absint scandala, & damna gravia, nam Infideles illi obsunt multùm moribus Christianorum.*

Vincentius Filiuccius S. J. Professor in Roman. Collegio, postea Pœnitentiarius ad S. Petrum, moral. quæst. tract. 29. n. 181. *Licitum est etiam advocare in subsidium Infideles, sublato tamen omni scandalo, & periculo Fidei.*

Franciscus Bordoni 3. Ordinis S. Francisci Provincialis, & S. Offic. Consultoris Sacrum Tribunal Judicum in Causis S. Fidei cum approbat. Mag. S. Palatii & aliis, Lugdun. impress. cap. 24. q. 8. n. 13. pag. 433. *Conductio militum arguit necessitatem belli gerendi, ergo si non habet copiam militum Fidelium, potest recipere hæreticos, &c. nostris temporibus Calvinistæ & Lutherani militant cum Catholicis contra etiam Catholicos, & multi illorum ad Fidem convertuntur, de quibus ego sum testis.* Et q. 11. n. 21. *conversatio cum hæreticis titulo belli prohibita est, quando adest periculum subversionis, & timetur scandalum, &c. Negotia temporalia permittuntur cum hæreticis, nam aliquando hac occasione convertuntur ad Catholicam Fidem, conversando cum Catholicis.*

Fran-

Franciscus Arias J. C. de bello, in Tract. Gen. tom. 16. pag. 334. n. 192. *quoad sui defensionem, Christiani justum bellum habentes, uti possunt Judæis, Saracenis, Infidelibus Pacificis, non habentibus guerram activè, aut passivè nobiscum, imminente tamen necessitate, quibus concurrentibus facit c. cum olim. David adjuvit Lachis.*

Recueil des Traitez, &c. stampat. in Amsterdam Anno 1664. pag. 123. *Porta molti esempi d'armi unite, ancò con Leghe d'Infedeli contro Fedeli, del Testamento vecchio, e tempi posteriori.*

Georg. Schonbernerus (Acatholico mà allegato dal P. Schiara pag. 88. n.) Politicorum lib. 4. cap. 36. pag. 355. &c. post reprobatum fædus cum Infidelibus, & specialiter illud Francisci Primi, cujus morientis verba desperata refert; *non dixerim, &c. illud improbo, quod quidam absque ulla urgente legitima causa, ad pangendam fædus cum Infidelibus quibuscunque, velut ad jocum, & ludum transiliunt: Potest aliquo modo dari necessitas fœderis si urgens sit, & evidens.*

Mà per maggior confusione del P. Schiara, e de' moderni Scrittori Gallispani, convien far vedere, doppo la Lega di Francesco Primo, la opinion continua de' medesimi Francesi, con allegar l'Operetta intitolata, Trat-

Trattato del Jus, e de' Dritti hereditarii del Sig. Duca della Tremoglia sopra il Regno di Napoli, stampato prima in lingua Francese, poi in Italiana, in Parigi del 1648. con licenza, e privilegio del Rè, nel qual libro pag. 18. &c. si legge, *esser lecito a'i Prencipi Christiani, collegarsi con Indefeli, in caso di urgente bisogno, e tal massima* esser ricevuta da'i Theologi, da'i Politici, e dagli Spagnoli stessi, come per molti esempi, che adduce, di David, di Salomone, de' Machabei, di dieci Imperatori, e di alcuni Rè di Castiglia, di Leone, d'Aragona, e di Navarra, in diverse congiunture collegati, con i Mori, Africani, e gli Arabi, Saraceni, di Papa Giulio II. co' Turchi, di Alessandro VI. con Baiasetto, e di Carlo Duca di Angiou Rè di Sicilia Fratello del Rè S. Ludovico, che si collegò co'i Saraceni; onde apparisce con qual intenzione, si servino in Roma, & altrove, del zelo Cattolico i Francesi; quali quando la Lega con Potenza Infedele gli è utile, la lodano, e la contrattano, quando gli è contraria, e dannosa la fanno biasimare, con stimolar il Papa, & altri, à parlar, & operar contro quella.

Da'i sudetti DD. e loro parole si deducono chiaramente le seguenti verità.

Il dire, licitum est *uti Infidelibus, vel vocare eos in auxilium*, comprende anco *fœdus cum iis inire*, mentre gli 40 DD. portati in primo luogo, adducono per prova del poterſi ſervire, ò chiamare in ajuto, trà le altre ragioni, gli eſempi de' Machabei, e di Carolo V. quali realmente fecero Lega: e col lumen naturale ſi conoſce, che chi chiama in ajuto, ò ſi ſerve, fà l'un ò l'altro, ò con patti ſcritti di Lega, ò con tacita legale obligazione antidotale, di chi riceve benefizio, à favor & indennità del Benefattore, ò Auſiliario. Sarebbe diſcredito della Fede Cattolica, ſe un Cattolico ad un heretico rendeſſe ingratitudine per bene, & ajuto ricevuto. E le trè condizioni di Guerra giuſta, biſogno d'ajuto, e Pace antecedente, ſono egualmente ricercate, da chi uſa il termine *vocare*, vel *uti*, vel *confœderari*, ſicome gli ſcandali, e pericoli, vengono conſiderati da'i DD. tanto nella Lega, quanto nel chiamare, e ſervirſi.

Gli altri 18. DD. portati in ſecondo luogo, ſe ben non parlano eſpreſſamente de' Machabei, ò Lega, non fanno però opinion diverſa da quella de' primi 40. mentre al dire licitum eſt, *uti* ſeu *vocare*, non diſtinguono, ò aggiungono, che licitum non ſit *confœderari*, ò pur parola taxativa *tantum*.

So-

Sono 17. DD. de' primi, cioè: Diana, Pueron, Layman, Becano, Suarez, Molina, Azario, Baſſeo, Reginaldo, Coninck, Turriani, Trullenck, Zechio, Tanner, Zigeo, Diaz, Silvio: e ſei de'i ſecondi, cioè, Lorca, Granado, Caſtro Palao, Dicaſtillo, Carpenſis, Freitas, quali diſtinguono eſpreſſamente, che *fœdus prædictum, ſive uti, &c. vocare, &c. per ſe, & de ſui natura eſt licitum, ſed solùm ex accidenti poteſt eſſe illicitum.*

§. 25.

Gli accidenti, che ſono conſiderati, da far riuſcir illecita la Lega, ſono, la profanazione de' Tempii, ſtrazio de' Sacerdoti, ſchiavitù, e perverſione di fanciulli, e femine, ſtupri, violenze, e barbarie di ogni ſorte: e queſti mali, e ſcandali, ſi commettono da'i Turchi, ò Infedeli della prima ſpecie, non dagl' Acattolici moderni; nè ſi può dir da alcuno, che il ſolo confederarſi con heretici cagioni ſcandalo, danno, ò pregiudizio di Fede Cattolica; perche non ſi poſſono condannare per ingannatori tutti li ſopradetti DD. & altri, quali potrebbero aggiungerſi della medeſima opinione, che ſolamente i prefati mali, e pericoli, fanno illecita la Lega, e provengono da Lega con Turchi, ò Ebrei, mà non da Lega con heretici.

Da quei DD. quali si trovassero tenere per illecita la Lega con heretici, non si può fermar bene la loro opinione, anco in caso di concorrere le trè condizioni, di Guerra giusta, necessità d'ajuto, e pace antecedente, onde non toccherebbero il presente caso.

Per far illecita la Lega, non basta che i mali, e scandali, quali si provano in §. 69. succedino indirettamente, mà bisogna, che seguino direttamente, e si dicono direttamente quelli, che continuamente si fanno: indirettamente poi quelli, che rare volte accadono, DD. apud Pignatell. tom. 9. consult. 68. n. 117. della qual distinzion Theologale, pienamente considerata in Spagna per la Guerra passata, e sue Leghe contra la Francia, come si vede nell'allegata Operetta Spagnola intitolata Necessitad, &c. pag. 31. Si deduce, che fattesi le Leghe con Inglesi, Olandesi, & altri Acattolici, à fine unico, e diretto solamente di cooperare, che Francia osservi la Giustizia, le Paci fatte, & i Giuramenti solenni, in modo che non vi sarebbe Guerra, nè Lega alcuna, subito che la Francia adempisse il suo dovere; se accidentalmente, & indirettamente, nelle operazioni militari, per qualche opposizione di fatti, ò di

paro-

parole, ò per qualche bisogno, alcuni ò Inglesi, ò Olandesi, ò Suizzeri, ò Sevennesi di Linguadoca, ò Barbetti del Mondovì, ò Soldati d'ogni sorte, Cattolici, e Protestanti, fanno mali trattamenti à Sacerdoti, à Religiosi, à Monasteri, e Chiese in territorio nemico, ò altro di passaggio, simili mali, e scandali, non possono dirsi ordinati, ò voluti dall'Imperatore, dal Rè di Portogallo, dal Duca di Savoia, da Prencipi Cattolici, & Ecclesiastici di Germania, quali più tosto castigano quanto possono ogni tal delinquente: nè dalla Regina d'Inghilterra, nè dal Governo d'Olanda, quali anco dentro i proprii Stati loro, non maltrattano alcun Cattolico, di savii, e buoni portamenti, non sediziosi; nè men si può dire, che detti mali trattamenti siano effetti infallibili, ò necessarii della Lega con Protestanti, tanto più che si commettono ancora da'i Francesi, essendo notorio, quante Chiese rouinarono, & incendiarono essi con le bombe in Genoua, in Heidelberga, & in tutto quel Palatinato, e quanti Ecclesiastici, hanno sempre maltrattati in ogni luogo, per haver mostrata la dovuta fedeltà al vero Prencipe: Da tutto ciò si giustifica, che que' mali seguono tanto indirettamente, che non

cagio-

cagionano colpa, ò macchia alcuna in chi per necessità di conservare, ò ricuperare il suo, si è collegato con Acattolici, mà resta la sola Francia incolpata d'ogni male, per voler con la forza appropriarsi, ciò ch'è d'altri: onde sono veramente, ò comprati, ò ingannati, dalle industrie Francesi, quegli che, ò con hipocrisia, sotto apparenza di zelo Cattolico, ò con intenzion buona, mà ignorante, esagerano per mancamenti grandi di religione, gl'ajuti leciti, e giusti, che prende l'Imperatore, desiderando gli Hipocriti veder trionfante la scandalosa usurpazion Francese, e godendo gl'Idioti mostrarsi così buoni Cattolici.

Si conchiude, mancar d'ogni fondamento, & esser di nessun valore, le particolari opinioni, e distinzioni del P. Schiara, contrarie alla presente Lega Imperiale.

§. 26.

Doppo haver il P. Schiara parlato come sopra dell'Autorità Papale, circa un Prencipe confederato con Heretici, cercando nel lib. 1. diff. 41. pag. 151., se il Papa possi in qualche caso comandare a' Prencipi, che non muovin guerra, ò desistino dalla già mossa, al n. 8. pag. 152.; dice che sì: & oltre i Theologi, che allega, adduce poi nel n. 9. e 10. li seguenti te-

sti,

sti, de' quali quì se ne riferiscono delle parole, per i pronti, & opportuni riflessi.

Julius PP. in c. Officii nostri 13. causa 24. q. 1. *Officii nostri consideratione, non est nobis dissimulare, non est tacere libertas, quibus major cunctis, Christianæ religionis zelus incumbit.* Parla solamente di ammonire, e di non dissimulare.

Innocentius IV. in c. primo de' Offizio Legati in 6. *Officii nostri debitum, remediis invigilat subditorum, quia dum eorum excutimus onera, dum scandala removemus, nos in eorum quiete quiescimus, & fovemus in Pace.* Dice doversi rimuover gli scandali; mà non determina il modo creduto dal P. Schiara.

Idem in c. ad Apostolicæ 2. de Sent. & re judic. in 6. *Sanè cùm dura guerrarum commotio nonnullas Professionis Christianæ Provincias diutiùs afflixisset, nos ad Fridericum, &c. hujusmodi dissentionis, & tribulationis authorem, &c. nos, &c. parati sibi Pacem & tranquillitatem dare, &c. offerre praterea, quòd si Eccl. eum in aliquo contra debitum læserat, &c. parata erat corrigere, ac in statum debitum reformare: & si diceret ipse, quòd in nullo contra Justitiam læserat Ecclesiam, vel quòd nos eum contra Justitiam læsissemus, parati eramus vocare Reges, &c. & sibi satisfacere,*

facere, si eum læsisset, &c. quatuor scelera gravissima commisit: dejeravit enim multoties, pacem inter Ecclesiam, & Imperium reformatam temere violando, &c. Regnum Siciliæ, quod est speciale Patrimonium B. Petri, &c. jam ad tantam, in Clericis, & Laïcis, exinanitionem, servitutemque redegit, quòd eis pene penitus nihil habentibus, & omnibus exinde fere probis ejectis Romanam Ecclesiam (cujus sunt homines principaliter & Vasalli) offendere multipliciter, &c. Contiene molti Documenti Apostolici, mà non il supposto dal P. Schiara.

Clem. V. in Clementina Pastoralis 2. de re judic.

Bonifacius VIII. in Procem. 6. lib. decretal.

Gregor. IX. in Procem. Decretal.

Questi trè Papi esprimono d'ouviar à gli scandali, e promuover la Giustizia, e la Pace, senza accennare il mezzo asserito dal P. Schiara.

Innocent. III. in c. Venerabilem 34. de electione, circa finem parlando di Filippo, in discordia eletto Imperatore (allegato in detto n. 10.) dice: *Idem contra proprium Juramentum, super quo, nec consilium à Sede Apostolica requisivit, ambitionis vitio Regnum sibi usurpare præsumpsit, cùm super*

per illo juramento priùs Romana Ecclesia consuli debuisset, nec valet ad plenam excusationem ipsius, si juramentum illud dicatur illicitum, cùm nihilominus super eo nos priùs consulere debuisset, quàm contra ipsum propriâ temeritate venire, &c. Biasima le azzioni senza passar più oltre.

Idem in c. Novit. 13. de Judic. *Cùm Rex Angliæ sit paratus ostendere, quòd Rex Francorum peccat in ipsum, &c. quomodo nos, qui sumus ad regimen universalis Ecclesiæ vocati, Mandatum Divinum possumus non exaudire, & non procedamus secundùm formam ipsius, &c. non enim intendimus judicare de Feudo, &c. sed decernere de peccato, cujus ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus, & debemus, &c. cùm Valentinianus inclytus Imp. Suffraganeis Mediolanen. Ecclesiæ dixisse legatur: ejus monita, cùm tanquam homines deliquerimus, suscipiamus necessario veluti medicamenta curantis. Theodosius statuit Imperator, & Carolus innovavit, &c. ad Episcoporum Judicium, &c. nullus qui sit sanæ mentis ignorat, quin ad officium nostrum spectat, de quocunque mortali peccato corrigere quemlibet Christianum: sed forsan dicetur, quòd aliter cum Regibus, & aliter cum aliis, est agendum; ceterùm scriptum novimus in Lege Divina: ita magnum judicabis*

bis ut parvum, nec erit apud te acceptio personarum, &c. præcipuè cùm contra Pacem peccatur, quæ est vinculum Charitatis. Postremò cum inter Reges ipsos reformata fuerint Pacis fædera, & utrinque præstito proprio juramento firmata, &c. numquid non poterimus de juramenti religione cognoscere, quod ad judicium Ecclesiæ non est dubium pertinere, ut rupta Pacis fædera reformentur: nè ergo tantam discordiam videamur sub dissimulatione fovere, &c. Tratta solamente di giudicare i peccati de'i Rè, circa la pace rotta, e Giuramento.

Fondato sù detti testi detto Autor dice, nel n. 11. che Innocentio III. privò Ottone IV. Imperatore per la sua disobedienza, in non lasciar di molestare Ferdinando II. Rè di Sicilia (come la Francia cerca sempre di spogliar la Casa d'Austria) mà nell' Ecclesiæ Cattolicæ Specul. &c. tom. 2. par. 2. pag. 125. & in Morery dict. hist. tom. 4. pag. 79. Ottone fù scommunicato per l'invasione, e saccheggio dello Stato Ecclesiastico, non per la guerra con altri: nel n. 12. fà considerar il pericolo di diminuirsi le forze Catholiche, da non poter poi resister alle heretiche ò Infedeli, come le fà indebolir la Francia, col non voler star contenta della sua bella Monarchia sola:

e nel

e nel n. 16. porta esempi d'Imperatori, e Rè deposti, per simili contumacie, con laqual occasione, senza passar così leggiermente una tal materia, haverebbe potuto esaminare, e mostrare, se la Francia habbia, ò non habbia fondamenti buoni, di negar all'Autorità Papale, la potestà di scommunicar un Rè di Francia, ò suoi Ambasciatori, ò Ministri, e molto meno di deporlo considerandone gli Scrittori Francesi: e se circa il deporre un Regnante siano, ò non siano, Canoniche le distinzioni, e condizioni, che da molti altri si apportano; mà forse non haverà voluto toccar punti, da dispiacer alla Francia, & alla Sorbona, apparendo ora pur troppo il bisogno di far desister la Francia dalle sue contumaci violazioni di Patti, e Giuramenti: e doppo che nella Dedicatoria al Papa haveva espresse intenzioni così sante, intorno alle obligazioni degl'Ecclesiastici, portatavi la Dottrina di S. Thômaso, & al Lettore si era protestato, di scriver solamente per la gloria di Dio, e salute delle Anime, & in diverse parti hà parlato in modo, da toccar la Lega Imperiale; il zelo vero, e santo di buon Theologo poteva muoverlo, à cavar chiaramente da detti Testi altre illazioni importan-

 tissime,

tissime, ancor che potessero toccare, e sdegnar la Francia, come sono le seguenti.

§. 27.

Per la prima, trà le Dottrine Apostoliche espresse da' i sudetti Sommi Pontefici, per il presente, e simili casi, si considera, che gl' Ecclesiastici non hanno *libertà di dissimular, e tacere*; anzi si legge nel detto c. novit. *decernere de peccato, cujus ad nos pertinet* sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus, & debemus, &c. ad *Officium nostrum* spectat de quocunque *mortali peccato corripere* quemlibet Christianum, &c. *etiam Reges, &c.* præcipuè cùm *contra Pacem peccatur*: alle quali Dottrine si può aggiungere la glossa del sudetto Capitolo Officii nostri, che dice: *Taciturnitas est magnum vitium in Papa.* ex Bonifacio Martyre in dist. 40. c. Si Papa 6. ubi similiter gl. *Taciturnitas mortalis est in Prælato.* & dist. 43. c. 1. dicit Gregor. *Rectores improvidi, humanam amittere gratiam formidantes, loqui liberè recta pertimescunt, &c. eos dominus increpat, dicens: Canes muti non valentes latrare: & non ascendistis ex adverso, neque opposuistis vos murum pro Domo Israel, ut staretis in Prælio in die Domini, &c. in die Domini in Prælio stare, est pravis decertantibus ex Justitia amore resistere, &c. nec*

ape-

aperiebant tibi iniquitatem tuam, ut te ad Pœnitentiam provocarent: Clavis quippe *apertionis est sermo correctionis, quæ increpando culpam detegit, quam sæpe nescit ipse etiam, qui perpetravit, &c.* nel qual Testo si leggono anco altri simili auvertimenti, & il medesimo Gregorio scrisse à Constanza Regina di Francia in causa 12. q. 2. c. cum 8. Cùm devotissimam Dominam, sciam de Cœlesti Vita, atque *remedio Animæ suæ, sedulo cogitare, culpam me committere vehementer existimo: si ea, quæ pro timore Dei Omnipotentis sunt suggerenda, siluero.* Come è notorio quello di S. Agustino: *Si vos, per quos condiendi sunt quodammodo Populi, metu persecutionum temporalium amiseritis Regna Cælorum, qui erunt homines, per quos à vobis error auferatur, cùm vos elegerit Deus, per quos errorem auferat cæterorum*: & il medesimo S. Agustino referito in 23. q. 1. c. Paratus 2. §. *Agenda sunt autem multa etiam cum invitis, quadam benignâ asperitate plectendis, quorum potiùs utilitati consulendum est, quàm voluntati, nam in corripiendo Filios quantumlibet asperè, nunquam profectò Paternus amor amittitur: fiat tamen quod nolit, & doleat, quia etiam invitus dolere videtur sanandus.* Et in eadem 23. q. 4. c. Ipsa Pietas 24. §. *Item molestus est medicus furen-*

ti phrenetico, & Pater indisciplinato Filio, ille ligando, iste cadendo, sed ambo diligendo; si autem illos negligant, & perire permittant, ista potiùs falsa mansuetudo, est crudelitas. Anzi, un Superior Ecclesiastico, se non ammonisce, e non fà quanto può per costringer à restituir la robba d'altri, si fà Compagno della fraude, e del peccato, come si legge in 14. q. 6. c. 1. Si res aliena, *debemus, &c. & humanum quidem nonnunquam, sed maximè ac semper Divinum Judicium comminantes; nolentes autem reddere, &c. arguimus increpamus, obtestamur, &c. fidentissimè dixerim eum qui quantum honestè potest ad restituendum non compellit, socium esse fraudis & criminis.*

Comanda espressamente, e chiaramente agl'Ecclesiastici Iddio, per bocca di S. Paulo: *Argue, obsecra increpa in omni patientia, & doctrina: veniet tempus, cùm sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi Magistros prurientes auribus.* E così vuole, che il Zelo Ecclesiastico si sottoponga ad ogni patimento, e travaglio, & adopri ogni sorte di buona Dottrina, per scoprire, e convincere i falsi Maestri ò Teologi: sù quali crede assicurar la sua coscienza il Prencipe adulato ne' i suoi ingiusti disegni.

E

E perche, quando i Padri Spirituali taceno, e mostrano di non sapere ò conoscer il peccato, cagionano franchezza, e continuazione in chi opera male, & incessanti travagli, à chi patisce indebitamente, non lasciò Dio di dar esempi, & ammaestramenti opportuni, poiche, se ben vuol' essere, e fà chiamarsi *Pater noster*, faceva con giusta diversità vedere il suo gradimento delle oblazioni di Abel innocente, pacifico, e pio, mà alle offerte dell'invidioso, ambizioso, e violento Cain, non dava uno sguardo (Genesi cap. 4.) Adonia fù voglioso di regnare ingiustamente (come dice la S. Scrittura lib. 3. Reg. cap. primo n. 5.) *Faciendo sibi Currus, Equites, & Viros*, e Dio ne diede la colpa à Davide suo Padre, con dire: *Nec corripuit eum Pater suus aliquando dicens, quare hoc fecisti?* Noe Padre ottimo, e santo, *Maledixit filium Chanaan, fecitque servum Fratrum suorum, propter scandalum ab eo datum Fratribus suis.* Fece Dio auvertir Heli Sacerdote del castigo preparatogli, *Propter iniquitatem, eo quod noverat indignè agere Filios suos, & non corripuit eos.* (lib. primo Reg. cap. 3. n. 13.) S. Pietro ben' informato da Christo stesso delle obligazioni di Padre commune Spirituale,

 al

al Povero bisognoso dell'altrui ajuto, fece il miracolo di sanarlo in un momento: Alli Marito e Moglie Anania e Saffira, ingannatori nel prezzo d'un Campo, fece il miracolo di farseli cader morti a' piedi.

Nè mancano esempi di Sommi Pontefici, che hanno fatto gagliarde ammonizioni, come particolarmente Innocenzio III., & Innocenzio IV., portati sopra, & Hadriano Primo allegato quì §. 31. Nicolao Primo referito dal Baronio ne' suoi Annali ad An. 858. n. 4. *Scripsit admonens Ludovicum Regem Germaniæ, ne quid in Regnum alienum præsumeret, abstineretque à cœptis, &, ut decet Christianos Principes, Charitatis vinculo juncti, & Pacis nexibus vincti, quæ justa, quæ sancta, quæ Deo grata, Populisve utilia meditaretur.* E sopra tal Ammonizione, che si adatta alla Francia, per mantener la Pace de' Pirenei, fà la sua osservazione il Peritissimo Cardinal Baronio, che *Nicolaus PP. præstitit; quod Patris ac Pastoris est.* Poi nel medesimo Baronio ad An. 1075. n. 30., si legge, che Gregor. VII. scripsit: *Apud Antecessores nostros Juris & Consuetudinis erat, &c. docere Viam Domini, &c. corripere in his, quæ arguenda erant, omnes Reges & Principes.* E quì pure si nota dal Baronio, che il far ciò sia proprio della S.

Se-

Sede: vi si legge ancora ad An. 474. n. 18. che *S. Epiphanius Episcopus Ticinensis scripsit ad Evaricum Regem Gothorum, his verbis*: Quamvis te, stupende terrarum Princeps, *multorum auribus reddat, virtutis fama terribilem, & gladii, quibus, finitimos continuâ vastitate premis, segetem quamdam inimici germinis metànt*, nullam tibi tamen superni gratiam numinis dira bellandi præstat ambitio, nec ferrum fines tuetur imperii, si Cœlestis Dominus offendatur: Regem te habere memento, cui, oportet considerare, quid placeat, qui Pacem Discipulis, iteratâ sæpius admonitione commendat, cujus nos præcepti, necesse est esse custodes, præcipuè cùm noverimus, Virum fortem dici non posse, quem vicerit indignatio. Deinde perpendere vos convenit, quod nemo diligentiùs propria tuetur, quàm qui aliena non appetit.* Sarebbe stato bene se qualche Vescovo havesse parlato, ò scritto à Luigi XIV. in simil sustanza, che se ben reso maraviglioso, e terribile, con le sue Spade potenti, sopra i vicini Principati, se si lasciasse guidar da fiera ambizione di guerreggiare, non potrebbe acquistar assistenza alcuna d'Iddio: col ferro non si sostiene la Monarchia, se si offende l'Onnipotente: questo è un Rè superiore, al qual da ogni Rè si deve dar gusto, parti-

colarmente nel conservar la Pace, della quale i Vescovi sono necessitati esser custodi, essendo anco noto, non potersi dir Rè valoroso, quel che si lascia vincer dalla passione: & in fine, esser opportuno il considerare, che nissun più diligentemente conserva il suo, che chi non appetisce ciò ch'è d'altri. E così haverebbero dovuto, e dovrebbero farsi sentir gli Ecclesiastici tutti nel caso presente di tanti gran mali.

Anco Diana tom. 7. tract. 7. de bello resol. 2. n. 3. pag. 385. Lugdun. impress. An. 1667. docet: *In casu necessario, debent* Pontifices nihil *timere, &c. non enim* pro bono Ecclesiæ expedit, ut Principes ratione *Status, & ex dubiis, & aliquando fictis titulis, bellum gerant, & totam Christianitatem perturbent.* Essendovi di più dottrine portate quì §. 46., che sia azzion conveniente anco à i Pontefici, ajutar quel Prencipe, che fà Guerra giusta, e procurargli intiera restituzione.

Questa Verità è tanto certa, che l'istesso P. Schiara, parlando de' Generali di Armate nel lib. 2. diff. 7. n. 19. pag. 179. dice: *Omnes teneri* corrigere, &c. at Prælati, &c. *arctiori vinculo tenentur*, allegando il c. Quamvis causæ 10. de reg. jur.,

dove

dove la gl. aggiunge, *Quòd ignorantia non excusat, quia Pastor inquirere, & corrigere debet, & si tacet consentire videtur, nec potest dicere, munda sunt manus meæ à sanguine.* Perciò Filiuccius, moral. quæst. tract. 28. n. 121., gli ricorda il rimprovero, *Quod infirmum fuit non consolidâstis, & quod agrotum non sanâstis.* Et à n. 140. di non dover guardar al pericolo di morte, ò di grave danno temporale, mà d'osservar la regola che: *Pastor bonus animam suam dat pro Ovibus.* Et il Diana tom. 7. tract. 4. resol. 20. pag. 290. afferma, che, *Episcopi, & Prælati, & Sacri Oratores, tenentur, etiam Vitam corporalem pro Salute Spirituali Subditorum offerre, ad correctionem adhibendam, &c. hujusmodi Pastores paciscuntur cum Christo Domino, curam & solicitudinem Gregis, pro qua tam multa bona accipiunt à Christo*; ac sequenti resol. 24. pag. 293. *Prælatus in quantum est Pater Spiritualis, tenetur inquirere peccata ad corrigendum*, & resol. 27. pag. 296. *Concionatores tenentur reprehendere Principes, & Prælatos* (mà in Francia si dice, che facciano à gara, nel dar più lodi alla Corte) essendo anco chiaro, che se la nostra S. Chiesa, per mezzo de' suoi Vescovi, e Theologi, non fà l'offizio di Maestra, come fà chiamarsi, insegnando à i Rè prin-

 cipalmente,

cipalmente, ciò che secondo le Leggi d'Iddio, devino fare in occasione d'una Guerra, la Catolica Religione, in questo si fà simile ad ogni Scismatica, quale non hà un Capo, ò Maestro, che distingua nelli Rè, e Principi, le buone dalle cattive azzioni, anzi coopera à confermar gli Acattolici, nel credere, che da i nostri Ecclesiastici non si facci più conto alcuno de' buoni esempi de' passati Pontefici, Cardinali, e Vescovi, disinteressati, nè de i Sacri Canoni, giurati da ogni Dottore, Prelato, Vescovo, e Cardinale, nè si osservi altro, che dar gusto à i Prencipi più potenti, e più arditi, con la falsa scusa: *ad evitandum majus malum*. Mà il P. Giuglaris nella sua Scuola della Verità aperta à i Prencipi, ver. 21. §. 6. scrisse: *Vorrei poter parlar à que' Consiglieri, & à que' Teologi, che così su due piedi per ogni poca occasione persuadono come fruttuosa, e canonizzano come giusta una Guerra.*

§. 28.

Se poi i Padri Spirituali, non solamente trascurano le sudette obligazioni, mà di più approvano, & adulano chi doverebbe esser ammonito, e ripreso, si legge in xi. q. 3. c. Væ qui 59., che Dio per Isaia minaccia: *Va qui dicitis bonum malum,*

&

& malum bonum, ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras, propterea captivus ductus est Populus meus: & in c. Quisquis metu ex Gregorio. *Quisquis metu cujuslibet Potestatis, veritatem occultat, iram Dei super se provocat*; & in c. Nemo ex eodem Greg. *Nemo peritorum, aut prudentum putet, quòd minus sit periculum in verbis, linguâ mentiendo, quàm manibus sanguinem fundendo; meliùs est autem pro Veritate pati supplicium, quàm pro adulatione beneficium.* & in c. Ita corporis ex Nicol. PP. ad Lothar. Regem: *Episcopi, qui pro eo, quod prævaricationem tuam tegere argumentis suis & sub quadam Justitiæ specie, fucatis quibusdam exquisitis adinventionibus, æquitatem obruere studuerunt, nostrâ sunt Apostolicâ depositi authoritate, & ab omni Episcopatus regimine regulariter sequestrati.* Ac in c. Qui consentit ex Isidoro: *Si quis peccantem defendit, severiùs, quàm ille qui peccavit, coerceatur.*

Non si dubita, che il Santo Padre Clemente XI., secondo gl'esempi vecchi, e moderni di S. Pio V., che ammonì la Francia (come quì sotto §. 75.) e di Innocenzio XI. (venerato per Santo) che la ammonì con publici Brevi, haverà almen segretamente, fatte le sue parti in ammonirla, vedendola esser ingiustamente

cagio-

cagione delle presenti Guerre, e Miserie, & haverà considerato la differenza, trà due Papi Innocenzi, ch' è l'Undecimo, qual, con publici Brevi ammonì, e riprese la Francia per la Regalia, li resistette nell'ingiusto desiderio, di far Elettor di Colonia il Cardinal Furstemberg, e non temè l'Ambasciator Lavardino armato, nè altre minaccie, fù venerato fin dagli Accattolici, & Iddio, con Grazie, e Miracoli, lo fà tener in concetto di Santo: & il XII., che hà tolerate, e quasi applaudite, ò ajutate le operazioni Francesi anco circa la Regalia, è stato contrafatto, e sbeffato da una gran Dignità Ecclesiastica nella stessa Anticamera del Rè di Francia; mà se ogn' Ecclesiastico Francese, e Spagnolo, ò per proprii vantaggi, e dissegni, ò per timor di persecuzioni, fatte ad Ecclesiastici d'ogni sorte, anco frescamente in Francia, & in Napoli, ò hà servito, & adulato il suo Rè, ò hà trascurato di conoscer il peccato, e di farne le dovute ammonizioni, e di far il possibile per impedir mali sì grandi Spirituali, e Temporali, mentre, ò per Dignità Ecclesiastica, ò per altra qualità, possa dirsi Padre, ò Consigliero Spirituale, se haverà mancato, stia pur certo, che, ò in questo mondo, ò nell' altro, sarà severamente castigato

da Dio; & il P. Schiara, come hà voluto liberarsi, dal pericolo di tal colpa, con insinuar, che sia illecito, e scandaloso, per sua opinione, il collegarsi con Acattolici, in qualunque modo, e per conseguenza, con biasimar,& ammonir il Piissimo e Giustissimo Leopoldo (benche senza fondamento) poteva, e doveva insinuar sicuramente; per detestabile, abominevole, e meritevole d'ogni pena, e castigo, il collegarsi con l'ambizione, vero e perfetto nemico di Dio, e della sua Santa Fede, e Chiesa; come potrebbe parer interiormente collegato, chi posposte le Leggi Divine facesse Patti e Paci per poi burlarsene, Giuramenti solenni per non osservargli, Guerre per ingrandirsi con robba d'altri, e per rendersi simil all'Altissimo, col farsi Sovrano sopra i Sovrani Cattolici, e Pii: e così detto Padre poteva secondo i seguenti Paragrafi, avisare la Corte di Francia forse ingannata da i suoi Adulatori, de' quali non suol mancarne ad ogni Prencipe, e particolarmente, ad un' Rè così stimato, e temuto, come Luigi XIV.; onde quando i Padri spirituali, e buoni Ecclesiastici taceno, il Prencipe si conferma nell' errore, restando ingannato dall'adulazione di quelli, egualmente che

dal

dal silenzio, ò dissimulazione di questi, e per tal mancamento la Christianità tutta, e l'Innocenza d'innumerabili Christiani, patisce mali estremi d'ogni sorte.

Anzi quell'Ecclesiastico, che con sincerità, e zelo parlasse alla Corte di Francia, mostrerebbe vero amore, e giovarebbe alla medesima, poiche, supra allegatus Fullonius ad primi lib. Mach. pag. 276. §. sed isthæc, refert, quod *Clodovæo interroganti, quamdiù statura esset Francorum Monarchia, respondit Remigius, quamdiù stabunt Pietas & Justitia, &c.* Sic de ceteris Monarchiis; & Gregor. VII. *simile scripsit Francorum Regi.* Idemque dicit Fullonius de Monarchia Hispana, & pag. 280. §. nunquam refert Proverb. 16. *Justitiâ firmatur solium, ac* 25. *Firmabitur Justitiâ Thronus. Sapientia* 5. *malignitas evertit sedes Potentium.* Eccles. 10. *Regnum à gente ad gentem transfertur propter injustitias, &c. dolos, &c.* §. *neque Impietas peccatum majus, Injustitia magis nociva ac dannosa,* e negl'annali del Baron. all'An. 876. n. 26. si legge: *Carolus Calvus victus fugatusque magna cum ignominia fuit: Posteris factus exemplum, quàm sint invalida, atque prorsus inutiles armatæ copiæ, & bene instructa, ferrata agmina quam infirma, in quibus non invenit sua signa Justitia:* (qual documento

par

par auverato nelle due battaglie famose di Schellenberg, e Hechstett) e del medesimo Carlo Calvo dice Eccles. Cath. spec. &c. tom. 2. part. prima pag. 386. *Ad invadendum fratris Regnum adjecit animum, at ulciscente Deo immensam, & iniquam hominis cupiditatem &c. magna cum ignominia didicit, quod non in robore exercitus, momentum victoriæ sit, verùm in belli causa justa, supernoque auxilio.*

Nè si presume quì con queste dottrine, far il maestro sopra gli Ecclesiastici, mà s'intende solo ò dargli motivo, da addurre alla Francia, che per esser publicate, e messe in bocca d'ogn'uno dette Autorità circa il presente bisogno, non si possono negare, e trascurare, e non può la Francia dolersi, che gl'Ecclesiastici habbiano fatto, ò facciano con suo dispiacere, e pregiudizio temporale, ciò che spiritualmente devono, per obligo impostogli da Dio: e mentre in Roma si fanno decreti, e Monizioni per affari dell'Imperio, ò di Prencipi Italiani, particolarmente in cose d'Immunità Ecclesiastica, non si sente parlar alla Francia un'Ecclesiastico, contro le gran contribuzioni, alle quali viene annualmente costretto quel Clero, nè contro quelle lesioni grandi di Immunità, nè men'

con-

contro questa Guerra , Madre continua di tanti mali , senza potersi scusare avanti Iddio , & il Mondo , di non saper, che la Francia habbia torto , poiche , trà le altre ragioni dell'Imperatore assai publiche , nessun' può ignorare , di farsi la Guerra perche la Francia vuol giusta, e valida la legge Francese di non poter un' Austriaco, per mezzo di Femina , succeder nel Regno di Francia ; e vuol ingiusta & invalida, la legge di Spagna, di non poter un Francese, per mezzo di Femina, succeder nel Regno delle Spagne , benche la egualità di queste due leggi, sia stata riconosciuta giusta , e valida , e come tale accordata, promessa , e giurata , e come sotto §. 33. v. *& ob aqualitat.* esequita à favor proprio , dallo stesso Lodovico XIV. onde veda se può salvar l'Anima sua quell'Ecclesiastico, ò Cattolico , qual potendo , ò dovendo, rimostrar à detto Rè un' ingiustizia sì manifesta, e sì dannosa al Christianesmo , nello spirituale e Temporale, ò adula, ò tace, con scuse humane, & ingegnose, mà non Evangeliche. Quando però nel parlar quì d'Ecclesiastici, paressero incolpati specialmente quelli di Francia , si dichiara esser noto , e dovers da ogn' un confessar , che quel Clero, tanto Secolar quanto Regolare , è vera-

veramente molto dotto, zelante, & eſemplare, e ciaſcun di que' Veſcovi, Prelati, Teologi, Canoniſti, Legiſti, e Juriſprudenti, qual foſſe rettamente interrogato, ò haveſſe da dar qualche voto con libertà intorno alle cauſe di queſta Guerra, non parlarebbe diverſamente da ciò, che quì ſi ſcrive; mà il mal che ſi dice, probabilmente conſiſterebbe ſolo in alcuni pochi Eccleſiaſtici, quali adoprati in qualche particolar ſervizio, miniſterio, ò conſiglio, ſtimano obligazion della lor fedeltà, incontrar il genio del Rè, obedir prontamente ad ogni ſuo cenno, e lodar ogni ſua riſoluzione, ſenza prenderſi il penſiero di eſaminar bene, ſe vi ſia, ò non vi ſia Ingiuſtizia, con grave offeſa d'Iddio, e danno grande del Proſſimo, e conſeguentemente, ſe quella Conquiſta, ò ingrandimento, ſia per eſſer di gloria, vantaggio, e felicità durabile, ò pure ſoggiaci à giuſti caſtighi di Dio, con pregiudizi, e danni grandi, ſpirituali, e temporali degli ſteſſi Rè, e Regni Franceſi; e forſe non sarà di più mancato, chi haverà adulato, & aſſicurato la coſcienza del Rè in tutti i ſuoi fatti, e deliberazioni circa la Monarchia di Spagna. Gli altri Eccleſiaſtici, che non ſono di Corte, ò non hanno occaſion di

 par-

parlar in tal materia liberamente, ò ſtanno fuor di Parigi, non ſi arriſchiano à voler muover dubbii, e dar conſigli diſguſtoſi à chi non gli chiede; e così potrebbe eſſer vero, che il ſilenzio, e mancamento di Eccleſiaſtici, poco zelanti della Giuſtizia, e del ben publico della Chriſtianità, & dell'honor d' Iddio ne' i Giuramenti, ſia una gran cauſa delle preſenti Guerre, e miſerie.

§. 29.

La ſeconda dottrina ſi deduce dalle parole d'Innoc. IV. che per procurare la Pace, ſi deve cercar di rimuover gli ſcandali, & *hujuſmodi diſſenſionis & tribulationis Authorem*. Queſto inſegnamento veramente Apoſtolico di detto Papa, che *Pater juris, & organum veritatis* nuncupatur à Fagnano in c. quæ Eccleſiarum n. 64. de conſtit. è conforme alla ragion naturale, che per ſanar il corpo dal male d'una ferita, non baſta chiuderla, con far unir la pelle, mà biſogna prima cercare, e rimuover quell'interno humore, che cagiona la febre e la doglia: così per liberar il Chriſtianeſmo da'i mali di Guerra, non baſta, come fin'hora tante volte non è baſtato, ſaldar la piaga con una Pace apparente, mà è neceſſario, conſumar l'humor peccante del-

dell'ambizione, ò dell'utile, & interesse ingiusto, cagione & Autore di mali, e travagli continui; e poi si può far goder la salute, e tranquillità con una buona Pace. Dovendosi donque cercar della Guerra l'Autore, bisogna vedere, se forse vi fosse: Chi, ò trascurando, ò interpretando male, le leggi divine, & humane, manchi a'i patti fatti, e promesse stabilite in Contratti: Chi non osservi i proprii Giuramenti: Chi, animato dalla propria potenza vogli dar legge agli altri, benche egualmente sovrani: Chi ambisca dilatar in ogni forma il suo dominio: Chi prenda ogni pretesto di travagliar que' Prencipi, che gli fanno ombra con la stima, e venerazione: Chi non usi il dovuto rispetto, nè men alle dignità Eccclesiastiche, & alla S. Sede: Chi dichiari, esser cattiva Politica, il lasciar anco giustamente ingrandir altri sopra il Turco: Chi stimoli, & ajuti direttamente ò indirettamente, la Turchia contr' il Christianesmo: Chi nè men vogli aspettare, che muora quel Prencipe, la di cui successsion disegni appropriarsi, non ostante la l. 2. §. interdum ff. de vulg. & pupil. dove: *Improbum esse Julianus existimat eum, qui solicitus est de vivi hereditate.* E chi, prima di cagionar una guerra, non

 at-

attenda a'i requisiti, e condizioni, che ogni Perito di Giustizia Christiana, e naturale, afferma doversi adempire. E se tali atti siano scandali, meritevoli d'esser rimossi, particolarmente trà Cattolici, e se chi gli commettesse, meriti d'esser ammonito, e contrariato, in vece di applaudirlo, & ajutarlo, non ve n'è alcun dubbio, attese ancora le ben fondate dottrine di S. Greg. e S. Thom. addotte quì §. 70. in fine, quali insegnano, che trà *gli scandali maggiori, sia l'usurpazione, e nuoci tanto al ben publico, quant' allo stesso usurpatore, il lasciarli goder la robba d'altri.*

Laonde, se con sincerità Ecclesiastica si cercasse l'Autore, e causa ingiusta delle presenti Guerre, e Leghe, e di tutti i loro mali, per impiegarsi il buon zelo, intorno à tal Autore puol essere, che lo trovarebbe solamente in Francia, perche lasciando ciò che si è accennato, e ciò che si dirà abbasso, se sotto nome, & apparenza del Seren. Duca d'Angiò, non havesse voluto la Francia unirsi, & impadronirsi della Monarchia Spagnola, contr' i patti e giuramenti, haverebbe lasciato trattar, e guerreggiare, trà l'Imperatore, e detto Duca, trà quali soli si sarebbe presto finita in qualche modo la controversia, anco sen-

ſenz'armi; tanto più mentre fù detto, e creduto per certo, che la Clemenza Ceſarea, avanti d'incaminar le ſue Truppe, non haverebbe repugnato, à depoſitar unitamente in mano di S. Santità, ò altro Prencipe indifferente, gli Stati controverſi d'Italia, acciò queſta reſtaſſe libera dalle rouine di Guerra, e s'introduceſſero Trattati, e rimoſtranze delle ragioni, adempiendoſi così le obligazioni di giuſto Prencipe, conſiderate nelle leggi, e da'i Theologi in queſti caſi di guerra; mà i Miniſtri Franceſi contradiſſero, anco in pregiudizio della S. Sede, quale temette eſercitare nelle forme pratticate il ſuo diretto Dominio ſopra le Sicilie; e non vedendo altro modo l'Imperatore, dovette incaminar le ſue Truppe, confidato nella Giuſtizia, & onnipotenza divina, per impoſſeſſarſi giuſtamente, del Feudo Imperial di Milano, e diſporne poi, come foſſe ſtato di ragione; e la Francia, inviò le Truppe ſue fin' nello Stato Veneto, per impedir alle Imperiali ogni paſſo, & ogn'atto Giuridico di Padrone diretto: e così reſta chiaro, che la Francia è ſtata l'Autor della Guerra attuale.

Anzi ſe n'era già fatta Autore, prima che moriſſe Carlo Secondo, quando in vece di

 ri-

ricercar l'Imperatore, e Rè di Spagna, e ſopra le loro ragioni addotte, conſultar, & accordar un' provedimento pacifico, con i prudenti, giuſti, e Cattolici Voti, del Papa, Veneziani, e Prencipi d'Italia, ſottopoſta alle miſerie d'una guerra, volſe ſolamente trattare, e collegarſi con gli Ingleſi & Olandeſi (ſenza che i preſenti eſageratori di finto zelo, contro quella Lega all'ora apriſſero bocca, e ſenza che ſia publico il vero tenore d'una riſpoſta che i Franceſi allegano data da Innocenzo XII. à Carlo Secondo) indotti dal fine di non ricominciarſi una guerra, à compiacer la Francia nel ſpartire la Monarchia di Spagna, obligandoli nell' articolo 5., di coſtringer con le armi loro l'Imperatore, ad accettar quella Spartizione, qual di più notificò à tutti i Prencipi Chriſtiani, ricercandoli ad ammetterla, & à confermare per provedimento Chriſtiano un peccato così ſcandaloſo; e con tal atto, e ſcrittura, la Francia è ſtata Autor di guerra, intimandola all'Imperatore, ſe, ſenza poter nè men dir le ſue ragioni, non obediva, poiche chi minaccia, & intima guerra, è l'Autor di Guerra, non chi dopoi ſi arma, e ſi muove, per ricuperar il ſuo; in modo che hà fatto la Francia alla dignità Imperiale

riale

riale anco un ingiuria inaudita, nel prescrivergli termine penale, ad accettar la sua legge, & altr' ingiuria inaudita alla sovranità dell' Imperatore, e dell' Imperio, e della Corona di Spagna, e della S. Sede per Napoli, e de' Prencipi Christiani tutti, nel spartir una Monarchia senza Congresso, e discorso de' motivi, e mezzi opportuni; e così la Francia forzò l'Imperatore, e gli altri Interessati, ad una guerra senza prima dar luogo a'i modi soliti, e dovuti di conservar la Pace, e di osservar quanto le leggi divine, & humane, e tutti i Teologi inculcano, che devi precedere particolarmente trà Cattolici, avanti d'impegnar se, e gli altri, ad una Guerra; e di più la Francia, con detta spartizione, haveva violentemente impedito à Carlo Secondo il far Testamento, sapendo molto bene la Francia, che se Carlo l'havesse fatto in sanità, sarebbe stato conforme à quelli di Filippo III. e Filippo IV., non già conforme alla cartaccia fattane apparire. La Francia è stata Autore, che si armassero gl'Inglesi & Olandesi, per eseguir quel patto contro l'Imperatore: è stata Autor della guerra, con haver mandate per mare e per terra, le sue Armate in vicinanza di Spagna, con le minaccie del suo Amba-

 sciatore

ſciatore in Madrid, per far apparire il ſuppoſto Teſtamento di Carlo Secondo; e doppo la morte di queſto, con haver riſpoſto alla Giunta di Spagna, che tutta la Monarchia apparteneva al Rè, & al Delfino: è ſtata Autore, che i medeſimi Ingleſi, & Olandeſi ſiano adeſſo collegati con l'Imperatore, perche morto Carlo II. vedendo, che la Francia mancava alla Lega, e promeſſa fatta della ſpartizione, reſtavano così ſtrapazzati, ingiuriati, e minacciati, che per ſicurezza Politica degli Stati loro, e per il ben commune della Chriſtianità, ſtabilito fin nella Pace de' Pirenei, ſono ſtati (come pienamente ſi moſtra quì §. 72. &c.) neceſſitati, ad ajutar ſe ſteſſi, e l'Imperatore, per cauſe tanto giuſte, e notorie: onde la preſente Guerra, non ſi può dir moſſa dall'Imperatore, benche il Danio, per adular la Francia lo dica à pag. 67. mà veramente, e realmente fù moſſa dalle ſudette intrapreſe, e violenze Franceſi.

§. 30.

Nè puol alcun diſcolparla adeſſo, con dire, che non ricuſi qualche progetto, ò partito da accordar una Pace, e non aſcoltandolo l'Imperatore, diventi queſti Autor della Guerra; perche ſe la Francia, vuol

vuol far ciò che deve, secondo la legge di Dio, e Pace de' Pirenei, con restituir alla Casa d'Austria la sua Monarchia, si conferma col solo mezzo d'una Lettera la detta Pace già fatta; mà se vuol accrescere la sua gran Potenza, con appropriarsi molta robba Austriaca, non lascia d'esser Autor di Guerra, non rimuove gli scandali, e non getta colpa alcuna sopra l'Imperatore, perche con ottime ragioni si afferma da Teologi communemente, come trà gli altri, da Joanne Driedonio S. Theol. Professore Lovan. tom. 4. de libert. Christi. lib. 2. cap. 6. in princ. pag. 63. e da Franc. Suarez S. J. in tract. de tripl. virt. Theol. disp. 13. de bello sect. 7. n. 4. & 5. col. 1047. che *un Prencipe, qual facci Guerra giusta, è tenuto d'accettar sodisfazioni, avanti d'esser principiata la Guerra, mà dopoi non è più tenuto*, perche così hà acquistate ragioni, di poter con buona coscienza voler non solo tutto intieramente, quanto se gli deve, mà di più, la refezzione delle spese, e danni della Guerra cominciata, & anco la sodisfazzion per il torto, e strapazzo patito, accordando anco il P. Schiara, lib. primo diff. 40. pag. 147. che devi esser *satisfactio condigna*, cioè restituzion, e reparazion di tutto, quale per fin che non si fà dalla

Francia, essa è l'unica causa di non potersi rinuovar Pace, come quì sotto §. seguente, e §. 45. &c.

Resta conseguentemente da considerare, che se come pare da'i fatti prefati, & esplicati ne i §. seguenti, Francia sia l'Autore della presente Guerra, e tribulazion universale, richiede l'honor d'Iddio, & il ben commune delle Anime, che si eseguisca l'insegnamento d'Innocenzo, e con guerra utile, e santa, di argumenti veridici, e Teologici, e di Armi Evangeliche, si assalischi, e si abbatti da forti Ecclesiastici, il gran Peccato Macchiavellistico de'i Consiglieri ò Ministri Politici di Francia, che pare il vero & unico Autore delle presenti discordie, e di tutti i mali. Così gli Ecclesiastici si assicurano, di non esser castigati dal Cielo: il gran Rè di Francia assicurarebbe, ò le sue conquiste, se disputate bene con solidi argumenti, si trovassero giuste, ò la sua gloria nell'uno, e nell'altro Mondo, se vedesse, & emendasse egli stesso, lo sbaglio preso: i non colpevoli in questa guerra, si liberarebbero dalle afflizzioni, da contribuzioni, angarie, e rouine: si toglierebbe agli Acatolici l'opinione, che da'i moderni nostri Ecclesiastici, non si continuino le sante

re-

regole, e zelo vero di quelli della primitiva Chiesa: e tutto il Catholichismo esultarebbe, per rimettersi in buona osservanza i mezzi spirituali d'impedir, e finire una guerra detestabile, e salvar le Anime, quali cagionandola ingiustamente, vanno giustamente dannate, e sbandir tanti mali spirituali e temporali, seguiti, ò da seguire, quali tutti devono imputarsi à colpa della sola Francia Autor della Guerra, poiche in questa stessa materia di Guerra si legge appresso Pueroni Comentaria in Bulla Cœnæ Domini cap. 7. n. 17. &c. pag. 168. &c. *Addo in his omnibus, aut aliquibus, si culpa adsit non esse refundendam in Principem, qui ob necessariam sui defensionem Infidelibus utitur, sed in eum, qui injustè opprimendo Principem auxilia impetrantem, in eas redegit angustias, ut ad Infideles recurreret, causa enim causæ est causati causa, & qui causam damni dat, damnum dedisse videtur.* Raccoglie da' molti Teologi il Pignatell. to. 9. consult. 68. n. 61. *Princeps, qui alteri facit injuriam, est causa belli, & consequenter omnium damnorum, quæ fiunt per bella; & Princeps, qui patitur injuriam, non est causa belli, sed invitus cogitur ad bellum, ut vindicet injuriam sibi illatam, & stabiliat publicam Pacem, Justitiam, & tranquillitatem*, Castro Palao operis moralis

part.

part. prima, tract. 6. disp. 5. puncto 5. n. 1. pag. 652. *Si injustè moveat bellum Princeps, iis omnibus est obligatus satisfacere damna, quæ inde ii receperunt, quia fuit illorum injusta causa*: e l'istesso P. Schiara lib. primo diff. 4. n. 15. pag. 16. insegna, che *qui occasionem damni dat, damnum dedisse videtur*. Pertanto, chi vuol Pace, non scandali, hà da applicar ogni suo potere contro la Francia, Autor della guerra, e della tribulazione presente, & hà una grand' occasion di rinuovare *Per i bellicosi Monarchi un' importante ricordo* (lasciato dal P. Giuglaris in detta Scuola &c. Ver. 21. §. 7.) *che nel voler senza ragione l'altrui, auvertano bene di non perder il suo.*

§. 31.

Terzo insegnamento d'Innocenzio IV. con le parole *Pacem violando*, e d'Innoc. III. con le parole *præcipuè cùm contra Pacem peccatur, &c. ut rupta Pacis fœdera reformentur*: fà vedere, che non solo sia publico peccato, e publico scandalo, l'operar contr'i patti di Pace, mà anco sia cura, & obligazion Ecclesiastica il procurare, che da'i Rè si osservino i patti fatti, mentre anco tutti i Teologi, ne' Trattati de bello, auvertono, che trà le cause giustissime di guerra, la più forte è il vedersi mancar

alla

alla promessa fatta, e si allegano dal Pignatell. tom. 9. conf. 68. n. 56. pag. 148. onde ogn' Ecclesiastico, se vuol impedir la guerra, e procurar la Pace, come è tenuto, deve fare, che si osservino le promesse; e se non induce ad osservar le già fatte, è una vanità assai difettosa, il procurar che se ne faccino di nuove, e differenti. Perciò Hadriano Primo *minacciò di scommunica Tarsilone* Duca di Baviera, se non deponeva l'armi, e *non manteneva i patti*, e *giuramenti* fatti à *Carlo Magno*, come raccontano i Mezgeri, in Histor. Salisburg. pag. 223. e Baron. Annal. Eccl. tom. 9. ad an. 781. pag. 346. Adlzreitter Boicæ Gentis annal. part. prima lib. 7. n. 44. pag. 180. Brunner. annal. Boior. part. 1. lib. 5. n. 14. pag. 721. & 726. dove pare fosse pronunziata la scomunica; & il vero Maestro Giesù Christo nell' Evangelio non volse ammettere pretensioni, convenienze, dispute, ò argumenti, contr' i patti, rispondendo solamente, *nonnè pacto convenisti mecum*? non potendosi negare, che un Patto ò Contratto oblighi in coscienza, & offendi S. divina Maestà se non si osserva, come si insegna da tutti i Theologi, e dallo stesso P. Schiara lib. 3. diff. 7. n. 9. 16. e 18. pag. 289. non essendovi atto più proprio

del

del Jus di natura, e della Giustizia; e di huomo honorato, quanto l'osservar i patti, ne' quali anco il Prencipe si reputa un Privato, secondo le dottrine in Barb. vot. decis. &c. tom. 2. pag. 4. concl. 1. n. 5. & seq. dove n. 42. una transazzion ch'estingua lite di molti anni (come la Pace de' Pirenei) deve osservarsi, senz' attendere ciò che diversamente disponessero i rigori di ragione; e nel n. 61. la l. si quis maior 41. c. de transact. condanna à restituir tutto, chi hà mancato à transazzion giurata; e trà le altre pene, vuole che *notetur infamià*, qual biasimo non volse Henrico IV. con dichiararsi: *hò troppo pensiere dell' honor della mia parola, &c.* come si riferisce quì appresso. Anzi, se come resta provato quì sopra §. 21. devono osservarsi le promesse fatte anco agli Infedeli, per esser azzion troppo impropria di Christiano, e di Catholico, e troppo fraudolenta, e scandalosa, e pregiudiziale al credito, e stima della S. Fede Cattolica, il mancar à una promessa; molto più devono mantenersi, quando sono fatte à Cattolici, e à tutti i Prencipi Christiani, & al Papa stesso, in una publica Pace, come quella de' Pirenei, confermata poi sempre dalle altre di Acquisgrana, di Nimega, e di Rysvich. Similmente da S. Agostino

gustino si difinisce in 23. q. 1. c. noli existimare 4. *Fides quando promittitur, etiam hosti servanda est, contra quem bellum geritur*, e da S. Thomaso 2. 2. q. 40. art. 3. ob. 3. ex Matthæi 7. (oltre altre dottrine Evangeliche, che potrebbero addursi) *quæ vultis, ut faciant vobis homines, & vos facite illis*: & in corpore: *dicere falsum, & non servare promissum, semper est illicitum, nec est fraus admissa inter inimicos.* Nè par illecito il dubitare, che forse il Rè Giacomo non fù ajutato da Dio, perche mancò al Patto, con cui era stato da i Regni ricevuto per loro Rè, & alla Garantia promessa, di mantener la Pace trà le Corone, mentre vi era la Guerra Turca; & in quel caso concernente la Fede Cattolica, volse credere alle persuasive violenti della Francia, più tosto che alle raggioni pacifiche, e sicure, quali fece insinuargli il Santo Pontefice Innocenzio XI. Se donque come asserisce il Becano, allegato in detto §. 21. chi manca à patti accordati, si ammacchia co' i poco honorevoli nomi, di *mendax, perfidus, injustus*, pecca gravemente, e publicamente pregiudica, alla Profession di Fede Cattolica, e rende inutile, e superfluo, il trattar di far nuova Pace, e patti nuovi; non può il zelo Ecclesiastico desideroso di

Pa-

Pace promuoverla con altro mezzo, che con far adempir i patti già stabiliti: tanto più, che il procurar nuova Pace, più vantaggiosa della prima per chi l'hà rotta, è un confermar per lecito, e giusto, il mancar à patti per cavarne utile nuovo, benche il Turco, per osservar meglio le leggi di natura, e delle Genti, volendo conquistar subito che possi, non fà Pace perpetua, mà limitata à tempo certo, in modo che non inganna, come la Francia hà ingannato con la Pace de' Pirenei.

Mà se il P. Schiara si fosse applicato à insinuar questa Santissima, utilissima, e necessaria dottrina, per mantener nel Catolichismo la Carità, Giustizia, e Pace, si sarebbe facilmente considerato, che parlasse contra la Francia, & in ciò la moderna Prudenza di alcuni Ecclesiastici (che non si sà esser approvata da Dio) pare stimi bene, di lasciar correre, e mostrar di non conoscere, da chi derivino tanti peccati, scandali, e rouine, spirituali, e temporali, più tosto che disgustarsi, ò inimicarsi Ministri, e Consiglieri Francesi, benche potrebbe facilmente, e nobilmente convincerli, con l'autorità d' un altro famoso lor' Rè Henrico IV. il Grande, qual rispose al Duca di Savoia, con le seguenti parole savie,

savie, e Christiane, riferite dal Mattei Consigliero & Historiografo Regio, nell'historia di Francia tradotta,&c. part. prima lib.3. narrat. 2. in princ. §. Voi solo, pag.181. *Ho troppo pensiero dell'honor della mia parola, per romper una Pace, così giusta, e così necessaria, senza precedente offesa: s'io lo facessi, sarei l'oggetto di tutte le doglienze di tutta la Christianità, il discorso degl' altri Prencipi, la causa d'una guerra straniera, e della rinovazione d'infinite calamità, &c. I desiderii infiniti sono indegni d'un Prencipe Giusto; eglino appartengono à Tiranni, che regnano senza leggi, e vivono senza timore*: e nella part. 2. l. 6. narrat. 4. n. 1. *Si è più volte sentito dire à questo Prencipe, che quando potesse rendere la Casa di Francia così potente in Europa, come quella dell'Ottomana in Asia, quando potesse pigliare tutti gli Stati de' suoi Vicini, non lo farebbe mai in dishonore della sua parola obligata alla conservazion della Pace*: quali parole, ciascun può considerare, se si applichino al caso presente, e se siano sentimenti di un balordo, ò pure di un Rè grande e glorioso di Francia, benche Henrico non trovasse, come hà trovato Luigi XIV. i patti di non poter succeder alcun Francese, fatti ne'i Contratti di Matrimonio, trà Luigi XIII. e l'Infanta Anna nel 1612. e

trà Filippo IV. & Elisabetta Francése, referiti anco nel Recueil des Traitez de Paix imprim. in Amsterdam Anno 1700. tom. 3. pag. 96. e rinuovati dallo stesso Luigi XIV. nel suo Matrimonio e Pace de' Pirenei, in detto Recueil tom. 3. pag. 794. con la rinuzia pattuita di Maria Teresa pag. 819. Onde i Consiglieri Francesi haverebbero dovuto proporre à Luigi XIV. le dette massime, e parole di quel Gran Rè, in vece di sottoporre loro stessi à farsi credere come gli descrisse Salviano dottissimo, ò Sacerdote, ò Vescovo di Marsiglia, in tract. de Providentia Dei. pag. 37. *Gens Francorum infidelis, &c. nunquid tam accusabilis Francorum perfidia quàm nostra?* & pag. 71. *Franci mendaces sed hospitales.*

§. 32.

Chiunque però hà qualche occasion di pensare, parlare, & operare intorno à questa guerra, deve considerare, che doppo essersi per molti anni guerreggiato nella Christianità, trà gli altri ostacoli di Pace vi era, che Luigi XIV. voleva per Sposa l'Infanta M. Teresa, & il Rè Filippo IV. con i suoi Regni e Collegati, ricusava di dargliela, perche essendo sua Figlia Primogenita, morto molti anni prima Don Baldassare, & era Filippo Prospero di

poca

poca età, e di poco vigore (che morì nel 1661. poco doppo i patti fatti) haverebbe forse preteso, di succedere ne' i Regni Maria Teresa, ad instanza e forza di Luigi XIV. per sua Descendenza; e non essendo ciò giusto per la Casa d'Austria, anco secondo i sudetti patti matrimoniali di Luigi XIII. quali sono intieramente in ogni parola uniformi à questi di Luigi XIV. come anco si riferiscono dal detto Recueil, &c. del 1700. tom. 3. pag. 96. & 794. nè volendosi da Prencipe alcuno della Christianità per forti ragioni una tal Potenza Francese (essendo nato Carlo II. solamente due anni doppoi nel dì 7. Novembre 1661) si pensò, e si accordò, per sodisfazion di tutti: Che Maria Teresa, in vece d'aspettar il caso incerto, e lontano, & anco ingiusto di pretender la successione, andasse subito à regnar in Francia, con uno Sposo di quella sorte tanto stimabile. Che Luigi XIV. in vece di doversi sposare con altra Principessa d'inferior condizione, conseguisse quella, che non haveva eguale nel mondo, & acquistasse per sempre, quantità di Piazze, e Paese, che segli cedevano in que' Trattati, con rinuovare i patti sudetti, e maggiormente stabilire, anco per felicità del suo Regno, una perpetua Pace Chri-

 stiana,

ſtiana, da far applicar tutte le forze contro i Mahomettani, come all'hora e ſempre ſuol premere la S. Sede; e che la Monarchia di Spagna reſtaſſe ſempre della Caſa d'Auſtria, come ſi richiedeva da ogni convenienza, ragione, giuſtizia, e ben commune; e così accordatiſi da tutto il Chriſtianeſmo, e dalla S. Sede, che vi cooperò, gli articoli della Pace con quelli del matrimonio, non gl' uni ſenza gl'altri, furono tutti nel medeſimo giorno, e nella medeſima forma ſottoſcritti il dì 7. Novembre 1659. doppo eſſere ſtati sì pienamente ſtudiati, e dibattuti, come è ſolito, in ogni parola, da'i Conſiglieri e Miniſtri di Spagna, Francia, Mediatori, e Prencipi Chriſtiani, intereſſati in tal Pace, e furono corroborati da fortiſſime eſpreſſioni, che il Rè Luigi prometteva *in parola di Rè* (oſſervata da ogni Cavalliero ad ogni pericolo e coſto) & *in vigor di legge e Pragmatica ſanctione* di Regia Autorità; onde vi ſi applica la concluſione, che *conventio inter eos, qui habent poteſtatem legis condendæ, habet vim legis.* Fuſar. de fidei & ſubſtitut. q. 308. n. 40. & 41. & un Rè è libero e ſciolto dalle leggi quant' alla forza coattiva de' Giudici humani, mà non quant' alla forza direttiva di Chriſtiano; particolarmente da una legge, che hà fatto l'i-

l'isteſſo Rè, come di tal diſtinzione apporta le dottrine ſacre e profane Barboſ. in Jus Canon. tom. primo pag. 10. n. 6. & tom. 6. pag. 292. Parlano donque tali patti nel ſeguente tenore.

L'articolo 33. della Pace de' Pirenei, dentro l'Iſola de' Fagiani, ſtampata in diverſe lingue, dice in Italiano: *& acciochè queſta Pace ſia più ſtabile, detti due Miniſtri, &c. hanno promeſſo, e conchiuſo matrimonio, e nello ſteſſo giorno della preſente data hanno fatto e ſegnato ſpecial Trattato, al qual ſi hà relazione, che contiene ſcambievoli condizioni di detto Matrimonio, qual Trattato particolare, e Trattato di Matrimonio delle medeſime forze, e vigore, come il preſente Trattato di Pace, ſia come ſua parte principale, e la più degna, e grandiſſimo, e preziosiſſimo pegno della ſua più ſicura perpetuità.*

§. 33.

In principio del Trattato, e Patti Matrimoniali trà Luigi XIV. e Maria Tereſa ſi legge la cauſa eſpreſſa *di fermar la Pace, che ſi ſtabiliva trà le due Corone, non ſolo in vita delle Maeſtà loro, mà da durare ne' i loro Succeſſori, e Deſcendenti.* Onde è troppo forte il Patto di non poter ſuccedere in Iſpagna alcun Borbone. Poi l'art. 5. contiene le ſeguenti Parole, che per maggior

 chia-

chiarezza si considerano nella loro forza separatamente, come si trovano fedelmente tradotte nella commune lingua Latina.

Cùm ambæ Majestates Catholica, & Christianissima, in hoc Matrimonium consenserint, & consentiant, ut illius vinculo perpetuetur, & magis secura reddatur, Pax publica Christianitatis. Dunque, anco la Francia accordò tal Matrimonio, per render perpetua, e più sicura la Pace alla Casa d'Austria, con questo nuovo Vincolo, e Patto, di non poter Francese alcuno succeder nella Monarchia Spagnuola, come similmente era già stato pattuito nel Matrimonio di Luigi XIII. con Anna Madre di Luigi XIV. *Per quod Connubium sperari possunt felices Successus, in eximiam utilitatem, & augmentum Fidei, & Religionis Christianæ, communeque beneficium Regnorum, Subditorum, & Vasallorum, ambarum Coronarum.* Ne' i mali di questa Guerra, cagionati à tutta la Christianità, & a' Sudditi specialmente di Spagna e Francia, si vede quanto poco riguardo habbia la Francia alla Santa Religione, & al ben de' Sudditi innocenti, col violare una sì Sacrosanta Promessa, di non succeder nelle Spagne, e col voler tutte le correnti infelicità, e miserie, quali all'ora conobbe, e confessò evitarsi, col mantener detta Promessa.

Cum-

Cumque interſit Status Publici. Confeſsò parimente la Francia, eſſer intereſſe publico di tutti i Prencipi Chriſtiani, che un Prencipe Franceſe non andaſſe à comandar in Iſpagna, onde la Caſa d'Auſtria ſi conſervaſſe in quello Stato, nel quale ſi trovava.

Et conſervationis illarum. Accordò la Spagna, che non ſi ſarebbe conſervata nelle ſue prerogative la Francia, ſe vi foſſe andato à regnar un Auſtriaco Spagnuolo; & accordò la Francia, che non ſi potrebbe conſervar la Corona di Spagna, nelle ſue belle condizioni, qualità, e prerogative, quando vi regnaſſe un Franceſe, come ora ſi vede in fatti già ridotta in Provincia, & in più modi aſtretta di cadere, & obedir ſempre a' Franceſi, ſe non riconoſce Carlo III. ſuo vero Rè.

Ut quæ tam magnæ ſint non conjungantur. Havendo così dichiarato la Francia, di non doverſi permettere, che dette due Corone ſi congiungino, adeſſo hà detto e fatto il contrario, con haver aſſerito nella famoſa Spartizione, e nella Riſpoſta alla Giunta di Spagna, che per Dritti incontraſtabili appartenghi à Se, e ſuo Figlio Delfino, la Corona di Spagna, come ſi ci ajuta con le Armi.

Occaſioneſque præcaveantur, quæ evenire poſſent, illas jungendi. Come la Regina Iſabella non volſe maritarſi col Duca di Berry, per non ſoggiacer al pericolo di tal unione (quì §. 58.) il Rè di Francia hà eſcluſo anco tutte le occaſioni di congiungerſi dette Corone, & ora il medeſimo, le vuol congiunte, contentatoſi ſolamente, che per ora ſia ſuo Vice-Rè il Duca d'Angiù, come in ſoſtanza ſi cava dalle parole di ſua Riſpoſta data alla Giunta, cioè, *Accettiamo à favore del Duca di Angiù, &c.* non dice de' ſuoi Deſcendenti. *Faremo partir ſubito, &c.* diſpone di lui come di proprio Suddito, ò Miniſtro. *L'Inſtruiremo, &c.*

Et ob æqualitatem. Queſta egualità, delle due Corone di Spagna e Francia, e delle due Famiglie Auſtriaca e Borbona, è una ragione, e promeſſa, della maggior equità e giuſtizia, che poſſa darſi nel Mondo, perche mentre per la Legge Salica, e per i Patti Matrimoniali trà Philippo IV., & Eliſabeta di Francia non puol un' Auſtriaco ſuccedere ad un Rè di Francia, egualmente per la Legge del 1612., fatta da Filippo III., deſiderata & accettata dalle Corti, ò Stati di Spagna (oltre altre Leggi e Ragioni) non puol un Franceſe ſuccedere ad un Rè di Spagna;

gna; confermatesi queste due Leggi Spagnuola, e Francese, da nuove Leggi di detti due Rè, espresse in questi Patti, come si dirà; e perciò nelle sudette Dichiarazioni, non si dice mai singolarmente, che la Corona di Spagna non si congiungi à quella di Francia, mà si parla sempre in commune, & in generale, e con identità, che *le due Corone non si congiungino*; di modo che non possi mai, ò la Francia far governar da un suo Francese la Spagna, ò la Spagna far governar da un' Austriaco suo la Francia e per conservar questa giusta egualità, à suo favore la Francia, hà voluto che Maria Luisa d'Orleans, ne' Patti Matrimoniali con Carlo II., rinunciasse ad ogni Successione in Francia, come haveva rinunziato la sudetta Regina Elisabetta. detto tom. 3. pag. 99. Onde non può parer se non privo d'intelletto, chi non conosce l'iniquità della presente pretension Francese, contro la rinunzia di Maria Teresa, come anco sopra §. 28. in fi. & §. 62. v. inoltre.

Et alias justas rationes. Le altre ragioni giuste, confessate, accordate, e promesse così dalla Francia, benche non specificate, come in §. 62. e §. 84. dove si epilogano, erano, e sono facili à ben conoscersi da ogni Prudente: cioè, che la

Monarchia di Spagna, acquistata pacificamente dalla Casa d'Austria in Filippo Rè Primo di tal Nome, come pienamente si mostra quì in §. 47., &c. devi continuar ne' Descendenti Maschi di detto Filippo, e finita la Linea retta Primogenita Masculina (come nel Rè Filippo IV., & in quell'anno 1659. con un piccolo Figlio Maschio, pareva facile à terminarsi) passi per equità vera, nella Linea retta Secondogenita Masculina, della qual' era, & è l'Imperatore, oltre che è ancora della Linea Primogenita, & à tal fine segli riservava, come gli fù data in Moglie l'Infanta Margarita, senz' alcuna sua rinunzia, essendo naturale, e ragionevol equità, che restasse la Monarchia nella medesima Casa d'Austria, divisa in due Rami, secondo la savia disposizione del gran Carlo V., in vece che potesse passare nella Famiglia Borbona, sempre emula e nemica dell'Austriaca, con guerre continue, e travagliose a' Regni di Spagna; essendo esclusi di più da quelle Leggi i Francesi come estranei, & essendo l'Imperatore per più congiunzioni, stretto Parente à Carlo II. più d'ogni Borbone, e perciò il medesimo Luigi, benche già per sua Madre fosse di Linea Cognatica trasversale Figlio della Primogenita, e prossimo

ſimo à Filippo IV. già molto debole, accordò e promeſſe di mai ſuccedere.

Che non ſi deſſe un Rè, quale con tutte le forze delle due Corone, ſervendoſi ſolamente di parole e minaccie, toglieſſe ad ogn' altro Prencipe Chriſtiano, & alla ſteſſa Santa Sede Apoſtolica, la Sovranità e Libertà; poiche ogn' altro Regno, ò Principato, ſarebbe ſottopoſto à repentina, & inevitabil rouina, per ogni minima negativa data ad un' Monarca di potenza tale. Che ſecondo la Regola di Bene commune, e prudenza, conſiderata ſempre da' Politici, & anco da qualche Sommo Pontefice, ſi conſervaſſe nel Catolichiſmo l'equilibrio delle Potenze maggiori, come ſi moſtra ſotto §. 79. & 80., e così, la Famiglia Auſtriaca reſti con la ſua ſolita Potenza, e la Borbona con la ſolita ſua, in modo che una habbia riſpetto all'altra, in vece di poterla facilmente ſottomettere, e tanto la Santa Sede, quanto ogni Prencipe, ſe patiſce travaglio dalla Potenza Borbona, habbia il ricorſo à protezzion valevole dell'Auſtriaca; come trà gli altri fece Aleſſandro VII., e ſe patiſce travagli dall'Auſtriaca (che mai è ſtato, nè par poſſibile mai) habbia il ricorſo alla Borbona.

Che

Che l'Auguſtiſſima Caſa d'Auſtria, qual' è Antemurale della Chriſtianità, non reſti indebolita, da dar animo a' Turchi di nuove invaſioni, ſtimolati ſpeſſo da'i Miniſtri Franceſi. Che lo Stato delle coſe, particolarmente in Italia, di grandiſſime conſeguenze, ſi conſervaſſe com' era da Carlo V. in quà, con ſodisfazzion commune del Chriſtianiſmo, mentre le due Linee Auſtriache, di Germania, e di Spagna, non hanno cagionato diſturbo, ò travaglio alcuno; & una di queſte giuſte ragioni, baſterebbe per manifeſtare il torto chiaro che fà la Francia à tutto il Chriſtianiſmo.

Statuitur Pacto Convento, quod Majeſtates Suæ obtinere volunt robur, & vigorem Legis ſtabilita, in favorem Regnorum ſuorum, & publica cauſa illorum. Se la Francia ſi burla de' i Patti di queſta ſorte, non sì sà come ſi trovi chi parli di far nuova Pace, e nuovi Patti con la Francia, e ſi dia ad intender di concepirli più ſtretti, e più oſſervabili.

Maria Tereſia, liberique, quos habuerint, Mares, & Fæminæ, illorumque, & illarum Deſcendentes, tam Primogeniti, quàm Secundo, Tertio, aut Quarto Geniti, ulterioreſque in quocunque Gradu conſiſtant. Interrogata dal

dal Papa, ò da altri la Francia, se da queste parole siano denotati, e compresi il Delfino, il Duca di Borgogna, il Duca d'Angiù, il Duca di Berry, & i loro ulteriori Descendenti, ancorche al solo Primogenito tocchi la Corona di Francia, sarebbe curioso, che rispondesse pretender di nò!

Non possint ullo unquam tempore succedere, nec succedant in Regnis, &c. Con tali parole si esclude tanto il potèr per qualche titolo succedere, quanto il succeder de facto: e simil dizzione *semper, aut ullo unquam tempore, comprehendit omnes casus considerabiles, etiamsi aliàs non venirent in dispositione.* Saminiati tom. 2. consultat. 113. n. 11. pag. 89. & cons. 134. n. 24.

Nec in quolibet alio omnium reliquorum Regnorum, Statuum, Feudorum, &c. Hà promesso la Francia, che nissun de' suoi succederebbe, nè men ne' i Feudi; di modo che sono esclusi da Napoli, Paesi Bassi, Milano, &c.

Quamvis contingat casus unus, vel plures, quibus ex Jure Legum, & consuetudinum dictorum Regnorum, Statuum, & Dominiorum, dispositionumque ac titulorum, quorum vi illuc succeditur, prætendique successio possit. Restano espressi anco i casi, di poter pretender la successione per ragion di Leggi, di Consuetudini, e di Disposizioni,

zioni, e Titoli, in vigor de' quali si succede, e così anco per Disposizione, e Titolo di Testamento, di Prossimità, e d'ogni altro, per il qual' possi pretendersi di succedere.

Declaratur exclusa; & licèt prætendere queant, quòd in illorum personis locum non inveniant, nec considerari possint Rationes, Causæ Publicæ, aliæque, super quibus fundari possit hæc exclusio. Queste Parole togliono ogni ragione, ò pretensione, di chiunque volesse dir di succedere, ex persona propria, e di non soggiacere alle cause d'essere escluso.

Quamvis etiam allegare velint, quòd defecerit successio Suæ Majestatis Catholicæ, Liberorum, &c. omnium denique legitimorum Successorum, &c. Il Patto è tanto reale, universale, e perpetuo, che anco in caso, di mancar tutti i legitimi Successori Austriaci, non potrebbe mai succedere un Borbone: da che apparisce troppo iniqua la pretension Francese in voler escluder l'Imperatore, come più si mostra quì §. 58. in fin.

Non obstantibus, nec illis Legibus, Consuetudinibus, Ordinationibus, & Dispositionibus, quarum virtute successum est, & succeditur. Così per maggiormente esprimere

eni-

enixam omnium voluntatem, si deroga distintamente, ad ogni Legge, Consuetudine, Ordinazione, e Dispositione, che hà fatto, e fà succedere, senza potersi concepire con più forza, e più studio un Contratto simile.

Intorno à che potentissima è la considerazione, che per questo fù concepita con tante espressioni, e cautele l'esclusion di tutti i Borboni presenti, e futuri dal succeder in Ispagna; perche come si dichiara nell'Articolo 33. tal Patto esclusivo era la parte principale più degna, e più preziosa di quella Pace, poiche alla Casa d'Austria, & a' i Prencipi Christiani tutti niente importava che Luigi XIV. sposasse quella, ò altra Principessa, e si facessero, ò non si facessero in quel tenore gli altri Patti Matrimoniali, mà l'interesse importantissimo per il Christianismo tutto era, che tal matrimonio non potesse portar le Spagne in man d'un Borbone, che come cosa ingiusta, & insoffribile per più rispetti haverebbe portato nuove Guerre, grandi e rouinose quali ora si provano.

In duobus tantummodo casibus, &c. Per render più chiara l'esclusion de i Francesi, necessaria al Ben Publico, si limitò che la Regina potesse succedere in due soli casi,

ò,

ò, che restata Vedoua senza Figli tornasse in Spagna, ò che per Ben Publico si rimaritasse secondo la volontà del Padre, ò del Fratello.

Pactio, & Conventio hac (nell' Articolo 12.) *Matrimonialis, inita fuit eâ mente, ut supplicetur S. P. N. Papæ, prout illi Majestates Suæ jam nunc supplicant, ut dignetur Matrimonium hoc approbare, & suâ Benedictione Apostolicâ beare, uti etiam comprobare ipsius Capitula, seu Articulos, &c.* Sù tal supplica Alessandro VII. di Santa Memoria, nel Breve di Dispensa Matrimoniale, sotto li 16. Febraro 1660., diretto al Rè, e Regina di Francia, dice: *Pro parte vestra petitionis series continebat, quòd, ut Inclytarum Familiarum, ex quibus ortum ducitis, vetus Conjunctio, & Pax, summo cum Christianæ Reipublicæ Bono nuper inita, arctiori Amoris, & Affinitatis nexu vinciatur, publicaque utilitati consulatur, &c. Desideratis, &c. Ad laudem, &c. Et Christianæ Reipublicæ Quietem, & Pacem, &c. Benedictionem nostram, &c.*; Ne gl'altri Brevi delli 18. Febraro medesimo, scrisse à i due Rè di Spagna, e di Francia: *Majestatis Tuæ de publicata Pace Literas accepimus, &c. Remque universæ Christianitati adeò salutarem, & in quam sanè, tum Prædecessores nostri, tum Nos, & ante Pontificatum,*

ficatum , & postea deinceps omnes cogitationes, curas, & actiones , vel præcipuè contuleramus , jam planè transactam , & Regiarum Nuptiarum fœdere constabilitam, omnibus lætitiis gaudemus, &c. Idcirco petitam Dispensationem promptè concessimus, &c. Se dunque, anco la Francia, per maggior vigore de' sudetti Patti Matrimoniali, supplicò il Vicario di Christo ad approvarli, confermarli, e benedirli, & il Papa in diversi Brevi espresse, che dispensava, e benediva quel Matrimonio, con quella Pace, per sommo Bene, e Quiete della Christianità, procuratasi tal transazzione da' i Papi stessi, non si sà pensare, con qual Teologia, ò Dottrina Cattolica, si trovino anco Ecclesiastici, quali senza far conto alcuno di detti Patti, con tali circostanze, non fanno alcuna stima, nè men' di simili Atti Pontificii, non considerano il pregiudizio della Fede Cattolica, nel dar di ciò un gran gusto à gli Scismatici, non auvertiscono la Francia, che, ò volse all' ora promettere, & adesso si fà Fedifraga; ò non intese di promettere, e commesse un' inganno di tal sorte, da non potersi più credere, e da non restarne longo tempo senza un severo castigo del Cielo, e secondo la Sentenza, *Per quæ quis peccaverit, per hæc & torquetur*, potrebbe

 forse

forse finirsi presto la Descendenza Francese, dopoi che vorrebbe far restar ingannata, e mal ridotta la Casa d'Austria, e tutta la Christianità: essendo inaudito un caso simile, che quel Matrimonio, qual co' suoi Patti tanto pienamente studiati, si stimò, e dichiarò da tutto il Christianesmo, e specialmente dalla Francia, e dal Papa, dover esser la Pietra Fondamentale di Pace stabile, la Francia medesima con rompere inaspettatamente i Patti, la facci riuscire Pietra di Scandalo, e di Ruina universale; e se all'ora si fosse potuto humanamente sospettare d'una tal mutazione, Luigi XIV. non haverebbe nè men potuto veder mai l'Infanta di Spagna, il Delfino non sarebbe stato Nipote di Carlo Secondo, & il Duca d'Angiò non havrebbe trovati Spagnuoli, ò ingiustamente à lui devoti, ò gagliardamente intimoriti, ne i suoi Consiglieri, e Parziali, ò Ecclesiastici, ò Laici, mancando alle loro obligazioni di libertà, e sincerità, non si trovarebbero condannati dal Cielo, come se n'accorgeranno, quando non saranno più à tempo.

§. 34.

Mà se una promessa tale non obliga la Francia, non si gli potrà più credere; essen-

essendo anco di grandissima considerazione la circostanza, che quando seguirono detti Patti di Matrimonio, e di Pace, e di Rinunzia, la Spagna era con un sol picciolo Maschio, come si è detto; onde la Rinunzia era attualmente in favor di Leopoldo Imperatore, presente & accettante per lui il Plenipotenziario suo, essendo quasi all'ora, come veramente adesso, Maschio unico di ambedue le Linee, Cognatica, & Agnatica Austriaca, destinato Sposo della Maria Margarita, quale perciò ne'i Patti suoi Matrimoniali non fece Rinunzia alcuna; e poca speranza vi era, di ottenersi da Filippo IV. un Figlio, da succeder nella Monarchia, nato due anni dopo Carlo Secondo.

Nè è da lasciar di reflettere, che nello stesso supposto Testamento di Carlo II. si confermano le dette Rinunzie col §. 13. dove si legge: *Che la ragion, nella quale si fondano le Rinunzie, &c. fù per sfuggire il pregiudizio, &c. e venendo à cessar questo motivo fondamentale, sussiste, &c.* Dunque, se non cessasse detto pregiudizio, e motivo di potersi unir la Corona di Spagna à quella di Francia, le Rinunzie sono validissime, e devono osservarsi, anco dal Duca d'Angiò, e da ogn' un' che allega detto

 Testa-

Testamento: mà di verità, non cessa detto pregiudizio, e motivo, poiche già il Rè di Francia hà dichiarato in scritto due volte, che la Monarchia Spagnuola appartenga à se, & al Delfino, e perche questi si contentino d'accettar detto Testamento, il Duca d'Angiò sia Rè di Spagna, senza haver parlato di suoi Figlioli, quali non potrebbero succedere, se chi sarà Rè di Francia, non se ne contentasse: oltre l'esser facilissimi i casi, che il Delfino volesse regnar anco in Ispagna, mentre non hà fatta egli Scrittura di Rinunzia, e la Francia ammette, ò non ammette le Rinunzie, quando, e secondo, che gli torna utile; e molto più nel Duca di Borgogna, e Duca d'Orleans, e nello stesso Duca d'Angiò, potrebbero presto unirsi le due Corone, se adesso non si l'impedisse giustamente quella di Spagna.

Di più, non può negarsi il dilemma, che l'istesso Rè Luigi, ò accorda esser valide simili Rinunzie, anco ad esclusion de' Figli e Descendenti, non vedendosi Atto alcun del Delfino, e nè men nominato il Duca di Borgogna, senza pensar à quello, che doppo la morte di Luigi XIV. (se il Duca d'Angiò si stabilisse trà tanto in Spagna) potesse pretendersi dal Delfino, dal

Duca

Duca di Borgogna, e dal Duca d'Orleans, con guerre grandi nella Spagna, e non può impugnar le Rinunzie delle due Regine di Francia: ò se non le stima valide, il Duca d'Angiò non è, nè potrebbe esser Rè di Spagna; onde sicome Luigi pretende haver ingannato la Casa d'Austria, e Prencipi Christiani, con li detti Patti, e Rinunzie, così pretende hora, far restar poi ingannati gli Spagnoli, e tutta la Christianità con il detto consentimento per il Duca d'Angiò. Potrebbe però anch'essere, che simili inganni nascessero da'i soli Consiglieri, quali, come hanno rappresentato à Carlo Secondo diversamente dal vero, le parole de'i Patti, e Rinunzie di Anna e Maria Teresa, come apparisce in detto Testamento, così sia stato referto à Luigi XIV., che col sostener questa Guerra non controvenga à detti patti giurati, poiche se il Rè gli havesse adesso letti, e considerati esattamente, come sono in verità, par difficil à credere, che volesse apparir così ingiusto, e biasimevole, e colpevole di tanti mali, e volesse *lasciarsi guidar da gli errori de' suoi Consiglieri, ò Ministri di poca conscienza, e sincerità*, il che spesso accade ad ogni Rè, come osserva Diana tom. 7. tr. 7. de Bello resol. 36. n. 8 pag. 408.

 Si

Si stima pure anco modernamente in Francia così giusto e dovuto, il non potersi per femina acquistar altro Regno, ò Principato, con privarne gl' Agnati, che oltre la Rinunzia di Anna, accordata, e stimata giustissima, da Luigi XIII., e l'altra sudetta di Maria Teresa, stimata giustissima da Luigi XIV., e da tutti i Prencipi Christiani, anco ne'i Patti matrimoniali di Maria Luisa Figlia del Duca di Orleans con Carlo II, del 1679. in detto tom. 4. pag. 439. rinunziò detta Figlia à tutto ciò che potesse venirle da Padre e Madre. Ne'i patti simili trà il Delfino, e Christina di Baviera, nel medesimo Anno, detto tom. 4. pag. 468. Christina fece Rinunzia à favor de' Maschi di Baviera: e la Figlia del Duca di Savoia nel 3. Patto matrimoniale col Duca di Borgogna, detto tom. 4. pag. 651., per se, e suoi Descendenti, rinunziò alla successsion degli Stati Paterni; e così sarà seguito dell'altra Figlia col Duca d'Angiò, per volontà del medesimo Rè Luigi, e Delfino: da quali casi si vede, quanto siano praticate, e giuste, & osservabili da tutti Rinunzie simili, e quanto iniqua sia la pretensione, di render vane le Rinunzie fatte à favor della Casa d'Austria, e di tutta la Christianità.

Co-

Costretto il Biscardo à scrivere per il Duca d'Angiò, hà seguitate le invenzioni degli altri Auvocati Francesi, e dice in pag. 67. &c. non poter una Rinunzia obligare i Successori nel Regno ò Feudo per proprio dritto compresi; pag. 76. &c. tesse esagerazioni, & esclamazioni retoriche, contro la Rinunzia di Maria Teresia, e Giuramenti della medesima, e di Luigi XIV.; pag. 83. &c. che detta Rinunzia sia fatta à favor di Filippo IV., e della dignità regia, in modo che Carlo II. fosse libero di non osservarla; pag. 89. &c. che il succeder nel Regno, non depende da Patti e Rinunzie; pag. 96. &c. che detta Rinunzia è ristretta al caso e causa sola, di esser l'istesso Rè di Spagna e di Francia; mà tutte queste eccezzioni contro le Rinunzie sono tanto false parte in fatto, e parte in Jure, che senza repetere le risposte, ogn' Huomo perito, & ogn'altro, qual legga queste osservazioni, si riderà del Biscardo, e del Danio, quali essendo per altro d'insigne dottrina, doppo essere state da' libri enunziati quì sotto n. 30., tanto pienamente confutate simili objezzioni frivole, publicate già dall'Arcivescovo d'Ambrun per la Guerra del 1668., potevano avanzar la fatica di copiarle, e non mettersi nel discredito di

 quel-

quell' Arcivescovo, Adulator Cortigiano non Pastor Evangelico, come il Libretto Francese distingue in Francia le azzioni de'i Vescovi di Corte, da quelle de'i Vescovi Apostolici. Senza poi studiar altro, per confondere la vanità di dette esagerazioni, e ragioni ingegnose, in favor di figliole, circa il succedere, basta legger l'Opera moderna Francese, stampata in Luxemburg nel 1702. dedicata al Rè di Francia, intitolata Les Loix Civiles, &c. & le Droit Public. tom. primo pag. xxi. & xxii. dove si afferma, *esser dritto ò raggion naturale, & esser di Giustizia, che le Figlie maritate da' loro Padri, anco senza dote, e senz' haver rinunziato, restino private di tutte le successioni.* Questa dottrina Francese così puntuale, e forte contro Maria Teresia dal Padre suo maritata in Francia, doverebbe far vergognare ogn'uno, che parli ò scrivi per la pretension Francese, tanto più che detta ragion naturale si trova approvata in molti Principati Catolici, da Statuti municipali esclusivi delle Femine dotate; e nel presente caso vi si aggiunge il favor dell' Agnazione, con altri fondamenti.

Con tutto ciò il Biscardo, per servir all'ambizion Francese, non si è vergognato d'aggiungere nella pag. 56. che, con accordar

al Franceſe la Monarchia Spagnuola, *tot mala bellorum evitantur* ; Nel tempo ſteſſo, che un' uſurpazion così ingiuſta cagiona tante guerre neceſſarie ; & è tanto deteſtabile in un Cattolico, il dire che per evitare il mal della guerra, ſi accordi per lecita, e giuſta ogni violenza, uſurpazione, e trasgreſſione publica de' Divini Precetti, e Giuramenti, in favor di chi è più potente contr' un più debole.

§. 35.

Nè pare da tralaſciarſi il conſiderare l'arte de' Franceſi in rappreſentare, che Filippo III. e Filippo IV. habbiano fatto un troppo gran torto, nell' haver volute Rinunzie, con lequali contr' ogni ragione privavano le Figlie Anna, e Maria Tereſa e Figli loro d'una Monarchia dovutagli, nel caſo hora ſeguito, come ſe tali Rinunzie foſſero in odio, e pregiudizio di dette lor Figlie, e loro ſangue: mà come è ſtato toccato da altri, ſecondo quella di Anna, la Rinunzia ſimilmente di Maria Tereſa, in vece di poter dirſi leſiva, ò pregiudiziale, gli era di utilità, e vantaggio grande, mentre col farla ſi faceva Spoſa di Luigi XIV. & andava ſubito à regnare, nella bella Monarchia di Francia, ſenz' haver da invidiare una Regina di Spagna, e ſenz' haver da

 aſpet-

aſpettare, che moriſſe ſuo Padre, e poi ancora il primo, e ſecondo Fratello ſenza ſucceſſione, il che non poteva già ſapere, ſe, e quando, poteſſe auvenirli; e quando foſſe eſſa ſucceduta vivente Luigi XIV., era ben certa, che haverebbe dovuto continuar ad habitare in Parigi col ſuo Rè, qual haverebbe mandato un' Vice-Rè in Spagna, tutto dependente da ſe, e niente dalla Regina: mà quando foſſe ſucceduta nelle Spagne, doppo la morte di Luigi XIV. ſenza Figli, haveva facoltà di andar à governar le Spagne, e riprender un Marito approvato dagli Spagnoli; onde così Maria Tereſa, era aſſicurata di principiar ſubito à regnare in Francia, e poter col tempo regnar anco nelle Spagne: e la Rinunzia che faceva anco per i proprii Figlioli non era in odio ſuo nè del ſangue ſuo, mentre ſe reſtava Vedoua ſenza Figli Franceſi, poteva ſuccedere, e ſe ſi foſſe rimaritata con altro Prencipe grato alle Spagne, i Figlioli ſuoi havuti con queſto nuovo Marito ſarebbero ſucceduti; e così la Rinunzia era realmente riſtretta à ſolamente eſcluder dalla ſucceſſione i Franceſi, ò ſtranieri, e nemici per le ſudette cauſe potentiſſime; e perciò la legge fatta in tempo di Filippo III. parla individualmente de' Franceſi, non ge-

generalmente degli stranieri, come la legge antica.

Pertanto non può apparir se non artifiziosa la fatica di addurre argumenti ingegnosi, da far creder invalide, ò almen dubbiose, le Rinunzie di dette due Regine, poiche il punto principale di sustanza importante consiste in questo, che Luigi XIII. nell' occasion di doppio Matrimonio stimò giustissimo, approvò, & accordò alli Rè, e Regni di Spagna, che i proprii Figli, quali havesse da Anna, cioè Luigi XIV., e Duca d'Orleans, e loro Descendenti, non potessero mai per causa alcuna succeder, ò pretender di succedere, nelle Spagne, come d'un' Austriaco nella Francia. Similmente nell' occasione di altro Matrimonio trà Luigi XIV. e Maria Teresa, e de'i Trattati di Pace, il medesimo Luigi XIV. ne'i Patti matrimoniali, contenuti nell'articolo 33. di detti Trattati de' Pirenei, con seguitare, e rinuovare il sudetto Contratto, Patto, Legge, & accordo, di Luigi XIII. suo Padre, e di sua Madre Anna, della quale anco doveva essere, e fù poi herede, accordò di nuovo la medesima esclusione di se stesso, e de' suoi Figli, e Descendenti, con riconoscere e specificare le stesse cause d'esclusione,

e

e con preſtarvi ſolenniſſimo Giuramento; di modo che una tal dichiarazione, convenzione, e promeſſa (che fù eſpreſſa eſſer parte la più principale di detta Pace, concluſa con Luigi XIV. non con Maria Tereſa) fatta à tutti i Prencipi Chriſtiani, compreſi in detta Pace de' Pirenei, & anco al Vicario di Chriſto, chieſtone, e ricevutone Breve Pontificio d'Approvazione, e Benedizione, fù & è una vera chiara, e reale, & inviolabil Rinunzia di Luigi XIV. & ogni perſona indifferente deve confeſſare, che quando pure riuſciſſe a'i Franceſi, dar ad intendere à qualcheduno, qualche dubbietà sù le Rinunzie delle due Regine, tanto Luigi XIII. quanto più fortemente Luigi XIV., hanno giuſtiſſimamente, realmente, e neceſſariamente eſcluſi loro ſteſſi, e loro Figlioli, e Deſcendenti, da ogni pretenſione di ſuccedere nelle Spagne; & il voler mettere in dubbio, ſe due convenzioni, e promeſſe ſimili, di due Rè di Francia, ſiano valide, & oblighino i Figlioli loro, ſarebbe un tentativo tanto ridicolo, che gli ſteſſi Scrittori per Francia aſſai arditi ſe ne ſono aſtenuti, e così ſtà veriſſimo, che i Sereniſſimi Borboni tutti ſono eſcluſi legitimamente, e validiſſimamente, non come Figli di Anna, e Maria Tereſa, mà

come

come Figli, e Defcendenti di Luigi XIII., e Luigi XIV., Monarchi di Francia, quali così hanno voluto, così hanno accordato, e così hanno promeſſo, anco à Dio, in Contratti, che non poſſono diſciogliersi, e ridursi allo ſtato antecedente: e di più tal eſclusione ſtà promeſſa per cauſe eſpreſſe potentiſſime, in modo che queſte hanno il lor vigore continuo, & è di ragione che *cauſa promittendi magìs inſpici debet quam promiſſio.* Mantic. de tac. & amb. conu. lib. 3. tit. 12. n. 10. tom. primo pag. 138. potendoſi anco conſiderare, che Luigi XIV. fece due Contratti ſeparati; in uno S. M. e Maria Tereſa, promeſſero al Rè & a'i Regni di Spagna, come haveva promeſſo Luigi XIII. che mai da un Borbone ſi ſarebbe preteſo di ſucceder in quei Regni; nell' altro Contratto dell'artic. 33. della Pace de' Pirenei giurata, il medeſimo Luigi XIV., ſenza Maria Tereſa, fece la medeſima promeſſa al Papa, & à tutt'i Prencipi Chriſtiani, nominati, ò compreſi in tal Pace; e queſto Contratto non ſoggiace ad alcuna di quelle diſpute, che da'i Franceſi ſi inventano, ſopra la Rinunzia ſola di Anna, ò Maria Tereſa.

Non contento però delle ſudette invenzioni ſue il Biſcardo in p. 125. &c. diſtingue, che

che le Corti di Spagna furono convocate, e lodarono la Rinunzia della Regina Anna; mà non dopoi l'altra di Maria Teresa; volendo così inferire, e dar ad intendere; che questa Rinunzia si devi haver per non fatta; mà così scrive, perche suppone doversi legger la sua lettera solamente da persone devote alla Francia, non da persone giuste; quali considerino, che essendo espresso nella Rinunzia di Anna (come poi in quella di Maria Teresa) non poter succedere, nè primo, nè secondo, &c. nè alcun altro Descendente di Luigi XIII., vi restava compreso l'istesso Luigi XIV. il suo Fratello, il Delfino, & ogni Descendente loro, e di Maria Teresa, aggiuntavi all'hora di più la legge perpetua, inserta nel lib. delle altre leggi di Spagna, onde havendo dette Corti conosciuto, & approvato per bene, e necessità della Monarchia Spagnola, che tutti i detti Descendenti; come estranei esclusi anco da altre leggi antiche addotte quì sotto §. 47. & pluribus seqq. restassero sempre esclusi, era superfluo il replicar un tal atto, particolarmente doppo esser tal nuova esclusione pattuita in una Pace del Christianesmo, publicata, & accettata in tutti i Regni di Spagna, ò loro Corti.

Ve-

Vedendo poi il Danio, che dette Rinunzie per non poterfi dire invalide, fanno troppo chiaramente fcoprire iniqua l'ufurpazione della Francia, comincia in pag. 50. feguitando quafi fin al fine, à dire, e foftenere, che la fteffa *Pace de' Pirenei fia ingiufta*, & inoffervabile, potendo veramente dirla ingiufta, per le molte Piazze ingiuftamente rilafciate; e cedute alla Francia; mà anco in ciò rende fe fteffo ridicolo, moftrando non haver tanto intendimento da conofcere, che non occorrerebbe più trà Prencipi Chriftiani far Pace alcuna, fe uno puol annullarla col dirla ingiufta, & inoffervabile, come quella de' Pirenei, ftudiata, & approvata da tutti i Prencipi Chriftiani, promoffa da'i Papi, giurata dalle Perfone fteffe di Filippo IV. e Luigi XIV., fù i Santi Evangeli, avanti il fantiffimo Sacramento, benedita da Aleffandro VII., e poi confermata in ogni Pace pofteriore: e fe Danio non hà vedute tante opere, che trattano di detta Pace; e Rinunzia, non può già non haver veduto la Rifpofta, &c. di Ciccio ò Francefco d'Andrea, famofo e dottiffimo Giurifta fuo Nazionale, dal qual haverebbe dovuto imparare le belle, e forti ragioni, che nel fuo lib. pag. 37. e feguenti, porta

per

per la validità, e giuſtizia di dette Rinunzie, con ſtile, e fondamenti tali, che haverebbe dovuto far vergognar il Danio à contradirli, particolarmente con ſpropoſiti: dicendo trà gli altri in pag. 66. che *Rinunzie, e Paci non pregiudicano à ragioni venute dopoi*, mentre il Rè, e la Regina, non havevan ragioni da rinunziarvi, ſe non à quelle che potevano venirgli dopoi. In pag. 68. ſuppone di ſcriver à Fanciulli, dicendo che l'art. 33. della detta Pace non parla di Rinunziar, benche vi ſi aſſeriſca per parte principal della Pace il Trattato del Matrimonio, nel qual era la Rinunzia e ſia regoletta, che relatum continetur in referente. Dice in pag. 81. che le rinunzie ſiano ſolo per l'heredità del Padre e Madre, benche baſti leggerle, per conoſcer lui uno sfacciato Scrittore. Fà ancora alcuni argumenti addotti dal Biſcardo, e confutati da molte riſpoſte, tanto quì, quanto da gl'Autori, nel §. 68. Si accordano Biſcardo pag. 24. e Danio pag. 20. e 41. in applicar à favor del Delfino la Dottrina di Baldo, che chi ſuccede nel Regno, lo riceve dal primo, che ne fece l'acquiſto, ſenza che ſtimi di ricever coſa veruna da gl'altri framezzati; e perciò il Delfino ſucceda jure proprio, ſenz'attender Patti, Rinunzie, ò at-

ò atto alcuno di ſua Madre ò d'altri. Mà da detta dottrina non ſegue, che il Delfino devi ſuccedere, mentre Baldo non eſamina, nè riprova le ragioni contrarie alla pretenſion del Delfino; anzi poiche Ferdinando & Iſabella, quali acquiſtarono l'Aragona, e la Caſtiglia, le unirono in una Monarchia, per Filippo Primo, e ſuoi Figli Auſtriaci, neſſuno può più giuſtamente ſuccedere, e riceverla da detti Acquirenti, che l'Imperatore, deſcendente Auſtriaco de' medeſimi Acquirenti, e di Filippo Primo, non già il Delfino di Caſa diverſa, e nemica di detti Primi Acquirenti; & anco per le altre ragioni quì addotte ſuccede l'Imperatore al primo acquirente, ſenza attendere i Rè framezzati ò le Rinunzie.

Oppongono ancora il Tiraquell. le mort ſaiſit le viſ. par. 2. decl. 8., che dice poterſi dal Padre chiamar alla Succeſſione una Figlia, che maritata, haveſſe rinunziato alla Succeſſione del Padre; mà tal concluſione, ogn' un vede non poterſi applicare à queſta Rinunzia, nella quale Anna, e Maria Tereſa non hanno rinunziato à favor del Padre, ſenon quanto voleſſe dirſi riſpetto alla legitima, mà quanto alla Succeſſion Regia della Monarchia, fù fatta per

 cau-

causa di Ben Publico della Christianità, e de i Regni, per Giustizia, verso la Casa d'Austria, e per altre cause, delle quali non parla Tiraquel, ò altro Giurista, che porti detta Conclusione.

Nè può lasciarsi di considerare, che se la presente Guerra hà da finirsi con una Pace stabile, bisogna che sia uniforme à detti Patti di Matrimonio, e di Pace, altrimenti, in caso che per forze, ò accidenti, ò diligenze, ò ajuti, dovesse la Casa d'Austria ceder adesso al suo Jus, già la Francia hà introdotto, che per vantaggiarsi si possino violar Contratti, e Giuramenti; e secondo questa Dottrina, approvata da' i viventi Theologi, ò Politici della Corte di Francia, sempre che venisse congiuntura favorevole à gl'Austriaci, doverebbero valersene, per ricuperare i loro Regni: & al contrario, per tal sospetto, la Francia mai desisterebbe, dal perseguitar gli Austriaci e così chiunque hà buon, e Christiano desiderio di Pace, non può procurarla, se non col far osservare i prefati Patti, e Rinunzie.

Potendo forse parere, che con alcuni termini ò parole in questo §. & altri, non si fosse usato, verso detti Avocati, e Consiglieri, e Theologi, & Ecclesiastici di Francia,

cia, tutto quel rispetto, che per la Carità Christiana, e Civiltà ordinaria, sia dovuto, non si lascia di dichiarare, che non si è inteso, nè si vuole toccato in parte alcuna, l'onore, e stima di tutti i medesimi; mà si è solamente creduto, dover ribattersi con forza le opposizioni Francesi, fatte similmente con forza, & alcune anco con ingiuria; essendo inoltre non improprio il parlar chiaro, contro Atti, e Concetti peccaminosi, per far riflettere all'offesa d'Iddio; come di più nell'Operetta Stampata in Ratisbona del 1689., intitolata La France Ambitieuse, & Perfide, nell'altra Fecialis Gallus, e simili Libretti, si scusano quegl'Autori, d'haver scritto fortemente contro la Francia, perche erano precorse Scritture Francesi, ingiuriose contro gl'Austriaci, nominati in quelle anco Usurpatori; e nelle Informazioni di Giustizia, per manifestarla, ò al Giudice, ò al Mondo, si suol accennare tutta quella maggior malizia, che possi considerarsi, negl' atti ò parole, dell' huom, che si mostra esser ingiusto.

§. 36.

Per 4°. Insegnamento si vede, che Innocenzio IV. nella sudetta sua Lettera publicamente si doleva, che Federico Impe-

ratore, violando la Pace, angariasse il Regno di Sicilia, havesse ridotti quei Chierici, e quei Laici, ad una gran miseria, e schiavitù, e n'havesse scacciati, e banditi gl'huomini giusti e buoni, & altri carcerati, quali per esser Vasalli della Chiesa, questa restava molto offesa. Se dal P. Schiara, ò altro Ecclesiastico, si fosse ben considerato, & applicato alle Guerre presenti il tenor di questo Canone, si sarebbe santamente insegnato circa un Feudo della Chiesa, come quello delle Sicilie, esser un gran peccato, publicamente dannabile, il violar Patti di Pace publica, fatti sopra di quello: onde havendo le due Regine, e l'istesso Luigi Rè di Francia, accordato nella Pace de' Pirenei, di mai pretender per loro, e loro Descendenti alcun Feudo, e fatto ciò con cooperazione de' Nunzii Apostolici, & approvazione del Papa Padron diretto, che in suoi Brevi benedisse quel Trattato di Pace, oltre la Legge, ò Consuetudine Feudale, in lib. 2. tit. 49. de eo qui finem fecit Agnato de Feudo Paterno, che *conferma per immutabili, & inviolabili simili Rinunzie Reali d'un Feudo*, non poteva Luigi XIV., ò il Delfino, con cagionar tanti mali, pretendere, nè cedere al Duca d'Angiò, ragione

gione alcuna sù il Regno di Napoli, nè pretendere, che il Papa, con manifesta ingiustizia desse à loro Investitura alcuna.

Si sarebbe potuto far conoscere, quanto siano peccaminose, e riprensibili le angarie, che Francesi, ò Spagnuoli, e Napolitani, guadagnati dalla Francia, hanno senza Investitura, e senza ragione, esercitate in detto Regno, con far da Padrone assoluto, assoldar Gente, forzar à Contribuzioni, anco Ecclesiastici, minacciare, mandar in Esilio, fin molti Religiosi, carcerar, e far morire anco Persone nobilissime (tutti puri Vasalli della S. Sede) e spianar Palazzi, per sola causa, di non applaudir l'usurpazion Francese; e questo sarebbe stato un' insegnamento, conforme al sudetto d'Innocenzio IV., da portarsi nella Theologia Bellica, rimostrando, che quando si cagiona guerra per una pretensione, sù laquale non vi è Giudice, puol esser un poco minore il peccato, mà non voler aspettare il Giudizio legitimo del Papa Padron diretto, sopra il Feudo delle Sicilie, nè dell' altro sopra i Feudi Imperiali, è una ambizione, e violenza così ingiusta, e scandalosa in un Prencipe Catolico, che tutti i Teologi, e tutti i buoni Christiani, doverebbero esclamar forte-

 mente

mente contr' azzioni tali, che cagionano tanti altri peccati, e danni Spirituali, e temporali.

Mà di più come la Francia, nel Congresso de' Trattati di Munster, dichiarò appartenersegli per giustizia il Regno di Napoli, con le parole inferite quì appresso, così ultimamente haveva voluto Luigi XIV., nella Spartizione famosa, appropriarsi detto Regno, senz' alcun assenso Pontificio, anzi senza nominarvi il Papa, nè la qualità di Feudo, pattuì di mantenersici Padrone, anco con le armi Inglesi, & Olandesi. Doppo la morte di Carlo Secondo, scrisse come di cosa propria, contentarsi che insieme col resto della Monarchia, secondo il supposto Testamento di detto Carlo, se ne facesse Padrone il Duca d'Angiò, facendolo in Napoli riconoscer per tale, con Cavalcata del Vice-Rè, & alcuni Nobili guadagnati, senz' haverne riconosciuto il Papa diretto Padrone. Venuto in Roma il tempo di pagare il solito censo, & introdottane avanti la Santità Sua, e Camera Apostolica, la controversia dell'Investitura, fece il grand attentato, di mandar da Madrid à Napoli la persona stessa del Duca d'Angiò, con Milizie Francesi, per far più rinomata l'usurpazione

pazione contro l'Imperatore, e più solenne lo strapazzo dell'Autorità, e Giustizia Papale, quale almeno, come fece Calisto III., che con essemplarità grande in tutte le sue Azzioni, udita la morte di Alfonzo Rè di Napoli nel 1458., dichiarò, *Che i Napolitani non riconoscessero se non il Papa diretto Padrone*, e che egli haverebbe fatta Giustizia à chi toccasse il Feudo. Detto Recueil des Traitez tom. 1. pag. 540. Secondo il solito, haverebbe potuto far amministrar il Regno da un suo Legato fin' alla Pronunzia, e Concession della dovuta Investitura; à che fù detto per certo, che non si sarebbe opposto l'Imperatore, per non turbar l'Autorità Papale, e non farsi egli cagion di Guerra in Italia, se si procedeva Christianamente per via di Giustizia: mà tutte le buone Azzioni dell'Imperatore gli sono dannose, per esser questi tempi troppo corrotti dalle contrarie maniere.

§. 37.

Non può la Francia scusarsi col supposto Testamento di Carlo II., essendo notorio, che qualunque Testamento, benche valido, e legitimo di un Feudatario, non vale in modo ò conto alcuno, intorno al Feudo, ò sua Successione, ò Investitura: anzi

anzi nel §. 14. di tal Testamento, composto probabilmente da un Francese, vi è due volte descritto, trà i Regni proprii della Corona di Spagna, il Regno di Napoli, senza menzione di Feudo, ò d'Investitura, ò di S. Sede; onde il Duca d'Angiò accrescerebbe trà gl'altri torti fatti al Papa, anco questo, che, volesse ricoprirli tutti, con allegare un tal Testamento: aggiungendovisi, che come si riferisce quì appresso, havendone la Francia pretesi, e nominati Usurpatori, i Rè di Spagna, lo stesso titolo doverebbe dare al suo Duca d'Angiò, che si pretende Rè di Spagna.

Nè men puol addurre qualche tacito consenso della Santa Sede, tanto perche Sua Beatitudine Clemente XI. non solo hà ammesse tutte le Proteste fatte dall'Ambasciatore Cesareo in Roma, contr' ogn' Atto, che havesse potuto inferire tacito consenso; mà di più, con parole assai distinte, considerate, e concludenti, hà dichiarato, che qualunque Atto, ò del Papa antecedente, ò suo, anco della mission del Legato à Latere in Napoli, *non possi indurre alcun assenso per l'Investitura, quale udite le Parti, si darà à chi sia dovuta di ragione*, quanto perche, per interpretar, ò presumere, che il Papa habbia in qualche manie-

maniera acconſentito, ò conſenti tacitamente, biſognarebbe, che foſſe ſtata laſciata nella ſua libertà di riſolvere, & operare ciò che ſtimava giuſto; mà (come ſi è detto publicamente per Roma) meſſo il Papa in mezzo alle Armi Franceſi, negli Stati Mantouano, Milaneſe, e Napolitano, e ſottopoſto in ogni momento à gli attentati, e violenze, che arditamente, e prontamente ſuol riſolvere, & eſſeguire la Francia, contr' Eccleſiaſtici, e Cardinali, e Papi ancora, come ultimamente nella Perſona del Cardinal di Buglione Decano, e più volte contro lo Stato d'Avignone, ſtima prudenza opportuna il pazientare, e non darli preteſto di far peggio: e più toſto, con haver negata l'Inveſtitura al Duca d'Angiò, andato à Napoli in Perſona bene armato, è ſegno chiaro, per haver conoſciuto, non eſſervi ragioni giuſte, e fondate, quali poteſſero eſprimerſi da un Papa, come ſarebbe neceſſario, nel Breve di eſcluder l'Imperatore, e dare à detto Duca l'Inveſtitura; poiche ſe gl'ingegnoſi, e ſtudioſi Franceſi, con i loro Devoti, haveſſero potuto formare, e preſentar al Papa, un concetto, ò tenore di tal Breve Apoſtolico, nel quale, con dar l'Inveſtitura al Duca d'Angiò,

havesse espressa una giusta ragione di escluder l'Imperatore, come Giulio II. nell'Investire Ferdinando il Cattolico dovette dichiarare privato Ludovico XII. con tutti i suoi Successori, mostrando al Mondo la Giustizia della resoluzion Pontificia, secondo lo stil conveniente di Papa, per chiuder la bocca à i Detrattori, la Francia non haverebbe trascurato, di usar le sue solite violenze, anco delle armi, per forzar Sua Santità, à non lasciar partir detto Duca con le mani vote.

Mà può ben considerar la Santa Sede, con qual sincerità, e stima sia trattata da i Francesi intorno à detto Feudo, poiche nel Congresso della Pace di Munster, quando il Duca della Tremoglia hebbe dalla Francia permissione, di publicare le sue Pretensioni sopra il Regno di Napoli, esprimesse nella sua Lettera Patente, e nella Commission data al suo Deputato, *Che Ferdinando il Catolico usurpò con le Armi il detto Regno, posseduto da Filippo IV., senz'altro Titolo ò Dritto, che della Forza, e che apparteneva à detto Duca*: e l'Ambasciator di Francia Plenipotenziario à que' Trattati, nel suo publico Attestato, *dichiarò specialmente al Nunzio del Papa, & all'Ambasciator di Venezia Mediatori, che niuno poteva havere*

re alcun legitimo Jus ſopra il Regno predetto, che il Rè ſuo Signore, à cui apparteneva per Giuſtizia, ſenza che i Dritti di Sua Maeſtà poſſano eſſer indeboliti da contrarie Pretenſioni, nè dall' ingiuſta, e violenta poſſeſſione, del Rè Catolico, &c. doppo la dichiarazione di detto Duca della Tremoglia, che non intende far mai alcuna perquiſizione in queſto negozio, ſenz' il conſenſo, e permiſſione di Sua Maeſtà, &c. come tutto ſi vede nel Libro ſtampato in Parigi in Lingua Franceſe, e poi Italiana con Licenza, e Privilegio del Rè nell'Anno 1648. e col Titolo: Trattato del Jus, e de i Dritti Hereditarii del Sig. Duca della Tremoglia ſopra il Regno di Napoli. Da ciò appariſce con quant' offeſa della Santa Sede la Francia publicò per ingiuſti, e violenti, tutti que' Pontefici, quali havevano data, e rinovata più volte l'Inveſtitura à i Rè di Spagna; e da tali dichiarazioni publiche, oltre l'altre moderne fatte ora, ſenza nominarvi Feudo, ò Inveſtitura, ò Papa, ò Santa Sede, parlandone come di coſa propria, Roma, & ogn'uno, vede primieramente; che ſe Napoli reſtaſſe al Duca d'Angiò, ò altro Dependente da Francia, ſarebbe ſubito ſcopertamente unito alla Corona di Francia, con graviſſimi pregiudizi della Sede Apo-

Apoſtolica; ſecondariamente, che la Francia inganna il Papa, gli Spagnoli, i Napolitani, e tutti i Prencipi, nell' haver fatto andar à Napoli il Duca d'Angiò, e fattolo riconoſcer Rè, à fine di più facilmente ſpogliarne l'Imperatore, & appropriarlo à ſe ſteſſo, come nella famoſa Spartizione, ſenza la Sentenza Papale di Giuſtizia. Terzo, che il Duca d'Angiò ſi può dire un vero, e chiaro uſurpatore del Regno Napolitano, mentre non ſolo dall' Imperatore, da'i Napoletani giuſti, e dalle ragioni publicate, vien dimoſtrato per tale, mà anco i Franceſi lo dichiarano Uſurpatore, eſſendoſi intruſo per mezzo di quel Vice-Rè Medina Celi, e ſua Cavalcata, con allegar lo Jus de'i Rè di Spagna, quali da Francia ſono dichiarati Uſurpatori. 4. Che pare volerſi dalla Francia, tener in Napoli Monſig. Tremoglia, & in Madrid Madam' Orſini Sorella di detto Monſignore, accioche almeno in ogn' evento ò caſo s'inveſtiſſe apparentemente il Duca della Tremoglia, quaſi per mezzo termine trà l'Imperatore, e Duca d'Angiò; mà poi in verità, ſubito che dal Papa foſſe ſtata data l'Inveſtitura al Duca della Tremoglia, ò altro Dependente da Francia, non oſtante qualſivoglia Patto, e Giuramento, ſi vederebbero

derebbero in Napoli grossi Presidii Francesi, & il Papa, i Napolitani, gl'Italiani, e gli Spagnoli, si trovarebbero burlati, e Schiavi.

Dalle predette procedure di Francia si può fondatamente rimostrare, che quando anco havessero havuto i Francesi qualche ragion di succedere nel Feudo, sarebbero decaduti da ogni dritto, e doverebbero dalla S. Sede esserne dichiarati privi per gli eccessi commessi da loro, con troppo gran danni, e scandali, e con tropp' ingiuria, e strapazzo del Papa Padrone diretto: sicome Alessandro VI. privò di questo Feudo Federico Rè d'Aragona, e Giulio Secondo ne privò parimente Ludovico XII., il quale con l'alienazione, e mancamenti condannati da Giulio II. nel suo Breve, non haveva commessi eccessi così grandi, come i sudetti di Luigi XIV. e contro questi pare che la Bolla in Cæna Domini di Urban. VIII. constit. 62. e di Clemente X. constit. 34. §. 20. disponga con dire: *Qui, &c. invadere, occupare, ac detinere præsumpserint, &c. Regnum Siciliæ, &c. vel jura ad ipsam Romanam Ecclesiam pertinentia, &c. nec non supremam jurisdictionem in illis, &c. usurpare, perturbare, &c.* tanto che con molto maggior giustizia, si pri-

varcb-

varebbero hora Luigi XIV. e ſuoi Deſcendenti, ſe vi haveſſero qualche ragione.

§. 38.

Mà chiunque ſenza paſſione, ò prevenzione, conſiderarà bene tutti i fatti intorno al Feudo di Napoli, trovarà che le Rinunzie fatte dalle Infante di Spagna, & approvate da' i Rè di Francia, ſono accompagnate da una grand equità, e ragione, poiche non ſi può mai interpretare, ò ammettere, che Giulio Secondo nel medeſimo Atto, e Breve, col quale decretò, eſſer Lodovico XII. decaduto, e privato d'ogni ragion Feudale, ſopra la metà del Regno, caſſando, & annullando qualſivoglia Inveſtitura, e conceſſione favorevole à lui, e ſuoi heredi, e Succeſſori, & inveſtì di tutto il Feudo Ferdinando il Cattolico per le ſue meritevoli qualità, eſprimendo: *Gentilem & hæreditariam regnandi conſuetudinem*, haveſſe inſieme voluto, che un Figlio, ò Nipote, ò altro Succeſſore di detto Lodovico, ne'i quali diſguſtati per havergli privati della metà del Feudo conceſſogli da Aleſſandro VI. non poteva più ſperare detta buona maniera di regnare, anco verſo la S. Sede, reſtaſſe compreſo, e poteſſe ſuccedere in tutto il Feudo, e di più ad eſcluſione di De-

Descendenti maschi della Figlia maggiore del medesimo Ferdinando, così amato, e stimato del Papa, e da tutto il mondo. Inoltre, esprimendo per una delle principali cause di tal concessione, l'haver Ferdinando *pro liberand. Regn. Mahometicâ Tyrannide oppress., & pro Christianæ religionis augmento, superata pericula, innumerabilemque exhaustam pecuniam*, non può haver voluto, che vi si comprendesse un Francese, quale (oltre il Giuramento di Francesco Primo, e la continuata amicizia co' Turchi) hà direttamente, ò indirettamente, in più modi ajutato i Mahometani contro l'Imperatore, e Christianità nell' ultima Guerra, e che questo escludi Leopoldo Austriaco, quale hà superati pericoli, fin col dover fuggir da Vienna, hà consumato il suo Denaro, & hà spopolati i suoi Paesi, per ricuperar Provincie Christiane, & haverebbe fatto di più, per il bene della Christianità, se non fosse stato impedito dalla Guerra Francese, che scandalosamente fù mossa con improvisa presa di Filipsburgo, *e la verisimile volontà deve attendersi anco più delle parole.* Mantica de tac. & amb. conv. lib. 2. tit. 4. Card. de Luca de emphyt. disc. 49. sub n. 2.

Simil-

Similmente non si può mai interpretar, ò ammettere, che Ferdinando il Cattolico, quale voleva intieramente preferir in tutto la Casa d'Austria ad ogni altra, col dare al Figlio una Sposa Austriaca, poi col dare la sua Figlia & herede, all'Arciduca d' Austria Filippo, con farlo di più riconoscere per futuro Successore ne' i Regni di Spagna, come pienamente abbasso nel §. 47. &c. habbia voluto acquistare il Regno di Napoli, in modo che vi havesse à succedere un Francese, fin dall'hora nemico suo, e degl' Austriaci, particolarmente per haver tolto alla Corona di Francia le ragioni pretese, e la metà del Regno di Napoli, doppo havergle la accordata sotto Alessandro VI. benche senz' alcun mancamento di Ferdinando, & havesse ad escluderne un' Austriaco, Descendente per linea retta masculina da detta Giouana sua figlia, e Filippo, e particolarmente da Ferdinando poi Imperatore, che da Ferdinando il Cattolico fù amato più di Carlo V., come narrano le historie allegate quì sotto detto §. 47. &c.

§. 39.

Queste presunte volontà, vengono assistite da altri argumenti legali, quali non pajono disprezzabili, benche per se stessi, &

& in altri casi, possino soggiacer à contradizzioni, mentre è assai conforme al caso presente, quel che si vede nella Legge Feudale lib. 2. tit. 17. de eo qui sibi vel hæredibus, &c. dove si definisce, *qui pro hæredibus suis masculis, vel his deficientibus, pro fæminis, investituram Feudi accepit unâ tantum Filiâ superstite, &c. has Marito Paternum Feudum in dotem dedit, & decessit duobus filiis ex eo procreatis, quorum unus duas filias reliquit, alter uno Filio masculo relicto decessit, &c. de prædicto itaque Feudo urgentem vidimus quæstionem, &c. tandem pro masculo pronuntiatum est, non enim patet locus fæminæ in Feudi successione, donec masculus supersit ex eo, qui primus de hoc Feudo fuerit investitus*: e tal decision si conferma dalla gl. in lib. 2. tit. 50. de nat. Succ. Feud. V. nisi ex pacto; e così secondo la ragion di questo testo, fin che vi è un Figlio Maschio come l'Imperatore, Descendente da Ferdinando il Cattolico, non succedono le Infante Regine, contro lequali di più militano altre regole Feudali, che *Fæmina semel exclusa, censetur perpetuò exclusa, etiamsi is, qui eam exclusit, moriatur sine masculis, & sic excluditur ab omnibus Agnatis, & ipsius hæredes masculi ad successionem Feudi ampliùs non admittuntur* Gaill. obs. cum addit. impress. Anno 1690.

lib. 2. obſ. 148. n. 1. come ſono morte con eſcluſion continua le dette Regine : & *fæminæ, præſertim in Feudis Eccleſiaſticis, non ſuccedunt niſi ex pacto*, come havendo diſpoſto Giulio Secondo, quòd *Maſculi fæminis præferantur, & ſic in omnibus Succeſſoribus obſervetur*, tal generalità comprende anco il caſo preſente, tanto più che *Deſcendentium maſculorum appellatione, in Feudis & conceſſionibus Eccleſiaſticis, excluſi remanent maſculi ex fæminis*, Card. de Luca de Fidecommiſſ. diſc. 24. n. 9. Torre de Primogen. part. 2. cap. 38. n. 406. pag. 423.

Anzi perche la Succeſſion di un Regno feudale non depende da Leggi ò concluſioni per Regni, Primogeniture, ò Maioraſchi, mà dalla diſpoſizion dell'Inveſtitura, e conſuetudini Feudali, come accorda anco il Grotio de jure belli, &c. lib. 2. cap. 7. n. xxi. biſogna reflettere, che ſe nell'Inveſtitura di Giulio Secondo, le parole *pro ſe ſuiſque in dicto Regno Aragoniæ hæredibus & ſucceſſoribus, &c.* ſi giudicaſſero poſte per condizione ò requiſito, non per ſola demoſtrazione, e così apparteneſſe queſto Feudo a'i Rè d'Aragona, e Luigi XIV. per la linea Cognatica, e per la proſſimità à Carlo II. addotta nel ſuo ſuppoſto Teſtamento, e per l'età maggiore,

ſi

si dicesse preferibile à Leopoldo, benche per più ragioni possi provarsi, che quelle parole siano solamente demonstrative, si prova quì sotto detto §. 47. &c. che l'Aragona, e Monarchia Spagnola tutta, sia dovuta à Leopoldo; e se il Papa Padrone diretto, in qualunque modo giudicasse dette parole, ò demonstrative, ò condizionali, ve ne sono altre esclusive di Luigi, e suoi Descendenti, cioè: *Successoribus tam masculis, quàm fæminis, ex eo recta Linea Descendentibus*, quali parole poste auvertentemente dal Papa Padrone diretto, e dagl' Investiti, portano la conclusion legale, che quando *si chiama la linea retta, vengono si doppo i maschi chiamate al Feudo le Femine, durante la vita loro, mà non già i Figli delle Femine*, come si vede, nel Menoch. & altri allegati da Fusar. de Fideic. substit. q. 346. n. 7. adductis antea rationibus n. 3. 4. & 6. DD. apud Barbos. tract. var. de appell. verb. &c. appell. 135. n. 14. onde nè Leopoldo, nè Luigi, come Figli di Femine di Linea retta, potrebbero succeder nel Feudo, e tal conclusione stà appoggiata à fondamento infallibile, che *Linea paterna appellatione non veniunt descendentes ex Famina ab eodem patre procedentes, quia per fæminam rumpitur Linea*

 pa-

paterna, *& ab ea incipit cognationis origo*; *est enim Famina propria familiæ finis*, *& caput alienæ* ex l. pronunciatio 195. in fi. ff. de verb. Signif. Barbos. d. appell. 135. n. 20. Rot. Rom. decis. 354. sub n. 5. part. 2. rec. e di non lasciar andar il Feudo in una Casa, ò Famiglia, ò Corona, dal Padron diretto non considerata, nè imaginata, anzi esclusa la Francese, nel dar l'Investitura à Ferdinando, e di non far eterna l'infeudazione, hor in una Famiglia, hor' in un' altra, à piacer e secondo à chi voglino maritarsi le Femine, senza che il Padrone diretto potesse negar il consenso; e ciò si corrobora dalla ragion particolare de' Feudi Ecclesiastici, quali non passano ne' i Figli di Femine, come si è detto. Perciò restando estinta la Linea retta Primogenita in Carlo II. resta la Linea retta Secondogenita di Ferdinando, per laquale è Leopoldo l'unico Descendente chiamato nell' Investitura.

Inoltre dette parole *Linea recta descendentibus* sono conformi alla l. 2. tit. 5. partit. 2. dove stà disposto, che ne i Regni di Spagna succedino quelli, che *venissero per Linea recta*, come si legge nel Molina, Roxas, & altri allegati dal medesimo Danio

nio pag. 26. ; e perciò finita in Carlo II. la Linea retta Primogenita, passa la Successione all'altra Linea retta Secondogenita, quale per dette Parole resta la meglior Linea de i Descendenti da Ferdinando, & Isabella, e da Filippo Primo, e non altra Linea trasversale, della quale sono i Borboni, come di più è anco Leopoldo.

E perche, se vi fossero stati chiamati puramente i Descendenti, non sarebbe stata alcuna differenza trà un Pretensore, ò Concorrente di Linea retta, & un'altro di Linea trasversale, si vede espresso in tutte le dette disposizioni, che la Successione, tanto nella Monarchia di Spagna, quanto nel Regno di Napoli, si devi à chi è di Linea retta, qual è adesso il solo Imperatore, essendo molto chiare le parole di detta Legge di Spagna, cioè: *Siempre aquellos, que viniessen por Linea derecha*, come anco riferisce Molina de Primogen. lib. primo cap. 3. n. 12. *In Regn. Hispan. debet semper Linea recta succedi*; e conferma Pelaez à Meres de Major. Hispan. par. 2. q. 7. n. 37., che anco secondo le parole di detto l. tit. 15. partit. 2. *Recta Linea est, quæ ascendentes & descendentes, non verò transversales comprehendit*; & n. 46. *Linea recta non incipit à Testatore, sive Institutore* (come

 Fer-

Ferdinando & Isabella) *sed à Filio, vel ab altero vocato,* come Filippo Primo, e Giouanna quali furono chiamati, e riconosciuti da detti Ferdinando, e Isabella, e da i Regni di Castiglia & Arragona, e questi doppo la morte di Filippo, riconobbero Carlo V., come Figlio Primogenito, Herede e Successore di Filippo, e Giouanna, già prima riconosciuti con giuramenti publici, e la detta parola della Legge *Siempre*, ò sempre significa, e si espone, *pro omni tempore, & omni casu*: secondo la commune de' DD. appresso Barbosa de diction., &c. dict. 361. n. 2. Rot. Rom. decis. 574. n. 15. par. 5. rec. tom. 2. & decis. 199. n. 5. par. 8. rec., & in specie di Successione à favor di maschi ricerca, che in qualunque caso si attendi la qualità espressa (che è di Linea retta) detta Rota decis. 330. n. 16. par. 12. rec., & in qualunque Grado e Linea, eadem Rota decis. 284. n. 37. par. 6. rec.; mentre poi è certo, che *recta Linea non ex omnibus Descendentibus ab Institutore vel Possessore, sed ex ipsis Primogenitis, qui gradatim procreantur, tantummodo constituitur*, come ben informato di dette Leggi di Spagna asserisce Jo. de Castillo quotid. controv. lib. 5. cap. 93. n. 8. §. tertia. pag. 414., e segue da ciò, che estin-

ta

ta in Carlo Secondo la Linea retta Primogenita proveniente da Filippo Primo, fubentri l'altra Linea retta del Secondogenito proveniente dal medefimo Filippo Primo, e Ferdinando, & Ifabella; e toccando *la Succeffione fempre à quelli che venghino per Linea retta*, non vi è altro Primogenito di Linea retta dello fteffo Filippo, e Ferdinando fe non l'Imperatore, qual è di ambedue le Linee, cioè della Primogenita (come i Francefi) per la Madre, e di più della Secondogenita per il Padre come fempre che muore fenza Figli il Primogenito, fubentra il Secondogenito, e diventa Primogenito, anco nelle vere, e proprie Primogeniture, e come quì fotto §. 47., &c. fi moftra, che tutta la Monarchia di Spagna, è un Maiorafco per mafchi, fin che ve ne fono di Linea retta di Filippo Primo, non potendofi difputare fe non per una Figlia, che vi foffe di Carlo II., mentre come fi legge in detto Meres detta q. 7. n. 48., *Filii, & Defcendentes ex Linea Materna funt de Linea Patris, & non de Linea Matris*, Ludovico XIV., & il Delfino non poffono in modo alcuno dirfi della Linea di Filippo III. e IV., nè di Linea alcuna retta di Spagna, e perciò reftano chiaramente efclufi dal fucceder à Carlo II.

§. 40.

Tanto più facilmente si deve tal Successione solamente à Leopoldo, se si considera il Fatto particolare, che quando Alessandro VI. approvò la division delle Sicilie, fatta trà Ferdinando il Cattolico, e Ludovico XII., con investir detto Ferdinando nella metà, fù ciò del 1501., e già nel 1496. Giouanna Figlia di detto Ferdinando era Moglie di Filippo Primo, e del 1500. era nato in Gante Carlo V.; poi l'Investitura di tutto il Regno fù data da Giulio Secondo al medesimo Ferdinando nel 1510., quando già Ferdinando Secondogenito di Filippo era nato in Spagna nel 1503.; Schowarti Observat. Geneal. pag. 15., &c. dalla qual verità di fatto si deduce fondatamente, che tanto Alessandro VI., e Giulio II., quanto Ferdinando il Catolico, & Isabella sua Moglie, nelle dette Investiture hanno dichiarato Carlo e Ferdinando Figli di Filippo Primo, per esser maschi della Linea retta sua, e di Filippo, doversi preferire anco ad ogni Figlia degli stessi Ferdinando, & Isabella, trà lequali Elisabetta la Primogenita, e poi Maria, erano maritate ad Emanuel Rè di Portogallo, Caterina era sposata nel 1501. à Arturo Prencipe di Galles, e poi

à

à Henrico VIII. Rè d'Inghilterra, come qui sotto §. 47.; onde volutosi escluder le loro proprie Figlie Regine, e preferirgli doppo Carlo V. anco Ferdinando Secondogenito di Filippo, molto più giustamente bisogna conoscere, e confessare, che à favor di Leopoldo, descendente per Linea retta Maschia di detti due Ferdinandi, resta chiaramente esclusa la Figlia di Filippo III., e l'altra di Filippo IV. maritate in Francia, quali non possono dirsi predilette, e comprese nell'Investitura, dalla quale furono escluse dette Figlie Regine.

Da ciò risulta, che si sia havuto riguardo di conservare il Feudo nell'Agnazione Austriaca, scielta, e preferita ad ogn' altra, come si mostra diffusamente sotto detto §. 47., di tutta la Monarchia; mà specialmente per i Feudatarii si trova l'Agnazione espressamente considerata, dalle Leggi Feudali ne' i Titoli 39., e 44., e 46. lib. 2.; e perciò, come ferma detto Gaill. lib. 2. obs. 149., & obs. 150. n. 5. *In Feudis successio suum stipitem Agnationis semper aspicit, & ultimus Agnatus semper est primi acquirentis Successor, etiamsi Feudum per mille manus ambulaverit.*

In che, quando poi restasse anco qualche dubbio, restarebbe tolto intieramen-

 te

te dalla Bolla del S. Innocenzio XI., riferita dal Cardinal de Luca, in Commentar. ad Constit. Innoc. XI. de Statutar. Successionibus pag. 7. & 8., quale ordina, che, *Nelle Successioni di Stato Ecclesiastico, immediato, ò mediato, e di Feudi in Italia, si habbia riguardo à i Maschi dell'Agnazion, e Famiglia, in favor della quale si facci ogn' interpretazione, ad esclusion delle Femine, e Cognati, specialmente nel Regno delle Sicilie*; come in §. 2. n. 47. & 49. pag. 26., similmente anco Carlo V., e Filippo II., per i Feudi di detto Regno, havevano fatto publicarvi Decreti di queste Parole: *In Feudis Neapolitanis Filiam etiam Primogeniti, excludi à Patruo, favore Agnationis conservandæ, ut scilicet Feuda conserventur in Domibus, & Familiis, à quibus processerunt.* Così si riferiscono in decis. Siciliæ n. 257., &c. apud Cardinalem de Luca post Tract. de Feudis. E Decreti di tal tenore, non si sarebbero fatti, e stimati giustissimi da due simili Rè di Spagna per i Feudi Napolitani, se non havessero considerato, esser contenuto il favor dell' Agnazione nel Feudo, che essi godevano di Napoli, poiche *nel subinfeudare si devono osservar le Condizioni, e Patti dell' Investitura* data dal Padron diretto del subinfeudante: Cardinal de Luca

de

de Feud. disc. primo n. 3. & 22., & à tal segno si stima in Italia, e conseguentemente circa l'Investitura di Napoli, il favor dell'Agnazione, che simil disposizione di Statuto ò altro, si deve interpretar di escluder anco la Madre, per dar la Successsion allo Zio, benche Monaco inhabile ad haver Figli, secondo che fin nel 1622. definì la Rota Rom. decis. 438. per tot. præsertim à n. 64., &c. par. 4. rec. tom. 2.

Nè è da trascurarsi un' altr' espressione delle Investiture tutte, nelle quali, doppo quella di Giulio II., che in Ferdinando il Cattolico, e di Giulio III., che in Filippo II., riguardarono, *Gentilem & hæreditariam regnandi consuetudinem*; le altre similmente ne i Prencipi Austriaci riconoscono *hæreditariam regnandi consuetudinem*: e di più Alessandro VII. nella sua Investitura data à Carlo II., con speciale Consulta de' i Cardinali, esprime per una delle sue cause: *Austriacæ Domûs ingenitam Pietatem, & Cultum erga Sanctam Sedem, Paterno Amore considerantes, eamque in Carolum Secundum Hispaniarum Regem, Mariannæ Austriacæ ejus Matris, & Tutricis sanguine, non minus quàm exemplo transfusam, æstimantes, &c. Simili liberalitate in illius Personam transferamus, ut Proavorum merita, unà*

unà cum eorum eximia Pietate non impari, renoventur in Successore. Così ogni Papa hà confermato baſtantemente, che il Feudo ſi rinuovava nella medeſima Agnazion Auſtriaca, anco in riguardo particolare di quel Sangue, e di quella maniera di governare (alla qual certamente non ſi conforma la maniera Franceſe) eſſendo notorio, che ſempre ſono ſtati, tanto i Nobili, i Popoli, ò Sudditi del Regno di Napoli, quanto i Sommi Pontefici, pienamente contenti del Governo Auſtriaco, proprio di Padre più che di Prencipe, come ſi vede anco ne gli Stati Patrimoniali dell'Imperatore, ſenza che quel Regno ſia ſtato angariato, & impoverito, quanto i Sudditi di Francia, come già hà patito, e molto più patirebbe in auvenire, ſubito che reſtaſſe ſtabilito ſotto un Rè Franceſe, qual educato, & inſtrutto nelle Maſſime Parigine, e conſigliato da' Miniſtri Franceſi, oltre gli Ordini, che giornalmente gli vengono da Francia, nè men verſo lo Stato Eccleſiaſtico, e Santa Sede, uſarebbe la Moderazion, e Pietà Auſtriaca, nè laſciarebbe di vendicarſi contr' i Napolitani; tanto per haver altre volte ſcacciato i Duchi d'Angiò, quanto per i tentativi moderni à favor dell'Imperatore, e forſe anco

co contro il Papa, e Cardinali, per non havergli data ſubito la chieſta Inveſtitura.

Biſcardo nella ſua Lettera fol. 13. dice, che l'iſteſſa Inveſtitura eſclude l'Imperatore, mà con uſar tali equivoci, nello ſcriver per Francia, ſerve alla Verità, e Giuſtizia per l'Imperatore, mentre nell'Inveſtitura di Giulio II., come nelle altre ſtà eſpreſſo, *Quòd ſi Regni ipſius poſſeſſione non habita, in Imperatorem electus transire voluerit ad Imperium, &c. Filium ſucceſſurum in dicto Regno Siciliæ priùs emancipet, ac dictum Regnum Siciliæ renunciet, &c. ſicque Filius factus ſui Juris, &c. protinùs inveſtiatur.* Onde l'Imperatore non è eſcluſo, potendo rinunciare, come hà rinunciato al Figliolo, e potendo venir anch' egli facilmente ammeſſo, come fù inveſtito Carlo V. Imperatore. Porta anco in pag. 32. e 33. alcuni caſi, che crede favorevoli al Duca d'Angiò, mà eſſendo antichi, avanti all'Inveſtitura di Giulio II., alla quale ſi ſono conformate le ſuſſeguenti, non meritano alcun rifleſſo.

Il Danio poi, portate per il Regno di Napoli le ragioni medeſime, che dice militare per il Regno d'Aragona, à favor del Duca d'Angiò, non laſcia nella pag. 164. di inſegnar al Papa, e far ſaper à tutti,

ti, che *Dominus privatur Feudo, si recusat dare Investituram*; e qualche altro simil Auvocato Francese, hà fatto girar per Roma una Scrittura, che fà Padrona di Napoli la Francia, non la Santa Sede; onde essendo giustamente stato ricusato d'investirne detto Duca, venutovi à posta dalle Spagne, haverebbero i Papi, e Roma tutta, assai buoni vicini, quando per disgrazia anco di tutta Italia, vi si stabilisse il Dominio Francese, che di già lascia publicare da i suoi Auvocati proposizioni simili.

§. 41.

Nè giovarebbe à i Francesi, allegar della Investitura di Giulio II., il §. *Volumus tamen Filium, vel Filiam Filii, vel Filiæ maioris etiam in vita Patris aut Matris præmortui seu præmortuæ in Successione præfata semper Patruo vel Amitæ aut Materteræ, & aliis transversalibus præferri*, col qual §. dichino provarsi, che non sia contemplata l'Agnazione, e conseguentemente non siano esclu- se le Femine, benche vi fosse un Zio Agnato, e così non resti escluso un Figlio di Femina, come è il Delfino. Poiche sono molte, e forti le risposte à tal argomento: mentre è regola incontrovertibile, che nelle Investiture, i Patti, e Condizioni, quali vi si contengono, non posso-

possono estendersi, nè applicarsi, se non strettamente al caso che esprimono; onde havendo prima ordinato, che trà tutti i Descendenti di Ferdinando, & Isabella, i Maschi siano sempre preferiti alle Femine (nel qual modo si conserva l'Agnazione chiamata degli heredi di Ferdinando, cioè di Giouanna, e Filippo Primo) la prelazion dopoi conceduta à detto Figlio ò Figlia, contro il Zio ò Zia, procede, singula singulis referendo, cioè il Figlio si preferischi allo Zio, la Figlia alla Zia, in conformità della condizione di succedere *Linea recta*; non già, che detta Figlia, possi escluder lo Zio, contro la precedente dispozizion principale, *Masculi Fœminis præferantur*, onde la prelazion di detta Figlia è solamente nel caso, che quella sia di Linea retta, e gl' altri all'ultimo morto restino trasneutrali puri, di Linea non retta come la Zia: & è tal §. un Decreto sopra la questione, che spesso accadeva, quale si vede trattata da' i Feudisti, trà Zio e Nipote, chi dovesse prima succedere: nel caso dunque di questo §. Volumus, non si comprende assolutamente il Delfino, quale è in Linea trasversale per succedere à Carlo II., e non si deroga all'Agnazione, quale si conserva, fin che vi sono Maschi. Anzi per

esser

eſſer ben noto al Papa, & à gl' Inveſtiti, che ne i Feudi della Chieſa particolarmente, non ſuccedono i Figli di Femina, ſe haveſſero voluto derogare à tali Leggi, l'haverebbero fatto ſenza riſtringerſi al detto caſo tanto ſingolare, di Figlia deſcendente per Linea retta dall'ultimo Poſſeſſore, con far così reſtar dichiarato, che in neſſun' altro caſo poſſi ſuccedere una Femina, eſcluſa ſempre dal Maſchio, ſtante la Regola notoria di ragione, che, *Exceptio firmat Regulam contrariam in caſibus non exceptis*; & è veriſſimo, che *ex eo quod in aliquibus caſibus fuerint vocatæ Fæminæ, non ſilet ratio Agnationis in cæteris caſibus, in quibus invitantur Maſculi & Agnati.* DD. apud Saminiati controv. 188. n. 68. tom. 2. come in queſt' Inveſtitura, nella quale ſi eſprimono le ſudette Parole, *Maſculi Fæminis præferantur, & ſic in omnibus Succeſſoribus obſervetur.*

Deve dunque concluderſi, eſſervi tante ragioni d'Inveſtir l'Imperatore, e per lui Carlo III., nel Feudo di Napoli, ad eſcluſion del Rè di Francia, e ſuoi Deſcendenti, conoſciute, e conformate, ne i Patti publici, e Renunzie Reali, e Giuramenti ſolenni, che appariſce troppo impropria di Prencipi Chriſtiani, e Cattolici, la

la pretenſion Franceſe, di voler acquiſtare detto Feudo alla Corona di Francia, ò direttamente ſecondo le ſue dichiarazioni, ò indirettamente, con i diſſegni ſegreti in ſavor apparente del Duca d'Angiò, ò de i Bavareſi, ò pure di altri ſuoi dependenti, purche ſe ne ſpogliaſſe l'Imperatore, e Carlo III., e così voler indurre, ò con la forza, ò con rigiri Politici, il Vicario di Chriſto, à violare manifeſtamente la Giuſtizia, e le Dottrine Evangeliche, con far ſchiava l'Autorità ſua, e Roma, con l'Italia tutta, ad ogni capriccio, & ogni Miniſtro Franceſe.

§. 42.

Nel 5. Inſegnamento ſi dimoſtra da Innocenzio III., & Innocenzio IV., quanto ſia obligato ogni buon Chriſtiano, e particolarmente ogn' Eccleſiaſtico, à difendere l'Honor di Dio, con oſſervar, e far oſſervar i Giuramenti. Auvertiſce il Primo con le parole, *Contra proprium Juramentum, ſuper quo nec Conſilium à Sede Apoſtolica requiſivit*, che la Chieſa deve prender cognizione di chi manca al Giuramento, qual concerne la Religione; è ci farebbe apparire più Infedeli de' Turchi, ſe il Nome di Dio, e de' ſuoi Santi Evangeli, foſſe da noi ſtimato una vanità, e molto men che

O da

da quelli si stima il nome di Maometo: & il Secondo Papa, trà i quattro peccati di Federico, quali chiama *gravissima scelera*, pone in primo luogo, che *dejeravit*: essendo veramente una grand Infedeltà, & Empietà, che il Nome d'Iddio, e de' i S. Evangeli, qual s'invoca, e s'interpone, per mostrar di stimarlo sopra ogn' altra cosa, si vogli far servire, ad ingannar, e fraudare quel buon Cattolico, che ci hà creduto; onde nella l. 2. c. de reb. cred. si legge: *Jusjurandi contempta Religio satis Deum ultorem habet*, poiche, come dottamente dice il P. del Bene nel suo Trattato Theologico de Juramento cap. primo dub. 13. n. XI. pag. 56., *In juramento promissorio adducitur Deus in testem veritatis, non solùm præsentis, sed etiam futuræ, ergo si non serves, efficis ex parte tua, Deum falsa testatum fuisse*, & cap. 2. dub. primo. n. 8. pag. 105. *In Juramento promissorio est duplex obligatio, erga Deum, & Hominem; principalis & primaria obligatio est erga Deum.* E Gio. Bodino Autor Francese nel lib. 5. de Republica cap. 6. lasciò scritto: *Certè quidem Perjurium Atheïsmo detestabilius est, quia non tanta est eorum, qui Deos omnes aversantur, impietas, quanta eorum, qui, & esse Deos, & rebus humanis prospicere consitentur, Jusjurandi*

di tamen dissimulatione, numen irridere non dubitant: ista verò Impietas cum animi abjecti turpitudine semper conjuncta est, quoniam is, qui sciens, perjurium admittit, hostem quidem non metuere, Deum verò despectum se habere declarat. Il Mattei pure Consigliero & Historiografo di Francia, nel lib. 5. narrat. 7. n. 12. dice: *Dio non vuole, che i Trattati, per l'osservanza, e fermezza de' quali è stato invocato il suo Nome, siano violati per qualsivoglia apparenza, che vi sia di ragione; e porta l'esempio del Rè Luigi d'Hungaria.* E contr'ogni scusa, che per Luigi XIV. si volesse cavare, dall'intenzion sua nel Giuramento prestato à Prencipi Christiani in detta Pace de' Pirenei, vi sono chiare definizioni, in 22. q. 2. c. 1. *In dolo jurat, qui aliter facturus est, quàm promittit, cùm perjurium sit nequiter decipere credentem.* Et in eadem 22. q. 5. c. IX. *Quacunque arte verborum quisque juret, Deus tamen, qui Conscientia testis est, ita hoc accipit, sicut ille, cui juratur, intelligit. Dupliciter autem reus fit, quia & Dei Nomen invanum assumit, & proximum dolo capit.*

Nè è da dubitare, che un tal peccato sogli esser punito, non solo nella persona che lo commette, mà anco ne' suoi Successori; leggendosi in Prophetia Zacha-

riæ cap. 5., *Ego video Volumen volans*, *&c.* *& dixit ad me: Hæc eſt maledictio, &c. quia omnis Fur, &c. & omnis jurans, &c. judicabitur. Educam illud dicit Dominus Exercituum, & veniet ad domum Furis, & ad domum Jurantis in Nomine meo mendaciter, & commorabitur in medio domûs ejus, & conſumet eam, & ligna ejus, & lapides ejus*; come referiſce Andreas Maſius Catholicus optimæ Vitæ & Doctrinæ, in intitulata Joſue Imperatoris Hiſtoria cap. 2. pag. 50., e ſimilmente Gonzales de Salcedo de Lege Politica ſupra Alleg. lib. 2. cap. 14. n. 89. pag. 748. *Credidit antiquitas, non eum ſolum, qui pejeraſſet, daturum Deo pænas, verùm etiam ejus poſteritatem tantum ſcelus luituram eſſe; & Deus ipſe teſtatus prolixè eſt, quàm iniquo ferat, temerè Sacroſanctum ſuum Nomen à mortalibus uſurpari.* Et il medeſimo eſempio di Gioſue porta il Becano allegato ſopra trà gli altri Teologi nell'Opera ſua cap. 16. de' Fi. Hæret. ſerv. q. 5. *In Bello ſervanda eſt pariter* Fides, exemplo Joſuæ præſertim ſi cum Juramento, dicente eodem Joſue pro Gabaonitis: *Juravimus eis in Nomine Dei Iſraël, & idcirco non poſſumus eos contingere*: ſe la Francia foſſe illuminata, & ammonita da buoni Eccleſiaſtici, forſe direbbe ſimilmente, *Juravimus Chriſtianitati*

ſtianitati in Nomine Dei Omnipotentis, & ideo non poſſumus Hiſpaniarum Regna contingere. Aggiunge il precitato Salcedo, lib. 3. cap. 4. n. 63. & 64. pag. 944. *Ultio Sacrilegii, rupti Juramenti, ad quem pertinet, niſi ad Summum Eccleſiæ Præſulem, vices Dei in Eccleſia gerentem. Nec deſunt, qui pœnas luerunt perjurii, ut de Uladislao Hungariæ Rege, invadente Turcam cum violatione Pacis, ac Juramenti, contra quem dixit Turca: Hæc ſunt Jeſu-Chriſte Fœdera, quæ Chriſtiani tui mecum percuſsêre, per Nomen tuum Sanctum jurârunt, datamque ſub Nomine tuo Fidem violârunt, &c. Sine mora Uladislaus fuit occiſus, & Hungari fugerunt.* Non è improbabile, che l'Auguſtiſſimo Leopoldo porgi à Iddio qualche ſimil lamento contro la Francia, e ſuoi Aderenti; nè pare, che ſogli Iddio rigettar le ſue devote, & aſſidue preghiere, in modo che non ſarebbe maraviglia, ſe ſecondo il ricordo referito ſopra nel §. 30. in fine ſi vedeſſe qualche caſtigo ſopra i Franceſi, ò Eccleſiaſtici adulatori, ò cattivi Conſiglieri, ò troppo taciturni, intorno alla preſente Guerra rouinoſa del Chriſtianeſmo.

Di più: Petrus Ribadeneira S. J., in ſuo Opere Princeps Chriſtianus adversùs Macchiavellum lib. 2. cap. 15. 16. & 17.

pag. 263. , &c. rimoſtra diffuſamente, *con forti ragioni, e molti eſempi del Vecchio e Nuovo Teſtamento, quanto gravemente pecchi, & apporti mali, e ſcandali, & attiri i caſtighi del Cielo, quel Prencipe, che non oſſerva il proprio Giuramento, e che crede a'i Conſiglieri Machiavelliſti, quali approvano, ò conſigliano puramente ciò, che apprendono per utile mondano al loro Padrone, ſenz' alcuna conſiderazione, ſe ſia giuſto ò ingiuſto, ſe ſia ò non ſia offeſa di Dio, e ſe di lode e gloria, ò di biaſmo e dishonore; quaſi che un gran Rè ſia ſuperiore alle leggi dell' Onnipotente, e di natura, e delle Genti.* E di tal ſorte di Conſiglieri poſſono forſe eſſere ſtati i moderni di Francia, poiche Salviano, ò Sacerdote ò Veſcovo di Marſiglia dottiſſimo, laſciò ſcritto nel Trattato de Providentia Dei, pag. 37. *Si perjuret Francus, quid novi faceret? Qui perjurium ipſum, ſermonis genus putat eſſe, non criminis, &c. Quis eſt hominum ſæcularium, præter paucos, qui non ad hoc ſemper Chriſti nomen in ore habeat, ut peieret? In id penitus deducta res eſt, ut, ſicut de Paganis barbaris priùs diximus, Chriſti nomen non videatur jam Sacramentum eſſe, ſed ſermo; nam in tantum apud plurimos Nomen hoc parvipenditur, ut nunquam minus cogitent quippiam facere, quàm cùm ſe jurant per Chriſtum eſſe factu-*

facturos; & cùm scriptum sit, Nomen Domini tui non nominabis in vanum, in id reverentia Christi decidit, ut inter cæteras sæculi vanitates nihil penè jam inanius, quàm Christi Nomen esse videatur. Come hora in qualunque discorso non si proferiscono molte parole da un Francese secolare, che non vi si ascolti nominato con poco ò nessun honore il vero Dio.

§. 43.

Non può da alcun sopporsi, che ò espressamente, ò tacitamente sia stata conceduta assoluzione da'i Giuramenti prestati sopra i Patti sudetti di Matrimonio, e di Pace: poiche secondo le presate dottrine del P. del Bene, & altri DD. allegati da Barbos. in c. debitores de jur. jur. n. 5. tom. primo pag. 578. *sono nel Giuramento promissorio due obligazioni, una fatta all'huomo, altra fatta à Dio*: e da ciò, che la Francia promise all'Imperatore, e tutti i Prencipi Christiani, haverebbe potuto ottenere solamente *l'assoluzione ad affectum agendi, sive excipiendi judicialiter coram Judice*, quale si concede senza citar gl'interessati, perche poco pregiudica, non operando altro, che poter addurre le sue pretensioni, ò ragioni in Giudizio (della qual assoluzione haverebbe bisogno la Francia, specialmente

 quan-

quando voleſſe dedurre avanti la Camera Apoſtolica le ſue pretenſioni ſopra il Regno di Napoli) *e non toglie il Giuramento, nè il ſuo vigore*, Rot, Rom. deciſ. 580. n. 7. part. prima, & deciſ. prima n. 28. part. 8. rec. mà non ſi concede aſſoluzione, ad effetto di contravenire al Giuramento, e di guerreggiare con tante rouine. Quando poi ſi è violato il Giuramento con haver operato contro le promeſſe giurate, puol il Giudice Eccleſiaſtico oſſervar la Giuſtizia di far citare gl' intereſſati, udir le ragioni di ambedue le Parti, e ſe trova *che la promeſſa giurata ſia contraria alla legge d' Iddio, puol aſſolver intieramente dal Giuramento, e Spergiuro.* Ubert. de citat. cap. 3. n. 34. pag. 29. & cap. 15. n. 2. & 3. pag. 613. mà quando nell' adempir il Giuramento non ſi offende la Divina legge, l'obligazion fatta à Dio è di forza, che deve ſoffrirſi anco la *perdita de' i beni temporali più toſto, che far qualche coſa contra la riverenza devota à Dio, & al ſuo nome*; come da S. Tomaſo Scoto, & altri Teologi, deduce Barboſ. in 22. q. 4. c. Inter cætera 22. n. 6. tom. 5. pag. 318. onde ſi vede chiaro, che la Francia non hà in qualche maniera ſodisfatto à ciò, che in ſuſtanza doveva, per dimandar l'aſſoluzione, ſecondo queſte

dot-

dottrine, e Prattiche trà Cattolici, e secondo la soprascritta dichiarazione d'Innocenzo III. Anzi è così Sacrosanto il Patto giurato che afferma Dominicus Soto Ordinis Prædicat. de Just. & ju. lib. 8. q. prima art. 9. fol. 264. *Papam non posse dispensare super Juramento præstito in favorem alicujus, cujus jus non potest tollere*: e molto meno può dispensar ò assolvere qualunque Confessore, ò Vescovo, ò Nunzio, ò Legato, senza l'adempiamento de' Patti giurati, e rifacimento d'ogni danno.

Dall'adulazione, ò silenzio d'Ecclesiastici, e dal mal esempio di Francia, anco gli Elettori di Colonia, e di Baviera, & il Duca di Mantoua, possono haver preso motivo, di non attendere a'i Giuramenti prestati nel ricevere le Investiture Imperiali, e col non osservargli hanno cagionati infiniti mali spirituali, e temporali a'i lor proprii sudditi, e Stati, & ad altri innocenti, particolarmente l'Elettor di Baviera, quale di più riconobbe per giusto lo Jus Austriaco di succedere nelle Spagne, con esclusion de' Francesi, nel Giuramento, che fece fare all' Arciduchessa sua Moglie, di conservarlo, e difenderlo; dando dosì agli Acattolici occasion grande di credere, e dire liberamente, che parte del Cattolichis-

 mo

mo habbia prevaricato, e diverso da quel di prima, habbia verso il Nome di Dio, e de' suoi santi Evangeli, assai minor fede, e venerazione, di qualunque Setta heretica, ò Turca, & anco da alcuni Ecclesiastici siano approvate, & ajutate azzioni simili Bavaresi, senza cercarne le cause, e circostanze, se siano ò non siano, di publico peccato, e scandalo. Onde il P. Schiara, & ogn'altro, che mostri zelo per la Fede Cattolica, haverebbe bastante motivo, di prima, e principalmente, parlar, e scrivere, per convertire i Cattolici, e ridurli almen nelle azzioni publiche, e pienamente pensate all'osservanza de' Divini Precetti, della S. Fede, e dell'honor di Dio, e così insegnar conclusioni, e illazioni di buona Theologia, necessaria ne' tempi presenti, con far vedere, quanto gravemente pecchi, e quante Animе induchi alla perdizione quel Prencipe, che contr'il proprio Giuramento si serve delle Armi, dategli da Dio ad ogn' altro fine: essendo probabile, che in vano si affattichino i Confessori, e Predicatori, nel dissuadere a'i Mercanti, Artefici, Amministratori, e Contrahenti, il mal uso de Giuramenti, mentre si vede tacitamente approvato ne'i Prencipi, & ogn' un sà, che le leggi d'Iddio comprendono

dono egualmente i Prencipi, & i Plebei & il P. Giuglaris nella ſcuola della verità &c. ver. 3. §. 9. &c. aggiunge, che *quel Prencipe, qual preferiſce l'utile all' honeſto con mancar a' Patti, e Giuramenti, non può dir opprobrioſo l'Atto di un Comandante, che per una gran ſomma d'Oro vende la Piazza.* E perciò Innocenzo III. nel detto c. novit. allegato dal P. Shiara inſegnò à parlar francamente come ſopra: *ſed forſan dicetur, quòd aliter cum Regibus, & aliter cum aliis eſt agendum; caterùm ſcriptum novimus in lege divina, ita magnum judicabis ut parvum, nec erit apud te acceptio perſonarum*; e nel detto c. venerabilem, condannando Filippo, che per ambizion contr'il proprio Giuramento haveva preſunto di uſurparſi il Regno, ſenza poterſi ſcuſare, *che quel Giuramento foſſe illecito, poiche con tutto ciò doveva conſigliarſi col Papa, avanti di contravenire temerariamente al Giuramento*, pare che le medeſime parole ſi potrebbero adeſſo dal zelo Eccleſiaſtico uſar contro la Francia, con intiera verità, anzi con maggior forza, mentre queſto Giuramento di Francia fù preſtato non una ſol volta, mà due, con parole molto forti, come diſcrive il diſcoprimento delle Falſità, &c. pag. 197. allegato quì ſotto §. 68. fù preſtato in

Chie-

Chiesa avanti al Santissimo Sacramento; fù fatto con consulte antecedenti, e poi confermazion del Papa espressamente nel Breve della dispensa matrimoniale trà Luigi e Maria Teresa; fù fatto à tutto il Christianesmo; fù fatto per stabilire una Pace publica, e per contraher un santo Matrimonio; e fù fatto dalle medesime Persone Regie; tanto che mai si è dato un Giuramento più Sacrosanto, & inviolabile di questo; e pure la Francia non lo cura, benche anco le parole del Vangelo, *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*, paiono propriamente dirette alla Francia, comandandoli che rendi à Cesare la Monarchia Spagnola, ch'è di Cesare data à Carlo III. e rendi à Dio, con osservar il Giuramento, quell'honor ch'è d'Iddio, dovendo insieme considerare, che come Dio pronunzia, e notifica nel Salmo 14. non ammette trà i Prencipi del Cielo, se non *qui non egit dolum in lingua sua, & qui jurat Proximo suo & non decipit*; anzi nel Salmo 11. vuol, che dalla Chiesa si preghi, *disperdat Dominus universa labia dolosa.*

§. 44.

Bisogna di più notare, che non sapendo tutta la gran dottrina di Francia fuggir una ragione così Sacrosanta del Giuramento, fece

fece uſcir alle ſtampe nel 1667. un Operetta intitolata: Reginæ Chriſtianiſſimæ jura in Ducatũ Brabantiæ &c. ſenza nome d'Autore; dove pag. 29. per riſponder al c. quamvis de pactis in 6. ſi aſſeriſce che, *Bonifacius VIII. vel gloriæ cupiditate, à qua non multum abhorrebat, vel quod ſimilius eſt veri, augendæ Pontificiæ authoritatis ſtudio incenſus, vel denique, quòd ægre ferret Imperatorum leges, non ea modò, quæ diximus, pacta reſcindere, ſed & jure jurando firmata reſolvere, eam conſtitutionem edidit*; e poi in pag 32. eſclama, *quid juri Pontificio cum ſucceſſionibus? Quod ſi hujus conſtitutionis originem* (ſcilicet c. I. de renunciatione in 6. de Cardinalium conſilio & aſſenſu conditum) *recordari volumus, profectò illius conditorem, non aliâ, quàm propriæ utilitatis ratione ductum, hanc decretalem edidiſſe comperiemus: eò videlicet animum intendebat, ut quem aſtu & dolo Pontificatum erat conſecutus, cum nova lege firmaret, ac ſubinde metuebat, nè Caleſtinus, in cujus locum ſucceſſerat, ſuæ dignitati redderetur; nam tum temporis magnâ animorum contentione jactabatur illa quæſtio, an liceret Papæ Pontificatu cedere, ut à Cæleſtino, Bonifacii impulſu, factum fuerat. Itaque non conſtitutionem modò Cæleſtini V. nomine promulgavit, quæ ejuſmodi ceſſiones, à Pontificibus factas, revocari non*

poſ-

posse decernitur, *sed etiam Imperatorum leges*, *quibus renuntiationes filiorum à parentibus expressè rescinduntur*, *abrogare omnino è re sua esse judicavit*: Mà lasciate quì à parte le ragioni civili portate ne'i lib. enunziati in detto §. 68. che confutano soprabondantemente ogni supposto, ò motivo di leggi Civili, addotto in detta Operetta Francese, per invalidar il Giuramento, e ricoprir l'usurpazione, non si può lasciar di maravigliarsi, che tanti Ecclesiastici, quali ostentano zelo verso la S. Fede Cattolica, quando sentono nominar un heretico, ò leggono stampate proposizioni, benche solamente dubbiose, ò pericolose, lascino passar per probabili, anzi, ò col favorir la Francia, ò col tacere, approvino le sudette asserzioni, quali publicano Bonifacio VIII. per un Papa illegitimo, e scandaloso, & i detti Sacri Canoni per leggi inique, e tutti i Pontefici Successori, e Tribunali Ecclesiastici, quali hanno osservate, & eseguite le dette Constituzioni di Bonifacio, per ingiusti, e malvagi; onde da tali calunnie di Francia risulta alla Fede Cattolica pregiudizio maggiore di quello, che inferischino gli Acattolici; mentre così la Francia, qual professa esser buona Cattolica, & è riconosciuta

per

per tale da'i fommi Pontefici, infinua a'i Cattolici tutti, & accorda a'i Proteftanti, che i Papi fiano di volontà iniqua, e non s'habbia à far conto delle loro dichiarazioni, nè men' intorno all' honor del Nome di Dio ne i Giuramenti.

Intorno però al Giuramento folito preftarfi da ogni Rè, vuol Bifcardo à pag. 115. &c. che, *dum jurat Rex omnis jura Regni integra, & illibata fucceſſoribus ſervaturum, debet revocare renuntiationem, quæ legititimo Succeſſori aufert jura Regni*, applicando ciò contro la rinunzia di Maria Terefa, e fenz' ammetter tal applicazion vana, fi gli accorda detto Giuramento, mà fegue da quello, che Carlo II. quando cominciò à regnare, fenz' impugnar i Teftamenti, difpofizioni, e leggi trovatevi, & il Duca d'Angiò quando hà cominciato à ufurpare, havendo giurato d'offervar le leggi, e ragioni del Regno come li vien impofto anco dal prefato Teftamento di Carlo II. hà confeguentemente giurato, l'offervanza di tutte le leggi, e ragioni della Monarchia efclufive d'ogni Francefe; onde fe pure Carlo II. haveffe voluto derogare à dette Rinunzie e leggi, & haveffe peraltro potuto, non haveva facoltà di fciogliere il proprio Giuramento, nell'offer-

vanza

vanza del quale, haveva intereſſe, non la ſola Caſa d'Auſtria, mà il Chriſtianeſmo; e coſi Biſcardo con addurre detto Giuramento ſolito fà apparir ſpergiuro Carlo II. ſe haveſſe voluto inſtituir herede il Duca d'Angiò, e ſpergiuro il Duca d'Angiò nel voler regnar in Spagna.

§. 45.

In ſeſto luogo s'inſegna da i Papi, à gl'Eccleſiaſtici particolarmente, doverſi attender con tal zelo all'adempimento della Giuſtizia, che il medeſimo Sommo Pontefice, quando ſi tratta di continuar in Pace, ſtima dover dire, che forſe egli ſteſſo habbia offeſo quell'Imperatore contro la Giuſtizia, e ſi offeriſce pronto di correggere, e riformare nella Chieſa, & in ſe ſteſſo, ogn'occaſione di diſcordia, aggiungendo in perſona propria Innocenzio IV., *Si diceret Imperator, quòd nos eum contra Juſtitiam læſiſſemus, parati eramus, &c. ſibi ſatisfacere.* Molto più ciaſcun par tenuto di procurar negl'altri l'oſſervanza della Giuſtizia: Gregor. in diſt. 43. c. 1. §. *In die Domini in prælio ſtare, eſt pravis decertantibus, ex Juſtitiæ amore reſiſtere.* S. Auguſtinus in 23. q. 1. c. Paratus 2. §. *Ac per hoc, ſi terrena iſta Reſpublica, Chriſtiana præcepta cuſtodiat, etiam ipſa bella ſine benevolentia non geruntur,*

rantur, *sed ut ad Pietatis*, *Justitiaque societatem*, *vitiis faciliùs consulatur*. Mà chiunque hà qualche Autorità Ecclesiastica, ò occasioni di dar giudizio sopra le azzioni humane, è obligato, come ogni Sovrano, e Giudice, dal chiaro Precetto di Dio nel lib. Sap. *Diligite Justitiam*, *qui judicatis terram*; nel Psalmo 4. *Sacrificate Sacrificium Justitiæ*; e ne'i Proverbi al 16. *Accepta est autem Justitia magis*, *quàm immolare hostias*. E perciò non fanno quel Sacrificio, che comanda, & accetta Iddio, que' Sacerdoti, quali non sacrificano, con far dare il dovuto Culto alla Giustizia, e con pregar per chi hà ragione, mà solo con esortar una Pace non accetta à Dio, quando è accompagnata da trasgressìon del suo Precetto, di non voler per se ciò ch' è d'altrui; si dichiara Dio *non veni Pacem mittere*, *sed Gladium*, dove l'Unione e Pace non è conforme alle sue Leggi; onde il Baronio bene instrutto dalle Historie, dice negl' Ann. Eccl. ad A. 880. n. 9. *Aliquando Paci præstat bellum*: E Dio non hà parlato con gusto della Pace senza Giustizia, leggendosi, *Justitia & Pax osculatæ sunt*; & in altro luogo, *Orietur in diebus ejus Justitia*, *& abundantia Pacis*; e la Santa Chiesa nelle sue Preci dimanda à Dio la Pace con

le Parole, *Fiat Pax in Virtute tua*, non chiede puramente Pace, nè in qualſivoglia modo (come d'inganni, d'artifizi, di rigiri, di minaccie, e prepotenze humane) mà in *Virtute tua*, che è la Giuſtizia, e Volontà Divina, eſpreſſa ne i ſuoi Precetti, di non toglier la Robba d'altri. Altre Autorità, & anco Lettere di S. Tomaſo Cantuarienſe addotte nel §. ſeguente 46. confermano, che *la ſola Giuſtizia induce*, *e conſerva la Pace.* Si legge ſimilmente, nella Profezia d'Ezechiel cap. 13. n. 10. & 17. eſſer ſgridati que' Profeti, che ingannavano i Popoli, con dire *Pax*, e Dio diceva *Non eſt Pax*; così adeſſo un Mediatore, ò Conſigliero, qual perſuadeſſe una Pace, diverſa da quella de' Pirenei, ingannarebbe ſe e gl' altri, e non procurarebbe vera Pace giuſta, qual ſi vuole da Dio, poiche come ſi può conſiderare, e raccoglier anco da S. Aguſtino de Civit. Dei lib. 4. cap. 3., non poſſono ſeguir buoni effetti di vera Pace, in chi la fà per conſermarſi nel peccato publico di toglier al Proſſimo; e naturalmente non può aſtenerſi, dal tentar nuove Conquiſte quel Rè, che vede riuſcirgli d'ingrandirſi con Guerra, e poi Pace, come hà fatto il Turco: & anco doppo la Pace, chi hà uſurpato, ſtà ar-

armato

mato, e disposto à nuova guerra, per il sospetto di esser obligato à restituire; e chi s'è contentato di far Pace per forza, ò accidenti contrarii, conserva il rancore, e desiderio di ricuperare in ogni congiuntura.

Fin la stessa Legge di Natura, e Jus commune aborrisce, *Quòd quis locupletetur cum aliena jactura*: e benche gli Statisti, se non vogliamo chiamargli Ateisti, dichino *Jus in Armis*; la Santa Chiesa dice, *Deus in cujus Manu sunt omnium Potestates, & omnium Jura Regnorum*: & oltre i Theologi, quali potrebbero allegarsi, il Jurisconsulto Spagnuolo allegato sopra §. 23. Gonzalez de Salcedo lib. primo cap. 13. n. 19. &c. pag. 209., & lib. 3. cap. 2. per tot. pag. 914., & eodem lib. 3. cap. 3. n. 29., con Sacra Scrittura, Santi Dottori, e Documenti Apostolici, prova pienamente che, *Status ratio damnata legitur à Sacra Scriptura, ab antiquis Sapientibus, & à DD. modernis; eam Pius V. appellat Diaboli rationem; constare ea dicitur immunditiis, quibus Politici corda Regum inficere nituntur, in rebus sive ad Pacem, sive ad Bellum pertinentibus; Deus enim Jurisdictionem peccandi Regibus non indulsit*; Diana tom. 8. tract. primo, resol. 18. pag. xr. §. 1. & 3., *Barbarorum esse videtur, melius Jus Regni in Armis*

 pone-

ponere. Franciſcus à Victoria releѐt. 6. de Jure Belli n. 15. pag. 232., & n. 19. pag. 234., *In Bello juſto licet omnia facere, quæ neceſſaria ſunt ad defenſionem boni publici; debent malis & damnis affici* (injuſtè bellantes) *ne iterum aliquid tale committant*, con altre Dottrine portate in §. 42. E quì poſſono replicarſi anco le altre addotte ſopra in §. 28. *Juſtitiâ firmatur Solium. Firmabitur Juſtitiâ Tronus. Malignitas evertit Sedes Potentium. Regnum à Gente ad Gentem transfertur propter Injuſtitias, &c. dolos, &c. neque impietas eſt peccatum majus, injuſtitiâ magis nociva ac damnoſa.* Sicuti de cæteris Monarchiis, *Tamdiù Statura eſt Francorum Monarchia, quamdiù ſtabunt Pietas & Juſtitia. Et Carolus Calvus victus fugatusque magna cum ignominia fuit, poſteris factus exemplum, quàm ſint invalidæ, ac prorſus inutiles armatæ, & bene inſtructæ copiæ, ferrata agmina quàm infirma, in quibus non invenit ſua ſigna Juſtitia.* Onde dalle Dottrine, e da i ſucceſſi inſtruito, dice ſantamente anco il Grotio, de Jure Bel. & Pac. lib. 2. cap. primo n. 1. ex Dione Caſſio, *Maxima nobis Juſtitiæ habenda eſt ratio, quæ ſi adſit, Vis Bellica ſpem bonam præbet: ſin abſit, nihil quis certi habet, etiamſi prima ex ſententia ſuccedant.* Pueron. ſupra §. 23. alleg. Comment.

Bul.

Bul. Cæ. c.7. n. 17. & pag. 168. & verſ. ſextum dictum, in fine : *Violationes rerum ſacrarum crediderim à Deo æquanimiùs tolerari, quàm injuſtam oppreſſionem ejus, qui bellum gerere cogitur* : qual opinione non pare ſenza fondamento, perche nella violazione di coſe ſacre vi è l'offeſa di Dio, il ſcandalo, & il ſtrapazzo di quelle materie dedicate al Culto Divino, per fin' che durano in quell'uſo ; mà chi toglie ingiuſtamente al Proſſimo, cagionando Guerra, offende Iddio, induce molti, e varii, e gravi ſcandali, e ſtrapazza, maltratta, e fà morir dannate, tante vere, e vive Imagini di Dio, deſtinate alla ſua adorazione eterna, quante ſono le Anime che ſi perdono, ò tengono travagliate per cagion di Guerra ingiuſta : e ſecondo la Dottrina di buoni Theologi, Pignatell. tom. 9. conſult. 68. n. 61. & 62., arriva à dire : *Immo debet defendere Juſtitiam per Bellum Princeps, qui patitur injuriam* : e perciò S. Aguſt. lib. 5. de Civit. Dei cap. 26. loda Theodoſio Primo Imperatore con dir di lui, *Tyrannum Eugènium oppreſſit, contra cujus robuſtiſſimum exercitum, magis orando quàm feriendo pugnavit.* E come ſi legge in Eccl. Cathol. ſpec. & tom. 2. parte prima pag. 226. & 227. diceva : *Tu Dio Onnipotente*

 ſai,

sai, se, come penso, hò intrapresa la guerra per causa giusta, e confidato in te, ajutami: se è altrimente, vendicati: e così havendo causa giusta, superò forze maggiori: come può sperarsi in simil risoluzion, e preghiera fatta dall'Imperator Leopoldo.

§. 46.

Specialmente dell'obligazion d'Ecclesiastici, dice Diana tom. 7. tract. 7. de bello. resol. 2. n. 3. pag. 385. Lugdun. impres. A. 1667. *In casu necessario debent Pontifices nihil timere, &c. non enim pro bono Ecclesia expedit, ut Principes ratione status, & ex dubiis, & aliquando fictis titulis, bellum gerant, & totam Christianitatem perturbent.* Detto Gonzales de Salzedo lib. 3. cap. 3. n. 24. & 28. alleg. sup. §. 23. *Papa Authoritate suâ tenetur defendere Catholicum Principem, injusto bello oppressum.* Layman. Theol. moral. tom. primo lib. 2. tract. 3. cap. XII. n. 2. pag. 205. *Justum bellum Charitati & Paci potiùs inservit*; quali parole medesime si leggono appresso il Basseo (sopra allegato detto §. 23.) nel tom. primo pag. 169. Ver. Bellum n. 2., come il P. Giuglares nella Scuola, &c. Verità 21. §. VI. afferma, *Che per mala natura degl' Huomini, nascono pur troppo spesso occasioni, nelle quali il preferir la Pace alla Guerra è impietà, e codardia.*

dia. Et il P. Schiara, doppo che nella lettera dedicatoria haveva portata la Dottrina di S. Tomaso, che nella 2. 2. q. 40. art. 2. ad 3. dice: *Ad Clericos pertinet, disponere & inducere alios, ad bellandum bella justa.* E poi nel lib. primo diff. prima n. 1. 3. & 9. pag. prima *Bellum justum, ortum habet a Deo, ordinante & pracipiente Moysi, &c. Unde David de Deo dicit, qui docet manus meas ad pralium, & digitos meos ad bellum*, & eod. lib. primo diff. 8. n. fin. 25. pag. 31., *Principi bellum apertè injustum gerenti, vel alium Principem injustè bellantem adjuvanti, & suis Subditis pracipienti secum bellare, non teneri Subditos obedire, per tex. in* XI. *q.* 3. c. 92. & seq. poteva ben detto Padre instruir i Confessori, & ogn' altro, che ingiustamente si adopran le armi contro ragioni, Convenzioni, e Paci publiche, e Giuramenti; poiche se ben mostri, haver considerata la Giustizia della Guerra, e l'Offizio degl'Ecclesiastici, doveva pure, con maggiori applicazioni, fatiche, dottrine, & esempi, rimostrar pienamente, quanto gran peccato, e scandalo publico sia, il muover, ò cagionar Guerra, senza una chiara Giustizia, e quanto questa devi esser considerata, & ajutata da tutti i buoni Christiani, e particolarmente Eccle-

 siastici,

ſiaſtici, anco acciò ſi eſtirpi nel Catolichiſmo la tirannia, che un Prencipe potente opprimi, ò ſpogli il più debole, e ſi laſci da ogn' Eccleſiaſtico, e Conſigliero, il timore humano, di cercar la Giuſtizia, e di rimoſtrarla al Conquiſtatore, e Prepotente, quando particolarmente quella appariſce da Patti publici, e Giuramenti.

Nè pare, che facci bene un Eccleſiaſtico, ò Zelante di Pace, nel procurarla, con indurre il Prencipe ſpogliato à contentarſi, e così con ajutare i furti, dicendo S. Aguſt. nel lib. 4. de Civ. Dei cap. 4. *Remotâ Juſtitiâ, quid ſunt Regna, niſi magna latrocinia:* poiche nel preſente caſo, ſe la Caſa Borbona non vuol far Pace, ſenza guadagnare, e ritener Regni, ò Ducati della Caſa Auſtriaca, chiunque perſuada l'Imperatore, ad acconſentire, ò dia animo alla Borbona, coopera contro la Giuſtizia Divina & Humana, à far apparir, e far credere azzioni lecite, utili, e glorioſe, acquiſtar con le armi, ſopra un Catolico, mancar a' Patti, violar i Giuramenti, violentar con le minaccie, e forze militari, traſgredir i Precetti, di nè men deſiderar la robba d'altri, ſupporre i Rè non ſoggetti à Legge alcuna, nè men di Natura, *Quod tibi nolles fieri alteri ne facias.* Mà col

col ricoprire, & ajutar nel Catolichiſmo, ſimili peccati, e ſcandali, ſi fà danno alle anime, e ſi corrompe, e pregiudica la Fede Catolica, facendo prevaricar i Catolici più, che non gli facci prevaricare un'heretico, ſenza poterſi far Pace vera, e durabile, come ſi vede da tanti anni in quà, ſe ſi fà ſenza Giuſtizia: e per tali ragioni veramente Chriſtiane, e Catoliche, ſi legge decretato da Innocenzio III., in c. Sicut. 29. de Jurejur. *Si conſtiterit, quòd prædictus Henricus injuſte bellum moverit contra Joannem, ipſum Henricum inducere ſtudeatis, ut univerſa, per hujus modi violentiam occupata, reſtituat conquerenti*: non ordina il Santo Papa, che l'induchino à Pace, mà à reſtituzione, e non à reſtituir qualche coſa, mà tutto l'occupato ingiuſtamente; come ordina Iddio, le di cui parole comandano in lib. Eccleſiaſtici cap. 4. n. 9. *Libera eum, qui injuriam patitur, de manu ſuperbi.* E pare, che imponghino ad ogni Chriſtiano, il cooperare, à liberar l'Imperatore dall'uſurpazion ingiurioſa, fattagli dalla avidità Franceſe, riſoluta di niente curar le Leggi, i Patti, le Paci, i Giuramenti, e di voler ſoggettarſi la S. Sede, e Prencipi Chriſtiani; e ſe ben alle volte habbia permeſſo Iddio longhe guerre, & ingiuſte

Conquiste, per castigo di que' Popoli, sul fatto però narrato ne i Machabei, che *Apparuerunt de Cœlo quinque Viri, quorum duo Judam Machabæum incolumem servabant.* Insegna Nicolao de Lyra par. 4. col. 2547. *Per hoc significatur, quòd Angeli Sancti diligunt homines, justum bellum habentes, & eos adjuvant.* Perciò può dirsi, ch' eseguisca la Volontà di Dio, e facci azzione Angelica ogn' Ecclesiastico, e Secolare, qual ajuti la Guerra giusta dell'Imperatore: & i Vescovi specialmente si trovano obligati dalle parole, in 14. q. 6. c. 1. Si res aliena. dove si legge: *Debemus, &c. & humanum quidem nonnunquam sed maximè ac semper Divinum Judicium comminantes: nolentes autem reddere, &c. arguimus, increpamus, obtestamur, &c. Fidentissimè dixerim eum, qui, quantùm honestè potest ad restituendum non compellit, socium esse fraudis & criminis.* Mà non mancano Ecclesiastici, e Secolari, che in vece d'imitare gl'Angeli, si fanno Compagni ne i peccati di Francia, se siano veri alcuni auvisi.

Vanno ogn' anno gl'Emin. Cardinali à celebrare la Festa di S. Tomaso Arcivescovo di Canturberi nella Chiesa dedicatagli in Roma; e non si può lasciar di referire alcune parole d'una lettera, che det-

to Santo Martire lasciò scritta à i Cardinali del suo tempo, registrata dal Baronio negli Annali Ecclesiastici, all'Anno 1168. tom. 12. pag. 371. lit. B. *Credimus vos, PP. Sanctissimi*, Divina inspirantia, ad hoc in summo fastigio constitutos, *Ut removeatis injustitias, &c.* oppressis, *gravatisque ferâtis auxilium, &c. Consentire namque* videtur occultè, qui *manifesto facinori non obviat, &c.* Affirmatur ab aliis, *qui Regis intima noverunt* arctiùs, *captiosa calliditas, falsa spes Pacis, &c.* Dominus enim dicit: *Diligite Justitiam, qui judicatis terram; sola enim ipsa operatur Pacem & conservat.* Sic ergo agite, sic observate *Justitiam*, quibus judicandi potestas credita est, ut cùm venerit justus Judex, reddens unicuique juxta merita sua, *pro bene observata Justitia*, dignâ vos mercede remuneret, &c. Attendite, quoniam *crescunt quotidie mala*, crescunt occasiones, & ingenia malorum: non hac via Christus incessit, *Non Apostoli, quorum Imitatores esse debetis, & nos vobiscum, &c.* Jam certè *clamitatur in plateis*, prædicatur per *Civitates*, & Vicos, quia *non fit Justitia Romæ de Potentibus, &c. non simulatione, non ingenio, regenda est Ecclesia, sed Justitiâ, & Veritate, &c. hoc facite*, & habebitis pro certo *Deum adjutorem*; non timeatis de ca-

cætero, *quid faciat mihi homo.* Così in altra Lettera all'Anno 1170. pag. 398., Verùm quia *Romana Ecclesia* (quod Pace omnium in aure vestra dixerim) *posuit Fundamentum suum formidinem*, aut res captat, aut personas accipit, *authoritate*, qua præeminet, *iniqua gerentibus non occurrit*, propterea *Flagella Dei* gravia, & toti Mundo *vix portabilia veniunt super eam, &c. ut admoneantur, qui præsunt, intrepidè, & severè agere apud Reges, & contra Reges, &c.* Scrisse dunque agli Eminentissimi quel Santo Vescovo, pieno di Zelo per la Giustizia, in maniera, e sostanza, che meglio non potrebbe ammonire nel caso presente, se vi supponesse il medesimo bisogno: e pare, che ad ogni Rè, & ad ogni Sacerdote, per quando gli elesse Iddio, ricordi ogni giorno: *Dilexisti Justitiam, & odisti iniquitatem, propterea unxit te Deus*: onde se le persone, consacrate da Dio à tal fine, non l'eseguiscono, mancando al principal Offizio loro, non sono Rè veri, nè veri Sacerdoti.

Dalle sudette dottrine doverebbe ciascun imparare, à regolarsi nel parlare, e nell'operare intorno alla presente Guerra, & in casi simili, come il P. Schiara haverebbe giovato assai, alla Giustizia, all'ho-

l'honor d'Idio, & alla ſalute delle Anime, ſe n'haveſſe formata una piena difficoltà, poiche in ogni luogo tutti ſi appaſſionano; ò per una parte, ò per altra, ſenza conſiderare il male, che fanno quelli, i quali non parlano, nè ſi regolano ſecondo il giuſto.

I Parziali di Francia, anco Eccleſiaſtici, non ammettono, che ſi diſcorri, e ſi cerchi, ſe la Verità, e Giuſtizia ſia per l'Imperatore, ò per la Francia, mà dicono, che tal punto ſia dubbioſo, e che neſſun devi voler far il Giudice ſopra una Guerra trà due gran Monarchi: in vece però di trovarſi ſimil proibizione, ſi leggono ne'i Teologi diverſe regole, e diſtinzioni, anco per i privati, circa la Guerra giuſta ò ingiuſta, per una Parte ò per altra: perche col diſcorrere, e cercar la cognizion della Giuſtizia vera, un non ſi fà Giudice de'i Monarchi, mà prende lume, per regolare le proprie azzioni, e propoſizioni, e conformarle alla Giuſtizia conoſciuta, & alla buona coſcienza, di non ajutar in modo alcuno, chi guerreggia ingiuſtamente, ſenza laſciarſi guidar dal genio, ò impegno, ò vantaggio proprio, con evidente pericolo di peccare: onde ſe in qualche maniera, anco di ſole parole, favoriſce il

Mo-

Monarca ingiusto, non potrà mai scusarsi avanti Iddio, e gl'huomini, di non haver havuto intendimento, e modo di conoscere la Giustizia, mentre l'hà voluta supporre, come più gli piaceva; & anco col volerla creder, e dir dubbiosa, benche à chi rettamente la cerca, sia chiara, hà tolto (per quanto depende da se) al Monarca, che giustamente fà Guerra, la buona riputazione dovutagli, con chiarezza non con dubbietà: e dal discorrer rettamente delle azzioni publiche de' Monarchi, si produce la lor buona ò mala riputazione, intorno à che la Scuola della Verità, aperta à Prencipi dal P. Giuglaris insegna nella Verità sesta, *niuna cosa dover esser tanto raccomandata ad un Prencipe, quanto che in ogn' azzione sua si diporti da Prencipe*: dove nel §. secondo rimostra, che tutto depende *dalla riputazione, e dal buon nome*, e nel §. 3. e 4. col detto, che *Vulgi arbitrium supra Principes est*: e come in ver. 3. §. 11. presto scopre la doppiezza del Prencipe, conchiude, dover il Prencipe portarsi in modo *che il mondo, spettatore attentissimo, e Censore rigorosissimo d'ogni di lui azzione, niuna ne riprovi, e tutte le canonizzi*: onde chiunque loda, ò approva per buone, le ingiuste azzioni d'un Prencipe, non solo nuoce al ben publico,

&

& à chi è ingiuſtamente travagliato , & anco à quel Prencipe, che ſi conferma nel peccato, mà di più coopera in non far conto dell'honor d' Iddio, dell'oſſervanza delle leggi, e della ſalute delle Anime, havendo Iddio generalmente dichiarato in Proverb. cap. 13. n. 3. *Qui cuſtodit os ſuum, cuſtodit animam ſuam: qui autem inconſideratus eſt ad loquendum, ſentiet mala*: in Eccleſiaſtes cap. 5. n. 1. *Nè temere quid loquaris*: in Matthæi cap. 5. n. 37. *ſit ſermo veſter eſt, eſt, non, non; quod autem his abundantius eſt, à malo eſt.*

Così in queſto punto, che tocca tutti continuamente, haverebbe il P. Schiara potuto con buona Theologia dar regola alle coſcienze; e la Parte che hà torto, ſentendoſi univerſalmente biaſimare, penſarebbe un poco più à moderarſi, à ſottrarſi da'i caſtighi del Cielo, & à mantenerſi la buona fama, gloria, e ſtima, della quale hà ſempre fatto conto ogni Gran Rè.

§. 47.

E' tanto certa, e chiara per la Caſa d'Auſtria la Giuſtizia nella preſente Guerra, come per il Duca d'Angiò l'uſurpazione, che neſſun anco di mediocre intendimento può ſcuſarſi avanti Iddio, ò avanti gl'huomini ſpaſſionati, di non ſaper le rag-

ragioni publiche delle Parti guerreggianti, nè di poterſi determinare, ſopra tal dubbio ò controverſia, eſſendo notorio à chi ſi diletta di leggere, che Ferdinando detto il Cattolico, Figlio, & herede di Gio. Rè di Aragona, hebbe in Moglie Iſabella, cioè Eliſabetta, Sorella d'Henrico Rè di Caſtiglia, per la morte del quale ſenza Deſcendenti, ò altro Succeſſore, nel 1460. hereditò la Caſtiglia. Ferdinando, & Iſabella procrearono Giouanni Primogenito, & Iſabella nata nel 1470., Giouanna nel 1479., Maria nel 1483., e Catterina nel 1486., come in Sandoual lib. primo §. 3. part. prima pag. 4. e per haver conſiderato, eſſer bene l'unirſi con la Caſa d'Auſtria, procurarono il Matrimonio del loro Figlio Gio. con Margarita Figlia dell'Imperator Auſtriaco Maſſimiliano Primo (che promeſſa avanti à Carlo VIII. era da Carlo ſtata ripudiata) e morto di li à poco nel 1496. queſto Gio. ſenza Deſcendenti, maritarono Iſabella Primogenita, e poi Maria, ad Emanuello Rè di Portogallo, Giouanna à Filippo Arciduca d'Auſtria Figlio di detto Maſſimiliano, e Catterina ad Arturo Prencipe di Galles nel 1501., e poi ad Henrico VIII. Rè d'Inghilterra; e ſecondo il diſegno, che moſtrarono havere, di unire i

Re-

Regni, e farne una Primogenitura, ò Maiorasco per i Maschi in detto Gio., si applicarono à farla in Michele Figlio di Isabella Regina di Portugallo, nato nel 1498. A tal fine andarono in Ispagna le Maestà Portughesi Emanuelle & Isabella, fecero instanza a'i Castigliani, & agl'Aragonesi, di dichiarare tutta la successione in detto Michele; e pretendendo di succedere Enrico Duca di Segovia ò Segorue, Fratel Cugino del Rè Cattolico, s'incontrarono varie, e tante difficoltà, & opinioni diverse, che Isabella Portughese sdegnata, proruppe in minacciare gli Spagnoli, e persuader il Marito à valersi delle armi, mà nel medesimo Anno 1498. ivi morì; & il Rè Emanuelle se ne partì molto afflitto. Mossi gli Spagnoli, ò da compassione verso quel Rè, ò da timore di guerra, e sue forze confinanti, ò dalla considerazione, che tal Figlio si chiamò Michel de la Paz, perche dal Matrimonio di suo Padre è Madre, era stata prodotta là Pace trà la Castiglia, e 'l Portugallo: Sandoual lib. 1. §. 3. part. 1. pag. 4. ò dal desiderio, e premura di Ferdinando, & Isabella Regnanti, ò dall'esser detto Michele poco fà nato, e sottoposto à varii accidenti fin al tempo di poter regnare, lo accettarono per Succes-

fore

ſore in tutti que' Regni ; mà nel 1509. morì ancora detto Michele. Così narrano P.Hiſpanus S.J.Mariana Hiſt.de reb.Hiſp.l.27. cap. 3. Lexicon Hoffmanni V. Eliſabeth , Morery Dict. Hiſt. V. Catherina d'Aragon. V. Emanuel & Schowarti geneal. pag. 159. Vagneri Geneal. pag. 333. & 346. Mancato tal Deſcendente Maſchio, trovarono bene i detti Regnanti , ſtabilire la Succeſſione in Giouanna, e Filippo Auſtriaco , a' quali copulati già in Fiandra era nato nel 1500 in Gante Carlo V. Giouanna e Filippo ſi portarono in Iſpagna nel 1502. chiamativi al fine predetto , di fargli riconoſcere per Succeſſori , non potendo più Ferdinando ſperar altra Prole da Iſabella ſua Moglie. Arrivati in Toledo , furono accolti con applauſo , & apparato incredibile ; & alla preſenza di detti Rè Ferdinando , & Iſabella di Caſtiglia, Leone , e Granata , gli fù preſtato Giuramento , col Patto che preſa l'heredità , ſi oſſervaſſero quelle leggi ſenza mutazione alcuna. Detto Mariana l. 27. cap. 11. Hiſpaniæ illuſtratæ &c. Scriptor. tom. 2. pag. 998. ubi Marineus lib. 21. In tal Regno di Caſtiglia e Leone , vi è la Reggia di Madrid , con la Metropoli di Toledo , & altri luoghi , e qualità inſigni ; e vi riſiede veramente il titolo , e denominazione de'i

Rè

Rè di Spagna. Rer. Hispanicàr. Scriptor. tom. primo pag. 312. ubi Santius in fine. Andò poi il Rè Ferdinando à Saragoza, e convocativi quegli Stati, gli dimandò, che prestassero Giuramento à Giouanna e Filippo futuri heredi del Regno d'Aragona: fù ciò ascoltato con gusto, e dopoi eseguito: Ferdinando fece venir la Figlia, e Genero in detta Città, quali vi fecero l'ingresso con apparato Regio, vi ricevettero il Giuramento da tutti gli Ordini del Regno, conforme era stato sempre costumato, e con quelle cerimonie, e promesse, che in simil funzione solevano usarsi da que' Popoli; e così, come narra & osserva Mariana detto lib. 27. cap. 14. con nuovo esempio, fù confermata da Giuramento degl'Ordini, ad una Femina, e suo Marito, non ancor morti suoi Padre, e Madre, l'heredità del Regno d'Aragona. Filippo, ò per il clima, e viver di Spagna, poco grato à se & a' Suoi, essendovi anco stato ammalato, ò per Guerra contr'i Francesi, tornò in Fiandra lasciando Giouanna gravida.

Morì Isabella nel 1504., con havere scritto nel suo Testamento heredi Giouanna sua Figlia, & insieme Filippo Marito di Giouanna, postavi condizione, che, ò non potendo, ò non volendo Giouanna

amministrare, le sostituiva in tal Governo il Rè Ferdinando, detto Mariana lib. 28. cap. XI. In questa forma que' Regni, che stavano distinti, e separati, restarono tutti uniti, *non accessoriè sed aquè principaliter*, come affermano Sesse, e Salcedo appresso Barbos. de appell. verb., app. 20. v. Aragonia, e resultandone il Majorasco Masculino, dichiarato per Filippo Primo, e suoi Figli di Linea retta, come si prova quì nelli §§. seguenti, fù tanto applaudito, approvato, & accettato dagli Stati, e Popoli delle Spagne, che mostrarono affetto, stima, e venerazione, à Filippo, e suoi Figli, più assai che allo stesso Ferdinando il Cattolico: nè poteva soffrirsi da moltissimi Castigliani, & altri, che il Rè Ferdinando amministrasse il Regno di Castiglia, in vigor di detto Testamento d'Isabella, e che Filippo, e Giouanna (benche questa inhabile al Governo per difetto di mente) quali erano veri Rè, havessero il solo Nome, onde non mancavano dissapori, e contrasti. Mariana detto lib. 28. cap. 12. e 13. Per tali accidenti, e passioni, Ferdinando si aggiustò con la Francia, e passò alle seconde Nozze, con Germana Nipote di Ludovico XII. Rè di Francia. Ciò inteso, Filippo Primo tornò da Fiandra in Ispagna. Mariana

riana detto lib. 28. cap. 17. Desiderò Ferdinando abboccarsi con Filippo, quale se bene per sospetto di detta Germana Francese, nuova Moglie di Ferdinando, e per altre cause, sfuggiva l'incontro, si trovarono però à discorrer insieme due volte. Mariana detto lib. 28. cap. 18. si espresse Filippo di voler star d'accordo con Ferdinando, e così fù convenuto trà loro, che con egual autorità fossero in Castiglia due Rè, & una Regina; si scrivessero nelle Spedizioni, tutti i trè Nomi di Ferdinando, Filippo, e Giouanna; si giurasse fedeltà à Filippo, e Giouanna, come Rè, e Regina, & à Ferdinando come à Moderatore, & à Carlo Figlio Primogenito di Filippo, come Prencipe, e Successore nell'Imperio di Castiglia, Leone, e Granata, doppo la morte di Filippo Primo, e di Ferdinando; si dividessero le Gabelle trà detti due Rè egualmente, & absente un Rè, l'altro solo decretasse, e sottoscrivesse. Mariana detto lib. 28. cap. 16., Hispan. illustrat. detto tom. primo pag. 985. & ejusdem opera tom. 2. pag. 512. Guicciardin Hist. d'Italia lib. 7. in princ. fo. 185., &c. Contenevasi ancora in detta concordia, che se Ferdinando havesse havuto dalla detta sua Secunda Moglie Germana un' Figliolo,

questo (come sarebbe stato di ragione) fosse il Successore nel Regno Aragonese di Ferdinando, mà niente dimeno Carlo maggior nato di Filippo Primo succedesse certamente in detto Regno di Castiglia. Mariana lib. 29. cap. 21. Jo. Buzellinus Cameracensis S. J. pag. 481., Cesare Campana nella vita del Rè Catolico Filippo II. d'Austria, Rè delle Spagne, prima deca, ò parte pag. 8. & 9.; onde restò così di nuovo confermata, per Filippo Primo e suoi Figli, la Successione di tutta la Monarchia di Spagna, col solo pericolo di perder l'Aragona nell'unico caso, che dopoi da Ferdinando nascesse, e vivesse un Figlio, senza che Ferdinando, & Isabella, & i Regni havessero voluto Successión alcuna, per qualche altra delle loro Figlie, doppo la morte del sudetto Michele; e Ferdinando Secondogenito, poi Imperatore, era già avanti nato nel 1503.

Continuando però gli Spagnuoli sempre più la loro stima verso Filippo, e poca verso Ferdinando, questo vedendosi abbandonato quasi da tutti, ritiratosi in Aragona, di là ancora si partì, e se n'andò à Napoli. Sambucus de reb. gest. à Franc. Ximenio pag. 67. lib. 3., Guicciard. sudetto fol. 176. e fol. 186., poi seguita presto

ſto la morte di Filippo Primo, dovette tornare in Iſpagna per ſopraintender à tutto. Mà la Regina Germana, uſando la ſolita violenza Francèſe, ſempre travaglioſa, e fatale à gli Spagnuoli, deſiderando ardentemente d'ingravidarſi per haver un Figlio, (e toglier alla Caſa d'Auſtria l'Aragona) diede à Ferdinando Medicina così gagliarda, che gli cagionò la morte, come ſcrivono Sandoual lib. primo §. 61. pag. 50. Moreri Diction. Hiſtoriq. V. Ferdin. V.

Col fondamento de' ſudetti Giuramenti, preſtati à Filippo Primo in Toledo, per Caſtiglia, Leone, e Granata, & in Saragoza per Aragona, di Teſtamento, di Convenzioni, nome, & eſercizio di Rè, non ſi può negare, che Filippo Primo fù veramente Rè, e regnò nelle Spagne, come perciò ſi afferma dagl' Hiſtorici, tanto Spagnuoli quanto Franceſi. Rer. Hiſp. Script. tom. 2. pag. 998, Lois de Materne Turquet. hiſt. general. d'Eſpagne pag. 1162. & 1217., Barboſ. in Jus Canon. tom. 6. Prætermiſſa additamenta in 6. lib. decretal. lib. primo tit. 8. de ſuppl. negli Præl. in fi. pag. 246. Antonio Leti nella vita di Filippo Secondo parte prima pag. . . Manifeſto de' Galliſpani in Lingua Spagnuola, & Italiana, ſtampato come dice in Colonia Anno

 1702.

1702., divolgato e forse stampato in Roma, pag. 2. §. Mà quando, accorda che *Pervenne alla Casa d'Austria, la Successsion di tanti Regni per mezzo del Rè Filippo Primo, &c. e benche, &c. non vi fù però in appresso, chi non gli rendesse più che volentieri tutti gli Atti di obedienza, e di veneratione.* Di più Carlo V., nel suo Testamento, e Codicillo, riferiti da Sandoval Vescovo di Pamplona nell'Historia della Vita di detto Carlo V. parte 2. in fine pag. 774. 775. 780. c. 793., in molti luoghi parlando di Filippo Primo, dice sempre *il Rè Don Filippo mio Signor e Padre*, e lo nomina con *gl'altri Rè Cattolici.* E se Filippo Marito di Giouanna non fosse stato veramente Rè Primo di tal Nome, Filippo Figlio di Carlo V. non si sarebbe chiamato Filippo Secondo, nè il Duca d'Angiò sarebbe ora stato chiamato Filippo V.; e così Filippo Primo, e Giouanna sua Moglie, acquistarono per se, e loro Figliuoli Maschi, lo Jus di Succeder nella Monarchia di Spagna; qual acquisto non fù gratuito, mentre Filippo Primo portò seco, e lasciò alla Monarchia, la Fiandra e la Borgogna, che erano Principati suoi proprii, pervenutigli da Maria sua Madre, Moglie del sudetto Massimiliano Imperatore Austriaco.

Nè

Nè può dirsi, che detti Rè facessero tal acquisto per loro, e poi strettamente e solo per Carlo Primogenito, già nominato nella sudetta Concordia, mà anco per Ferdinando Secondogenito, del quale, come di Prencipe Regio, si legge in Sandoval lib. primo §. 13. parte prima pag. 9. che fù battezzato con dimostrazioni singolari di tutta la Nobiltà, e Solennità Regie, & in Hisp. Illustrat. tom. primo pag. 973. *Complutensis Respublica, Ferdinandi cunas, & crepundia servat.* Ferdinando il Catolico nel suo primo Testamento, *Carolo absente, Ferdinando Caroli Fratri Regni procurationem demandavit*, Mariana lib. 30. cap. 27., benche negli altri due Testamenti mutasse, per non causar trà detti due Fratelli pretensioni, e discordie, detto Materne Turquet. pag. 1216., e Sandoval sudetto lib. primo §. 59. e 60. pag. 48., &c. par. prima, dove anco narra lib. 3. §. xx. pag. 132. che gli Aragonesi nel 1518. volevano giurar per Prencipe il medesimo Don Ferdinando Fratello di Carlo V.; e poi, mentre Massimilian Imperatore, per ottenere una sua pretensione, differiva mandar in Ispagna detto Carlo, Ferdinando il Cattolico gli fece dire da suo Ambasciatore, che se non lo mandava, poteva facilmen-

te accadere, che i Principali del Regno, per la nota, e provata indole di Ferdinando Infante, nato & educato in Ispagna, lo preferissero à Carlo Primogenito, Mariana lib. 29. cap. 12., di maniera che detto Ferdinando poi Imperatore, anco da Ferdinando il Cattolico, fù due volte considerato per Successore nella Monarchia di Spagna doppo Carlo V.

Chiunque però scrive, ò stampa per i Francesi, considerando, quanto nuocino alla lor pretensione le circostanze di Filippo Primo, hà dovuto servirsi d'un ripiego improprio di Cattolico, col non far menzione di detto Filippo, come se mai fosse stato al mondo; e col narrar Carlo V. per il primo Rè Austriaco nell'Albero ò Genealogia stampata in Fiorenza, si fà Regina Giouanna, mà non Filippo, e così si contengono il Biscardo pag. 6. e 21., & il Danio parimente à pag. 6., attenti tutti à cercare di occultare la verità, e d'insinuare bugie.

A' questa disposizion delle Spagne, fatta in favor di Filippo, e Figli, fù conforme il tenor concertato dell'Investitura del Regno di Napoli, conceduta à Ferdinando il Cattolico, & Isabella sua Moglie, come sopra §. 36. e §§. seguenti, da Alessandro

ſandro VI. e Giulio II., per i loro Deſcendenti, in modo, che doppo la morte di Ferdinando, & Iſabella, ſe foſſe morto ſenza Figli Carlo V. Primogenito, andavano le Sicilie à Ferdinando Imperatore Secondogenito, preferito alle dette due Regine d'Inghilterra, e Portugallo, Figlie di Ferdinando, & Iſabella, & à tutti i Figli delle medeſime Regine; e in tal Inveſtitura ſi eſpreſſe là condizione, *rectâ Lineâ Deſcendentibus*, perche ſimilmente la Legge di Spagna ordina la Succeſſione de' Regni *por Linea Derecha*, come ſopra ſi è dimoſtrato in §. 39., parendo eſſere ſtata volontà di tutti, che i ſoli Figli Auſtriaci di Filippo, già molto prima nati, ſuccedeſſero nelle Spagne, & aſſieme nelle Sicilie.

§. 48.

Hà penſato il Biſcardo diſcreditar le ragioni dell'Imperatore, col fare nel *Monitum ad Lectorem*, e nel fol. 7., grandi invettive, contro lo *Jus Auſtriacum in Monarch. Hiſpan. aſſertum*, e contr' il Libello preſentato in Roma, per l'Inveſtitura di Napoli, e contra l'allegata Agnazione Auſtriaca; e col fare à pag. 143. forza grande ſopra le parole del Zurita, come ſe provaſſero infallibilmente, che Ferdinando il Cattolico inſtituiſſe ſua Herede univerſale

Giouan-

Giouanna ſola ſua Figlia, in modo che Filippo non acquiſtaſſe per ſe, e per tutti i ſuoi Figlioli, Jus alla Monarchia; mà nè da Zurita, nè da altri Hiſtorici, s'impugna la verità narrata nel principio di queſto §. e nel §. 40.: nè ſimili artifizi del Biſcardo, ò altro devoto di Francia, giovano alla vana pretenſion Franceſe, mentre alle perſone ſpaſſionate ſi ſcoprono troppo chiari, & abominevoli.

Agli Atti predetti ſi applicano sì bene le Dottrine Legali, che riſultano incontrovertibili le ragioni dell'Imperatore sù la Monarchia di Spagna; poiche per *dirſi conſtituito un Primogenio, ò Majoraſco, non ſi ricerca, che n'appariſchi Scrittura particolare.* Molina de Primogen. Hiſpan. lib. 2. cap. 8., Knipſchildt de Fideic. &c. cap. 6. n. 242., mà *baſtano congetture forti*, per far eſcluſe le Femine più proſſime, in favor d'un Maſchio più lontano, Joanne de Caſtillo quotid. controv. lib. 2. cap. 4. n. 63., e detto Meres de Major. Hiſp. detta q. 6. n. 468., onde anco il Biſcardo nel fol. 19. ferma, che il *Regno delle Spagne ſia Primogenitura ò Majoraſco*: conforme al detto Molina, & altri DD., trà quali detto Jo. de Caſtillo lib. 3. cap. 19. n. 109., &c. aſſeriſce, *à Pelagio uſque*

ad

ad nostra tempora ex successione, Jure Majoratûs, & Primogenitura, Regnum defertur.

Posto questo, quando pure in altri tempi, per qualche circostanza ò causa particolare, come si osserva più à basso, si trovi ammessa alla Succession delle Spagne una Femina ò suo Figliolo, basta per il presente caso, che in tempo di Ferdinando il Cattolico fù dichiarato, e stabilito per sempre il Majorasco di Spagna in favor de' soli Maschi, descendenti di Filippo Primo: atteso che, quando il Padre alle proprie *Figlie preferisce, & instituisce un Maschio più lontano* (come era Filippo Primo, e Carlo V. suo Primogenito) *si giudicano chiamati al Majorasco ò Primogenio, i soli Maschi descendenti dall'Instituito*, Fusar. de Fideicom. substit. q. 311. n. 58., qual nel n. 62. porta la ragione, che essendosi mostrata affezzion maggiore à i Maschi, che alle Femine, deve ciò giudicarsi fatto, in *favor di quell' Agnazione, per conservar in quella, i beni, l'honore, e la dignità*: il che è naturale, e giusto, come insegna anco il Cardinale Mantica de Conject. ult. vol. lib. 6. tit. 15. n. 1. 2. & 3., e decide la Rota Rom. Decis. 427. n. 36. & 46. par. 5. tom. 2. rec. ac Decis. 95. n. 10. parte XI. rec.; tanto che quando un Testatore hà esclu-

se

ſe Figliole proprie, *una Nipote nata da ſuo Figlio non ſi può dir della Linea del Teſtatore*, DD. apud Barboſ. de appell. verb., appell. 135. n. 17., per l'amor naturale conſiderato da detto Caſtillo lib. 5. cap. 92. n. 25., conforme al teſto in L. cum acutiſſimi 30. C. de Fideicom. in fine, dove ſi legge: *Ne videatur alienas Succeſſiones propriis anteponere*: & è certo doverſi preſumere, che ciaſcun' habbia voluto favorire la Famiglia, & Agnazione prediletta, più d'ogn' altra, come rimoſtra la detta Deciſ. 427. n. 49., e detto Knipſchildt de fid. fam. nob. d. cap. 6. n. 142. & 145., fermando in n. 146., non eſſer mai veriſimile, che ſi habbia voluto preferire una Succeſſione Straniera à quella, che con inſtituirla l'hà dichiarata propria: anzi *Abſurdum eſt, quòd melioris eſſent conditionis extranei, quàm ipſi deſcendentes, & eſt irrationabile, quòd Teſtator, ſive Inſtitutor majorem charitatem habuerit erga alienum, quàm in proprium Sanguinem*, DD. apud Saminiati Controverſ. tom. 2. contr. 113. n. 6., ubi n. 7., *Pro quo abſurdo evitando, verba impropriantur, & aliquando ſupplentur*. Nè può dubitarſi, che detta Concluſione ſia approvata, & accettata nelle Spagne, leggendoſi in Antonio Gomez in Academia Salmanticenſi, ad L.

40.

40. Tauri n. 62., *Vocans primò Masculum in Successione, videtur postea etiam velle, ut semper Masculus succedat, & præferatur Fœmina etiam majori, & Linea per Masculum præferatur Fœminina.* Qual Dottrina tanto chiara, e stimabile, si trova esser commune appresso gli Spagnuoli ancora, come Melchior Palacz à Meres de Major. Hisp. 2. par. q. 6. n. 78., &c. afferma: *Majoratûs Institutor vocans Masculum, non autem proprias Filias, judicatur exclusisse omnes alias Fœminas*; & n. 465. & 466. *Videtur Agnationem consideràsse*; così Castillo lib. 2. cap. 4. n. 16. & 78., &c., & lib. 5. cap. 92. n. 1., &c. conferma, che *Institutor, qui simpliciter Masculos ad Successionem invitavit, Agnationem conservare voluisse videtur.* Nè può supporsi assenso alcuno, che una Femina, ò per amore, ò per inganno, ò per altr' accidente, maritata in un cattivo Prencipe, potesse portar in lui Monarchia simile, con toglierla al Sangue prediletto, & instituito per i suoi descendenti Maschi.

Tali Dottrine incontrovertibili, insegnate communemente dagli Jurisperiti, anco delle Spagne, fanno, da ogni mente spassionata, e giusta, conoscersi, e giudicarsi per verissimo, che con gl'Atti supra narrati, tanto Ferdinando il Cattolico, & Isa-

& Isabella sua Moglie, quanto le Corti, e Stati di Castiglia, e d'Aragona, nel dichiarare Successori, di tutta la Monarchia di Spagna Filippo Primo, e suoi Figlioli Maschi, lasciate anco senza nominare le proprie Figlie ambedue Regine, Caterina in Inghilterra, e Maria in Portugallo, e quelle, che poteva partorirgli Germana Seconda Moglie, con i loro Figli Maschi, che potevano nascere in Inghilterra, in Portugallo, & anco in Francia, dove fosse accaduto maritarsi una sua Figlia; da tutti si è voluto fissare il Majorasco delle Spagne ne i Maschi della Casa, & Agnazione Austriaca di Filippo Primo; e così molto più escludere le Femine lontane più delle Figlie co i Figli loro: e fin l'istesso lume naturale dimostra, esser incredibile, che all'ora si sia da tutti potuto, e voluto haver affetto, stima, e fiducia in una Femina lontana, maritata in Francia, e suo Figlio, assai più che nelle Figlie proprie, maritate in Inghilterra, e Portogallo, e loro Figlioli: anzi per ragion naturale, giusta, politica, & utile alla stessa Monarchia, bisogna credersi voluto, che quell'Agnazione, Casa, ò Famiglia Austriaca Pia, Religiosa, Pacifica, già decorata con la Corona Imperiale, che si prevedeva durabile,

e

e chiamata à regnarvi, ſi conſervaſſe in quell'honore, dignità, e potenza: haveſſero intereſſe tutti gli Agnati, di defenderſi ſcambievolmente, come ſempre è ſeguito fin' ora, particolarmente contro la Francia avida, violenta, e già dall'ora emula, e nemica del medeſimo Ferdinando, e della Caſa d'Auſtria per più cauſe; come accorda, e narra il medeſimo Biſcardo pag. 51.: reſtaſſero ſempre preferiti i Succeſſori Auſtriaci, fatti proprii, e poſpoſti gli altri mai nominati, cioè Ingleſi, Portogheſi, e Franceſi: e reſtando eſcluſe le Figlie, reſtaſſero eſcluſe tutte le altre Femine, per non poterſi ammettere, che una Pronepote, ò più lontana, come Anna, e Maria Tereſa, habbiano nelle Spagne potuto acquiſtare, e traſmetter a' loro Figli, quello Jus di Succedere, ch'era ſtato negato à Figlie proprie di Ferdinando, & Iſabella; concorrendovi inoltre un' Argomento particolare convincente, che quando Ferdinando ſi accordò con Filippo Primo, di dover paſſare l'Aragona in quel Maſchio, che Ferdinando haveſſe havuto, dalla ſeconda Moglie Germana, non riſervò Jus alcuno, nè alle Figlie viventi, nè à quella, che haveſſe havuto da Germana, perche già era ſtabilita l'eſcluſione di tut-

te le Femine, e la Succeſſione per i ſoli Maſchi Auſtriaci, deſcendenti da Filippo Primo, poiche ſarà ben ſtato conſiderato da Ferdinando, Iſabella, e Regni di Caſtiglia, e d'Aragona, che ſe Carlo V. foſſe morto preſto, ſenza Succeſſione, reſtava chiamato Ferdinando Imperatore, & eſcluſa ogni Figlia di Ferdinando il Cattolico; onde ſi volſe molto più eſcluſa ogn' altra Femina, e preferito il Deſcendente Maſchio del medeſimo Ferdinando Imperatore, amato, e ſtimato come ſopra da tutti: e tutto ciò fece Ferdinando il Cattolico non oſtante, che, come ſi è narrato, foſſero ſtati diſſapori, e ſoſpetti trà Ferdinando, e Filippo, e foſſe Giouanna ſua Figlia, di teſta debole, inhabile al Governo, e qualche diſpiacere, haveſſe ricevuto Ferdinando da Maſſimiliano Imperatore Padre di Filippo, de' quali motivi poteva valerſi, per favorire qualche Figlia, ò Figliol di Figlia, ſe il Majoraſco non foſſe Maſculino, ſtabilito nell'Agnazione Auſtriaca, anco dagli ſteſſi Regni di Caſtiglia, & Aragona; & in ſimili diſpoſizioni, ò inſtituzioni, ſi attende la cauſa, ò volontà, più che le parole, come ſi confeſſa dal Biſcardo pag. 137.

§. 49.

§. 49.

Consta dunque, che per Filippo Primo, e suoi Descendenti, fù contemplata la Agnazione: e fin che vi sono Agnati Maschi, qual è l'Imperatore, per Padre e Madre ancora, tocca à loro la Successione, non à i Figli di Femine Agnate, quali sono i Francesi; perche *questi niente portano, ò conservano della Madre, mà quelli portano seco, e conservano la Nobiltà, Dignità, Sangue, Pietà, Clemenza, e maniere de' Padri, Avi, & Institutori del Majorasco*, come ben si distingue da Castillo detto cap. 8. n. 248. &c. e Knipschildt de fid. fam. Nob. cap. 7. 85. &c. ferma fondatamente, che ogni disposizione *fatta, per conservar una Famiglia, & Agnazione nobile, & illustre, sia tanto da favorirsi, che devi applicarvisi ogni più benigna, e larga interpretazione, perche ciò è di ben publico: anzi, ancorche questo non fosse Bene principale, mà secondario, & ancorche restassero escluse le Femine descendenti, tal esclusione si dice odiosa incidentemente, e secondariamente*; si stima *però principalmente, e realmente degna d'ogni favore*: & in detto cap. 7. n. 97. come nel cap. 8. n. 199. considerando, che l'esclusion delle femine, *se ben sia contro lo Jus commune nuovissimo, sia però conforme al Jus Divino, & all' antico della*

Jurisprudenza media, e così favorabile, particolarmente per un Maſchio della medeſima linea retta degl'Inſtitutori, e del Primo Rè Filippo inſtituito, & anco della linea di Carlo V. come è l'Imperatore. Nè può negarſi, che *linea fæminina dicitur minùs dilecta, quàm maſculina.* DD. apud Rot. Rom. deciſ. 118. n. 20. part. 17. rec. come appariſce anco dalla Inveſtitura di Napoli, nella quale ſono preferiti i Maſchi alle femine, à ſegno che *fæminæ etiam amant agnationem conſervari.* DD. allegati à detta Rota dec. 354. ſub n. 5. part. 2. rec. & è dottrina commune, che *diſpoſitio ſtatuti, vel alia excludens fæminas à Succeſſione, non dicitur odioſa, nec contraria juri communi, aut naturali, propter favorem Maſculorum, ut ad eos decurrant hæreditates, per quos dignitas Agnationis conſervetur*: eadem Rota deciſ. 438. per tot. præſertim n. 88. part. 4. rec. tom. 2. & *favorabilis dicitur excluſio fæminæ propter Maſculos, etiàm remotioris lineæ, & gradûs, ab ipſo tamen Inſtitutore deſcendentes, licèt ultimi Poſſeſſoris reſpectu tranſverſales.* D. Molina lib. 3. cap. 4. n. 31. Il che nelle Spagne non ſolo procede generalmente, come afferma detto Molina, & altri, mà ſi legge nel dottiſſimo Covarruvias, peritiſſimo particolarmente de'i Dritti di Spagna, in Va-

Variar. resol. lib. 3. c. 5. n. 5. §. 4. *In Regia dignitate apud Hispanos, Masculus Secundogenitus praefertur faemina Primogenita, sicuti notissimum est, & probatur l. 2. tit. 15. part. 2. &c. in §. 3. Similia statuta, non aliâ ratione justa censentur, quàm quòd ex eis Familia conservantur, neve diminutionem, extenuato patrimonio, ob paupertatem patiantur, quod facillimè contingeret, si faeminis liceret, Parentum res, & patrimonium ad exteram Familiam secum ferre, sed integra, & illaesa, penes familias, maximo cum Reipublica commodo, conserventur*; Et in §. quinto: *In feudis regulariter faemina excluditur, masculis admissis etiam remotioribus.* Donque ne'i Regni di Spagna si stima illecito, e danno del Publico, che una femina succeda, in modo di portar in altra Famiglia la robba de' suoi Antenati, e che ne'i Feudi escluda un Maschio, benche lontano, come adesso si vede, quanti gran mali si patischino da tutta la Christianità, e dagli stessi Regni delle Spagne, e di Napoli, e dall'Italia, per la pretension Francese, che una femina Spagnola habbia potuto portare in un Francese la Monarchia degl' Austriaci; e mentre dal succeder in detti Regni si esclude (contro lo jus naturae, sì grandemente esagerato, mà in vano, da'i Francesi) la Primogenita

 à fa-

à favor del Maſchio Secondogenito, per conſervar ſenza diminuzione la Famiglia, che vi hà dominato, e non ingrandirne una aliena, già troppo potente per ſe ſteſſa; Leopoldo della Famiglia Auſtriaca, e della linea tanto Primogenita, quanto Secondogenita, eſclude i Figli di Famiglia eſtranea, e di ſola linea Primogenita, applicandoviſi beniſſimo la ragione portata da Covarruvias; e benche queſto, nel §. Rurſus ſettimo *ex aliorum opinione colligat, fœminam proximiorem ei, qui ultimò majoratum obtinuit, præferendam eſſe maſculo remotiori, & qui ejuſdem Lineæ particeps non eſt, ſimul & gradûs, ſe remittit ad Guid. Pap.* non nuoce tal opinione al caſo preſente, poiche Maria Tereſa non vive, da poterſi fondar il ſuo jus ſul la proſſimità, e grado: nè ſi dice da detta opinione, che la proſſimità, e grado della femina paſſi ne'i ſuoi Figlioli: mà di più Leopoldo *è partecipe della medeſima linea Primogenita* di Carlo V. *e del grado* con Carlo II.; onde tal opinione, ajuta più toſto le ragioni di Leopoldo: tanto più che Pelaez à Meres de Major. Hiſpan. (tipis dat. vivente Philippo II.) 2. part. q. 6. n. 8. incipit diſcurrere de excluſione fæminarum; n. 11. de fæminarum ſucceſſione, allegans exempla Eliſabethæ, Joan-

Joannæ, Elviræ, Urracæ, Berenguelæ, ac rationes & consuetudinem; sed n. 33. & 77. limitat. *nisi ob indubitabiles conjecturas à Successione arceantur*: & postea n. 135. asserit, quòd *Famina proximior non excludit masculum remotiorem, ubicunque agitur de conservanda Agnatione*; n. 137. quod *in Collateralibus non habet locum repræsentatio*, e perciò i Borboni, come Collaterali, non possono rappresentare le Madri loro, contra Leopoldo Descendente per linea retta da Filippo Primo Conferma ancora in n. 432. & 439. &c. la sudetta conclusione, che *statuta excludentia faminas propter Masculos sunt favorabilia, & utilia Reipublicæ, tanquam facta ad conservandam agnationem, seu familiam*, aggiungendo in n. 442. &c. *che in dubio sententiandum est in favorem Masculi.* & in n. 468. che anco *Tacita exclusio faminarum sufficit, ut supra ex vocatione Masculi.* Insegna di più n. 473. & 474. che *Inclusio aliquorum ad alios extenditur, in quibus est eadem ratio inclusionis, quamvis expressi non fuerint in dispositione*: onde nel Majorasco dichiarato per Filippo Primo, essendo stato incluso, ò chiamato Carlo V. non per altra ragione, che per esser Descendente di linea retta Masculina di Filippo e Giouanna, e Ferdinando il Cattolico, la

 me-

medesima ragione include Leopoldo, & esclude i Borboni: & opponendo in n. 497. &c. il potersi dire, che *l'esclusione delle femine s' intende ristretta alle sole espresse*, risponde in n. 525. che *ratio conservandæ Agnationis regulat dispositionem.* Esaminato donque sì pienamente, e stabilito da'i Dottori Spagnoli questo punto d'escluder le femine, da simili Majoraschi di Spagna, non resta dubbio alcuno per l'esclusione de'i Borboni: poiche se si stima di publico bene sì grande, e degno di favorevol'interpretazione, il mantenersi una Famiglia privata ne'i suoi beni, e honori trà gli Agnati, assai maggiore deve stimarsi, e procurarsi il bene publico, di conservare negli Stati, e Principati, ò Regni suoi, l'Agnazione d' una Famiglia Regia, per gl'infiniti mali spirituali, e temporali, che succedono, e publici, e privati, quando si tratta di abbassarla, & impoverirla, come si vede, che ogni Vicario di Christo concede dispense, e grazie singolari, derogando à leggi per altro inviolabili, acciò si faciliti la conservazione intiera della Famiglia di un' Rè, ò Prencipe grande, & anco di Cavallieri privati.

E se ben Peguera del Consiglio di Catalogna, allegato da i Francesi, dice nella de-

decis. 115. n. 2. & 3., che per consuetudine le Femine, mancanti i Maschi, succedono ne' Regni, senz'esser escluse da i Maschi più lontani, non esamina però la questione, nè considera la diversità delle circostanze, de' casi, e delle Linee, ò lontananze di Grado: anzi si dichiara nella decis. 112. n. 3. che *Frequentiùs videmus Parentes parum curare de Posteritate Faeminarum, ideo quòd transeant Regna ad alienas Familias*: non dice, che tal pratica assai frequente sia ingiusta, anzi ammette per buona la ragione di non lasciar passare i Regni in Famiglia aliena ò diversa: come Ferdinando il Cattolico, & Isabella, & i Regni di Castiglia, e d'Aragona, mossi da tal ragione, si scelsero per Rè Filippo Primo, e suoi Figli, senza curarsi di far succedere le sudette Figlie Regine, e molto meno Anna, e Maria Teresa lontanissime, e Castillo nel sudetto lib. 3. cap. 10. n. 91., porta un' opinione assai probabile, dicendo: *In eo residendum erit, etiamsi transversalis, non descendat à Fratre ultimi possessoris, sed ab alio consanguineo ejusdem jam praedefuncto* (come Leopoldo, se ben non descenda da Fratello, ò Sorella di Carlo Secondo, descende da altri Consanguinei del medesimo Carlo) *quandocunque Pater, Avus,*

 aut

aut Proavus alicujus, si superesset, successurus in Majoratu esset, ultimo illius possessori, & exclusurus erat reliquos, Filius ejus, & in defectu Nepos, & in defectu Nepotis Pronepos, & ita consequenter, repraesentat personas suorum Antecessorum defunctorum, proinde succedet, reliquosque excludet, atque si succederent & escluderent illi, quorum personas repraesentat. Questa Dottrina pare si conformi alla Legge, e Ragione di Linea retta Masculina; & applicandosi al presente caso dimostra, che Leopoldo arrivando per mezzo di Padre, Avo, &c. à rappresentare Ferdinando Primo Imperatore, qual se vivesse, succederebbe nel Majorato ad esclusione de i Borboni, Figli di Femine collaterali senza rappresentazione, gli esclude similmente, e succede Leopoldo.

§. 50.

L'opinione di alcuni, toccata dal Biscardo pag. 25., che una Primogenitura, qual venga da Femina, ò sia instituita da Femina, come dalla Regina Isabella Moglie di Ferdinando il Cattolico, non si presumi ordinata per soli Maschi, non può applicarsi al presente caso, nel quale non la sola Isabella, mà questa insieme con Ferdinando, & i Regni stessi ancora, hanno dato il Majorato à Filippo Primo, e suoi

ſuoi Figli, con Giouanna inhabile à governare, come ſi è detto, eſcluſe tutte le altre Femine già Regine; e quando il Majorato è inſtituito da Maſchio, e da Femina, come queſto da Ferdinando, & Iſabella, oltre i Regni, s'intende voluto per i ſoli Maſchi, ſecondo i DD. anco Spagnuoli, Molina detto lib. 3. cap. 5. n. 73., Caſtillo lib. 2. cap. 4. n. 147., & inoltre è certo, che *Famina etiam amant Familiam & Agnationem conſervari.* DD. allegati à Rota Rom. deciſ. 354. ſub n. 5. par. 2. rec. Et Iſabella fece ben vedere, che amava l'Agnazion Auſtriaca di Filippo Primo, tanto con haverlo fatto riconoſcer Rè eſſa vivente, quanto col ſuo Teſtamento, ſenza parola alcuna per le altre ſue Figlie Regine. Onde non può dirſi con verità, che habbia havuto penſiero alcuno della Succeſſione per Femine, nè che da Femina ſolamente ſia venuta nella Caſa d'Auſtria la Monarchia di Spagna, benche con la ſolita aſtuzia affermi Biſcardo pag. 28. *Joanna cùm nuberet Philippo, univerſam Hiſpaniam transfudit in Domum Auſtriacam*, mentre avanti che Giouanna poteſſe ſucceder nella Monarchia, fù queſta preventivamente data à Filippo Primo, e Giouanna medeſima dal Padre, Madre, e Regni.

Op-

Oppongono i Franceſi, non poterſi dir inſtituito Majorato Maſcolino, poiche Carlo V., nel ſuo Teſtamento ſoſtituì Femine, ad eſcluſion di Ferdinando Secundo ſuo Fratello. Mà ſe ſi conſidera bene tal Teſtamento riferto da Sandoval. pag. 778., &c. non giova alla pretenſion Franceſe: mentre *Carlo V. v' inſtituiſce univerſal Herede Filippo Secundo ſuo Primogenito, al qual ſoſtituiſce gli altri Maſchi, dichiarandoſi di conformarſi alle Leggi de las Partidas, & altre de' ſuoi Regni*: onde ſe poi in qualche coſa haveſſe diſpoſto diverſamente dalle Leggi, e Volontà di quei Regni, non ſi può allegare, nè tenerſi per Atto valevole, ò voluto da lui contro dette Leggi; e ciò baſtarebbe per prova, che detto Teſtamento non può nuocere allo Jus dell'Imperatore: mà *à Filippo ſuo Figlio, ſoſtituiſce Don Carlo* all'ora unico Figlio di detto Filippo, & *à Don Carlo, ſe ben' ſoſtituiſce la propria Figlia Maria*, queſta però già era maritata à Maſſimiliano Secundo Imperatore Auſtriaco, all'ora ſolamente Rè di Boemia (Morery vide Maria, e vide Maximilian.) e così Carlo V., con uſar queſt' affetto verſo la propria Figlia, conſervava nondimeno la Monarchia dentro la Caſa & Agnazione Auſtriaca, e manteneva ſecondo

do la ſua precedente ordinazione le due Linee Auſtriache, una con gli Stati di Germania, e l'altra con le Spagne, della qual ordinazione, e diviſione per la Famiglia Auſtriaca già Ferdinando Secondo era contento, e Maſſimiliano Marito di Maria, che in fatti ſarebbe ſtato Monarca delle Spagne, era Figlio del medeſimo Ferdinando Secondo, quali circoſtanze tanto ſingolari niente giovano alla pretenſion Franceſe. *A detta Maria, ſoſtituì Giouanna ſua Seconda Figlia*, mà queſta già era Vedoua di Gio. Prencipe di Portugallo, & appariva ſoſtituita ſolamente per honorevolezza, non per poter veramente ſuccedere nelle Spagne, mentre dovevano prima eſtinguerſi tutti i Deſcendenti Maſchi di Filippo Secondo, e di Don Carlo Secondogenito, e di Maſſimiliano Imperatore, qual da detta Maria haveva nove Figli Maſchi, oltre le Femine; *A queſta Giouanna ſoſtituì Ferdinando Rè de' Romani, e d'Hungaria ſuo Fratello col ſuo Figliolo*; e così pare ancora, che queſta Giouanna foſſe ſoſtituita, per ſua vita durante ſolamente, nominando il Figlio di Ferdinando, e non il Figlio di Giouanna: *A queſti ſoſtituiſce Eleonora Regina Vedoua di Francia, Sorella di Carlo V.*, già del 1547. reſtata Vedoua, ſenza

za Prole alcuna, ritiratasi in Fiandra, e nel 1555. condotta da Carlo in Ispagna, dove morì. (Morery vide Eleonora) E doppo questa si rimette di nuovo alle Leggi de las Partidas, e altre di Spagna, confermando tacitamente, di non haver voluto variare ò derogar à quelle, nè far passare la Monarchia in altra Famiglia, mentre volse preferito alla propria Figlia maggiore il Figlio Maschio di Filippo Secondo; inoltre la detta Sostituzion delle Figlie, doppo i Figli, pare si devi intendere nel solo caso, che detti Figli morissero, prima di Carlo V. Testatore, secondo la Legge di doversi succedere per Linea retta, mà quando al morto Testatore è succeduto il Figlio, non habbia più luogo la sostituzion delle Figlie, in pregiudizio di altri Maschi, quali dalle Leggi siano chiamati alla Successione: e perciò à dette Figlie sostituisce il Fratello Ferdinando, con suoi Descendenti, e solamente doppo questi sostituisce la Sorella; dalla qual disposizione non solo non si cava argumento in favor de' Francesi, mancando in Anna, e Maria Teresa la qualità e circostanze delle Figlie di Carlo V., mà si vede più tosto, che havendo egli giudicato, doversi preferir alla propria Sorella Vedoua, i De-

i Defcendenti di Ferdinando fuo Fratello (de' quali vi è il folo Imperatore) molto più devono preferirfi, ad Anna e Maria Terefa, Sorelle di altri Rè, e Defcendenti Francefi: e fe quefti replicaffero che bafti reftar dichiarato da Carlo V. il poterfi in detto Majorafco foftituire Femine, devono confeffare, che con maggior autorità hà potuto Filippo IV. foftituir à Carlo II. fuo Figlio, morto fenza Succeffione, altri Mafchi Agnati: e fe dicono, che Filippo IV. non poteva togliere à Maria Terefa la Succeffion portatale dalle Leggi, devono confeffare, che molto men Carlo V. poteva toglier alla Linea Mafchia di Ferdinando Secondo la Succeffion portatagli dalle medefime Leggi: onde circa il Teftamento di Carlo V. refta chiufa à i Francefi la bocca. Similmente fe è vero, che, come fcrive Thuanus in hift.&c. lib. 120. tom. 3. pag. 830. col. 2., Filippo Secondo, nell' haver inftituito herede Filippo III. fuo Figlio, foftituifce fecondo il proprio affetto, primo Ifabella, e poi Caterina fue Figlie, e poi Augufta fua Sorella, vi fi applicano le fudette confiderazioni, fatte per le Figlie di Carlo V., e fpecialmente, che quefta Ifabella era maritata ad Alberto Auftriaco Agnato Figlio di

di Massimiliano Secondo Imperatore; e Filippo pure haveva salvate le Leggi con le parole, *qui Lege & Jure ad Successionem vocabitur.*

§. 51.

Intanto, perche da i due Auvocati Napolitani, Biscardo e Danio, sono stati mandati alle Stampe diversi argumenti, per far apparire lo Jus di Succedere, come dovuto alli Francesi, pretendendo di risponder à tutto ciò, che habbia potuto considerarsi in favor dell' Imperatore, convien far vedere, che per i Francesi sarebbe stato più astuto consiglio, continuar il silenzio, poiche detti Auvocati hanno messo in vista quante belle erudizioni anco Greche, figure retoriche, diciture scelte, esagerazioni gonfie, e franchezze autorevoli, hanno saputo, col lor grand Ingegno, e Dottrina insigne, inventar & applicar al presente caso, conforme al bisogno da lor ben conosciuto, di guadagnare almeno i Lettori curiosi, con la dolcezza, e preziosità dello stile, non havendo ragioni valevoli, à convincere gl'Intelligenti della Giustizia; e perciò al contrario, dove si scrive per la Verità, & equità, come in questi Fogli, non si attende, che alla pura candidezza Christiana, senza ornamento alcuno, & anco senz'ordine, e tessitura.

So-

Sono contrarii trà loro in un punto assai essenziale, e fanno così conoscere, che il Prencipe, per il quale scrivono, non hà ragione; mentre Biscardo nella Lettera al suo Filippo V., e nell'auvertimento al Lettore, e ne i Fogli 56. 109. e 110., tesse belli *elogii à Luigi XIV., per il supposto suo magnanimo rifiuto di tanti Regni, e rinunzia di sì gran Dritti*: Per contra Danio afferma nel suo libro particolarmente fol. 35. &c. *che Luigi XIV. non habbia jus di succedere, mà solamente il Delfino*: volendo così far parer escluso anco l'Imperatore; onde se di questi due Jurisperiti, zelosi per la Francia, si alleghi l'un contra l'altro, non hà ragion di succedere, nè il Rè, nè il Delfino. Se si riceve l'opinion del Biscardo, la Monarchia di Spagna è fatta Provincia della Corona di Francia, qual non permette ad un Rè, cessione ò rinunzia di Regni, ò Principati; e Luigi apparisce un Rè troppo ingiusto, che vuol valida la Rinunzia sua al Nipote, e non vuol valida la Rinunzia d'Infanta al Bene e Pace del Christianesmo, e specialmente delle due Corone. Se si approva l'opinion del Danio, il Rè Luigi è stato un Rè parimente ingiusto, e violento, nell' haversi appropriato lo jus di succedere, come si dichiarò, tanto nella

Spartizione , quanto nella risposta alla Giunta di Spagna : e così si conferma dalle opinioni di detti Auvocati, e dottrine da loro addotte, che chiaramente hà torto, tanto Luigi XIV. quant' il Delfino, e per conseguenza il Duca d'Angiò. Il Biscardo poi contradice anco à se stesso, mentre loda grandemente Luigi XIV. per il rifiuto di tanti Regni , e pag. 6. afferma, che *Carolo Secundo mortuo, erat legitimus Successor Delfinus sororis Filius, non tam potior quàm solus*; e così si manifesta , d' haver scritto senza verità, e senza giustizia. Hanno dunque detti Legisti , per voler confutare gli Scrittori in favor dell'Imperatore, somministrato motivi, & argumenti, da render più chiare , e più forti , le ragioni dell'Imperatore.

§. 52.

Vorrebbe la Francia far credere, che le predette circostanze di fatto, e dottrine, si alleghino in vano per la Successione de' Regni, quali dica Grotio, allegato da Biscardo pag. 43. de Ju. Bel. & Pa. lib. 2. cap. 7. n. 22. pag. 206. che doppo la morte de' Maschi della linea Cognatica, vanno alle femine , e loro Figli della medesima linea , senza che per sesso ò età mai passino ad altra linea Agnatica , e perciò Lui-

Luigi, come Figlio di Anna, & il Delfino come Figlio di Maria Teresa, siano chiamati alla Successione lineale Cognatica, dalla ragion propria, e particolare de' Regni tutti, anco delle Spagne.

Il Grotio però nel cominciar à parlar di tal Successione, dice *Frequens autem in Regnis est alia quædam successio, non hereditaria, sed quæ linealis cognatica dicitur, in qua observari solet, &c.* Dice solo esser frequente, non dice essere per ragion di legge, ò Giustizia dovuta in ogni Regno: Poi dicendo *mortuorum autem jus si prævaleat, transeat ad eos, qui ab ipsis descendunt*, mette in dubbio se, e quando la ragion de' morti sia tale, da passare ne'i loro Descendenti; onde non parla in modo, da poterne dedducere certamente, che detta Anna, ò Maria Teresa morta avanti di Carlo II. havesse jus di trasmettere in Luigi, ò Delfino, la Successione al Regno con escluder Leopoldo Austriaco. Dichiara ancora, che *Fundamentum hujus successionis est spes Populorum, de optima educatione eorum, qui spem Regni habent justissimam, quales sunt, quorum Parentes si viverent, essent successuri.* E tal fondamento, quanto più serve alle ragioni di Carlo III. per sangue, per educazione, e per giustissima speranza delle

leggi, de' Patti, delle Rinunzie, e de' Testamenti di Filippo III. e IV. con esser anco gratissimo a'i veri Spagnoli, tanto più esclude Luigi habituato, & il Delfino, e Duca di Angiò, educati in un natural contragenio, & inimicizia con gli Spagnoli, & in costume, di non osservare le promesse fatte ad alcuno, e di più esclusi tutti dalle leggi, ragioni, rinunzie, patti publici, e giuramenti solenni, e fin dalla Spartizion famosa, fatta dallo stesso Luigi; tanto che non si poteva sperare, ò aspettare nelle Spagne un Successor Francese. Et al n. 23. parlando Grotio della lineal Successione Agnatica, qual è in Francia, dice esser introdotta, *Nè per fœminarum matrimonia ad peregrinum sanguinem Imperium deveniat*, qual ragione sì forte, e sì giusta, procede anco per la Spagna, dove oltre le poco fà espresse, sono pure leggi simili alla Salica, ò non sapute ò non considerate da Grotio: nel n. 24. afferma, che dalla volontà del Rè, e del Popolo possono introdursi nuovi modi di succedere, come sotto Ferdinando il Cattolico può dirsi stabilita la Successione Agnatica; e se ben Grotio per sua opinione stimi forse più pratticata ne'i Regni la successsion lineale Cognatica, quando non vi sono le circostanze, e

ra-

ragioni particolari, come le ſopraſcritte, ne'i quali termini egli non parla, non è Autore di minora ſtima Peregrino de Jure Fiſci, quale nel libro primo de iis qui Fiſcalia habent n. 48. &c. dice: *In Regnis ſuccedit Primogenitus, &c.* n. 49. *Linea Maſculina, & à maſculo proveniens, prævalet Linea fœminina, & quæ à Fœmina deſcendit*; n. 50. *Pater non poteſt anteponere fœminam Maſculo*: n. 52. *Secundogenitus acquirit ſibi jus, &c. ſi linea Primogeniti deficeret poſt curſum* 100. *annorum, ſucceſſio pertineret ad deſcendentes ex linea Secundogeniti, &c. ſic etiam linea ex maſculo proveniens, uti privilegiata, excluderet lineam ex Sorore maſculi, quamvis Primogenita, provenientem*; qual è giuſtamente il caſo preſente; e Guilielmo à Monferrato de Succeſſion. Regn. dub. primo n. 26. in Tract. Gen. tom. 16. pag. 178. dice: *Jura favent conſervationi Agnationis, ejuſque prærogativa.* Così Gail. pract. obſer. lib. 2. obſ. 150. in fine: *Illud planè pugnâ caret in ſucceſſionibus Regnorum, & Principatuum, Agnatos indiſtinctè ſuccedere in infinitum.* Et il Card. de Luca tract. de Statutariis ſucceſſionibus §. 2. n. 49. pag. 27. *Univerſi fere orbis civilis, præſertim noſtræ communicationis, mos generalis dici poſſit ille, repellendi à ſucceſſionibus fœminas exiſtentibus maſculis,*

ut testatur Origines homil. 22. *c.* 27. *lib. numer. ibi : Hæc secundùm Historiam quid vigoris habeant, omnibus palam est, qui sciunt leges istas, non solùm apud filios Israel custodiri, sed apud omnes homines, qui tamen legibus vivunt:* E ciò anco perche la constituzion di Giustiniano fatta in favor delle femine, ò linea cognatica, si trova inventata, e persuasa dall'astutissimo Triboniano, per adulare la regnante Teodora, per il che in diversi luoghi si sono fatti statuti esclusivi delle femine, secondo l'antica legge, e giusta, e natural raggione, come osserva detto Cardinale ibi: §. 3. n. 6. pag. 29. & in decis. Siciliæ n. 181. relata ab eodem Card. de Luca post tract. de Feudis si trova pronunziato, che *quemadmodum vocatus & prædilectus fuit Primogenitus, & ejus linea, eodem modo post eum, ejusque lineam* (della quale non possono dirsi i Borboni) *fuit vocatus & prædilectus Secundogenitus* (qual è Ferdinando Imperator) *& ejus linea*: & in termini di succedere ne'i Majoraschi di Spagne, detto Castillo lib. 5. cap. 91. n. 72. parlando de' i Trasversali all'ultimo Possessore (come sono l'Imperatore, & i Borboni) afferma fondatamente, che *de una linea ad aliam, ob favorem Masculi Agnati, facilè transit Majoratus*: Donque molto più facilmente in

in favor dell' Imperatore, quale è di ambedue le linee. E quì sarebbero confacevoli le dottrine, che si portano in §. 55. circa la prossimità addotta da'i Francesi, quali con dir che i Borboni siano più prossimi à Carlo Secondo, vorrebbero sfuggire le dottrine circa le Linee, mà quì, & in §. 55. & 56. vengono distintamente convinti.

Mà qualunque Scrittore, Opinione, ò Dottrina, allegabile in favor di detta Successìon Lineale Cognatica, unico pretesto de' Francesi, si rigetta, e confuta intieramente col considerare, che parlano in caso di controversia, trà Cognato, & Agnato; mà il caso presente è assai diverso, non toccato nè supposto in quelle questioni; cioè, che Luigi, e Delfino, è puramente Cognato; Leopoldo è egualmente Cognato, come Luigi ò Delfino, & è di più Agnato; e tal qualità Agnatizia non può lasciarsi à parte, e stimarsi un nulla, mentre da tutti vien giudicata degna d'ogni favore; onde Luigi ò Delfino haverebbe un solo legame della Cognazione, e Leopoldo n' hà due, della Cognazione, e dell'Agnazione; e così deve esser preferito, poiche in materia à punto di Successione, dall'Authent. Itaque C. comunia

de Succeſſione , ſi pronunzia à favor di quelli, i quali *ex utroque latere conjuncti ſunt*, dove la gl. in fine v. utroque inſegna, che *utrinque conjuncti præferuntur unum habentibus tantùm*, come ben ſi ferma da detto Gail. lib. 2. obſ. 151. n. 3. Ruin. tom. 3. conſ. 16. n. 6. & conſ. 32. n. 7. & 14. Gabriel. concl. com. tit. de Statut. lib. 7. concl. 7. n. 52. e perciò nel ſuccedere porta ſeco vantaggi una Femina Agnata, maritata dentro l'Agnazione, ò Famiglia, e non una maritata fuori della Famiglia. Mantica de con. ult. vol. lib. 8. tit. 12. n. 10. in fine, dictus Fuſar. q. 357. n. 8. & q. 404. n. 12. Rot. Rom. deciſ. 84. n. 14. &c. par. 5. tom. primo rec., Torre de Succeſſ., &c. par. prima cap. 7. n. 115. come individualmente per i Majorati di Spagna, afferma il ſopra allegato Palaez à Meres, q. 7. n. XI. *In Succeſſione præferuntur hi, qui habent Agnationem, & ſimul Cognationem*. E pienamente prova la prelazione, per chi è d'ambe le Linee, à chi è d'una Linea ſola. Berojus lib. 2. conſ. 143., mà di più vi è in punto la Dottrina Spagnuola allegata quì §. 61. che *i Deſcendenti di Femina maritata dentro la Famiglia, devono preferirſi nella Succeſſion del Regno à i Deſcendenti di maritate fuor della Famiglia*. Così Leopoldo,

poldo, per eſſer in due qualità, e prerogative lineali, tanto ſuperiore à Luigi, & al Delfino, non reſta luogo à parlare, ò di grado, ò di età maggiore, ò minore, ò di loro, ò delle loro Madri, preferendoſi il maggior d'età ſolamente cæteris paribus, mentre l'Infanta Maria maritata nell'Agnazione hà portato à Leopoldo maggior ragione, di quella che habbi potuto portare à Luigi, ò Delfino, Anna, ò Maria Tereſa maritata in Francia.

Pare, ancora, ſe ben ſenza certezza indubitata, che nel Regno d'Aragona foſſe ſtata qualche antica Legge, ò Conſuetudine eſcluſiva delle Femine tranſverſali, maritate fuor delle Spagne, e de' loro Figliuoli, facendone menzione benche ſcarſa Mariana lib. 19. cap. 5. & cap. 20., & lib. 20. cap. 2., ac lib. 27. cap. 3., Valle de Ferd. Arag. Rege in Rer. Hiſpan. ſcripti tom. 2. pag. 1041., Don Pedro Gonzales de Salcedo examen della Verdad, &c. §. 9. poſt n. XI. pag. 151., onde i Borboni, come Figli di Femine Auſtriache maritate, e morte in Francia, non potrebbero eſcludere l'Imperatore, Figlio di Femina Auſtriaca maritata dentro la medeſima Caſa Auſtriaca. Nè gli giovarebbe il dire, che vi ſiano molti caſi in contrario, perche d'o-

gni caſo ſi vede la ragion particolare, non applicabile à favor de' Borboni, come ſegue.

§. 53.

Nel 1217. ſi diſputò trà le due Sorelle Berengaria, e Bianca, la Succeſſione, per la morte del Fratello Henrico Rè di Caſtiglia, e da ciò riſultarebbe, che poteſſero all' ora ſuccedere le Femine, mà non leggendoſi nel Mariana lib. 12. cap. 7. & altri Hiſtorici, che vi foſſe un Concorrente Maſchio, ſi deve ſupporre, che non vi foſſe Agnato da poterle eſcludere.

Nel famoſo contraſto, doppo la morte di Martin II. Rè d'Aragona, ſeguita nel 1410., fù nel 1412., da i nove Giudici, trà i quali S. Vincenzio Ferrerio, decretata la Succeſſione, per Ferdinando Figlio di Sorella di Martino, benche vi foſſero Maſchi di Stirpe Regia, riſtrettaſi la queſtione trà detto Ferdinando, e il Conte d'Urgel; mà ſenz' addurſi nella Sentenza ragione alcuna, ſe ne leggono nelle Hiſtorie i motivi particolari. Mariana lib. 20. cap. 2. & 4.: queſto Ferdinando era Infante Secondogenito di Giouanni Primo Rè di Caſtiglia, e per mezzo di ſuo Ambaſciatore rappreſentò, che *Deſcendentibus & Aſcendentibus rectâ ſerie ſublatis, Cognatos*

è la-

è latere succedere, propinquitatis gradu, eorum sexu, & atate consideratis; come in detto cap. 2., qual ragione esclude nel presente caso i Francesi, essendovi l'Imperatore, che da i Rè Ascendenti è Descendente *rectâ serie*, & è più propinquo à Carlo Secondo, come quì nel §. 55.

Il Conte d'Urgel era Agnato, & hebbe la Procurazione, ò Amministrazione del Regno, solita darsi al Successore, & era desiderato dalla maggior parte, perche, come asseriva il suo Ambasciator, le Femine co' loro Figli sempre erano state escluse dagl' Agnati, marcandone due esempi. Mariana detto cap. 2.; mà l'haver fatto ammazzare il Vescovo di Saragozza, qual parlava contro di lui, una tal barbarie, alienò da lui gli animi di tutti; egli però vendicò, quanto potette, il torto, muovendo Guerra all'Aragona, collegato con l'Inghilterra; detto Turquet. pag. 821. & 822., Mariana detto c. 2. 4. 5. Luigi d'Angiò nato da Violante, Figlia di Giouanni Fratello di Rè, haveva da Francia mandato Ambasciatore à Martino vivente, acciò lo dichiarasse Successore; mà una tal ambizione è tanto anticipata, come la moderna nella famosa Spartizione, per esser Figlio di Femina Agnata, & esser Francese,

ſe, lo fece giuſtamente aborrire, come forſe nel cuor de i veri, e buoni Spagnuoli non ingannati è aborrito giuſtiſſimamente il Duca d'Angiò, & ogn' altro Borbone.

Il Villena non fù eſcluſo per altro, ſe non perche, come ſi legge in detto cap. 2., &c. non fù voluto dal Regno, mentre era vecchio, e per la Guerra contro il Franceſe era neceſſario un Rè vigoroſo.

Federigo Conte di Luna non fù conſiderato, per eſſer in dubbio la legitimità de' ſuoi Natali. Mariana detto cap. 2.

Alfonſo Duca di Gandia era di Parentela troppo lontano, detto cap. 2.; fù dunque preferito Ferdinando Figlio di Rè, e d'Eleonora Sorella di Martino Rè, era l'unico più congiunto di Martino, dal quale era ſempre ſtato raccomandato à i Principali del Regno, anco in fine di morte; non vi era altri di egual grado, ò di maggior ragioni (com' è ora Leopoldo) & era di qualità, e maniera degniſſime, ben note à tutti. Mariana lib. 19. c. 19. 20. e 21., qual caſo giova più toſto all' Imperatore per le accennate circoſtanze, e per le degne maniere, e qualità ſue, e di Carlo III., magnificano però queſt' eſempio, accomodandolo in favor di Francia, benche ſenza fondamento, e con ſoli artifizii,

tifizii, come si vederà, il Danio pag. 27. & plur. seq., & il Biscardo pag. 34., &c. con riferir le parole di Martino sudetto supposte da Mariana, cioè: *Sororis Filius, Fratris Nepote propinquior est, arctiorique conjunctus gradu.* Mà l'Imperatore, oltre l'esser egualmente propinquo, è in più modi assai più stretto congiunto, che siano i Borboni, come quì §. 55. *Progenies ejus, quam semel à successione contigit dimoveri, excludatur necesse est in perpetuum, neque adeat hereditatem, nisi sublatâ alterius Successoris Progenie.* Leopoldo è della Progenie ammessa di Carlo V. come i Borboni, & inoltre è di quella di Filippo Primo, per Padre e Madre; e non vi era in quel tempo la disposizion posteriore di Ferdinando il Catolico. *Cùm res sint in Jure, atque mancipio ultimi possessoris, non autem superiorum, quorum Jus est in alios transfusum, ut quisque ei maximè conjunctus erit, ita optimo Jure nitetur, sibique Jus succedendi vindicabit.* Per i fatti, e leggi posteriori, e sue dottrine prefate, ora il Jus è transfuso nell'Imperatore, e senza questo, l'Imperatore è assai più de i Borboni congiunto à Carlo Secondo. *Specimen Virtutum dedit Ferdinandus, ut Justi & Moderati Principis, in eo indolem esse appareat.* E' assai noto, e publi-

co,

co, che il Sangue Auſtriaco, l'Educazione, la Prudenza, e Virtù di Carlo III., lo rendono ſtimabile, e meritevol di regnare in Iſpagna, aſſai più del Duca d'Angiò. *De Faminis diſputare non eſt neceſſe, cùm inter Mares lis omnis ſit; non unde ſint geniti, ſed quo gradu nos ipſi attingant, conſiderandum puto.* Se tutta la ragione ſi riſtringe al grado, l'Imperatore non è di Grado inferiore à i Borboni, mà è molto ſuperiore nel numero de' Gradi, e delle Congiunzioni, e della Linea retta. Sopra dette parole del Rè Martino il Biſcardo pag. 35. ſcrive: *Præclariſſimus ſanè locus, quo uno omnis controverſia tolli videtur, & omnes Scriptores conveniunt: nec me continere poſſum, quin obiter, & ſanè cum ſtomacho improbare inter alia illud præcipuè, quòd cùm hæc Regna Faminea ſint, Auſtriacorum defenſores avertere conentur Faminarum deſcendentes.* Queſta è una ingegnoſa eſagerazione, mà falſiſſima applicazione, perche ſe prende dette parole per deciſive nel preſente caſo, ſi retorceno contro la Francia; e gli Scrittori Auſtriaci affermano, doverſi all'Imperatore la Succeſſione, eſſendo egli pure Deſcendente da Femina Auſtriaca, oltre altre ragioni fondate, e chiare: e Biſcardo dice, non poter contener il ſuo ſtomaco, ſolamente

mente perche l'hà guasto da gl'humori peccanti di Francia, mentre porta come parole evangeliche per assoluta proposizione, che *Hispaniæ Regna Fæminea sint*; e se havesse parlato secondo la Coscienza, non secondo lo stomaco, vi haverebbe aggiunto, *non extantibus Masculis*, per non apparir condannato fin dal supposto Testamento di Carlo Secondo, nel di cui §. 12. si legge: *Dichiaro per mio universal Herede il Figliol Maschio maggiore, e tutti gli altri, che per suo ordine devono succedere, & in difetto di Maschi le Femine, secondo le Leggi de' miei Regni*: dunque i Francesi, che hanno accettato tal Testamento, & il Biscardo, & altri Auvocati, che lo lodano, non possono negare, che il Majorasco sudetto sia per i Maschi, & in difetto di questi, per le Femine, essendo tale l'ordine di succedervi, secondo le Leggi di detti Regni, osservato anco in detto Testamento, dove si legge: *E venendo à mancare detto Arciduca, in tal caso dichiaro, e chiamo, alla detta Successione il Duca di Savoia, e suoi Figliuoli*; e così preferisce il detto Duca assai lontano alle Arciduchesse Sorelle di detto Arciduca, in modo di dover si confessare, dallo stesso Biscardo, e suoi Francesi, ò che gl'Autori di tal Testamento erano feccia d'ini-

d'iniquità, e Carlo Secondo non ſapeva ciò che faceſſe, ò che ſuccedono nella Monarchia i Maſchi più lontani, con eſcluder anco le Sorelle del Rè ultimo poſſeſſore. Mà benche Biſcardo vogli far creder potentiſſimi per il Duca d'Angiò i ſudetti motivi, addotti da Martino per Ferdinando, riferiſcono però gli Hiſtorici ſteſſi, non eſſerſi ſaputa del detto arbitramento per Ferdinando ragion convincente, havendo ſcritto di detti nove Giudici, ò Arbitri, Roderico Sanzio par. 4. cap. 26. in Rer. Hiſp. ſcript. tom. primo pag. 41. *Eidem Ferdinando, pro quodam neceſſario exſpedienti, Regnum judicârunt*; & il ſimile dice Loys de Materne Turquet Hiſtoire Generale d'Eſpagne pag. 821.

Vi ſono però anco eſempi di Femine più congionte, eſcluſe co i loro Figli da un Maſchio di Linea Agnatica, come trà gl' altri enunciati in dette Controverſie, quando morì Giouanni Rè d'Aragon, laſciate due Figlie maritate, Giouanna col Conte di Foix ò Fux, e Violante col Duca d'Angiò, dette co i loro Figli pretendevano ſuccedere, anco in vigore di un Teſtamento, mà reſtò preferito Martino Fratello di Giouanni, del quale detto Mariana lib. 19. cap. 5. dice: *Vocatus ad Succeſſionem*

cessionem Lege, onde da i ſudetti caſi, e dal-
le parole ancora de gl'Hiſtorici pare, che
vi era ſtata, ò creduta la Legge, ò con-
ſuetudine accennata per i Maſchi Agnati,
benche alle volte derogata, ò diſpenſata
(come ſi ſuol in ogni materia) per moti-
vi, e circoſtanze particolari, di bene al-
l'ora opportuno del Regno.

Nè giova à i Borboni, addurre l'eſem-
pio della Moglie di Ferdinando il Catto-
lico Iſabella, qual ſucceſſe ad Henrico Rè
di Caſtiglia ſuo Fratello circa il 1466.,
non però per ragion di Femine, mà per
accidenti, & aggiuſtamenti accennati da
Mariana, lib. 23. cap. 13. & 14.: come
d'ogni caſo allegabile da i Franceſi, ſi tro-
varanno le circoſtanze particolari, diver-
ſe dal caſo preſente, oltre la qualità de i
tempi antichi, ne i quali i Regni di Caſti-
glia, e d'Aragona erano ſeparati, e ſug-
getti ciaſcuno al ſuo Rè, diverſo dall' al-
tro, e dependenti ciaſcuno da conve-
nienze proprie; mà adeſſo ſi diſputa, del-
la Ragione, e Giuſtizia, dopoi che i detti
Regni ſono ſtati uniti, & ordinati à far
una ſola Monarchia, di Primogenitura
Maſculina, dalla volontà uniforme, tanto
de i regnanti Iſabella, e Ferdinando il Cat-
tolico, quanto dagli ſteſſi Regni, e Popo-

 li,

li, e loro Leggi Vecchie, e Nuove, à favor di Filippo Primo, e suoi Figliuoli.

§. 54.

Se replicassero i Francesi, non poter dirsi voluta tal Primogenitura Masculina per Casa d'Austria, mentre gli stessi Regnanti ò Institutori operarono prima, che succedesse Michele Figlio d'Isabella Portughese, e solamente dopoi, Giouanna con Filippo Primo; si risponde, che appunto l'un e l'altro fatto mostra, che da tutti si era voluta la Successione per Maschi di Linea retta, non per Femine, e fù stabilita nella Casa d'Austria; come per le medesime ragioni stimò giusto anco la Francia, non permettere, che Eduardo VI. detto III. succedesse à Filippo il Bello, perche era Figlio di Femina Agnata solamente, cioè d'Isabella Sorella di Filippo, e gli fù preferito Filippo di Vales Agnato lontano. Knipschildt detto cap. 8. n. 254. Chesnaux tom. 2. par. 2. pag. 179. Morery Dict. Hist. tom. 2. pag. 400.; onde gli Spagnuoli & altri, considerino qual governo giusto potrebbero sperare da i Francesi, quali non vogliono che sia giusto per altri ciò che hanno sempre stimato giusto per loro, e quanto poco devino considerarsi le loro artifiziose querele,

con-

contro la Rinunzia di Maria Teresa, come se fosse stata assassinata dal Padre, mentre i medesimi Francesi fanno lo stesso contro tutte le Femine Regie, e Figliuoli loro, e come il Rè Luigi hà fatto adesso contr' il Duca di Borgogna, e suoi Figli, e Figlie, con togliergli la Monarchia di Spagna, e darla al Duca d'Angiò, se Luigi, e Delfino vi havessero le ragioni malamente pretese.

A' Ferdinando il Cattolico succedette Carlo V. nella Monarchia tutta, come Primogenito di Filippo Primo Rè della Monarchia premorto; e doppo haverla sì gloriosamente governata, come l'Imperio, pensò à seguitare le prefate disposizioni, e ragioni di conservar tutto nell'Agnazione; e considerando, che se non faceva due Rami, ò Branche della sua Casa, e conseguentemente due Majoraschi, da mantenersi ogni Ramo decentemente, & ajutarsi, & difendersi reciprocamente per l'interesse commune della Casa, contro l'emulazione, & inimicizia continua della Francia, qualche Femina haverebbe facilmente portato Regni in altra Famiglia, divise quanto possedeva in due parti trà il Figlio, & il Fratello, ogn' un' de i quali, così restava virtualmente obligato, à con-

ſervare la ſua parte ne i ſuoi Deſcendenti Maſchi; nè mai poteva Carlo imaginarſi il caſo, che mancando i Maſchi d'un Ramo haveſſe à pretenderſi heredità sì grande da un' altra Famiglia, e particolarmente quella di Francia, quale con tal accreſcimento, e con altretanto indebolimento della Caſa ſua, conoſceva bene, per eſperienza delle Guerre proprie, che verrebbe ſenza dubio ſoggiogata, e diſtrutta la reſtante Famiglia Auſtriaca da i nemici Franceſi; e che la volontà di Carlo V. ſia ſtata, di conſervarſi ogni Regno nella ſua Auſtriaca Agnazione, & habbia ſtimato ciò giuſtiſſimo, ſi vede dal Decreto, che fece publicare del ſeguente tenore, referito in Deciſ. Siciliæ n. 257. apud Card. de Luca poſt Tract. de Feud. *In Feudis Neapolitanis Filiam etiam Primogeniti excludi à Patruo, favore Agnationis conſervandæ.* Similmente più chiaro appariſce dall'Inveſtitura di Milano, data à Filippo ſuo Figlio, nella quale eſprimendo la cauſa, *Ut ejus Ducatus ſecuritati, & ſimul Sacri Imperii Juribus, atque adeo totius Italiæ Paci, opportunè conſuleretur, quod fieri nullo modo poſſe, jam tum experientia edocti cernebamus; niſi Status ille tali committeretur, qui Jus Imperii, & ſuum, viribus & potentiâ, ubi*

opus

opus esset, tueri, atque defendere posset, cum omnibus circumspectis, nullum alium magis commodum ad eam rem Philippo, &c. Ordina la Successione di Primogenito in Primogenito, e mancati i Maschi della Linea Primogenita, vada il Ducato alli Descendenti Maschi della Linea Secondogenita, e poi della terza, quarta, & in infinito, senza ammetter Femina, se non doppo non esservi più Maschio alcuno dell'Agnazione, e tal Femina vivesse al tempo della Successione, stante la condizione appostagli, che *mediante Personâ legitimi Procuratoris, aut Feudogeruli, ad gerendum, aut deserviendum apti & idonei, in Feudum reconoscere Investituram, quoties casus postulaverit, petere, & debitum fidelitatis, & homagii juramentum prestare teneatur.* Mà non haverebbe provisto alla sicurezza delle ragioni Imperiali, anco per gli altri Feudi in Italia, molto considerabili in qualità, & in numero, e di grandissime conseguenze, e non haverebbe ristretta l'Investitura à i Descendenti Maschi dell'Agnazione, se non havesse voluto, e supposto, che parimente la Monarchia di Spagna, Auvocata di quel Ducato, si conservasse dentro l'Agnazione Austriaca, di Spagna, e di Germania, da dovere star sem-

pre unita, & in Lega con l'Imperio, e poter difender i Dritti Imperiali, quali sapeva ben Carlo V., che più tosto sarebbero stati usurpati, & estinti da un Francese Duca di Milano, tanto per l'inimicizia antica infallibile, quanto per le continue pretensioni, dedotte da Carlo Magno, di acquistar, & unir alla Corona di Francia quella dell'Imperio, e le altre havute sopra lo stesso Ducato, e sempre tentate, con tante Guerre, à fine anco di far essergli Schiava l'Italia: e la condizion posta alla Femina, di deputar un Procurator atto, & idoneo ad amministrar il Feudo, inferisce, che tocchi all'Imperatore, l'approvarlo per atto & idoneo, e così l'Imperatore non approvarebbe un Francese, ò altro, quale contr' il fin principale dell'Investitura, fosse per usurparsi, in vece di difendere, i Dritti dell'Imperio, e Pace d'Italia.

Nè qui può lasciarsi di considerare, che in fatti il Duca d'Angiò, pratticando le Massime Parigine, benche pretendi come Rè di Spagna doversegli rinuovare l'Investitura di Milano, in vece d'osservare la sudetta obligazione, di conservar, e difendere lo Jus e Dritti dell'Imperio, hà comandato à i Feudatarii Imperiali nella Lu-

nigiana

nigiana, & impiegate le ſue armi, acciò, doppo haver eſſi giuſtamente, e legitimamente giurata, da tanti ſecoli in quà, la dovuta fedeltà feudale all'Imperatore, & Imperio, lor vero Padrone diretto, adeſſo contro tutte le Leggi Divine, & Humane, giurino la medeſima Fedeltà à detto Duca. Da tal attentato, puol ogni Prencipe Italiano, come ſi rimoſtra anco in §. 73., prevedere à ciò, che ſarebbero forzati i ſuoi Sudditi, per ogni minimo accidente, ò preteſto mendicato; e può l'Imperio vedere, ſe ſia mai da fidarſi, di laſciar Feudi Imperiali in mano di Prencipe ſimile, quale nè men hà voluto riflettere, nè far ſtima, che per detto fatto haverebbe perduto ogni e qualunque ragione, qual credeſſe d'havere in detto Feudo del Ducato di Milano.

Filippo Secondo fece egli pure, il ſudetto Decreto in favor dell'Agnazione, per i Feudi Napolitani, come nella prefata Deciſione di Sicilia.

Filippo III. e IV. hanno chiaramente moſtrato l'attenzione, à continuar le diſpoſizioni predette degl'Anteceſſori, e mantener la Primogenitura Maſculina, ò Agnazione, poiche l'un e l'altro nel maritar le Figlie alli Rè di Francia, hanno vo-

luto il Patto, e Rinunzia, di non poter ſuccedere in Iſpagna alcuno de i Figli, e Deſcendenti di Femine Spagnuole maritate in Francia, confermando ciò anco ne i loro Teſtamenti.

L'iſteſſo Carlo Secondo, nel ſuo forzato Teſtamento, compoſto probabilmente da i Franceſi, nell' haver laſciato di ſoſtituire in qualche caſo le Arciducheſſe Figlie dell'Imperatore, non puol haver havuto altro motivo, che per eſſer Maſculina queſta Primogenitura, non poſſi paſſar nelle Femine, ò loro Figliuoli; e mentre in tal Teſtamento ſi è ſtimato giuſtiſſimo, che dette Arciducheſſe, e loro Figli quando n'habbiano, non ſuccedino all'Arciduca loro Fratello, tanto più è giuſtiſſimo, che Maria Tereſa co i ſuoi Figli non poteſſe ſuccedere al Fratello Carlo Secondo, e perciò Luigi XIV., il Delfino, il Duca d'Angiò, e que' Galliſpani, quali tutti hanno accettato, per buono e giuſto, il ſuppoſto Teſtamento di Carlo Secondo, devono confeſſare, che la Monarchia Spagnuola è un Majoraſco per i Maſchi anco lontani, ad eſcluſion delle Femine più proſſime, e loro Figli, mentre *ſecondo tal diſpoſizione, i Figli di Sorella maritata, & ogn' altra Sorella dell' Arciduca,*

ſi

si escludono, e se gli preferisce il Duca di Savoia: assai lontano, e nel §. 12. si legge, *dever succeder i Maschi, &c.* quali parole fanno una decisione contra Maria Teresa, e e suoi Figlioli.

§. 55.

Si prova Biscardo d'abbattere le sudette ragioni, e dottrine, con estendersi molto in pag. 16., &c. e pag. 69. e 93. affermando, che ne i Regni si succede Jure Sanguinis, e perciò succedono le Femine, e loro Figli, con escluder i più lontani, e preferire la Linea Cognatica all'Agnatica: egli però sà benissimo, che tutto questo serve, à far più chiara, e più forte, la ragion dell'Imperatore, poiche l'Imperatore, per la Madre, è del Sangue di Carlo V., più che siano i Borboni, e l'istesso Biscardo pag. 17., porta la l. de tutela 7. C. de in integr. rest. min., &c. nella quale si definisce, che *in Avunculo dicitur esse proximitas sanguinis*, onde Leopoldo Zio di Carlo Secondo gli è prossimo di Sangue, quanto gli sia Luigi, ò il Delfino. Quando vi succedino anco le Femine, e loro Figli, con escluderne i Maschi più lontani, Leopoldo è Figlio d'una Sorella di Filippo IV., & in grado eguale à i Francesi, hà di più altre Consanguinità,

 in

in modo che resta più congionto à Carlo Secondo, & i Borboni restano meno congionti, secondo che quì à basso si giustifica, e particolarmente il Delfino, quale nato da Rè Francese, e da Maria Teresa Figlia di Madre Francese, hà molto poco Sangue Spagnuolo nelle vene, e molto meno il Duca d'Angiò.

Aggiunge detto Biscardo la ragione, che proximior semper successerit in Regno, e con le molte dottrine allegate, nelle pag. 30. &c. & 40. &c. & 63. ac seq., dichiarando anco la stessa Legge di Spagna, che *deve heredar el Reyno el mas propinquo Pariente*, come si riferisce trà gli altri da Castillo nel detto lib. 3. cap. 10. n. 96., e da Molina lib. 3. cap. 6. & 7. pretende mostrar dovuta al Delfino, come più propinquo, la Successione; mà forse hà toccato questo punto, acciò il giusto Lettore giudichi se detta Legge, ò ragione, in verità di fatto, si applichi al Delfino, ò più tosto all'Imperatore, mentre come si fà vedere nella Genealogia esattissima, & innegabile, descritta in fine di questi Fogli, con le sue annotazioni, se si considerano i Gradi, ò Canonici, ò Civili, l'Imperatore è prossimo, ò vicino à Carlo Secondo,

do, egualmente come Luigi XIV., & il Delfino; mà hà con Carlo Secondo due altre Congiunzioni, ò Parentadi di più, quali non hanno i detti Borboni; onde in fatto è una falsità troppo materiale, il dire che Leopoldo non sia il Parente più vicino, ò prossimo à Carlo Secondo (oltre l'esser anco Agnato) e così tutte le Dottrine, e Motivi, che in tal punto si portano, in favor de i Borboni, servono benissimo, per far conoscere à tutto il Mondo, che la Successione è dovuta giustissimamente à Leopoldo, tanto che se fosse vero, e valido il Testamento di Carlo Secondo, questo vuole, come esprime, *conoscer di giustizia, che la Monarchia vadi al più prossimo*, e conseguentemente vuol suo herede l'Imperatore; mentre per inganno d'altri, e per la sua infirmità mortale, e mente troppo travagliata, & angustiata, si legge in detto Testamento la bugia, che il Duca d'Angiò fosse il più prossimo. Castillo nel sudetto cap. 19. n. 96., &c. portando le dette parole della l. 2. tit. 15. partit. 2., *el mas propinquo Pariente, que aviesse, &c.* deduce, che *circa Successionem in Regno, deficientibus omnibus Descendentibus ultimi Possessoris* (come adesso di Carlo II.) *succederet consanguineus superstes illi proximior* (considerata

solo

ſolo la proſſimità del vivente) e la detta parola *Parente*, tanto per proprietà, quanto per regola di Succeſſione, s' intende d'uno della Famiglia, & Agnazione che vi ſia, ſecondo le Dottrine allegate da Barboſa, de appell. verb. appel. 185. n. 3. pag. 251., & alla Dottina di Caſtillo ſi conforma la Rota Romana, deciſ. 519. n. 13. 15. & 23. par. 5. rec. tom. 2., dove ſi diſtingue, che *Proximitas non gravati, ſed Teſtatoris attenditur, quando ſit tranſitus de Linea ad Lineam, vel ad diverſam qualitatem Perſonarum, ut à Maſculis ad Fæminas, vel à Deſcendentibus ad Tranſverſales, tunc enim non agitur de illa ſucceſſiva continuatione; ſed reperitur primum principium, & Caput Succeſſionis; &c. Succedunt enim Faminæ, quatenus ſint Filiæ, ſeu Deſcendentes ipſius gravati, ratione prædilectionis*. Similmente l' allegata deciſ. Siciliæ n. 24. nello ſteſſo caſo, ò diſtinzione, dice, *Quo caſu etiam repræſentatio, ac Linea deſumitur, & conſideratur ex Perſona primi Fundatoris.* E Melchior Palaez à Meres de Major. Hiſpan. 2. part. q. 7. n. 19., afferma, *In Majoratibus non ſucceditur ultimo Poſſeſſori, ſed conſtituenti Majoratum.* Et anco il Card. de Luca nel tit. de Fideic. diſc. 23. n. 6., conferma, che *Proximior gravati nunc attenditur*

ditur quidem communiter , sed limitatur , ut attendatur gravantis , quando defectâ Lineâ Masculinâ fieret transitus ad Lineam Femininam , novumque Personarum genus. , & n. XI. *Si Proximior gravati conjunctus sit per medium extraneum , puta maternum , vel sit Frater uterinus , non posset praeferri ei , qui sit de Descendentia , sive Agnatione , aut Sanguine Testatoris.* Perciò nel presente caso , mentre si passarebbe dalla linea retta di Carlo Secondo , ad altra linea traversale delle Infante , e si passarebbe da' Descendenti di maschi come Carlo Secondo e Leopoldo Primo , à Descendenti di Femina come Luigi , & il Delfino , e si passarebbe da Famiglia Austriaca prediletta , *ad diversum genus* di Famiglia Borbona sempre nemica , deve preferirsi l'Imperatore , qual descendendo per linee rette , di Padre , e di Madre , dal sangue di Ferdinando , & Isabella Institutori del Majorato , e da Filippo Primo Instituito , à questi è più prossimo , e più congionto , che non sono i Borboni , prossimi per sola Madre , di linea feminina transversale : come anco con altre Dottrine si mostra sopra in §. 48. &c.

Mà bastarebbe , che come si è detto sopra nel §. 52. circa le due lineeCognatica & Agnatica , così qui le parentele , ò congionzioni

gionzioni trà Leopoldo, e Carlo Secondo; ſanno Leopoldo proſſimo, e vicino, e congionto più de' i Borboni, perche è ragion naturale, e volgare, che *duo ac plura vincula ligant ſeu ſtringunt magis quàm unum.* Et il Sanchez de Matrimonio lib. 8. diſput. 24. n. 5. oſſerva beniſſimo, che la conſanguinità proveniente da due parti non è una ſola communicazione, nè d'un ſol ſangue, mà è doppia, e di doppio ſangue, veramente partecipato da due diverſi, & in n. 7. che ſono più gradi diſtinti di congiunzione, e ciaſcun col ſuo effetto; il che ſi conſerma da Jo. de Platea in l. vacantia C. de bonis vacant. lib. 10., che ſecondo ſi riferiſce dal medeſimo Biſcardo pag. 17. dice: *tantum eſt dicere de ſanguine alicujus, quantum de ejus Agnatione, in genere ſumpta, ut comprehendat Agnatos, & Cognatos*; onde l'Imperatore è del ſangue Regio delle Spagne, per due canali di Cognazione e d'Agnazione, & i Borboni per un canal ſolo di Cognazione; donque l'Imperatore è del ſangue più d'ogni Borbone: il che beniſſimo ſi conferma nelle Spagne da detto Meres detta q. 7. n. 4. 5. & 6., dove: *conjuncti ex utroque latere ſtant in diverſo gradu, & ſunt propinquiores, quàm conjuncti ex uno latere, quoad ſuc-*

ſuccedendum: e così reſta chiaro, che Leopoldo *è 'l mas propinquo*, qual deve hereditare il Regno.

§. 56.

Anco circa queſta proſſimità hà voluto il Biſcardo confermare, che le ragioni Franceſi non ſi fondano ſe non ſopra bugie, dicendo à pag. 12. *Philippus V. in potiori linea Poſſeſſoris, ac Primogeniti, Leopoldus gradu, & ex linea Secundogeniti*; benche ſia notorio, che il ſuo Filippo non ſi può dir in linea Poſſeſſoris, mentre non deſcende da Carlo Secondo, & ogni Fratello, e Sorella fà la ſua linea particolar, e diverſa, come è noto appreſſo i Legiſti: nè meno poteva dire con verità, che l'Imperatore ſia ſolamente della linea del Secondogenito, mentre per ſua Madre è della Linea del Primogenito Carlo V. com' è Luigi, & il Delfino, onde con tutto queſto rigirato argumento di linee, il Biſcardo non prova, che il Delfino, ò Duca d'Angiò, ſia proſſimo più di Leopoldo à Carlo II. & il c. licet 6. de voto, allegato dal Biſcardo in pag. 18. per provare, che in un Regno ſuccede al Padre il Figliolo, niente hà da fare per Maria Tereſa, e ſuo Figlio, quali non deſcendono da Carlo Secondo.

Si-

Similmente haverebbe voluto ajutar detta proſſimità per i Franceſi il Danio, quale in pag. 13. 24. 33. 35. & 37. ſi affatica in rappreſentare, che il Delfino ſia della linea, e deſcendenza di Filippo IV., e che Filippo IV., con eſſer ſucceduto nella Monarchia poſtergò le ſue Sorelle, e loro linee, cioè Anna, e Maria, e con queſte i loro Figli Leopoldo, e Luigi, di maniera che il Delfino, per eſſer della linea di Filippo IV. reſti il più proſſimo à Carlo II. e fin che vi ſono deſcendenti di Filippo IV. non poſſino ſuccedere Deſcendenti di Filippo III. di linea più lontana, e poſtergata. Mà tutto queſt' argumento conſiſte in una apparenza ingegnoſa, ſenza ſuſſiſtenza, poiche ſi vorrebbe così far apparir il Delfino Deſcendente per linea retta, il che è falſiſſmo, mentre deſcende per linea traſverſale di Maria Tereſa, e la forza della poſtergazione và in fumo, poiche, come la linea di Filippo III. è ſtata poſtergata da Filippo IV. per eſſer queſto ſucceduto nella Monarchia, la linea parimente di Filippo IV. è ſtata poſtergata da Carlo II., per eſſer queſto ſucceduto nella Monarchia, come Filippo IV. ſuo Padre, & in Carlo II. ſi è finita la linea di Filippo III. e Filippo IV. E dagli Scribenti ſi diſtingue la linea retta dal-

dalla trasversale, la Primogenita dalla Secondogenita, e la Cognatica dall'Agnatica, delle quali tutte si è parlato quì sopra §. 48. & seqq. mà la distinzion di linea postergata, ò non postergata, non si sà in qual dottrina legale si fondi; e quando si cerca, chi sia più ò men prossimo, si guarda in qual grado si trovi, più vicino, ò più lontano; onde Biscardo, e Danio, con le loro finezze, non togliono à Leopoldo la qualità d'esser come sopra, il più congionto, è più prossimo à Carlo II. e potrebbe dirsi di più, se occorresse, che secondo la dottrina di detto Meres detta q. 7. n. 28. cioè, *A persona, quæ propter delictum amisit Majoratum non potest fieri graduum computatio, quia media scala est inhabilis, & sine viribus, si non apprehenderit possessionem.* Non potendosi computar gradi, à favor de' Descendenti, dalla persona privata del Majorato, per fatto proprio criminale, non può similmente per i Borboni computarsi grado alcuno da Anna, e Maria Teresa, quali prima di prenderne possesso, anzi prima di poterne sperar pronta successione, sono privat e del Majorato, per fatto proprio promesso, e giurato à tutta la Christianità.

§. 57.

Considerando il Biscardo, quanto nuo-

 cino

cino a'i Borboni le steſſe antiche leggi particolari di Spagna, eſcluſivè degl'eſteri ò ſtranieri, rappreſenta in fol. 135. &c. che chi è chiamato alla ſucceſſione, come ſia il Franceſe, ſenz' atto d'elezione, non può dirſi ſtraniero, & allega Grotio, de jur. bell. lib. primo cap. 4. n. 7. qual parlando del Popolo Ebreo, forzato d'obedir ad Antiocho, dice: *Quod lex vetat, alienigenam Populo præfici, de voluntaria electione intelligenda eſt, non de eo, quod temporum neceſſitate adductus Populus facere cogebatur*, che è l'iſteſſo di dire, neceſſitas non habet legem; e per una parte ſi applica beniſſimo queſta Dottrina di Grotio, perche, come quel Popolo fù forzato d'obedir ad Antioco, così gli Spagnoli dalle minaccie & armi pronte di Francia, ſono fin' hora forzati d'obedir al Franceſe; mà quì trà Prencipi Cattolici ſi diſputa, di chi habbia ſecondo le leggi indiſpenſabili divine, & humane, lo jus di regnar nelle Spagne, non di chi più con mano armata, le sforzi, e coſtringa; e Grotio non decide, che habbia raggione, chi hà più forza, da neceſſitar gli Spagnoli all'obbedienza, come vorrebbero gli ſcandaloſi Politici, che jus eſſet in armis, & il motivo di dette leggi Spagnole non è, perche ſi devi negar ſolamente

mente al Popolo la facoltà di eleggere uno straniero, mentre parlano di successione, non di elezzione, mà perche uno straniero, imbevuto di leggi, e maniere di sua Famiglia, e nazione, contrarie alle Austriache, e Spagnole, non è atto à governar bene, secondo le leggi, costumi, interessi, e vantaggi di quei Regni di Spagna.

Porta un'altra ragion curiosa, che chi và per habitar in Ispagna non possi dirvisi estero, e così sarebbe una legge sciocca, se subito che un Forastiero vi prende stanza, lasciasse d'esser estero, e da se si facesse Spagnolo, ricercandosi da tutte le leggi un longo tempo di fissata habitazione, ò domicilio, & essendo in Ispagna altre leggi per i Forastieri, portate qui à basso. Adduce anco in fol. 130. un caso, qual se gli ritorce, che dagl'Inglesi fù conceduta la Successione a'i Figli di Filippo d'Austria, se si fossero educati, nel Governo d'Inghilterra; mà tal condizione, esclude più tosto dalle Spagne un Francese, che in vece di esser educato nel Paterno, e Clementissimo Governo Austriaco, è stato imbevuto dell'inimicizia co' Spagnoli, e delle maniera violenti, & odiose di Francia, quali si scoprirebbero subito, che il Duca

d'Angiò vi fosse stabilito, e non temesse più rivolta alcuna. Dice Biscardo, che gli Spagnoli accettavano il Bavaro ancorche estraneo, mà senza il timor delle fierezze Francesi, non si sà, se l'havessero ricevuto, con escluder Carlo III.; poiche se bene non sarebbe stato tanto estraneo, quanto un Francese, e non sarebbe stato educato, & instruito da Francesi, non sarebbe però stato del sangue Austriaco, benigno, Pacifico, & amabile, diverso assai da quello, che si è fatto provar il Bavaro anco con i suoi sudditi: Nè osta il Matienz in comment. ad d. l. . . poiche le parole della legge, riferite quì abbasso, sono assai chiare, e contrarie. Come non gli giovarebbe, portar le parole di Carlo V. quale nel suo Testamento sudetto, pag. 782. sostituisce in ultimo luogo Eleonora sua Sorella, con nominarla Regina di Francia, perche già era Vedoua, e s'era ritirata in Fiandra, senz' haver havuta alcuna Prole, & anco andata à morire in Ispagna. Morery V. Eleonora.

Così detto Auvocato Biscardo se la passa con destrezza, senza discorrer sopra l'antica legge de' Goti, qual ordina, che quando per difetto di Maschi havesse havuto da succedere una femina alla Corona

di

di Spagna, non havesse potuto maritarsi con alcun Prencipe straniero, del che se ne riferisce anco un' espressa legge nel tempo del Rè Pelagio; e similmente un Capitolo del 6. Concilio Toletano proibisce, che *Rege Hispan. defuncto nullus Tyrannicâ præsumptione, &c. vel extraneæ gentis homo, promoveatur ad apicem Regni*, ex Luca Tudensi Jo. Lupus. tract. de retentione Regni Navarræ part. 6. §. 9. Molina de Hisp. Primog. lib. primo cap. 2. n. 11. Risposta di Ciccio d'Andrea pag. 47. 53. e 57. e secondo questa legge Anna, e Maria Teresa, maritate in Prencipe straniero, restarebbero escluse se vivessero, e molto più i loro figlioli, dalla detta successione. Primo, perche pare non possi dirsi trà Christiani più tirannica presunzione, che havere la Francia voluto disponere della Monarchia Spagnola, e forzare tutti i Prencipi Christiani, ad accordarla molto tempo prima, che Carlo II. morisse, senz'alcun suo assenso, e senza lasciargli la facoltà di testare, ò far dichiarazione alcuna, senza ricercarne la sodisfazzione di que' Popoli, e senza dar tempo, ò commodità di trattarne, nè di discorrere della Giustizia, ò de' Patti di Pace; e poi con nuove minaccie, & Armate pronte di Mare, e di terra, fatto

 ap-

apparir il forzato Teſtamento di Carlo II. e fatto chieder, e ricevere come hà voluto il Duca d'Angiò. 2. Perche, non ſi può negare, che un Borbone ſia di Gente eſtranea, ò ſi conſideri la Perſona, mentre è di diverſa Famiglia, & *extraneus intelligitur, qui ſit de aliena Familia, non de Familia defuncti.* Card. de Luca de Fideicommiſ. diſc. 82. n. 12. ò ſi conſideri la Gente, ò Nazion Franceſe, quale è in ſommo grado eſtranea, per le maniere, coſtumi, leggi, governo, inimicizia, e guerre continue; à ſegno che quando anco non erano ſtate tante inimicizie, perſecuzioni, guerre, e ſtrapazzi Franceſi contro le Spagne, deſiderando Carlo Magno (qual era pure un Rè, & Imperatore di molto maggior virtù, e ſtima, che non è il preſente Duca d'Angiò) di dar alle Spagne il Rè Bernardo ſuo Nipote, ſecondo le perſuaſioni, e diſegno del Rè Alfonſo, ſi portò in Iſpagna con grand' Eſercito, per ſcacciarne i Mori, e con sì gran merito di più, ottener l'intento; e quando era quaſi tutto aggiuſtato, ſcopertoſi trà i Popoli il fine predetto, ancorche col metter il Nipote in Iſpagna, non la uniſſe, nè voleſſe unirla alla ſua Corona, narra il P. Mariana, lib. 7. c. 11. pag. 203.

Utriuſ-

Utriusque Principis conatus disturbati sunt: Proceres Hispaniæ agrè ferre, Francorum imperio subdi, gentis insolentis, & feræ, non Maurorum servitutem depelli, sed graviori propemodum servitute mutari: hac pro se quisque hac in circulis, hac Plebs, & optimates conquerebantur: sumunt arma, Regisque voluntati obsistere audebat nemo privatim. Così quei savii Spagnoli tutti conobbero, che la servitù loro sarebbe stata più grave sotto i Francesi, di quella che era sotto i Mori; e perciò presero anco le armi, osservando le dette leggi loro, & il ben commune.

§. 58.

Mà che, ò per detto Concilio Toletano, & altre leggi, ò per disposizioni de'i Rè, e de' Popoli, sia sempre stato osservato, di non lasciar succedere uno straniero, e specialmente un Francese, oltre il sudetto caso assai notabile, si legge in Zurita Annal. d'Aragon. lib. 11. cap. 82. 83. & 87. in Don Pedro Gonzal. de Salc. examen de la Verdad. §. 10. n. 31. 47. & 57. pag. 175. in fi. & pag. 179. Mariana lib. 12. cap. 7. che disputatasi la Successiòn di Castiglia trà le Sorelle Berengaria ò Berengera, e Bianca, per la morte del Fratello Rè Henrico senza Prole, Bianca benche

come maggiore dovesse succedere, restò esclusa, per esser maritata col Primogenito del Rè di Francia straniero; e Berengaria, benche minore, essendo maritata al Rè di Leone, fù preferita, come si riporta da Ciccio d'Andrea pag. 50. e tal ragione si esprime dal Mariana, dicendo: *Externum imperium exhorrebat, & novorum motuum materiem, si Galliæ Hispania commissa esset*; qual fatto, e ragione, si accorda anco da Biscardo pag. 107. senza che i Francesi facessero altro, che instanze, e lamenti, continuando la Pace, perche si arresero Christianamente alla ragione. D'Estevan di Garibay compendio historial. d'España lib. 13. cap. 10. & un tal esempio di S. Ludovico Figlio di Bianca, interessato in detta Successione, potrebbe non abborrir di seguitar adesso ogni Prencipe Francese, qual havesse Consiglieri, ò Ecclesiastici ò Secolari, attenti all'osservanza delle leggi Christiane: Le parole però di Mariana confermano, che nelle Spagne il Governo di un Francese sia *imperium externum*, come per esser presentemente commessa la Spagna ad un Rè Francese, & à Truppe Francesi, & à Vascelli Francesi, si vedono i nuovi, e gran moti, che necessariamente sono cagionati, per conser-

vare

vare in ogni Regno, e Principato Christiano, la sua Sovranità, e libertà, molto ben preveduti dalla vecchia Prudenza Spagnola riferita da detto Mariana: qual di più nel lib. 19. n. 15. circa l'esclusion di detta Regina Bianca, osserva: *Quod consilium, superis esse probatum, Ferdinandi Regis Berengariæ Filii Sanctitas, ac perpetua felicitas declaravit.* Simil felicità probabilmente sarà nelle Spagne quando vi sia stabilito il buon Rè Carlo III. rimessi i Francesi dentro la Monarchia loro.

Si legge ancora appresso Ramos allegato trà altri dal Biscardo pag. 109. che la Regina Isabella ricusò maritarsi al Fratello di Luigi XI. Rè di Francia, con addurre nella sua lettera due ragioni, cioè che se detto Fratello Duca di Berry hereditasse il Regno di Francia, *i Francesi vorrebbero superiorità, e maggioria di titolo, con tener la Spagna per Provincia suffraganea*, e che la Regina haveria mancato, à ciò che *le leggi de' suoi Regni disponevano, in gloria & accrescimento del loro Scettro Reale.*

Nè fù di poca considerazione la risoluzion degli Spagnuoli, quando essendo morto Giouanni Primo Rè d'Aragona senza Figli Maschi, lasciate due Figlie, Violante ò Yolante, e Giouanna, benche à

una di queste Figlie si dovesse per più ragioni la Successione, con tutto ciò, perche erano maritate in Francia, & haverebbe amministrato il Regno di Spagna un Francese, restarono escluse: Zurita lib. 7. cap. 35., Mariana lib. 19. cap. 15., dove le parole, *Principem nobilissimum, Patre atque Atavis Regibus natum, ad Imperium vocamus*, preferitogli Martino Fratello di Giouanni. Si replicano adesso assai bene, e giustamente da i buoni, e veri Spagnuoli, che bramano Carlo III.

Seguì anco l'altro caso, che nel famoso contrasto, avanti i nove Arbitri, Luigi d'Angiò nato da Violante Figlia di Giouanni Fratello di Rè, benche pretendesse, haver ragion di succedere, restò escluso, e specialmente com'è probabile per esser Francese.

Pertanto al tempo, di Ferdinando il Cattolico, e d'Isabella era già per avanti in Ispagna l'osservanza di dette Leggi, con escludere dalla Successione i Francesi come Stranieri; e pare, che anco per osservar tali Leggi, Ferdinando & Isabella disponessero in modo, che non potessero succedere i Figli delle Figlie loro Regine d'Ingilterra, e Portugallo, e molto meno i Figli di altre Femine Regine di Francia, con laquale havevano inimicizia; & è infallibile, che l'os-

l'osservanza sia delle Leggi, e di qualunque Disposizion, ò Statuto, ottima Interprete e Maestra; e che l'osservanza interpretativa s'induce anco da un solo atto, e s'attende, quando anco di ragione, fosse più vero ò megliore altro senso della Legge, e bisognasse violentarne le parole. Rota Rom. decis. 520. n. 9., &c. par. 13. decis. 212. n. 39. & 40. par. 17., & decis. 170. n. 20., &c. par. 12. rec.

E sempre dopoi è stata così certa, continuata, e notoria l'esclusion de i Francesi, che nel 1618. fù fatta con l'Atto delle Corti, e poi nel 1640. fù posta nel lib. 5. recopilat. tit. 7. l. 12., trà le altre Leggi Publiche di Spagna, Legge Esclusiva similmente de i Francesi in perpetuo dalla Successsion della Monarchia, come la riferisce anco il Torre de Sucess., &c. parte prima cap. 25. n. 140. e specialmente l'esclusion de i Borboni, conforme alle dette Leggi Esclusive degli esteri, è stata approvata per giusta, & è stata accordata & anco fatta dagli stessi Luigi XIII. e Luigi XIV., con la Pragmatica Sanctione, e con le parole riferite quì §. 33. v. quamvis etiam, nelle quali promisero dette Maestà, non poter da loro, ò Figli, pretendersi di succedere, quando anco fosse-

ro

ro mancati i Descendenti, e tutti i legitimi Successori di Filippo IV.; di che non puol addursi altra ragione, se non che il Sangue Borbone era considerato come straniero, e nemico, da non potersi ammettere al Governo nelle Spagne, ancorche per Matrimonii fosse fatto congionto, e più prossimo d'ogn' altro, e tal Patto riguarda il favore, honore, e libertà degli Spagnuoli, quali se mancasse (che Dio non vogli) tutta la Casa d'Austria, potrebbero eleggersi un Monarca à lor gusto, senza esser obligati di ricever un Francese. E di più nelle Corti, celebrate da Filippo IV. in Saragoza l'anno 1645., publicate del 1646. pag. 290., fù decretato, che i Francesi, benche nati di Madre Spagnuola, e naturalizzati nel Regno di Spagna, non possino ottenere Prelature, Dignità, Commende, Priorati, Regolari ò Secolari, Benefizi, ò Cappellanie, ò Pensioni anco di poco valore: nè men possin tenere Uffizi di Giustizia, Amministrazion, ò Governo, Giurisdizzione contenziosa, ò volontaria, ò ingresso nelle Corti.

§. 59.

Mà è cosa curiosa, leggere nel Biscardo pag. 115. & plur. seq. tante parole, e ragioni ingegnose contro le Rinun-

zie

zie fatte dalle Regine di Francia, benche nel medesimo si legge, pag. 45. & plur. seq. che per il bene commune (in più punti, e riguardi considerato, & accordato da tutta la Christianità, e dallo stesso Luigi XIV., nella Pace de' Pirenei) si recede da Jus ò Dritto, e che puol un Rè preterire anco il suo Primogenito, & *alios Successores Legitimos*, *aliosque vocare*, allegando Baldo, con più DD. & esempi di David, Roboam, & altri Rè, e pag. 112. & 139. &c. dice: *Exploratum est apud omnes, posse Reges ob Bonum Publicum invertere Ordinem succedendi, privare immediatos Successores, & alios admittere, prout publicæ utilitatis favor expostulat.* Qual Decisione del dotto Biscardo, forzato in ciò dalla verità, assai più potente della Francia, bastarebbe per far conoscer à tutti, che sono legitime, valide, e giustissime, le sudette Leggi, Patti di Matrimonio, e Paci Publiche, e Rinunzie, tutte Esclusive d'ogni Francese, 1. 2. 3. e 4. Genito, &c.; ancor che un di questi credesse, d'haver per altro buona ragione, poiche il Molina de inst., & altri possono dire generalmente, che non si possi mutar l'ordine di succeder nel Regno, nè toglierlo ad uno, per darlo ad atri; mà, come so-

ſopra, ciò non procede, quando vi è qualche cauſa di ben commune, e molte ſono nel caſo preſente à favor dell'Imperatore, e delle Spagne medeſime, e di tutta la Chriſtianità, eſcludendo i Franceſi: limitandoſi in oltre molto bene con ciò, che il medeſimo Biſcardo, pag. 124., riferiſce, leggerſi nel Molina de Juſt., &c. diſput. 627. n. 5., tanto per il ben commune, come ſi è detto, quanto per avanti, che la perſona eſcluſa habbia acquiſtato lo Jus di ſuccedere; onde eſſendoſi eſcluſi Maria Tereſa, e Luigi da ſe ſteſſi, inſieme con i loro Deſcendenti, anco avanti di ſpoſarſi, e generatoſi il Figlio con queſta qualità impreſſa, di non poter mai acquiſtar Jus di ſuccedere, tutti gli Juriſperiti anco Spagnuoli confeſſano per valida, & oſſervabile tal eſcluſione, oltre le molte cauſe di ben publico, portate quì ſotto i §. 74. & ſeq., conſiderate, e ſtimate da tutta la Chriſtianità à ſegno, che ſecondo le parole riferite ſopra §. 33. v. *quamvis etiam* ſi dichiarano eſcluſi i Franceſi, *in caſo ancora, che non ſi trovaſſe più alcun' altro legitimo Succeſſore del Rè di Spagna.* E così: tutto quanto dice Biſcardo, per perſuadere, che Carlo II. ſtimando ben publico, liberar le Spagne dal doverſi difendere,

fendere contro le inique violenze di Francia, con farla Padrona ingiustamente delle Spagne, potesse toglierle al legitimo Successor Carlo III., serve per confermare la giustissima esclusion de i Francesi, fatta per molte cause, e per levar à quelli ogni pretesto, di muover guerra, ò di sostenerla (come fà senz' alcuna ragione) e fatta avanti, che Maria Teresa, e suo Figlio, ò Descendente, acquistasse quello Jus.

Rimostra ancora Biscardo pag. 59., con le Dottrine allegatevi, che bisogna custodire, & osservar le Leggi antiche, cioè, secondo il suo fine, le Leggi di succeder le Femine, e loro Figliuoli, senz' alcuna distinzione; mà le medesime Dottrine si applicano giustamente, à doversi osservar le Leggi prefate, assai vecchie, esclusive degli Estranei, e Francesi, e le più antiche, anco della Scrittura Sacra, favorevoli all'Agnazione, e le non riformate ò rivocate; mà le moderne fatte co i Matrimonii, e nella Pace de' Pirenei, publicate in Madrid, sono inviolabili, perche posteriora derogant prioribus.

Auvertisce Biscardo pag. 56., che se gli Spagnuoli non stanno fermi sotto il Francese, si verrebbe à divider la Monarchia,

chia, e così ridotta la Spagna in Provincia, non sarebbe più Regno: poi senza pensar à questo suo motivo, dice, in pag. 100. e 104. allegando il Becman, notitia orb. terr. parte prima cap. 6. §. 2. de Gallia pag. 166., e par. 2. cap. 3, de Regno Galliæ §. 6. pag. 508. & 527., *A Gallis quidquid acquiritur, id ipsi Coronæ Gallicæ accedit, & quantumcunque sit, Jurisdictionem Regis, tanquam Regis Galliæ agnoscere cogitur.* Donque, doppo haver il Rè di Francia dichiarato nella Spartizione, e nella risposta alla Giunta di Spagna, che le Spagne appartengono à Se, & al Delfino, haver dato consenso, che ora vi regni il Duca d'Angiò, & havervi mandato Armate sue di Terra, e di Mare, la Monarchia Spagnuola, sarebbe infallibilmente ridotta in Provincia, se non si risolve come deve: e da ciò, si scorge esser giusta, e necessaria la detta Legge, & osservanza esclusiva de i Francesi.

§. 60.

Si replica dal Biscardo pag. 131., &c. il già detto da i Francesi, che essendo nella Rinunzia permesso à Maria Teresa restata Vedoua, il rimaritarsi, la Rinunzia non era assoluta, e non era esclusiva degli Esteri ò Francesi, consentendovi il Regno

gno di Spagna, come ora hà acconſentito per il Duca d'Angiò: mà anzi per regola chiara di ragione, allegata co i teſti, anco dal medeſimo Biſcardo pag. 137., una tal eccezione, ò limitazione, ſtabiliſce maggiormente l'eſcluſion aſſoluta de i Franceſi, poſſibile à variarſi l'eſcluſion per Maria Tereſa ſola, non per i Franceſi, nel ſolo caſo, che la ſua perſona reſtata Vedoua, e volendoſi rimaritare, in vece di prender liberamente un' altro Franceſe, ò chi li piaceſſe, dependeſſe dalle Corti di Spagna, approvarli il nuovo Spoſo, e le condizioni: onde non giova à i Franceſi opporre coſa alcuna alle Rinunzie di Anna, e Maria Tereſa, come ſopra ſi è dimoſtrato, mentre di più baſta che ſia Reale il Patto, ò Rinunzia di Luigi XIII. e Luigi XIV. trà i Patti Matrimoniali, e di Pace Pirenea, poiche i detti due Rè hanno confeſſato Realmente, e per ſempre, non voler nè poter ſuccedere nelle Spagne alcuno della Famiglia Borbona, & il Rè Luigi, Delfino, e Duca d'Angiò ſono ſtati conſiderati come Figli di Padri Borboni eſcluſi anco da ſe ſteſſi, non come Figli di Madri Auſtriache ſecondo la diſtinzion della l. Familiæ. 196. *Fœminarum Liberos in Familia earum non eſſe, palam eſt, quia qui*

X *naſcuntur,*

nascuntur, Patris non Matris Familiam sequuntur, & Filius Lineam Patris sui sequitur, non autem Lineam Matris. Rot. Rom. decis. 417. n. 3. parte prima rec. L'Argumento del Biscardo, non conclude nel presente caso, e le Corti non hanno esaminato, & acconsentito, che Carlo Secondo facesse un Testamento, diverso da quello di suo Padre, e che chiamasse per Successore un Francese, mà intimoriti, e forzati dalle minaccie, & Armate Francesi, non hanno havuto libertà, e modo di resistergli.

La Francia stessa mai si è stimata veramente gravata, nè in occasione di altri pretesti, ò guerre, si è mai doluta di dette Leggi, e pratiche esclusive di Francesi, anzi le accordò, e rinuovò il medesimo Luigi ne i Patti di Matrimonio, e di Pace, come benissimo fondate, e giuste.

Carlo Secondo ancora non hà lasciato di far veder la volontà sua in favor della propria Casa, e dell'Imperatore, come si dimostra quì nel §. 63., &c. intorno al suo supposto Testamento, & apparisce da tanti Libri stampati, con di lui Approvazioni, e Privilegii, in Madrid, Napoli, Brusselles, e Milano, ne i quali si portano le Rinunzie, e Leggi Esclusive d'ogni Successione, e Pretension Francese,

se, essendo specialmente notabile, il §. 33. di detto suo Testamento, dove ordina, che, *Tutto il suo Governo si amministri per i Naturali di essi, senza dispensar in questo per alcuna cagione, poiche oltre il Dritto, che perciò hanno i medesimi Regni, si è trovato grandi inconvenienti per fare il contrario:* e secondo questa sua giusta, e necessaria confermazion di dette Leggi, non può, nè deve un Francese governare le Spagne, nè quando fosse stabilito con una Pace, mancherebbero dispense, per impiegare, & utilitar Francesi, secondo la condizione apposta da Luigi al Duca d'Angiò, nella Risposta alla Giunta di Spagna, dove si dice: *L'esortaremo, à che si ricordi del suo Sangue, e conservar l'Amore al suo Paese, e ciò unicamente per conservar la perfetta intelligenza, così necessaria per la commune felicità de' nostri Sudditi, e de' suoi.* Onde il Duca d'Angiò non si ricordarebbe del suo Sangue, nè conservarebbe l'Amor del suo Paese, se non utilitasse l'un e l'altro; e mancandosi ad un di questi punti, minaccia Luigi, che non si conservarebbe la buona intelligenza, e non sarebbe felicità per i Sudditi; dunque la Spagna, doverebbe sodisfar ad ogni piacer de' Francesi, come fosse suddita; e come già adesso viene ogn' or-

dine da Parigi; & i Porti, e Fortezze di Spagna, non si lasciarebbero mai libere da Presidii Francesi, pagati dagli Spagnuoli, in premio d'havergli soggiogati, con la falsa, e fraudolenta promessa di felicitargli.

Le Corti ò Stati, Nobiltà, e Popoli delle Spagne, di Napoli, di Fiandra, e di Milano, hanno sempre fatto conoscere, di non voler, nè poter soggiacer à restar Sudditi di un Rè Francese, havendone dato segni troppo chiari, nel sostenere contr' i Francesi Guerre continue, havergli più volte scacciati, benche possessori, e mantenuto ancora l'honore, reputazion, e prerogativa, di non cedere alla precedenza da quelli pretesa; nell' haver ammesse, & approvate con Atti formali, le Rinunzie fatte dalle Infante di Spagna, maritate in Francia, senza richiederle simili dalle maritate à Ferdinando III., & à Leopoldo Primo; nell' haver accettata la sudetta Legge publica del 1618. Esclusiva de i Francesi, conforme alla supposta Legge Salica Esclusiva de i Spagnuoli; nell' haver eseguiti, senza alcuna contradizione, ò Protesta, i Testamenti de i due Filippi III., e IV., che chiamano alla Successione l'Imperator Leopoldo; nell'haver fatti i sudetti Decreti, esclusivi di

ogni

ogni Franceſe, da qualunque Offizio, acquiſto, ò facoltà, Eccleſiaſtica ò Secolare; nell'haver publicate al Mondo, con Libri ſtampati in Iſpagna, Napoli, Bruſſelles, e Milano, le ragioni delle dette Rinunzie, contro la Succeſſione preteſa da Francia: nè può dirſi, che adeſſo habbiano mutata la volontà in favor del Duca d'Angiò, quando pur foſſe ſtato in lor arbitrio il mutarla, doppo eſſerſi acquiſtato in tanti Modi, all'Agnation Auſtriaca, & all'Imperatore, lo Jus di Succedere; poiche biſogna aſpettare, che non ſiano più ſotto la sferza Franceſe, mà aſſiſtiti da altre Forze, e liberi da poterſi dichiarare, come vogliono, all'ora apparirà qual ſia di tutti, ò di parte, il vero, e giuſto voler loro.

Mà ſe il Regno tutto hà ſempre, e publicamente giudicato, tanto ſtraniera, e contraria al ben delle Spagne, la Nazion Franceſe, che hà ſtimato neceſſario, nè men permettervi minima facoltà d'un privato Franceſe, ſe ben già foſſe fatto mezzo Spagnuolo, molto meno vi ſi può ora ammettere un Rè Franceſe obligato d'obedir ſempre alla Francia: nè poſſon eſſer, ſe non, ò troppo auviliti, e diverſi da loro Padri, ò troppo acciecati quegli

Spagnuoli, che si contentano lasciarsi dominare da un Francese, qual subito, che con una Pace restasse stabilito loro Rè, ricominciarebbe, come haveva principiato, e come hà fatto nella precedenza ceduta alla Francia, e nelle Piazze presidiate, & in altri Atti, à governare co i Consiglieri, & Ordini di Francia, come si trovarebbe obligato, e forzato: nè potrebbe mai, ò per Patti segreti, fatti con Luigi XIV., ò per publici ajuti di Denari, e di Soldati, e di Vascelli somministratigli dalla Francia, ò per la vicinanza delle superiori Forze Francesi, di Terra e Mare, negar intiera obedienza alla Francia, con gravar, & angariare gli Spagnuoli, sempre vilipesi, e perseguitati, & accomodar, & arrichire gli avidi, & industriosi Francesi, quali saprebbero cavar dalle Spagne immensi tesori, senza che il Rè, ò Regni, potessero haver ricorso, ajuto, ò difesa da Prencipe alcuno, come già il Duca d'Angiò li fà contribuir Denari, e Soldati, in molto maggior quantità, di quella che ricercava Carlo II., & ogni Rè Austriaco.

Per tanto sono molti, e forti, e giusti gli ostacoli, quali non lasciano entrar à regnare nelle Spagne un Francese, specialmente sempre escluso.

§. 61.

§. 61.

Non ſenza obligazion del Jus di Natura, hanno voluto con i loro Rè, e devono volere gli Stati, e Popoli della Monarchia Spagnuola per Monarca loro un Auſtriaco, qual adeſſo è Carlo III., poiche havendo ſempre gl' Imperatori Auſtriaci ajutato i Regni, e Popoli Spagnuoli, à difenderſi contro le invaſioni, e crudeltà Franceſi, e particolarmente l'Imperator Leopoldo hà con gran diſpendii, e danni proprii, ajutato Carlo Secondo nella ſua minorità, e dopoi, contro le violenze di Francia; ſe adeſſo ſi deſſero, à diſcrezione de i loro Nemici Franceſi, commetterebbero un eceſſo troppo abominevole, con tanta violazione dell'equità, contravenzione à Paci publiche, ſtrapazzo delle lor Leggi, e Giuſtizia, ingratitudine verſo i Benefattori, infedeltà verſo il Paterno Governo Auſtriaco, e con loro ſommo diſcredito, vergogna, e biaſimo univerſale, ſenza poterſene trovar eſempio ſimile, e ſenza potere ſperare, che ne i loro biſogni vogli uno mai ajutargli, ò fidarſi di loro; oltre la certezza di reſtar Schiavi i più miſerabili del Mondo; e doppo eſſerſi fatti ſtimare, così nobili, honorati, generoſi, e fedeli alla Ca-

fa d'Auſtria, far un azzione, da eſſer univerſalmente giudicata così imprudente, e vile, & ingrata, di ſottometterſi volontariamente al capriccio, e poter Franceſe, dal quale per tanti Secoli ſono ſtati ſtrapazzati, travagliati, e perſeguitati, come già la Francia hà tolto alle Spagne la ſempre ſoſtenuta egualità, benche promeſſa generalmente in tutte le coſe, come ſopra, dal medeſimo Luigi, ne i Patti di Matrimonio, e di Pace; havendo voluto ora, non oſtante anco la publica Proteſta dell'Ambaſciator Ceſareo, che à i Palazzi del Cardinal de Medici (Protettor di Spagna, e Francia quant' al nome, mà in ſuſtanza Protettore ſolamente di Francia) e di Madame Orſini in Roma, ſi vedi fiſſa l'Arma di Spagna, à man ſiniſtra dell'altra di Francia, per ſegno publico di vero abbaſſamento, e ſuggezzione, quale probabilmente ſegli accreſcerebbe ſempre più dura, perche una *Ingratitudine* ſimile à queſta, che uſerebbero gli Spagnuoli, con sì grave danno della Caſa Auſtriaca, ſi gran Benefattrice loro, *è un peccato troppo inhumano, che apporta diſgrazie e rouine, Spirituali e temporali*, rimoſtrate da i Theologi e Canoniſti anco Spagnuoli, allegati da Barboſa in c. Propter. 10. de donat. n. 1.

&

& seq. tom. 2. pag. 194., nè lontano il caso de i Prencipi Bavaresi.

In conformità delle presate ragioni, restano assai ben fondate le due seguenti Dottrine individuali di Spagna, cioè nell'Opera intitolata, Il Governador Christiano del P. Marquez, stampata in Pamplona del 1615. libro primo cap. 30. pag. 185., ristampata in Madrid, & accresciuta del 1625. libro primo cap. 31. pag. 209., dove si legge: *I Descendenti di Femina maritata dentro la Famiglia devono preferirsi nella Successioni del Regno, à i Descendenti di maritate fuor della Famiglia*, in conformità d'altre Dottrine allegate sotto §. 49. E tal Verità, e Giustizia, appoggiata alle ragioni sopra dedotte, come benissimo fondata, inviolabile, e puntuale per l'Imperatore, nel caso presente, fù ricevuta, & applaudita nelle Spagne, con la ristampa dell'Opera, in punto tale il più importante, senza alcuna contradizzione, nè men di Francesi.

Poi Pietro Gonzalez de Salcedo, Senator nel Supremo Consiglio di Spagna, fece stampar un Trattato de Lege Politicea in Madrid del 1678., lo dedicò à Carlo Secondo, con l'approvazion di due Consiglieri, e del Fiscale, col Privilegio

del Configlio di Sua Maeſtà, e voto d'un Theologo di Salamanca, ſparſaſi tal Opera in più parti dell'Europa, nel lib. 2. cap. 14. da n. 59. pag. 738. fin à n. 91., allegando altri DD. Spagnuoli, porta le ragioni d'eſſer eſcluſe le Femine, per conſervar nell'Agnazione lo ſplendor, e nome della Famiglia, con l'Heredità, e Regni; e per eſſer ciò di Ben Publico, e degno di ogni favore, procedente dallo Jus Divino, in Lib. Numeri cap. fin. 36., dove ſi legge per cagion di quella diſpoſizione: *Cunctæ Feminæ de eadem Tribu Maritos percipient, ut hæreditas permaneat in Familiis*; perciò anco ſecondo una Legge di Carlo V., l. 7. tit. 7. lib. 5. recopilat., *Le Femine heredi devino maritarſi ad Agnati*: porta la Legge del 1618., eſcluſiva de' Franceſi: l'egualità con la Francia: i motivi contenuti nelle Rinunzie, fatte dalle Infante: e la forza de i Giuramenti ne i Patti, e Rinunzie. E ſe tali ragioni, tutte dirette ad eſcluder il Franceſe, & ammettere la Succeſſion dell'Imperatore, non foſſero ſtate conformi al voler di Carlo Secondo, di quei Conſigli, e di tutti gli Spagnuoli Periti, nè Don Pietro l'haverebbe fatta ſtampar in Madrid, nè vi haverebbe ottenute tante Approbazioni, e

Pri-

Privilegio, nè gli sarebbe mancata dopoi qualche gagliarda contradizione in un punto della maggior considerazion, & importanza.

§. 62.

Opporranno forse i Francesi, che se le ragioni di Giustizia per l'Agnazione, Primogenitura Masculina, & altre soprascritte, fossero state stimate buone, non si sarebbe lasciato di accennarle ne i Patti, e Rinunzie: facilmente però si risponde, che vi restano bastantemente accennate, e comprese, doppo altre cause espresse, sotto le parole *e per altre giuste ragioni*, quali non erano specificate al Publico, benche note à i Contrahenti come sopra §. 33. v. l. art. 5. v. *Et alias.* e §. 84., e sarà stato trovato meglio, non specificarle, perche l'espression di tutte sarebbe stata di poco honore, e di gran disgusto della Nazion Francese; e perche si sarebbe con tante particolarità dato à i Legisti sottili, & adulatori, campo maggiore di cavillare, e contrastar ingiustamente, come hanno fatto, e fanno nel poco che possono, benche con biasimo di tutti gl'huomini periti, giusti, & indifferenti.

Mà per maggior, & insuperabil vigore de i Patti, e Rinunzie prefate, basta abon-

abondantemente il confiderare, che almeno per le fudette ragioni, favorevoli all'Imperatore, non può la Francia dire, fe non con calpeftar tutte le Leggi Chriftiane, che le Infante, & i Rè di Francia, habbiano ceduto, e rinunziato una Monarchia, quale certamente, e chiaramente; fi doverebbe adeffo à Luigi XIV., e Delfino, e loro Defcendenti, fe non vi foffero i detti Patti, e Rinunzie, mentre fenza quefte havarebbe l'Imperatore ragioni buone, e fufficienti, di fuccedere come fopra; anzi bafterebbe anco, che foffero difputabili, per render le Rinunzie validiffime, & inviolabili, com' è notorio di ragione.

Inoltre è affai confiderabile, che fe bene il Rè di Francia pretendi non reftar obligato, dalle Promeffe, e Patti del Matrimonio e Pace, nè dal fuo proprio Giuramento, circa il fuccedere nella Monarchia, perche fia adulato da i fuoi Configlieri Spirituali, e Politici, non può già negare, d'haver in quelle Scritture conofciuto, e confeffato à tutti i Prencipi Chriftiani, che è giuftiffima *l'egualità* trà le due Corone di Spagna, e Francia, e trà le due Famiglie Regie degli Auftriaci, e de i Borboni, di non poter gl' uni fucceder

der à gli altri, come sopra §. 28. & §. 33. v. *Et ob aequalit.*: e che tal esclusione reciproca *sia opportuna*, *per perpetuar la Pace della Christianità* (come ora si vede in fatto) *per Bene della Santa Fede*, *e de i Regni*, *e Sudditi*, *e Vassalli delle due Corone*, *del Publico Stato*, *dell' egualità de i due Regni*, *& altre giuste ragioni*, la Francia hà lo conosciuto, & hà confessate per valevoli, & osservabili le ragioni sudette per la Casa d'Austria, e per l'Imperatore; e ciò bastarebbe per ogni Rè, e Prencipe Christiano, qual creda, e pensi, di dover sopra di ciò, esser giudicato, e castigato dall' Onnipotente Dio, à tenersi fortemente obligato di mantenerle, senza farle diventar un inganno; e come l'istesso Biscardo pag. 45., 53., & 58. asserisce, che *Lex Politiae*, *Salus Regni*, *& Bonum Commune*, *praevalet omnibus Rationibus*, *ac Legibus etiam Conjunctioni Sanguinis*: anco per ciò la Francia, Grande, e Potente, da non temer alcuno, doverebbe, come quì §. 84., ceder le sue pretensioni, alla salute delle due Monarchie, & al ben commune della Christianità, e de' proprii Sudditi, senza ridurli, parte à miserie, e parte alla morte: tanto più, che nella publica Scrittura della Spartizione palesò di conoscere

per

per tanto forti, e chiare, le sudette ragioni dell'Imperatore, e per non sottoposte più ad alcun nuovo Testamento di Carlo Secondo, all'ora vivente, che volontariamente lasciava liberi all'Imperatore i Regni tutti di Spagna, prendendo per se i Feudi di Napoli, e Milano, dal qual fatto risulta un infallibil argumento, e prova giustificata, contro l'usurpazion Francese.

Per tanto, non può già dirsi, se non, ò incapace di ragione, ò pieno di malignità, quell'huomo, che non conoschi una Giustizia sì manifesta per la Famiglia Austriaca; nè può un Ecclesiastico trovarsi obligato ad ajutar la Giustizia, e Ben Publico, più d'adesso, in favor & indennità di detta Famiglia, tanto buona, & utile à tutto il Christianesmo.

§. 63.

Nè occorre per il Duca d'Angiò, allegar il supposto Testamento di Carlo II., perche sebene si lasciano quì di considerare i mezzi illeciti, co i quali si disse esser fatto apparire, e per i quali anco la Spagna patisce tante miserie, poiche la Francia, postò le sue Armate di Terra, e di Mare à i Confini delle Spagne; il suo Ambasciatore in Madrid minacciò fin con mo-

moſtrar di partire, e guadagnò alcuni con groſſi Regali; ſatta la Spartizion della Monarchia accordata con gl'Ingleſi, & Olandeſi, fece apprender à gli Spagnuoli, che biſognava ſoffrire, ò una Diviſione così dannoſa, ò una Guerra fieriſſima, ſe non ricevevano per Rè un Franceſe, col quale haverebbero *conſervata unita la Monarchia*, conforme alla promeſſa, confeſſata anco da Biſcardo pag. 146., cagionò con tali rigiri, e mezzi tal diſcordia, e rottura degli Spagnuoli con Inghilterra, & Olanda, che furono reciprocamente richiamati i loro Ambaſciatori, e miſſe tanto timore e ſconcerto ne i Conſiglieri, e Miniſtri di Carlo Secondo, che fece naſcerne detto Teſtamento. Fù indotto fin un grand' Ecclesiaſtico, con alcuni altri, à far apparir detto Teſtamento contr' il volere giuſtiſſimo, più volte dichiarato di Carlo Secondo medeſimo, anco in Lettere ſcritte à i ſuoi Miniſtri in Italia, & ad Ambaſciatori ſuoi, e contra tutte le Leggi, Divine, & Humane, che vogliono piena libertà, e cognizione nel teſtare: e ſecondo tali fatti, parte noti, e parte nati dalla publica voce, e fama, reſtarebbe invalidiſſimo il Teſtamento, ſenza poterſi difendere con l'axioma, che voluntas coa-

ɛta

ćta voluntas eſt, perche in tutti gli Atti, mà più ne i *Teſtamenti*, *non ſi può dir voluto*, *ciò ch' è fatto per timore*, *ò ſuggeſtione*, come definiſcono molte Dottrine, anco di S. Agoſtino, riferite da Solorzano Pereira, de Indiarum Jure tom. primo lib. 2. cap. 19. n. 66., &c. pag. 291., e per forza dell' Onnipotente Verità hanno dovuto confeſſar i Galliſpani nel loro Maniſeſto intitolato, Chiara Dimoſtrazion delle Operazioni delle due Corone, &c. in due Lingue Spagnuola, Italiana, & ſtampato come dice in Colonia 1702., mà divolgato, e forſe ſtampato in Roma, pag. 1. & 2. §. Nel tempo, *che prima l'inclinazion di Carlo Secondo era per gl' Imperiali, mà nel maggior biſogno* (cioè trà le forze, e minaccie Franceſi) *fù inclinata verſo i Vaſſalli, à prò della lor deſiderata quiete, &c.* e §. Davan *la prima lor ragione era l'Amor di Carlo verſo la propria Famiglia, & è ragionevole.* Da ciò doverebbero conoſcer i buoni Spagnuoli, che ſono ſtati ingannati dalla Francia; e che il far' un' Ingiuſtizia non è mezzo benedetto da Dio per far goder quiete; & ogni buon Chriſtiano può giudicare, ſe ſimili diligenze, e maniere ſiano conformi all' Evangelio, & alla Profeſſion di Fede Cattolica. Con tutto

to questo, perche da ogni colpevole ò interessato, si negarebbe ogni verità, basta di tal Testamento leggerne le parole, nella parte principale, & essenziale dell'Instituzione, e Sustituzione degli Heredi; nel qual capitolo indiviso n. 13. si dice: *Riconoscendo, che conforme à diverse Consulte de' Ministri di Stato e Giustizia, che la ragione, in cui si fonda la Rinunzia delle Signore, &c. fù per sfuggir il pregiudizio di unirsi alla Corona di Francia, e riconoscendo, che venendo à cessare questo motivo fondamentale, sussiste il Dritto della Successione nel Parente più prossimo, ò immediato, conforme alle Leggi di questi Regni, e che oggi si verifica questo caso nel Figlio Secondo del Delfino di Francia, &c.*

Prima Falsità è, che le Consulte di Giustizia fossero state, come si narrano, senza distinguer le precedenti da quelle, che furono artifiziosamente riferite à Carlo Secondo mezzo morto, mentre quali fossero state, le Consulte di Stato e di Giustizia, per formar il Testamento di Filippo IV., quando i Ministri ò Consiglieri Spagnuoli non erano intimoriti, ò guadagnati dalla Francia, appariscono dal medesimo Testamento di Filippo IV., che haveva accordati i Patti di Matrimonio, e

 di

di Pace con la Francia: e secondo quelle Consulte, fece à Carlo Secondo le legitime e giuste sustituzioni, in caso di non lasciar Prole; dopoi ne i Libri stampati da i suoi Sudditi, nel 1667., e 1668., enunziati quì in §. 68., si vede accennata l'impossibilità giustissima, di esser la Spagna governata da un Francese; & ultimamente nella sudetta Opera di Salcedo, Senator del Supremo Consiglio, approvata da due altri Consiglieri, e dal Fiscale, e dal Theologo di Sua Maestà Cattolica, e da Privilegio Regio, stampata in Madrid, e dedicata al medesimo Carlo Secondo, l'allegato cap. 14. assai longo, porta tutte le Leggi di Spagna, tutte le ragioni di Jus commune, quelle di Francia, le parole e cause delle Rinunzie sudette, & i Giuramenti, con tali Dottrine e Prove, che fà vedere infallibilmente dovuta all' Imperatore e Figli, la Successione delle Spagne nel caso presente; e se questa non fosse stata la Consulta vera, e giusta, e stabilita, e conforme alle antecedenti di Filippo IV., ò l'Opera non sarebbe stata stampata così, ò dal 1678. sin al 1700. sarebbe stata dal Rè proibita, ò almen impugnata da qualche altro Consigliero: mà lasciato anco à parte ogn' altro fondamen-

to,

to, basta legger i medesimi Patti e Rinunzie, per veder chiaramente falsa in più Punti la sudetta ragione, ò causa, alla qual fù appoggiato il valor di tal Testamento in detto n. 13.

Seconda Falsità è, che col non unirsi adesso la Corona di Spagna à quella di Francia nel medesimo Rè, cessi il motivo fondamentale delle Rinunzie, mentre chiunque sà leggere, senz'esser Dottore, vede espresso, che *ne' primo*, *ò 2.*, *ò 3.*, *ò 4. Genito*, *nè alcun Descendente di Francia* possi in caso alcuno succedere, acciò mai possi accader detta unione, e perciò nel Duca d'Angiò, che è Secondogenito, e Descendente, e può presto diventar Rè di Francia, certamente non cessa il motivo delle Renunzie: anzi dalle Dichiarazioni di Luigi XIV., nella Spartizione, e nella Risposta alla Giunta, già sarebbe fatta l'unione; onde spicca maggiormente, contro il voler di Carlo Secondo, e di Filippo IV., e contro i Patti, l'inganno, e tradimento, fatto dagl'Autori di tal Testamento, doppo che già sapevano, da detta Spartizione, che Luigi voleva dovuta à sè, & al Delfino, la Corona di Spagna, non ostante la sua promessa giurata; e così nella Risposta alla Giunta di Spagna,

 espres-

espresse come Padrone di *contentarsi*, *&c.* & accettatasi dalla Giunta tal Risposta, e Licenza, se il Duca d'Angiò restasse Rè, non potrebbe la Spagna negare di esser Suddita della Corona di Francia.

Terza Falsità è, che sussisti il Dritto della Successione nel Parente più prossimo di Sorella, mentre sono molte le ragioni in contrario, portate sopra nelli §. 47. & seq. E l'istesso Luigi hà come sopra dichiarato, doversi à se tal Dritto, non à Figlio di Sorella.

Quarta Falsità è, che nel Duca d'Angiò cessi il motivo fondamentale, come sopra interpretato; mà se nel Delfino, e poi nel Duca di Borgogna, benche non habbiano adesso la Corona, non cessa il detto motivo fondamentale, onde si escludono nel supposto Testamento, perche prima di morire possono diventar Rè di Francia, la medesima ragione, e caso possibile, esclude il Duca d'Angiò.

Quinta Falsità è, che dice regolarsi con le Leggi de i suoi Regni, mà di queste le già antiche escludono gli Estranei, quali sono i Francesi, e trà le altre della Monarchia, publicate nel 1640., vi è la Legge Particolare, Esclusiva de i Prencipi Francesi; e ne i Testamenti studiati, & accettati,

cettati, di Filippo III., e Filippo IV., come ne i Patti di Matrimonio, e Pace Pirenea, vi è la Legge, e Pragmatica Sanctione esclusiva similmente d'ogni Prencipe Borbone. Di più nel n. 12. del suo supposto Testamento confessa e dichiara, che *devino succedere i Figli Maschi, & in difetto di Maschi le femine, secondo le leggi de' suoi Regni*; e poi nel n. 13. dicendo regolarsi con dette leggi, le contraviene chiamando per Successore il Duca d'Angiò da quelle leggi escluso.

Sesta Falsità è, che *sussistendo il Dritto della Successione nel Parente più prossimo, ò immediato, &c.* dice, *si verifica questo caso nel Figlio secondo del Delfino di Francia*: mà anco secondo quel suo supposto, il più prossimo ò immediato, sarebbe stato prima il Delfino, poi il Duca di Borgogna, in terzo luogo il Figlio di questo Duca, & in quarto il Duca di Angiù, onde non può scusarsi sì gran bugia.

Settima Falsità è, che nell'ordinare la Giunta in detto n. 13. dice volere, che *questo Governo duri, mentre il mio Successore starà nella minor età fin agli anni* 14. e suppone lo stesso nelli n. 16. 17. 18. 19. 20. 29. 30. e 36. onde apparisce chiaro, che chi scrisse, ò fece scriver l'Herede, ò Successore, nè men conosceva il Duca d'Angiù,

 igno-

ignorando la ſua età in modo, che dava ſalſamente al Regno un Rè Pupillo, eſpreſſo tale in otto Luoghi, mà il Duca d'Angiò, nato li 19. Decembre 1683. era già per quaſi trè anni fuor della minor età, che in Iſpagna finiſce con i quattordici.

Nè mancano altri difetti, poiche vi ſi è ſolamente conſiderato, chi trà i Borboni pareſſe il più proſſimo, ſenza riflettere, che come ſi è detto §. 55. l'Imperatore per più conſanguinità, è più proſſimo del Duca d'Angiò, & è di ambedue le linee, Cognatica & Agnatica, e tali qualità, oſſervabili nella ſucceſſione de' Regni, non vi ſi accennano nè men' penſate.

§. 64.

Uniſce anco à detta Inſtituzione trè ſuſtituzioni, benche non haveſſe, ſopra il Duca d'Angiò, la poteſtà Paterna; & havendo il Rè Luigi col Delfino, nella riſpoſta alla Giunta, accettato eſpreſſamente detto Teſtamento, come molto più il Duca d' Angiò, non poſſono impugnare tal fatto del loro preteſo Teſtatore; molto men' può impugnare le ſuſtituzioni fatte da Filippo III. e Filippo IV. Padre à Carlo II. ſuo Figlio, in favor dell'Imperatore, della medeſima Agnazione, privilegiata da tutte le leggi; poiche havendo le ſuppoſte Con-

ſulte,

fulte, per il Teftamento di Carlo II. ftimata difpofizion valida e giufta, che quando il Duca d'Angiò moriffe Rè fenza Defcendenti, non poteffe dichiarar un Succeffore, mà doveffe fuccedere il Duca di Berry, foftituitogli da Carlo II. non fi può affegnar differenza, per laquale non fia valida e giufta la foftituzione fatta al proprio Figlio da Filippo IV. Tanto più, che i detti Teftamenti di Filippo III. e Filippo IV. fatti fenz' alcuna eccezzione, publicati, & accettati nelle Spagne, efeguiti, & anco efpreffamente confermati, dal fuppofto Teftamento di Carlo II. ne'i n. 7. 15. 40. 41. dove s'impone pagar debiti del Padre, e per altre caufe in n. 43. 46 50. 51. 52. e 56. non poffono ignorarfi, ò trafcurarfi dal Duca d'Angiò, nè da'i Spagnoli: nè men fi trova legge, ò dichiarazion alcuna, che un Rè, qual non habbia Defcendenti, poffi con teftamento lafciar il Regno à chi li piace, e privarne gli Cognati infieme Agnati, (come gli Auftriaci) quali di più l'hanno molto volte difefo, come proprio della Famiglia, e come tal confermato, dalle renunzie, non perfonali, mà reali, da leggi, da patti inviolabili, e Giuramenti Sacrofanti, trovandofi più tofto il contrario, cioè, che *Rex ultimus, non poteſt trans-*

 ferre

ferre Regnum, in quem velit. Molina J. C. lib. primo cap. 8. Torre de Major. & Primog. part. prima c. 25. n. 53. & 146. Molina Theol. disput. 627. & individualmente contra *l'opinion Parigina*, il Mieres de major. Hispan. detta par. 2. q. 8. n. 4. comprova, che *opinio Parisiensis falsa est, quòd deficientibus liberis possit Rex de Regno disponere in prajudicium Agnatorum; & quorumcunque, ut patet, &c.* ac detto Molina Theol. disput. 327. & 617. *Firmat eum non posse aliquid adjungere, seu declarare circa successionem.*

Intorno al fine, ò causa delle Rinunzie, dice benissimo Biscardo pag. 113. (sbagliando solo nel nome di Carlo II. che doveva, e voleva dire Filippo IV.) *Causam expressit Renunciationis Carolus II. in suo Testamento: nec alteri meliùs quàm Regi innotescere poterant hujusmodi causa*, e certamente da nessun potevan sapersi meglio, che da Filippo IV. quale si trovò a'i Trattati, e conclusion della Pace de' Pirenei, attestatene le vere cause, nel suo Testamento, fatto quietamente, col quale morì; e potevano esser note à nessun' meno, che à Carlo II. turbato dal male, da'i Consiglieri, dalle minaccie Francesi, e da pericoli imminenti. Poi à pag. 135. &c. rappresenta, che il Testamento di Filippo IV. non

non vaglia, perche contenga error di ragione; e seben ciò non è vero, si deduce però dalla sua conclusione, che niente vale il supposto Testamento di Carlo II. contenendo ingiustizie, falsità, e bugie importantissime; e quì si applicano le Dottrine del P. Schiara, lib. 2. diff. XI. n. I. pag. 192. per prova, che sia *illecito il mentire anco in Guerra, à differenza dell' insidia,* ò stratagemma, ò simulazione, leggendosi nella S. Scrittura Proverbior. 13. 5. *Verbum mendax odio habebit justus*, & in Psalm. 5. 7. *Perdes loquentes mendacium*, & ad Col. 3. 9. *Nolite mentiri.* E pure per corruttela de' nostri tempi, si dice che un grand Ecclesiastico, con un Crocifisso alla mano, procurasse far restar Carlo II. nel morire un solenne mentitore, con detto Testamento forzato.

Per tanto, oltre le eccezzioni, che di più in gran numero, e d'ogni valore, quando occorresse, potrebbero darsi alla fattura, alla validità, & alle parole, di tale Scrittura testamentaria, basta una delle sudette accennate, per far conoscere, che il detto Testamento non merita di allegarsi, e che se fosse trà Privati, non si trovarebbe un Giudice sì ignorante, ò iniquo, che lo ammettesse per valido, essen-

 do

do regola infallibile, che *si Testator falsâ aliquâ inductus opinione, disponat, non valet dispositio, quando illa falsa opinio fuit causa dispositionis.* L'ult. ff. de hæred. instit. Mantic. de con. ult. vol. lib. 3. tit. 10. n. 6. ideoque *secundùm Testamentum factum ex falsa causa, non rumpit primum*, idem Mantic. lib. 6. tit. 14. n. 12. e nel detto Testamento di Carlo II. si dichiara tanto espressamente, l'essere stato indotto dalla opinione insinuatagli della Consulta, qual è falsissima, che pare una disposizion divina, d'haver acciecata la mente di chi lo concepì, con tante particolarità insussistenti, acciò resti scoperta la pessima, e scandalosa volontà dell'Autore, e suoi Compagni iniqui; mà è maravigliosa la forza della verità, e della Giustizia, nell'haver costretto lo stesso Luigi XIV. à dichiarare primieramente, che Carlo II. non poteva più di ragione far altro Testamento, diverso da quello del Padre, & Avo; mentre nella Spartizione, pretese di provedere, alla controversia di tutta la Monarchia, trà se e l'Imperatore, come se Carlo II. fosse già morto: e secondariamente, che il supposto Testamento di detto Carlo sia ingiustissimo, e di nessun' valore, mentre nella lettera responsiva alla Regina, e Consiglio di

di Spagna, dichiara incontraſtabili i Dritti ſuoi, e del Delfino, non ſottopoſti à Teſtamento di Carlo, havendo ſcritto: *Accettiamo, à favor del noſtro Nipote Duca d'Angiò, il Teſtamento del defunto Rè Cattolico, ancora l'accetta il noſtro Figliolo il Delfino, abbandonando ſenza difficoltà li giuſti Dritti della defunta Regina ſua Madre, e noſtra cariſſima Spoſa, riconoſciuti incontraſtabili, come ancora quelli della defunta Regina noſtra molto amata Sig. Madre, &c. ſacrifica i ſuoi proprii intereſſi &c. Faremo partir ſubito il Duca d'Angiò, per dar à Vaſſalli, &c. l'eſortamo, che ſi ricordi del ſuo ſangue, e di conſervar l'amore al ſuo Paeſe, &c.*

§. 65.

Non poſſono laſciarſi paſſar dette parole, ſenza riflettere all'artifizio Franceſe, col quale burlandoſi de' Spagnoli, nel medeſimo atto, moſtra di accordar alla Spagna un ſuo proprio Rè, come l'hanno ſempre havuto, e lo vorrebbero per l'auvenire; mà dichiara inſieme, nello ſteſſo conteſto, eſſer *incontraſtabili i Dritti* ſopra le Spagne, per la Corona di Francia, dichiarati ſimilmente tali nella Spartizione pattuita con gl'Ingleſi & Olandeſi: Secondo Accetta il Teſtamento, per la Perſona del Duca d'Angiò, ſenza nominarvi i ſuoi

Figli.

Figli, e Descendenti, fin tanto, che gli Spagnuoli si auvezzino, e devino consentir in una Pace, d'esser dominati per sempre da' Francesi: III. Come Padrone del Duca d'Angiò, usa Luigi i termini autorevoli *di farlo partire*, qual maniera nessun Rè di Spagna, ò altro Sovrano haverebbe mai sofferta, ne men' dall'Imperator della Christianità. IV. Impone come à Vassallo, *che si ricordi del sangue Borbone*, cioè di non contradir in cosa alcuna, a'i Rè e Prencipi Borboni, *e di conservar l'Amore alla Francia*, cioè di utilitar ogni Francese; onde ad ogni pretesto, di non esser ben osservate tali condizioni Feudali, mandarebbe il Rè di Francia in Spagna un' altro Vice Rè. V. Dichiarando, che volontariamente *accettavano detto Testamento*, & *abbandonavano i Dritti* da lor' pretesi, *e sacrificavano i proprii interessi* (per adesso solamente) hanno i Francesi, voluto far sapere, di stimar invalido detto Testamento, e di non potersi mai allegare da' Spagnoli ò altri, se non secondo quelle intenzioni, ò condizioni, con lequali il Rè di Francia dirà d'haverlo accettato.

Di più, con la promessa fatta agli Spagnuoli, di conservargli intiera la Monarchia,

chia, con le Armate sue di Mare, e di Terra, impiegate à tal effetto, e con i Presidii già posti in molte Piazze, quella Monarchia, che tale adesso si chiama, sarebbe una Provincia, come la Guascogna, subito che restasse stabilita sotto un Rè Francese, per le gran spese, e danni, che la sarebbero restar debitrice alla Francia, nè mai libera da Presidii Francesi.

Si prova il Danio, ad ajutar il supposto Testamento di Carlo Secondo, con dire pag. 105. e 127., che il Testamento di Filippo III., preservi la Successione à Filippo IV., e suoi Descendènti, e per conseguenza, à Maria Teresa e Delfino; mà Filippo III. morì nel 1621., e Maria Teresa si maritò, e rinunziò nel 1659., e così rinunziò anco à qualunque preserva, di Filippo III. ò d'altri, incerta e lontana, & il Delfino, come Descendente della sua Ava Anna, era escluso per la Rinunzia di detta Anna, e per la Legge fatta da Filippo III. medesimo nel 1618.

Inoltre Carlo II. non poteva à titolo di dichiarazione variare le Leggi, ò disposizioni di Filippo III. suo Avo, e Filippo IV. suo Padre, già da longo tempo accettate, & approvate, secondo la sua obligazione, espressa, tanto nel Jus Canoni-

co in 25. q. 5. c. Si ea destruerem 4. quanto nella conclusion certa, che *Successor Principis, contraveniens facto Antecessoris, dicitur contravenire sibi ipsi, ex quo semper est unum Imperium, & ab aliis expectet Successoribus, quod ipse Pradecessori suo prastitit; & etiam Tyrannus, quando concedit Regio Nomine, obligat Successorem.* Portati di ciò gli Autori da Solorzano sudetto, lib. 2. cap. 27. n. 76., &c. tom. 2. pag. 453. & cap. 30. n. 29. pag. 483., onde se la Giustizia del Cielo, e l'intelletto illuminato degli Spagnuoli, non facesse entrar in Ispagna il vero Rè Austriaco Carlo III., sarebbero state fatte, da detto Testamento, le Spagne tutte, Provincie miserabili della Francia.

§. 66.

Se si dicesse, esser ciò che si vogli, quant'al Rè di Francia, non sia dubbio, che almeno il Duca d'Angiò sia in buona fede, e trovandosi chiamato, mandato, & ammesso, alla Monarchia, possi con buona Coscienza, e Giustizia, mantenersene il possesso; svanirebbe subito tal opinione, col considerare, che se non vuol supporsi detto Duca, ignorantissimo de i Precetti d'Iddio, e delle Leggi Humane, e conseguentemente inetto, & inhabile, à governar un Principato anco ordinario,

è

è infallibile, che vedendosi contrastar il possesso con le armi, e con sì gran spargimento di Sangue, e rouina di Paesi, tanto come Christiano, quanto come Prencipe, ò supposto Rè, vien al par d'ogn'altro strettamente obligato, à cercarne diligentemente, e saperne la Giustizia; havendo Iddio proibito, anco à lui, il togliere, ò solo desiderar la robba d'altri; e se havesse sodisfatto, ò sodisfacesse, à tal obligazion inviolabile, per i gran mali, spirituali e temporali, che ogni giorno ne seguono, vedrebbe facilmente, senza bisogno di gran studio, che se la Monarchia Spagnuola fosse hereditaria, non poteva Carlo Secondo annullar le sostituzioni, fattegli da Filippo IV. suo Padre, e Filippo III. suo Avo: se non è hereditaria, non haveva Carlo Secondo Jus alcuno di testarla, particolarmente fuor della sua Agnazione; e di più, non potendo il Duca d'Angiò giudicar valido trà i Privati, un Testamento scritto, con una sola falsità, non può tener per valido à suo favore, un' che ne contien molte, come sopra. Se havesse creduto, che Luigi XIV. e Delfino, fossero i veri, e legitimi Successori di Carlo Secondo, & egli sia in Madrid, un Vice-Rè loro, deve considerare,

che le Leggi e Corti di Spagna, e l'istesso Testamento di Carlo Secondo, non permettono al Rè di Francia, ò Delfino, acquisto di Jus alcuno, sopra la Monarchia di Spagna, conforme anco à gl' inviolabili Trattati di Paci publiche; nè Prencipe alcun' della Christianità, nè men il Papa, potrebbe giustamente accordare una contravenzion sì detestabile, che il Rè di Francia, contr' i Patti giurati, disponesse della Monarchia Spagnuola. E se pensasse bastar à lui, che Luigi XIV., in nome anco del Delfino suo Padre, l'habbia mandato à regnar in Ispagna, per ragioni incontrastabili, asserite nella sudetta Lettera responsiva alla Giunta, con rinunziargli quelle loro ragioni, senza che il Duca d'Angiò habbia à cercare, se la Giunta lo chiamò, e fù ricevuto, ò per amore, ò per minaccie e timori, ò se le pretensioni di Luigi siano buone ò ingiuste, ancor che il Duca d'Angiò stimasse esser libero da simili dubbii, resta però obligato, à conoscer, e confessare, che si come da detto Luigi, e Delfino, e Gallispani, si è stimato giusto e valido, che con detta Rinunzia à favor del Duca d'Angiò, restino privati della pretesa successione, il Duca d'Orleans, e Duca di Borgogna, e loro

loro Figli, con i Figli, che il medesimo Delfino havesse da nuova Moglie; molto più, e fondatamente, dal Papa, e da tutti i Prencipi Christiani, nelle Paci publiche, e specialmente da tutte le Spagne, fù stimato giusto, e valido, che con le Rinunzie di Anna, e Maria Teresa, non potesse succeder nelle Spagne alcun Francese, non potendo similmente succeder in Francia alcun' Austriaco ò Spagnuolo.

§. 67.

E se pure il Duca d'Angiò, è con lui qualchedun' altro, si desse ad intendere, d'haver buona ragione, e star sicura la sua riputazione, e coscienza (alla qual però da qualchedun si lascia di pensare, secondo la dottrina degl'Ateisti, vestita col nome di Prudenziale ò Politica) per l'asserzione due volte stampata, e publicata da' suoi Francesi, prima in risposta al Manifesto del Duca della Castelluccia, & ora al Manifesto dell' Almirante di Castiglia, non può trascurare di cercarne la verità, e leggendo quest' ultima, trovarà esser ben intitolata *La Malizia Smascherata, &c.* poiche altri, quali hanno scritto per Francia, hanno coperto, più che hanno potuto, la lor malizia, mà questo Autore Anonimo sfacciatamente la fà veder smascherata, e dichiara haverne cer-

cata, e presa la permissione, da un Superior, e Tribunal veramente proprio, cioè *Con Licenza della Lealtà in Atene.* Poiche essendo noto il concetto, *Graca Fides*, & affermando anco il Francese Morery nel suo Diction. v. Grecs. Genies des Auteurs, &c. che i *Greci sono stati grand' amatori di finzioni, e mensogne*, non poteva l'Anonimo, trovare chi approvasse tal Opera, se non in Atene, dove la Lealtà consiste in amar finzioni, e mensogne, delle quali hà composta l'Opera sua; e perciò trà le altre, vi si legge nel n. 4., che *Carlo Secondo ricorse al Consiglio della Santa Memoria d'Innocenzio XII., &c. questo ad impulso della precisa Giustizia, e riguardo alla Quiete, e Pace trà Prencipi Cattolici, risolvette à favor del Regnante Filippo la giusta Successione, &c. Ricorri tu a' Piedi della Santità Regnante* (*in quel tempo Cardinale Albani*) *e saprai, che fù egli uno de i Consultori di quest' ottima risoluzione.* Mà se il Duca d'Angiò, e suoi Consiglieri, non cercano Verità nè Giustizia, in affare di questa sorte, sarebbero dubitare, se credino le Leggi di Christo, e delle Genti; e se la cercano, ò troveranno, che il Breve Risponsivo alla Lettera di Carlo Secondo non è conforme alla detta falsissima asserzione Francese, per il che probabilmente

bilmente non si publica la copia puntual di tal Breve, come di sua bocca rispondendo l'istesso Clemente XI., sù la prima publicazion di detta asserzione, dichiarò, che *poco vi era di vero*; onde si aspetta tuttavia di veder publicata la pura Verità di detto Breve, senza lasciar correr i gran mali, & inganni, che risultano, per credersi da molti vera la detta asserzione; ò se pur' trovassero, che da qualche equivoco, ò ambiguità di parole, potesse interpretarsi, e dedursi qualche simil asserzione da allegarla, sarebbe un publicar detti due Papi, e due altri Cardinali, impiegati in quella risposta, per i più iniqui, & indegni Ecclesiastici, che siano stati al Mondo da molto tempo in quà, perchè il cooperar in qualunque modo di toglier alla Casa d'Austria la Monarchia Spagnuola, e darla alla Borbona, senza chiamar un Congresso di tutti gli Interessati, senza udir le ragioni Austriache, senza considerar i Trattati publici, senz' haver riguardo al nome d'Iddio invocato ne i Giuramenti, senza pensar à gl' effetti d'una ingiusta Successione di Francese, e senz' alcun riflesso alle rouine d'una Guerra, quale adesso si prova, nè al discredito della S. Sede, e scandalo, che si sarebbe dato à i Prencipi

& à i Privati, à i Cattolici & à gl'Acattolici, à gl'Ecclesiastici & à i Secolari, quando si sapesse, che di verità, Papi, e Cardinali havessero usata una tal maniera segreta, di ajutar inganni, rigiri, violenze, spergiuri, & usurpazioni di questa sorte; onde un Breve di quel tenore, affermato da detto Anonimo, nòn sarebbe Pontificio, mà Diabolico; e gl'Acattolici stessi non imputano à i Papi, azzioni sì indegne, quanto sarebbe questa, che da detto Anonimo si asserisce, con tanta franchezza come se fosse vera.

Nè si contenta detto Anonimo, di calunniar sì gravemente i Sommi Pontefici, e Cardinali, per colorire l'iniqua usurpazione, vorrebbe, se potesse diffamar insieme il Piissimo Imperatore, accusandolo, d'haver promessi vantaggi alla Religion de i Protestanti nella Lega fatta con loro; mà circa tal Lega, si mostra quì in più Luoghi quanto sia lodevole, & utile, anco alla S. Sede, benche dalla Lingua Infernale di detto Autore si biasimi; e che non contenga promessa alcuna dell'Imperatore, in pregiudizio della S. Fede Cattolica; è così notorio, che detto Autore non riferisce le parole, nè l'articulo di tal promessa, acciò il Duca d'Angiò, & ogni

buon

buon Christiano, lo riconosca per il maggior Bugiardo, che sia stato instruito da Lucifero. Anzi volendo spacciarsi per Segretario della SS. Trinità, nel dire, che *con i replicati, & infelici Successi* per la Casa d'Austria, dimostri il *Cielo, esser temeraria la pretension dell'Imperatore*, dimostra se stesso esser assai ridicolo, mentre nell'anno 1704., il Cielo hà dato alla Lega Imperiale Vittorie assai segnalate; & al fine, in vece di continuare la sua hipocrisia, conchiudendo l'Opera, con far attender dal Cielo, la decision di questa Guerra, secondo l'infallibil verità delle parole, *Per Me Reges regnant*, si manifesta per Ateista, con le parole seguenti, che insegna al giovine Duca d'Angiò: *Finalmente la ragione stà nelle Armi, & il Tribunale al Campo.* E queste sono le sue Dottrine Christiane, Cattoliche, Theologiche, sù le quali pretende fondar lo Jus del Duca d'Angiò; & il zelo contr' i Protestanti. Nè mancherebbe da replicare ad ogni sua proposizione, se non fosse fargli troppo honore, perche doppo esser convinto di Bugiardo, Calunniatore, & Ateista, e nel parlar dell'Imperatore, e di Carlo III. suo Figlio, apparir un' impertinente, plebeo, & irragionevole, soprabondano al Duca

 d'An-

d'Angiò, & ad ogn' altro, i motivi fondati, e giusti di abominare, non di gradire, ò seguitare, le parole di un Autor sì vile, calunnioso, e punibile.

Inoltre sono molti i Libri stampati, anco da buoni Scrittori, Sudditi di Spagna, quali giustificano publicamente, e fondatamente, non poter detto Duca esser legitimo Rè delle Spagne, e se ben egli non si veda avanti un Giudice humano, qual possi dargli una Sentenza contraria, anzi nè men forse habbia un buon Theologo, ò buon Consigliero, qual con vero zelo vogli auvertirlo, sà però di certo, che anco i Sovrani, e Monarchi, soggiaceno al Giudizio de i Popoli, e del Mondo tutto, & à varii effetti di tal Giudizio; mà il più importante è, che infallibilmente soggiaceno al Giudizio d'Iddio onnipotente, qual pronuncia, & eseguisce le sue sentenze, sopra i Monarchi, con le disgrazie, e castighi, vendicando alle volte il peccato d'un Padre, anco ne i Figli, e Nepoti, come trà le altre Dottrine, riferite dal P. Schiara, lib. prim. diff. 20. n. 13. pag. 76. dice Dio nell'Exodo, cap. 20. *Ego sum Deus Zelotes, visitans iniquitatem Patrum in Filios, usque ad tertiam, & quartam Generationem.* Et oltre, alle ragioni, e fondamenti,

menti, che si portano in questi Fogli, acciò maggiormente apparisca, non potersi dar in detto Duca, ò in alcun'altro, ignoranza scusabile, ò buona Fede, se cercasse sinceramente la Giustizia, in forma da non voler esser adulato, si enunciano per il presente caso le seguenti Opere.

§. 68.

Le Stampate in Vita di Carlo II. sono:

Le Bouclier d'Estat & de Justice, Opera del Baron dell'Isola, Borgognone, e Suddito di Spagna; Tradotta anco, e Stampata in Napoli, da D. Pietro Valero; ristampata in Brusselles del 1668., *con Privilegio del Rè Carlo II.*

La Verità vendicata da i Sofismi di Francia, Opera dell'Abbate Federici, Stampata in Vienna del 1667., *e poi in Napoli.*

Risposta al Trattato delle Ragioni della Regina Christianissima (del Famoso Ciccio d'Andrea) Stampata in Napoli del 1667., *e ristampatavi nel* 1676., *dedicata à quel Vice-Rè.*

Risposta della Spagna, al Trattato della Francia, sopra le Pretensioni della Regina Christianissima, Opera di Don Francesco Ramos del Manzano, tradotta, e ristampata in Milanò del 1667., *con Privilegio: questo Don Francesco Ramos era del Real Consiglio di Castiglia, Maestro del Rè di Spagna, Gran Professor di Salamanca, e non minor Ministro; come apparisce*

parisce dalla Lettera Dedicatoria del seguente discoprimento, &c.

Discoprimento delle Falsità, e Fallacie dello Scrittore Francese, Stampato in Napoli del 1668., *ò più tosto in Roma, secondo che pare dalla Lettera Dedicatoria.*

Le Riflessioni Belgiche, contro le pretensioni della Regina Christianissima; Opera di Raimondo Ricardo, ò del Marchese Mario Corradi Milanese, Stampata in Milano del 1668.

Petrus Gonzalez de Salcedo, Senator Supremi Consilii Reg. Hispan., cum Approbat. duor. Consiliariorum dicti Supremi Consilii, ac Fiscalis Regii, nec non unius Theologi S. Majestatis, in Salmanticensi Accademia Professoris, & cum Privilegio Senatorum dicti Consilii Regii, impress. Matriti, dicat. Carolo II., Anno 1678., *de Lege Politica, Cap.* 24.

Gl' Inganni Scoperti della Francia Mascherata, sotto la Dichiarazione del defonto Prencipe Elettorale di Baviera, alla Successione di Spagna 1699.

Le Stampate doppo la Morte di Carlo II.

Le Partage, &c. ò Spartimento del Favoloso Leone in Lingua Francese, ristampato in Italiana.

Deffence du Droit de la Maison d'Austriche, &c. Cologne 1703.

Jus Austriacum assertum, &c.

Il

Il Giudizio d'Europa, &c.

Lo Specchio sopra la Succession alla Monarchia, &c. 1701.

Sincero e Disappassionato Discorso, &c.

Dialogo trà li due Rè Carlo II. e Guilelmo III.

Tromba d'Europa, Ipocrisia, &c.

La Fee Humana, instruida de la Divina, contra el Tirannico, y Sacrilego Arrojo de la Francia, en usurpar la Monarquia Austriaca.

Justitia Augusta Domus Austriacæ in Regna & Provincias Hispanicas, &c. *Vienna* 1701.

Sù questi Libri, ne i quali sono anco altre ragioni, non portate quì, il Duca medesimo, ò un suo sincero Theologo, ò buon Consigliero, non adulatore, trovarebbe la verità de i fatti, e conseguentemente l'ingiustizia delle sue azzioni: e che anco un Rè sia obligato da i Divini Precetti, ad assicurarsi di non togliere, nè desiderar robba d'altri, è una Verità tanto chiara, e certa, che nè men' da i peggiori Scismatici si mette in dubbio, combattuta solamente dal Diabolico Macchiavello, con insinuar l'empietà, la Tirannia, e Barbarie, sotto nome di Politica Prudenziale, e Ragion di Stato.

§. 69.

Tornandosi ora à parlar della Lega Imperiale, e delle Condizioni ricercate da alcuni Theologi, per una confederazione con Acatolici, acciò sia lecita, la

Prima è, che la Guerra sia giusta: & ogn' huomo spassionato, quale rifletti alle ragioni accennate dal §. 31. fin à questo, vede abondantemente, che non si può dar humanamente Guerra più chiaramente giusta, di questa, che l'Imperator co i suoi Collegati fà à i Gallispani, particolarmente fondata anco sù i Patti Publici, e Giurati.

Seconda è, che avanti di far la Lega, non fosse Guerra attiva, ò passiva, trà il Christiano, e l'Infedele, ò Accattolici, & è publico, e notorio, che gl' Inglesi, & Olandesi, avanti di confederarsi con l'Imperatore, erano Amici, Collegati con la Francia per la Spartizione; & anco i Protestanti Alemanni non havevano Guerra alcuna contra Cattolici.

Terza è, che habbia necessità d'ajuti, per difendere ò ricuperare il suo. E tal necessità nell' Imperatore resta pur' troppo provata dalla Guerra antecedente, nella quale l'Imperatore, benche unito con Spagna,

gna, e Savoia, se non havesse havuti gli ajuti dell'Inghilterra, Olanda, e Protestanti dell'Imperio, stette à pericolo di perder anco la Corona Imperiale, e la Francia sola resistette à tutti: nè vale il dire, che all' ora l'Imperatore haveva di più la Guerra Turca, perche all' ora riceveva varii Sussidii di Pietà Christiana; e per non lasciar venir i Francesi in Boemia, & à Vienna, dovette far partir dall'Hungaria le Truppe megliori; & adesso la Francia hà collegati seco gli Spagnuoli, gli due Bavaresi molto dannosi, il Mantouano, l'Hungaria ribellata, con esser gli Spagnuoli forzati à contribuire, molto più di quello davano al buon Rè Austriaco. Si vede inoltre, che fin' ora non hà potuto l'Imperatore, con i detti ajuti, ricuperar nè men un Ducato, onde è più che chiaro al Mondo tutto, il non potersi dall'Imperatore, con le sue sole forze, ricuperar i Feudi Imperiali di Fiandra, Milano, e Mantoua, com' è obligato per proprio Giuramento d' Imperatore, e le Spagne col Feudo di Napoli, com' è obligato per i suoi Figli, e Casa Austriaca, secondo i Testamenti validi, & approvati di Filippo III. e Filippo IV. e per il ben publico della Christianità, & Imperio, con-

conforme alla Pace de' Pirenei, e cause contenutevi, non mancando buone disposizioni, che la Giustizia del Cielo, col continuarsi dalla Lega Imperiale la Guerra, sia per costringer la Francia alla giusta restituzione di tutto.

Nè puol opporsi, che l'Imperatore habbia abbracciati gl' ajuti di Acattolici, per diffidenza negl'ajuti d'Iddio. Primo perche, la sua Pietà hà fatte, e fà orazioni grandissime, e continue (senza hipocrisia usata adesso in più luoghi) per implorare la divina assistenza, senza laquale, sà bene, e santamente considera, che tutti i grandi eserciti, & ogni gran forza non vagliono cosa alcuna. Secondo, perche hà cominciato la Guerra, con la sola speranza, e fiducia in Dio, avanti assai, che siano seguite le dichiarazioni, e Leghe d'Inghilterra & Olanda. Terzo, perche queste Potenze, non si sono mosse, e collegate, per le preghiere dell'Imperatore, mà hanno speso millioni in armarsi, e dichiararsi nemici della Francia, per il proprio interesse di Politica, e di Giustizia, doppo essersi veduto, mancar le promesse tutte dalla Francia, e trovarsi in evidente pericolo, di perder la loro sovranità, e commercio maritimo, senz' il quale non sussisterebbero,

sterebbero; onde non potrebbe l'Imperatore ricusar la lor' Lega, senza farseli giustamente Nemici; & in simili circostanze non si trovarà un Theologo sincero, che stimi l'Imperatore confidato troppo ne' gl' Acattolici, e diffidato degli ajuti del Cielo. Si trovaranno ben Teologi, trà quali l'allegato sopra §. 23. Fullon. ad prim. lib. Machab. detta pag. 292. §. Supereft, quali dicono, che se ben si confidi in Dio, non bisogna però trascurar gl'ajuti humani, & aspettar miracoli; e che i Machabei non restassero disgraziati, perche diffidassero d'Iddio, mà per castigo degl' Ebrei sudditi loro; e da' Santi si è insegnato, che ne' i desiderii, e disegni giusti, si devi confidare negli ajuti d'Iddio, come se non si havesse alcun' ajuto humano, e bisogna ajutarsi co' i mezzi humani, come se Dio non desse gl'ajuti suoi; e si legge in Nicol. de Lyra par. 3. col. 1567. c. *Non est intelligendum, quòd homo nullo modo debeat de homine confidere, sed quòd non confidat in homine principaliter, & ex diffidentia divini adiutorii, de quo debet principaliter confidere, ex consequenti verò de homine, in quantum est instrumentum, vel Coadjutor ipsius Dei.*

§. 70.

§. 70.

Si aggiunge da alcuni, come dal P. Schiara, lib. primo diff. 24. n. 7. pag. 89. la quarta condizione, che in tal Lega non vi sia alcun scandalo, ò pericolo della nostra Fede: mà questo requisito, se havesse à prendersi così in astratto, & in genere, non sarebbe mai lecita Lega alcuna con Infedeli, anzi ne men' con Cattolici, perche per ogni Guerra, e per ogni Lega, può darsi qualche scandalo, e qualche pericolo, e pregiudizio della Fede, in moltissimi casi di violenze, e fierezze, sacrilegii, superstizioni, bestemmie, incantesimi, & altre perfidie in Soldatesche benche Cattoliche; onde non trovandosi esplicata, e specificata par che si devi intendere de' i Patti della Lega, quali non contenghino scandalo nè pericolo della Fede; e perciò si sono ingegnati i Francesi, con azzioni veramente scandalose, & improprie di Cattolici, di andare spargendo in voce, & anco nella Stampa Italiana, e Spagnola, intitolata Chiara dimostrazione delle operazioni delle due Corone &c. di essersi promesso dall'Imperatore, *Che se gl' Inglesi conquistassero qualche Paese nel Dominio di Spagna, rimanesse ad arbitrio loro d'introdurvi quella religione, che lor' più fosse à grado*; e per far credere come

Evan-

Evangelio una tal calunnia diabolica, hanno ſtampate tali parole, in carattere diverſo, benche foſſe già publica la verità in due Stampe Latina, & Italiana, degli Articoli della Lega, trà quali il decimo dice: *& quoniam controverſia quædam, religionis ergò, exoriri poſſent in locis à Fœderatis uti ſperant armis, occupandis, de exercitio ejus, inter ſe etiam eodem, quo ſuprà dictum eſt, tempore convenient*, cioè nel tempo di far la Pace, come nell'Articolo nono antecedente: donque è falſiſſima detta dimoſtrazione, come la Riſpoſta alManifeſto dell'Almirante di Caſtiglia, nel dire, che la religion ſia rimaſta ad arbitrio degl'Ingleſi; anzi eſſendo queſto punto rimeſſo a'i Trattati di Pace, ſi vede che gl'Ingleſi & Olandeſi non hanno contra la noſtra Religione quell' iniqua paſſione, che ſi gl'imputa da Francia, e da qualche ſciocco zelante; nè ſi può dire, che una tal Lega, così concepita, porti alcun' ſcandalo, ò pericolo di Religione, anzi è giovevole, come ſi moſtra à §. 74. e ſeguenti; e la Pietà Auſtriaca è attenta, e zelante, per la S. Fede Cattolica, molto più de' Politici Franceſi, e di alcuni loro Eccleſiaſtici.

§. 71.

§. 71.

Insegna il P. Schiara, nel lib. primo diff. IV. n. 13. pag. 15. *Principem læsum teneri intermittere bellum justum, si ex tali bello, ad majora bella invitarentur alii Principes., in perniciem Ecclesiæ, dareturque opportunitas hostibus Ecclesiæ Catholicæ, invadendi, & occupandi terras, ad Christianos spectantes.* Come veramente voleva la Francia, che l'Imperatore offeso, e spogliato, lasciasse la sua Guerra giusta, acciò non si gli unissero gli Inglesi & Olandesi, quali occupassero Paese Gallispano: mà per maggior confusione della Francia, si ritorce contro di essa tale insegnamento, che se ben' la Francia stimasse giusta la Guerra per parte sua (ch' è troppo difficile, per le sue promesse giurate) era, & è obligata à lasciarla, mentre ella stessa col suo procedere hà eccitati gl' Inglesi, & Olandesi, e Protestanti di Germania, come si mostra nel §. 72. e 73. ad entrar in Guerra, & ad occupar Paesi Gallispani Cattolici; e tentava (come sempre fà) anco il Turco, à muoversi contro la Christianità, e conseguentemente in danno della S. Chiesa. Poi per confusion del P. Schiara, par considerabile, che molti suoi insegnamenti sono concepiti, & indirizzati, à mostrare, che il

Pren-

Prencipe offeso, qual fà Guerra giusta, deve haver pazienza, e contentarsi di restar spogliato; e così vorrebbe condannare l'Imperatore, qual' è leso, non la Francia, qual hà usurpato, benche fin da' SS. Dottori sia lodata come meritoria la Guerra giusta, come sopra §. 45. e §. seqq. e non scrive insegnamento alcuno per il Prencipe, che offende, spoglia, e sostiene ingiustamente una Guerra, quando secondo le verità note, & addotte sopra §. 30. &c. il P. Schiara, & ogni buon Theologo, ò altro di retta coscienza, deve conoscer, e dir liberamente, che la Francia hà peccato, e pecca in più modi, d' essere certamente, e chiaramente tenuta à lasciar la Guerra; e bisogna purein buona Theologia, che, se secondo il P. Schiara, il Prencipe spogliato devi in dette circostanze haver pazienza, il Prencipe usurpatore incorri in obligazioni, e pene molto maggiori, delle quali il P. Schiara non parla; nè si esplica se intendi d'un Prencipe offeso solamente nell' honore, e dignità, ò pur anco d' un Prencipe, spogliato di sua Monarchia, ò di danno della Chiesa, cagionato direttamente, ò per accidente; bastandogli forse, come pare, di spargere scrupoli contra l'Imperatore.

Mà nel sudetto libro, Necessitad de-

la guerra, &c. pag. 30 e 31, si allega S. Tomaso, nella 2. 2. q. 43. art. 8. qual anco con l'autorità di S. Gregorio, fà santissime distinzioni, che *quando si pretende ricuperare beni temporali della Republica, e con evitar lo scandalo, si eccita la malizia, di chi gli usurpa, non vi è obligazion di desistere da' i mezzi di ricuperare, poiche quando lo scandalo è cagionato dalla milizia di chi usurpa, non vi è obligazione, di abbandonar ciò ch' è suo: e se abbandoniamo il nostro, dice S. Tomaso, che si nuoce al ben' commune, col dar a' i cattivi huomini occasione di rapir l'altrui; e si nuoce agli stessi usurpatori, quali ritenendo la robba d'altri, rimarrebbero nel peccato, dovendosi cooperare, come insegna S. Gregorio, ne rapientes non sua, semetipsos perdant*: & esplica S. Tomaso, *in resp. ad secundum, si permitteretur malis hominibus ut aliena raperent, vergeret hoc in detrimentum veritatis vitæ, & Justitiæ; & ideo non oportet propter quodcunque scandalum temporalia dimitti.* E così l'Angelico Dottore fondatamente insegna, à tutti gli Ecclesiastici, e Secolari, di doversi attender, & operare contra lo scandalo di chi usurpa, più che contr' altri scandali, quando la maliziosa usurpazione è la cagion degli scandali, che seguono nel ricuperare. Nè pare diverso l'insegnamento della sacra

Scrit-

Scrittura nel lib. di Giob. cap.29. n. 16. & 17. *Pater eram pauperum , & causam quam nesciebam diligentissimè investigabam : conterebam molas iniqui & de dentibus illius auferebam prædam*: Secondo lequali parole & esempio d' un' huom sì retto, sì giusto e sì timorato d'Iddio , quanto doverebbe esser ogni Theologo , & ogni Ecclesiastico, & ogni buon Prencipe, pare che devi come Giob cercar diligentissimamente la cagione de'i mali, opprimer le forze della persona ingiusta , e togliergli dalle mani la preda: onde la dottrina del P. Schiara non resta chiara , se non in favorire l'ingiusto disegno di Francia.

Con tutto ciò perche i Gallispani, i loro Geniali, ò devoti, e qualche zelante Cattolico mal impressionato, si ajutano à predicare , & esagerare, appresso le persone idiote, e semplici , quali sono le più numerose , & appresso i Popoli Spagnoli, & Italiani , che se ben' l'Imperatore non habbia peccato , nell' atto di confederarsi con gl'Inglesi & Olandesi, questi però nel guerreggiare operino contra Persone , e Chiese, con tanti pregiudizi della Fede Cattolica, e tanti scandali, che sia adesso venuto il caso, di doversi partir dalla Lega loro , lasciare la Guerra , & obedir alla

Francia, par necessario, esaminar questo motivo con le seguenti verità.

§. 72.

L'Imperatore non solamente non può dirsi, che habbia egli unicamente chiamato in ajuto, e tirati à collegarsi seco, gl'Inglesi & Olandesi, e Protestanti, come s'è accennato sopra, mà il Rè di Francia, non volendo trattar con l'Imperatore, nè co' Prencipi Cattolici, nè con il Papa, nè con un Congresso, nè con Carlo Secondo medesimo, per la successione ne i suoi Regni, volse trattarla, & aggiustarla in scrittura publica, solamente con Inglesi & Olandesi, facendo di più Lega con loro, & obligandoli nell' art. 6. à prender l'armi, e valersene contro l'Imperatore, se da questo non fosse accettata la Spartizione, come i loro Ministri, assieme con quel di Francia, andarono à farne l'intimazione all'Imperatore, proseguendo unitamente le instanze, di accettarsi, & adempirsi tal Spartizione, perche la Francia, qual non sperava trovar Spagnoli di tal sorte, che volessero far apparire un Testamento di Carlo Secondo, contro la Giustizia, e la volontà dichiarata dal medesimo Carlo Secondo, e da Filippo IV. e contro il bene de' medesimi Spagnoli, e di tutto il Christianesmo, si ap-

appropriava le due Sicilie, e Ducato di Milano, e conseguentemente si faceva Padrone, solo & assoluto in Italia, con prendersi poi, sotto pretesto d'esser invalide le Rinunzie, il restante della Monarchia Spagnola, senza alcuna difficoltà, subito che havesse voluto. Questa Spartizione, e disegno, cagionò tanta passione in Carlo Secondo, e suo Consiglio, contro l'Inghilterra & Olanda, che furono scambievolmente cacciati dalle loro Corti i Ministri soliti tenervisi, e gl'Inglesi & Olandesi furono tanto più obligati, oltre il patto con la Francia, à prepararsi per la Guerra, da forzar l'Imperatore, e le Spagne, ad accettar detta Spartizione: questa fù rigettata; e poco doppo, peggiorando di sanità Carlo Secondo, se ne morì, con publicarsi un Testamento, come fatto da lui (mà si sà da molti, in quali maniere illecite, e scandalose, fù fatto apparire) nel quale sarebbe universal herede il Duca d'Angiò, se tal Testamento fosse valido. Si supponeva dall'Inghilterra & Olanda, che la Francia osservasse i patti di detta Spartizione e Lega, mà secondo il suo solito, mancando, anco à tali promesse, si dichiarò di voler per propria, e del Delfino, sotto nome & apparenza del Duca d'Angiò, tutta

la Monarchia ; onde confiderando gl'Inglefi & Olandefi, che la Francia fatta Padrona de'i Galeoni, e Flotta Spagnola, fotto nome di fcortarla, fi farebbe valfo di quegl'Ori, per accrefcer Armate formidabili in terra e mare ; e poi fu tal infuperabil Flotta Gallifpana, mai più haverebbe permeffo ò utile ò alcun intereffe, agl'Inglefi, Olandefi, & Italiani, con dar ad intendere à gl'huomini femplici (come fece in principio della Guerra contro l'Olanda nel 1670) di far ciò, per ripiantar la Fede Cattolica in que' Regni, benche veramente, per far la Monarchia univerfale, per efterminar la Cafa d'Auftria, e per toglier in Europa ogn' altra fovranità, e Potenza : come fi vidde in detta Guerra d'Olanda, che fe ben s'era dichiarato, d'operar per zelo Cattolico, quando fi accorfe, non poterfela conquiftare, li reftituì, e fece reftituire dall' Arcivefcovo di Colonia, e dal Vefcovo di Munfter, ogni loro Città ricuperata, fenza prefcrivervi vantaggio alcuno della Cattolica religione ; e così Inglefi & Olandefi perdevano infallibilmente tutto il commercio maritimo, e confeguentemente la fovranità, nè potevano più affidarfi, ò credere à promeffa alcuna della Francia,

tan-

tanto per veder conculcati i Sacrofanti Trattati della Pace Pirenea, quanto per vederfi ftrapazzati, col mancar così fubibito a'i patti di detta Spartizione, e con vederfi obligati à Guerra contro Francia anco dalla nuova dichiarazione, e recognizione del Prencipe di Galles, in Rè d'Inghilterra, come fe già foffe ftabilita, la Monarchia univerfale della Francia, da far fare per mezzo di foli decreti, à parole, quanto le piaceva in Inghilterra.

§. 73.

Inoltre, ancorche la Francia haveffe mantenuto la promeffa, di ftar à detta Spartizione, come adeffo i fuoi Parziali dicono, che per finir la Guerra, bifognarà fi accetti da tutti la Spartizione predetta, fù molto ben confiderato dopoi, e molto più deve confiderarfi adeffo (oltre l'ingiuftiffima fua pretenfione) che fia già tanta la fua potenza, che per ogni mediocre augumento fi renderebbe predominante à tutte le altre, e ftabilirebbe la difegnata Monarchia, con la fchiavitù univerfale dell'Italia fubito, e poi prefto del reftante d'Europa; poiche la Francia, con haver in Italia, ò le Sicilie, ò Milano, ò Mantoua, ò con haver folamente in detti Stati un Dipendente, ò Collegato, come il Bavaro,

qual hà presa la moda Francese, di volersi ingrandire, con spogliar il Prossimo, ò pure con tener dentro Italia una Piazza sola, e buon Presidio, trovarebbe ben prontamente la Francia qualche pretesto, d'invader & impadronirsi del resto d'Italia, e delle Spagne, senz' alcuna resistenza sufficiente, e senz' alcun ajuto pronto, doppo una Guerra dispendiosa, e rouinosa come questa (potendo sempre rimetter in campo, il suo motivo d'esser invalide le cessioni, e Rinunzie, in pregiudizio della Corona di Francia, e de' Successori, senza far conto di patti giurati, come fà adesso) ò se volesse differir tal impresa, bastarebbe che chiedesse à Genoua, al Gran Duca, à Malta, al Papa, alle Sicilie, & a' Veneziani, le loro Galere e Vascelli, per servirsene à rimetter in Inghilterra un Rè Cattolico, e contr' i guadagni, e Flotte di Acattolici, nessun' ardirebbe di negarglele, non tanto per la qualità di quel fine (benche finto) che il Papa sarebbe astretto di lodarlo, & esortarlo à tutti, quanto per non voler alcuno tirar sopra di se lo sdegno, e violenza Francese, con il bravo Comandante, & il grossissimo Presidio, che continuamente terrebbe nella Piazza d'arme, qual havesse dentro Italia. Con tale

tale Armata Italiana di Mare, e con la sua propria, impedirebbe certamente agli Inglesi & Olandesi il passar lo Stretto, e l'entrar nel Mediterraneo, con toglier à quelli, & agli Italiani tutti, e con tirar su'i Legni suoi per i soli Mercanti Francesi ogni commercio, utilità, e vantaggio, senza che potesse alcuno impedir alla Francia un tal disegno di arrichir se, & impoverir tutti gli altri, in pochissimo tempo; anzi con tanti profitti accresce-rebbe l'Armata propria à segno, che particolarmente doppo tante spese, e gravezze degl' Inglesi & Olandesi nella presente Guerra, anco nell' Oceano non incontrarebbe chi potesse resisterli; onde la sola Francia hà messo, e tiene, tutti i Prencipi Christiani nella necessità, ò di farsi schiavi miserabili di quella, ò di ridurla con ogni sforzo, ad osservar le Paci fatte e giurate, ò di continuare meglio che si possi la Guerra, sù la speranza di muover la Giustizia onnipotente del Cielo, à difendere gli Oppressi, e castigare gli Usurpatori; ò se per disgrazia dovesse restarsi in schiavitù, restarvi almeno per forza, mai più per accordo d'una Pace iniqua, che facci vantar la Francia, d'haver havuta qualche ragione, e li accreschi

animo, di ricominciar ſubito ſimili violenze.

Per motivi così gagliardi, e di troppo gran conſeguenze, accennati nella Lega fatta con l'Imperatore, ſi riſolſero gl'Ingleſi & Olandeſi in un intereſſe tanto importante, e commune, entrar in Lega dell' Imperatore, quale già molto prima haveva incaminate le ſue Truppe, per ſcacciar da'i Ducati di Mantoua, e Milano, i Franceſi: Similmente la Dieta de' Prencipi, e Stati dell' Imperio, doppo haver veduto occupar dalla Francia i Feudi Imperiali di Fiandra, Milano, e Mantoua, e li due Elettori Bavari, acciecati da qualche ſtraordinaria promeſſa Franceſe, ſenza conſiderare, che quanto più ſia grande, tanto meno gli verrebbe mantenuta, e che inclinavano ad eſſercitare contro l'Imperatore una ingratitudine, la più ecceſſiva, vergognoſa, & abominevole, con violare le proprie obligazioni, e giuramenti, di ſeguir i Concluſi dell'Imperio, del qual ſono Membri, non Padroni, e devono eſſer Fedeli, non Rebelli alla Patria, accordatiſi con la Francia, di portar la Guerra nel cuor dell'Imperio, à rouina de' Vicini, e de' proprii Sudditi innocenti, e poi di far partir il Rè de' Romani

mani dall' assedio di Landau, sono stati da tali procedure tirati detti Prencipi, e Stati, ad entrar in Guerra, e Lega con l'Imperatore, obligato dalla Capitolazion della sua Elezzione, cap. 12. & cap. 30. à conservare, e ricuperare i Feudi Imperiali in Italia, e non rinvestire i Principati, e Città, senz' il consenso degli Elettori, havendo voluto intanto l'Imperatore usar sempre fin doppo la seconda Vittoria, verso l'Elettor di Baviera, una Clemenza Cesarea e Paterna, tanto grande, che in alcune circostanze parebbe incredibile, ad imitazion di David verso Absalon.

E per queste verità incontrastabili, e notorie, oltre le pretensioni, publicate da' Scrittori Francesi, che la Corona Imperiale sia dovuta à i Rè di Francia, e le Elezzioni Cesaree fin' ora fatte siano invalide come sopra §. 5. e 6. e §. 29. hanno considerato i Prencipi d'Imperio tanto Ecclesiastici quanto Secolari, che se non vogliono vedersi spogliare d'ogni prerogativa, Jurisdizzione, e Potenza, e ridursi inferiori à i Duchi e Pari di Francia, secondo la regola Macchiavellica di atterrare ogni riparo, gli sia necessario di impedir adesso alla Francia ogn' accrescimento, mentre non si trova Trattato, Patto, ò mo-

modo, che acquieti i desiderii, e disegni Francesi troppo vasti. Onde ogni buon Theologo, & ogni buon Ecclesiastico, & ogni buon Cattolico, deve avanti Dio, & in sua Coscienza conoscere, e rimostrare alla Francia, che essa hà tirato in Guerra l'Imperio, gl'Inglesi, gl'Olandesi, e Protestanti, & hà mosse le armi loro; e che non si può applicar all' Imperatore la Conclusion Theologica, nelli suoi puri termini, d'haverli chiamati in ajuto suo, mà la Francia, secondo le sudette Dottrine del P. Schiara, e altri, è tenuta à desistere dalla Guerra, ancorche si desse ad intendere, d' haver qualche ragione, tanto più poi, non havendo per se Giustizia, ò Ragion alcuna, di mancar alle proprie Promesse giurate.

Nè può lasciarsi di ammirar il Biscardo, qual in pag. 54. 55. e 57., per motivo di lasciar la Monarchia di Spagna in poter della Francia, apporta, che così *periculum divisionis Monarchiæ evasum*, *&c.* mà se giustamente la Francia havesse lasciata, come doveva, alla Casa d'Austria la sua Monarchia, nessun' haverebbe parlato di dividerla; & è un bel Progetto, che quelli, i quali hanno ricusato il mal insoffribile di detta Divisione, rigirata e vo-

voluta dalla Francia, prendino adesso il male estremo, & ultimo esterminio, di restare tutti Sudditi miserabili di Francia.

§. 74.

Chiunque habbia vero Zelo della salute dell'Anime, staccato da ogn' interesse, passione, ò genio, deve più tosto sinceramente, e publicamente confessare, che i Protestanti, ò Acattolici di Germania, d'Inghilterra, e d'Olanda, nel guerreggiar per l'Imperatore contro la Francia (forse parrà subito proposizion ardita, che ben considerata si trovarà vera e giusta) fanno Opere virtuose, Cattoliche, e lodevoli, non ostanti le appassionate invettive, fatte contro di loro dal cieco ardor di Danio, pag. 7. 8. 15. 23. 38. 54. 102. e 151., e da Biscardo pag. 60.

La Prima è, che ajutano, e promuovono la Giustizia, dovuta all'Imperatore, quale, come sopra si è mostrato, fà Guerra giustissima, e chi fà Guerra giusta, merita d'esser ajutato da tutti, tanto che come insegna S. Ambrosio in 23. q. 3. c. Non in. 7., *Qui enim non repellit à Socio injuriam si potest, tam est in vitio, quàm ille qui facit; onde S. Moyses, Hinc prius orsus est, tentamenta bellicæ fortitudinis*: come Anastasio e Damaso PP. dichiarano, nell'ivi se-

ſeguente c. 8. *Qui poteſt obviare, & perturbare perverſos, & non facit, nihil aliud eſt, quàm favere eorum impietati, nec enim caret ſcrupulo ſocietatis occultæ, qui manifeſto facinori deſinit obviare.* Perciò inſegna trà gl'altri, Layman. Theol. Moral. tom. primo lib. 2. tract. 3. cap. 12. n. 2. pag. 205. *Juſtum Bellum Charitati & Paci potiùs inſervit*, come più ampiamente ſopra §. 45., e ſecondo le Dottrine di S. Gregorio, e S. Tomaſo, ſopra §. 70. in fine, e come in detto cap. 12. ſub n. 8. §. Quare pag. 207., quando, chi vuol dar Armi Auſiliarie ad un' altro, hà ſodisfatto alla Coſcienza, con eſaminar prima, ſe quello facci Guerra giuſta, il P. Baſſeo nel luogo ſopra allegato tomo primo pag. 175. ver. Bellum n. 8. inſinua fondatamente, che *Bonum eſt, eos promovere, & juvare, qui Jus ſuum juſtè proſequuntur.* Et il P. Giuglaris in detta Scuola, &c. ver. 21. §. 9. inſegna, che dove *la Guerra, e non ſolamente giuſta, mà neceſſaria, merita ogni lode, chi la intraprende; ogni biaſimo chi la riprende*, come è giuſta e neceſſaria, per il Ben publico confeſſato dalla Francia ne' ſudetti Patti, la preſente Guerra contro la Francia. Queſte Dottrine Cattoliche, beniſſimo ſi adempiſcono da detti Acattolici, doppo haver conoſciute le giuſte ragioni

gioni addottegli dall'Imperatore, quando gli negò d'accettar la Spartizione, à differenza de' Cattolici Prencipi Bavari, quali non potendo allegar una giusta causa d'ajutar la Francia, pensarono il rigiro di neutralità; e sotto tal pretesto, benche contrario all'Unione, Giuramento, & Obligazione d'ogni Prencipe d'Imperio, particolarmente per i Feudi Imperiali, di Fiandra, Milano, e Mantoua, illegitimamente occupati dalle Armi di Francia, hanno dissegnato d'ajutar la Francia, e sperato ingrandirsi con la robba d'altri, senza riguardo, che così ajutavano l'Ingiustizia, conculcavano i Precetti di Dio, prolongavan la Guerra, e la tiravano sopra i proprii Stati, e dentro l'Imperio, dal quale se, secondo ogni buona ragione non havessero voluto separarsi i Prencipi Bavari, già si trovarebbe facilmente fatta la Pace, col trovarsi la Francia senza speranza di ritener quel di altrui. Iddio comanda *Diligite Justitiam*, e similmente *Quod tibi velles fieri, facias alteri.* Dunque gli Acattolici, nel cooperare, che la Francia rendi il tolto alla Casa d'Austria, fanno santamente quello, che vorrebbero si facesse per loro, se fossero spogliati ingiustamente del proprio; & osservano i prefati nostri SS.

Pa-

Padri, e Sacri Canoni, quando qualche Prencipe Cattolico, senza far conto di dette Autorità, par che godi de i torti fatti all'Imperatore, e delle scandalose maniere di spogliar il Prossimo. E perche, *Non dimittitur Peccatum, nisi restituatur ablatum*, cooperano, à far liberar la Francia dal peccato, tutti quelli Accattolici, ò Cattolici, ò Ecclesiastici, quali procurano con ogni lor potere, che la Francia restituischi, quanto vuol la Giustizia, perciò detti Acattolici fanno un' Atto assai esemplare, guerreggiando contro la Francia, mentre lo fanno assai peccaminoso, e scandaloso, i Bavari Prencipi Cattolici, nell'ajutar la Francia, à spogliar l'Imperatore, e prolongar la Guerra, e pascer la propria ambizione, come altri Prencipi, nel non impiegarsi, quanto possono, ad impedir trà i Christiani le Ingiustizie, & Usurpazioni, e tanti gran mali.

§. 75.

La seconda è, che con i loro denari, fatiche, e Soldati, procurano à tutta la Christianità, la Pace, Quiete, e Sicurezza, rispetto al Turco, ajutando l'Imperatore, che è l'Antemurale del Christianesmo; poiche se l'Imperatore non venisse assistito dalle Armi di detti Acattolici contro

tro la Francia, restarebbe sommamente indebolito, dal non haver più unita, e interessata seco la Monarchia di Spagna, che più tosto gli sarebbe sempre nemica, anco à fine Politico, che non potesse mai l'Imperatore ricuperar detta sua Monarchia, in modo che, se il Turco attaccasse i Veneziani, ò Polacchi, l'Imperatore non potrebbe validamente soccorrergli, secondo i Patti della Lega perpetua, perche doverebbe molto più provedere, & impiegar le sue forze, per diffendersi dalla Francia, quale non perderebbe una tal occasione, d'acquistarsi anco la Corona Imperiale, come senza scrupolo si provò nell'ultima Guerra Turca, per laquale, doppo haver il suo Ministro in Polonia fomentata la Rebellion Ungara del Teckeli, e suoi Seguaci Eretici, trovatesi come si disse, nella Segretaria presa al Teckeli, le Lettere, & un Ritratto riccamente gioiellato di Luigi XIV. (onde Pignatel. tom. 9. consult. 68. n. 34. riferisce, che *Pius V. Societatem Franciæ Regis cum Turcarum Rege damnavit, eam Franciæ labem dictitans*, perche quel Papa veramente Santo, col suo Spirito Profetico previdde, che sarebbe continuata nella Francia tal macchia, dannabile da ogni Santo Pontefice,

 cha

da ogni Ecclesiastico, e da ogni Christiano, come dicevano publicamente gli stessi Ministri di Prencipi Acattolici, che essi erano Christiani, più di quello fosse la Francia, mentre essi ajutarono gagliardamente à liberar Vienna dall'Assedio, e continuavano dar Soldati all'Imperatore, & alla Republica di Venezia, benche tutte le Conquiste vedessero cedere in augmento della Fede Cattolica, e della Papale Autorità, quando la Francia, sotto mendicato pretesto dell'Elettorato di Colonia (nel qual poteva sodisfarsi, d'introdurvi à forza, e mantenervi con le sue Armi il Furstenberg) attaccò improvisamente l'Imperatore, & invase gli Elettorati Cattolici con ferro e fuoco di barbarie inaudita, quali non potevano dirsi causa della risoluzione, ò Sentenza Romana, in favor del Bavaro; mà realmente, & in sustanza, diede indirettamente al Turco, contro la Bolla in Cæna Domini, ajuti sì grandi, che si perdette Belgrado, restarono Schiave, e forse dannate, tante Anime Christiane, e nel Maometismo tante altre, quante se ne sarebbero battezzate, se le Armi Cesaree benedette da Dio non fossero dalla Francia state impedite d'andare fin dentro Constantinopoli, come

me n' era facilissima, & indubitata l'impresa, con haver così la Francia fatto credere, che mantenghi al Turco il Patto detestabile di Francesco Primo, referito anco da Andlern in Corp. Const. Imp. tom. 2. pag. 415. n. 11. & 12. dove che anco Enrico II. Rè di Francia si collegò col Turco, e poi negl' Articoli d'Enrico IV. col Sultano del 1604. si esprimono termini di antica amicizia, & ordini scambievoli, di servizio commune, Recueil, &c. tom. 3. pag. 14. Et altri se ne leggono, fatti da Luigi XIV. nel tom. 4. pag. 316. Et ora gli Acattolici mostrano con la presente Guerra, operar da Cattolici, molto meglio che la Francia, stante ciò che si osserva quì, e ne i §. seguenti; e perciò subito, che il Turco vedesse l'Imperatore ridotto à non haver più ajuto, amicizia, ò stima alcuna, nè in Ispagna, nè in Italia, non differirebbe un momento, ad impiegar i suoi sforzi contro la Christianità, ancorche non ci fosse stimolato, mà il Ministro di Francia non mancherebbe d'esortarlo, e di dargli ogni notizia, e consiglio, da mantener bene l'amicizia, trà la Francia accresciuta di forze, e la Turchia, e da spiantare la Casa d'Austria, sempre perseguitata, come adesso di più si disse,

 un

un negoziato Francese, di far che i Rebelli diano al Turco le Piazze d'Ungheria, acciò il Turco le diffenda, e muovi Guerra all'Imperatore, ò solamente ajuti e defenda detti Ribelli, quali hanno ammazzati tanti Ecclesiastici, e tengono pretenzioni di gran pregiudizio e danno della Fede Cattolica, animati da' Ministri e Soldati di Francia. E così mentre detti Acattolici uniscono le Armi loro à quelle dell'Imperatore, ogni buono e vero Christiano pare che deve ringraziargli, e restargli obligato, per un sì gran servizio, e bene del Christianesimo; essendo di più assai noto, che il Turco, per il suo Commercio, hà bisogno, & attende, di non disgustar gl'Inglesi & Olandesi, e perciò questi, per la Lega con l'Imperatore, cooperano, à tener libera la Christianità, da Guerra Turca, che sarebbe assai più dannosa delle passate.

§. 76.

La Terza è, giovar al Cattolichismo, con i danni stessi, che inferiscono à i Gallispani (forse dispone così il Dio degl'Eserciti, per giusto castigo & insegnamento) portando qualche rimedio, ò ritegno, ad alcuni gravissimi difetti del Cattolichismo, nel quale come se per essere stimato un Pren-

Prencipe vero Cattolico baſtaſſe udir Meſ-
ſa, Confeſſarſi, e Communicarſi, s'è intro-
dotto, e ſi prattica con applauſo, il non
oſſervar più le Promeſſe, nè men trà ſo-
li Cattolici il non far conto alcuno de'
Giuramenti preſtati, col nome del vero
Iddio, il non uſar le dovute maniere, con-
dizioni, e ricerche, prima d'intruderſi in
altri Regni, e di cagionar una Guerra
rouinoſa trà i Cattolici, & il non attender
trà loro, in coſa alcuna Politica, le Leg-
gi Divine, ne men' quella, che inſieme è
di natura, *quod tibi nolles fieri, alteri ne fa-
cias*, ſtimandoſi adeſſo dalle opinioni Fran-
ceſi, ſeguitate da i Bavari, prudenza leci-
ta, e glorioſa, il toglier al Proſſimo con
inganni, rigiri, violenze, e guerre, ſot-
to qualche preteſto, che mai manca all'in-
gegno humano, ſenza riguardo alcuno
alle publiche gravi offeſe di Dio, nel vo-
ler conquiſtare, con cagionar una Guer-
ra; onde la Lega co' Proteſtanti giova al-
la Fede Cattolica, nel cooperare, che vi
ſi eſtirpino tali abuſi, che ſe ne penti chi
gli hà practicati, e che s'impari bene da i
Rè, e Prencipi Cattolici, la Verità Evan-
gelica, di non poter eſſer approvati, nè
favoriti, ò benedetti dal Cielo, quei mezzi
d'ingrandirſi benche per qualche tempo paia-

no permessi, e tolerati, come molti altri scandali.

Dal veder i Gallispani, & i loro Amici, che le Armi Acattoliche ottengono qualche volta Vittorie, e vantaggi, per Mare e per Terra, sono stimolati à conoscere, che l'hipocrisia non sia grata à Dio, nè à loro stessi utile, ò gloriosa, di ostentar in parole un gran zelo di Fede Cattolica, à fine però di acquistare, in terra non in Cielo, e di impedir all'Imperatore gl' ajuti de' Protestanti, per spogliarlo, non per mantenergli i Patti di Pace, e vengono insieme astretti, à considerare i Gallispani, che non puol haver buon zelo di convertire Scismatici chi in vece d'accompagnare le publiche preghiere, che la Chiesa Cattolica fà nel Venerdì Santo per l'Imperatore, & Imperio, contro i Barbari, stimola, & ajuta i medesimi Barbari, à travagliare, & occupare Paesi Cattolici; nè puol haver intenzione Evangelica chi anco senz' il dovuto rispetto alla S. Sede, commette publicamente azzioni ingiuste, ambiziose, e peccaminose, contr' un Prencipe Cattolico, & esemplare come l'Imperatore, mentre non si trova insegnato da alcun Santo ò Theologo, che sia ben fatto, spogliar un Prencipe Cat-

Cattolico, per impiegare quella preda in far guerra à Infedeli, come qualche Gallispano, e lor devoto hipocrita, inganna le simplicità, & ignoranze di molti, col dire e far credere, che facendo l'Imperatore qualunque Pace con i Gallispani, questi con le forze loro, e di altri Cattolici, mettrebbero in Inghilterra il Galles Cattolico, & estirparebbero gl' errori varii di Fede in quei Regni, e nell' Olanda, per poi proseguir ciò altrove, & all'ora anco contro il Turco, benche sia assai chiara la definizione di S. Paulo in Epist. 3. ad Rom. che *non sunt facienda mala, ut eveniant bona*; e sia assai facile, che quando riuscisse alla Francia, di far intraprender una Guerra di Religione, pensarebbe ad ingrandirsi se, non à diffender i Cattolici, particolarmente Austriaci, secondo la sua Politica, con laquale abbandonò il Rè Giacomo, & in Lettera del 1688., scritta al Cardinale d'Estrè, riferita nel Recueil tom. 4. pag. 540. il Rè di Francia espresse, *d'haver lasciato ingrandire l'Imperatore, contro tutte le Regole di buona Politica*, e mentre non haveva lasciato ingrandir l'Imperatore, se non con qualche parte dell'Ungaria, ritolta al Turco, ogn' un vede, se sia di buon Christiano, una simil Politica,

approvata dall'adulazione de' suoi Consiglieri, e replicata nel Publico Manifesto di Francia, di detto Anno nel medesimo tomo 4. pag. 542., e poi nella Spartizione, s'era collegato con i medesimi Inglesi, & Olandesi, contro l'Imperatore, & ogn'altro Cattolico, che volesse ostar à detta Spartizione.

§. 77.

Per la presente Guerra de' Protestanti contro la Francia, gode il Cattolichismo un altro bene, che i Cattolici Habitanti in quegli Stati non provano alcun travaglio, se non si mescolano nel Politico, che non gli è lecito, vedendosi anco dal Manifesto del Duca di Mommuth del 1685. nel sudetto Recueil, &c. tom. 4. pag. 507., dove si dichiara, che i Papisti non hanno da temere, purche non s'impegnino negl' interessi de' nemici, in quella Guerra intestina, e contra la Francia, per interesse della loro libertà; mà se detti Protestanti non guerreggiassero contro la Francia, ò questa cercarebbe in qualche maniera, guadagnarli contro l'Imperatore, come ce' li haveva impegnati nella Spartizione, ò essi seguitando l'esempio di Francia contro gli Ugonotti, spogliarebbero, bandirebbero, e forzarebbero,

bero, il gran numero di Cattolici, dimoranti nell'Inghilterra & Olanda, e forse inferirebbero altri mali, mentre per l'occupazion della Guerra, e per non disgustar l'Imperatore, non fanno alcun' danno, ò strazio à i Cattolici; e così per rispetti, ò effetti verissimi, la Guerra de' Protestanti contro la Francia è giovevole alle Anime Cattoliche.

Proviene anco al Cattolichismo un' altro benefizio di evitarsi con questa Guerra un' altra di Religione, quale par desiderata da i Francesi, senza potersi creder per Zelo di Fede Cattolica, mentre non si sà se Dio la approvasse, e la facesse finir utilmente, mà più facilmente per dissegno di pescare nel torbido; poiche principiata una Guerra simile, potrebbero probabilmente indurre il Turco à muoversi contra l'Ungaria, Austria, & Imperio, ne i quali Stati difficilmente sarebbe union d'Armi per le discordie circa la Fede: e potrebbero inaspettatamente voltare le Forze loro contra quel Regno, ò Cattolico, ò Acattolico, che in tal confusione volessero acquistare: come già si può sospettare che se si finisce la presente Guerra con lasciar acquisto anco mediocre alla Potenza Francese, questa ò in nome proprio, ò del

Prencipe di Galles, senza attender à Patto alcuno, muoverebbe subito Guerra di Religione per rimetterlo in Inghilterra, con sicurezza che il Papa non potrebbe negargli ogni sorte d'ajuti suoi, procurandogli anco grandi da tutti gli Ecclesiastici, e Cattolici; e così non si goderebbe Pace, mà si rinuovarebbe una Guerra peggiore della presente: e forse per cominciar à disporre gli Ecclesiastici, e Cattolici inconsiderati, ò troppo zelanti, ad un tal dissegno, divolga la Francia, che gli Acattolici con la presente Guerra voglino promuovere, e dilatare la loro Religione, benche si sappia bastar à loro mantenersi come sono, e non esser forzati, essendo notorio, che una Guerra di Religione sarebbe dannosa, e pericolosa, tanto per i Cattolici, quanto per gli Acattolici, stante la mistura ò varietà di Fede trà tutti i Sudditi; onde la sola Francia sperarebbe certo di profittarsene, mà ogni buon Christiano deve considerare, che seguirebbe certamente una gran rouina di tutto il Christianesmo, e secondo buone ragioni Theologiche, non è da consigliarsi il tentar di forzare con le Armi nè meno i più perversi Eretici, quando per tali violenze sanguinose probabilmente muoiono dannate molte Anime,

me, patiſcono aſſaiſſimo molti Cattolici innocenti, e non è ſicuro il terminarſi tal Guerra con vantaggio della S. Fede.

Pare ancora deplorabile, che nello ſteſſo tempo, nel quale i Franceſi oſtentano co i loro Devoti, Zelo di Religione, corrompono il Cattolichiſmo non ſolo con i mali eſempi di coſtumi liberi, e ſcorretti, di varie mode, vanità, luſſi, diſprezzo del nome d'Iddio, dell' Immunità Eccleſiaſtica, e della S.Sede, come ſopra ,& opinioni,quali mai ſi ammettevano della Prudenza d'ogn' altra Nazione, tanto per meglior oſſervanza de' Divini Precetti, quanto per ſavia Politica di non mandar in Francia quantità di Denaro, qual ſerve per far Guerra contra chi ce lo manda, e di non toglier à i Popoli la dovuta ſtima della Nazion propria più che della Franceſe, e di non prender inclinazione alle guſtoſe galanterie di Francia, quali diſpongono l'animo à lodare e ricevere il Dominio Franceſe; mà adeſſo di più hanno publicate propoſizioni, quali fanno veder à i Proteſtanti, che la Francia, ò chi ſcrive per lei, ſpaccia per buono, e giuſto fondamento, di mantener la Pace, quello che direttamente conculca il Decalogo, l'Evangelio, & il Nome di Dio; ſcrivendo Biſcardo pag. 109.,

109. , che con ſtabilirſi il Rè di Francia nelle Spagne , *Sic Pax erit perpetua inter Gallos & Hiſpanos , qua fuit potiſſima ratio Matrimonii & Renunciationis* , e che Biſcardo , per obedire, habbia uſato un tal equivoco , circa la potiſſima ragione , moſtra non haver ſincerità Evangelica, mà col dire, *Sic Pax erit perpetua* moſtra credere , e volere perſuadere che non ſia contra le noſtre Regole Cattoliche, traſgredir ogni Legge , per acquiſtar Regni , e con tali traſgreſſioni , ſpogliato il Proſſimo , ſenza nè men' haver voluto udir le ſue ragioni , ſia trà i Cattolici , una vera Pace perpetua ; e che il Prencipe di potenza maggiore, ò più pronta , ſi facci Padrone , & ogn' altro habbia patienza ; e ſe tal regola , foſſe Cattolica per la Francia , dovrebbe eſſer tale , anco per i Privati ; e Roma, come Maeſtra , chiuderebbe i Tribunali , inſegnando , che chiunque ſi trova tolto qualche coſa , non litighi , non travagli sè & altri , mà conſervi perpetua la Pace , con ammetter per regola Cattolica , l'approvare , & accordare le uſurpazioni. Così nel Manifeſto Galliſpano , intitolato , *Chiara Dimoſtrazioni , &c.* pag. 9. e 10. , & molti altri Scritti e Diſcorſi , inveiſcono i Franceſi , & i loro Devoti , contro l'Imperatore , che co-

come ſopra §. 17. (dove altre ragioni per l'Imperatore) habbia operato à ſcacciar il Rè Giacomo, & intronizzare il Rè Guilielmo, e che habbia fatto elegger in Rè di Polonia l'Elettor di Saſſonia non vero Cattolico, e che habbia fatto Rè di Pruſſia l'Elettor di Brandemburgo, e che habbia fatto Elettor dell'Imperio il Duca di Hannover, tutte azzioni, come eſſi dicono, pregiudiziali alla Fede Cattolica; mà più toſto al contrario, la Francia co i ſuoi ſedizioſi, e violenti conſigli, e convenzioni, fù cauſa, che il Rè Giacomo ſi miſſe ne' pericoli, che dovette fuggire in Francia. Il Rè di Polonia è buon Cattolico, e fù eletto à concorrenza, & eſcluſione del Prencipe di Conty, voluto fortemente dalla Francia per ſoggiogare la Polonia: gli honori dati, non dal ſolo Imperatore, à Brandemburgo, & Hannover, gl'erano offerti dalla Francia, ſe ſi foſſero collegati con eſſa: e niente hanno tolto, ò pregiudicato alla Fede, ò Perſona alcuna Cattolica: il Saſſone, Brandemburgo, & Hannover, nella Guerra Turca, havevano ajutato, & operato più Cattolicamente de' Franceſi, quali ajutarono la Turchia: e baſta conſiderare, che i detti Accuſatori, e Calunniatori dell'Imperatore, non ſono buoni

buoni Chriſtiani, mentre l'Evangelio, non approva l'uſar un finto Zelo di Religione, ò di Pace, per adular, e dar colore alle uſurpazioni, alle fraudi, alle violenze, & à gli ſpergiuri.

§. 78.

La Quarta è, giovar aſſai anco al Papa, e S. Sede Apoſtolica, nel non laſciare, che la Francia reſti Padrona in Italia, direttamente ò indirettamente; per mezzo di ſuo Vaſallo, ò Collegato, ò dependente.

Prima perche, oltre i pregiudizi, che la S. Sede hà ſofferti nel poſſeſſo delle Sicilie, preſo dal Duca d'Angiò, mantenuto poi, con tanti atti violenti, contro la Giuſtizia, contro l'Immunità Eccleſiaſtica, e contro l'Autorità Pontificia, anco dentro gli Stati di Sua Santità, ſenz'alcun legitimo titolo, come ſopra ſi è moſtrato nel §. 36. e ſenz'alcuna licenza, libera, e volontaria della S. Sede, non ſarebbe più dai Franceſi riconoſciuta per Padrone diretto di quel Regno, poiche la Francia, con le ſue inventate reunioni, ſi metterebbe sù le antiche pretenſioni degl'Angioini già rinovate in ſua Scrittura Manuſcritta ſparſa per Roma; anzi ſubito, che con una Pace reſtaſſe quel

Re-

Regno tolto alla Casa d'Austria, forzarebbe il Papa, ad una dichiarazion tale, con parole, ò con fatti, che poi mai più alcun Papa, ò per delitto di quel Rè, ò per Zelo di Giustizia verso la Casa d'Austria, ò per conservar i suoi Dritti, potesse facilmente decretare contro quel Rè Francese, come fece Giulio Secondo nell'Investirne intieramente Ferdinando il Cattolico.

II. Perche, restando Napoli dependente dalla gran potenza Francese, l'Autorità Apostolica, e Roma stessa, non sarebbe più Principato Sovrano, mà doverebbe obedire, e servire ad ogni voler di Francia; e se mal volontieri condescende, ò hà patienza in qualche cosa, adesso che per le Armi contrarie alla Francia, non haverebbe da temerla, sarebbe la S. Sede schiava di quel Rè, quando non potrebbe più sperare, ajuto alcuno solito dalle Forze Austriache: onde anco per questo, l'interesse e servizio della S. Sede Apostolica richiede, che la Casa d'Austria sia ajutata (come fanno gli Acattolici) e sia conservata in tutti que' Regni e Stati, che Dio gli hà dati da tanto tempo, e così si mantenghino trà i Cattolici le due maggiori Potenze nelle Forze loro, senza mutazione

zione ò nuovità. Se la Francia in altri tempi, per ogni dispiacer, ò negativa, s'impadroniva subito d'Avignone, in auvenire s'impadronirebbe di Castel S. Angelo: se nel 1695., dentro Roma stessa, in faccia à S. Maria Maggiore fece levar la publica Inscrizzione in pietra, che dal tempo di Clemente VIII. in quà mostrava ad ogni Passaggiero l'Autorità Apostolica esercitata da quel Papa, e la dovuta Obedienza prestata da Henrico IV., si finirebbe di togliere, tutta la Superiorità Papale sopra la Francia: e se questa nelle presenti congiunture, d'haver gran bisogno delle Grazie di Sua Santità, gli hà fatto uno strapazzo inaudito, di togliergli dal fianco il Cardinal Decano del Sacro Collegio, e farlo andar condannato, anco ingiustamente, à relegazione, molto più ardirebbe di fare, quando havesse fermato ne' ceppi il Papa, e Cardinali, i Prelati, e tutto lo Stato Ecclesiastico: e se la S. Sede, al contrario di quello che pratticò nella Controversia del Regno di Portugallo, s'è stimata adesso astretta, à riconoscer per Rè Cattolico il Duca d'Angiò, benche chiaramente contr' ogni Legge, temendo, come sarà stata minacciata, che altrimente haverebbe subito perdute le Collazioni, e

Spe-

Spedizioni della Dataria, può ſtar certa di perderle, ſubito che la Francia poteſſe ſenza timor di mali temporali (niente curandoſi gli Spirituali per l'adulazion di Teologi) applicarle in proprio vantaggio e profitto, come hà fatto della Regalia. E ſe ora i Franceſi, doppo eſſere ſtata intimata la Riſoluzion Pontificia contro quelli che foſſero ſtati i ſecondi à uſcir dello Stato Ferrareſe, ſi ſono burlati dell'Autorità Papale, di comandar dentro il ſuo Stato Eccleſiaſtico, di comminar le Cenſure, e d'ajutar gli obedienti, anzi hanno aggiunto violenza nuova, & inganno, quando l'eſecuzione di detta riſoluzione Papale haverebbe fatto ben pentir i Franceſi della lor contumacia e ſuperbia; il Papa non ſarebbe più Papa, non ſarebbe obedito, nè ſtimato, che un forzato Miniſtro di Francia, e gl'Eccleſiaſtici tutti, co' Principati Italiani, non ſarebbero che Schiavi di Francia, ſe la Lega Imperiale non cacciaſſe fuor d'Italiá il Dominio, e la Milizia Franceſe.

III. Perche, eſſendo habituale, e continua la preſunzione nella Chieſa Gallicana, e Sorbona, di haver ſcienza ſuperiore ad ogn' altra, e perciò facilmente, e ſpeſſo, incorri in opinioni dannabili, come

 dice

dice il ſopra allegato Salcedo lib. 3. cap. 1. n. 6. pag. 907. *Galli ſupremam ſpiritualem in Pontifice poteſtatem abhorrentes, librum P. Antonii Sanctarelli Soc. Jeſu publicè concremârunt.* Sono note le loro propoſizioni moderne, tanto ſcandaloſe, che furono publicamente, e per proprio zelo rigettate dagli Eccleſiaſtici di Spagna, e dal Clero d'Hungaria, e condannate dalla S. Sede, e pienamente ſi vedono, nel Trattato *de libertatibus Eccleſiæ Gallicanæ &c.* Ricuſano l'oſſervanza in più coſe del S. Concilio di Trento, ſenza ſcrupolo di dar motivo à gl'Acattolici, di men curarlo eſſi: non per altro la Corte di Francia ricorſe al Papa ultimamente, nella controverſia Theologica, trà que' Veſcovi, ſe non perche così la Chieſa Gallicana ſi diſuniva, ſoggiaceva à gran ſciſma, aſſai pericoloſo per i diſegni Politici della Corte, e gli piaceva, che reſtaſſe ſolo contro la S. Sede il rancore di quelli, che vedevano condannata la loro opinione: & anco come è ſtato detto freſcamente, Roma hà dovuto non ammettere qualche lor propoſizione, oltre le opinioni contrarie alle leggi di Dio, e di natura, credendo eſſi trà le altre, poterſi procurar l'eſtenſion della Monarchia con tutti i modi ſopra dimoſtrati illeciti, ſenza riguardo alcuno,

à

à cagionar mali infiniti, ſpirituali, e temporali; onde ſe gl'Acattolici non ajutaſſero ad impedire la Prepotenza Franceſe, in Italia particolarmente, la Chieſa Gallicana vorrebbe far la Maeſtra della Romana; e così il Vicario di Chriſto non ſarebbe che Veſcovo di Roma, dove pure, non potrebbe dar nè meno un' inſegnamento morale, che foſſe diverſo da opinion Franceſe, nè potrebbe parlar ò ſcrivere a' i Veſcovi, a'i Superiori Regolari, & a'i proprii Nunzii, di qualunque Regno, ſe non quanto piaceſſe, ò ſerviſſe ad ogni diſegno, ò guſto di Francia; nè ſi potrebbe più in Roma elegger un Papa, che non foſſe Franceſe, ò per naſcita, ò per impegno; nè potrebbe darſi Cardinalato, Veſcovato, Nunziatura, Prelatura, ò Governo, ſe non a'i Raccomandati dall' Ambaſciatore di Francia; e diverrebbe il Papa più miſerabile, che quando riſedendo in Avignone, Iddio con miracolo lo fece tornare in Roma, forſe anco per inſegnare, che non è buona per la S. Sede, la Potenza Franceſe vicina.

IV. Se per il paſſato gli Ambaſciatori di Francia, e loro dependenti, hanno commeſſi in Roma tanti, e sì grandi, e sì pericoloſi attentati, come havervi fatto affige-

re Decreti Parigini contra i Papali, entratovi Ambasciator in forma militare nemica, e commessi altri attentati, oltre gl'accennati sopra, da ciascun si può prevedere la Padronanza, che vigorosamente esercitarebbe un Ambasciatore Francese, che havesse dependente un' altro Ambasciatore Regio di Spagna, ò vicine Milizie Francesi.

Così resta chiaro, che fin la S. Sede in più modi è ajutata, e ben assistita indirettamente dalla guerra degl'Acattolici contro la Francia; e quì quando mancassero le altre condizioni, si applicarebbe la Dottrina di Salcedo sopra allegato lib. 3. cap. 3. n. 32. pag. 927. *Fœdera cum Infidelibus si in utile Statûs Ecclesiastici convertuntur, non fit contra divinum præceptum, sed illud malum permittitur, ut majus damnum vitemus*: & ibidem n. 34. *Fit fœdus cum Infidelibus, præcipuè quando non solùm prospicitur bono communi Statûs publici sæcularis, sed pro bono universalis Ecclesiæ.*

§. 79.

La V. è, procurare Pace vera e durevole, col far mantener i Trattati di Pacè de' Pirenei, solennemente giurata, e confermata sempre dalle altre, d'Aquisgrano, di Nimega, e di Rysuick; e così rendere stabile

bile la Pace futura, poiche, come si è accennato, fin che la Francia facesse conquiste, non occorre far Pace con lei, che non le osserva, auverando di se stessa, ciò che Luigi XIII. nella Lega fatta cogl'Olandesi del 1635, e nell'altra fatta con Suezia del 1636, come in detto Recueil, &c. tom. 3. pag. 359. e 375. espresse, e replicò, che *la Pace dentro la Christianità non puol esser solidamente stabilita, fin che gli Spagnoli*, (hora veramente i Francesi) *haveranno speranza, e modo di vantaggiarsi, col turbarla.* Questa verità, e ragione, benche da quel Rè mal applicata contro gli Spagnoli, è tanto chiara, giusta, e forte, contro i Francesi, che non si può negar, nè men dalla Francia medesima, quale l'hà conosciuta, insegnata, e publicata, in dette due Leghe fatte con Acattolici, onde doverebbe confessare, che fanno benissimo l'Imperatore, Imperio, Inglesi, Olandesi, Portogallo, e Savoia, ad osservarla; e questa Dottrina di Francia sarebbe degna d'esser abbracciata da ogni buon Prencipe Christiano, e promossa, e predicata da ogni buon Ecclesiastico, per toglier alla Francia, & ad ogni altra Potenza, la facilità di cagionar guerre, particolarmente con offesa della Giustizia, come la predicò

S. Augustino, in 23. q. 1. c. Paratus. 2. juxta finem, dicendo: *nam cui licentia iniquitatis eripitur, utiliter vincitur; quoniam nihil est infelicius felicitate peccantium, qua pœnalis nutritur impunitas; & mala voluntas, velut interior hostis roboratur, &* paulò pòst *nam si Christiana disciplina omnia bella culparet, hoc potiùs militibus, &c. diceretur, ut abjicerent arma, &c.* & in c. apud 6. eadem q. 1. *Apud veros Dei cultores etiam ipsa bella pacata sunt, quæ non cupiditate, aut crudelitate* (usata dalla Francia) *sed Pacis studio geruntur* (come si guerreggia adesso dagli Acattolici, per la Pace de Pirenei) *ut mali coërceantur, & boni subleventur.* Onde insegna Franc. à Victoria, Theol. relect. 6. de jure belli n. 15. & 19. pag. 232. & 234. *Nec Pax, nec tranquillitas, quæ est finis belli, aliter haberi potest, nisi hostes* (injustè bellantes) *malis, & damnis afficiantur, quibus deterreantur, nè iterum aliquid tale committant.* Et Duard. in Bull. Cœnæ can. 7. q. 36. n. 88. *Si concurrant tres conditiones* (suprà allegatæ) *confœderatio cum Hæreticis, in bellò justo, non est mala, sed bona.*

Non i soli Prudenti, ò Politici, hanno conosciuto essere temporalmente, e giustamente opportuno, l'equilibrio trà le due Potenze maggiori Cattoliche, leg-

leggendosi in Plutarcho V. Æqualitas, referito da Beyerlinck Theat. Vit. Hum. lit. A. pag. 146. G. *non est incursus hostilis, inter quos est æqualitas.* E nello stesso Biscardo pag. 106. che Klock. de Ærario lib. primo cap. 7. n. 57. pag. 194. rimostra. *Gallia & Hispania, sunt duo Europæ lances, quibus cætera Regna pendunt*; aliique addunt, *Angliam esse lingulam, sive libripendem* : & n. 54. *Politici qui acutè vident, Hispaniam & Galliam, in æquilibrio esse debere judicant, idque experimento, &c.* juxta Las obras y Relaciones de Ant. Perez Secretario de Estado, que fue del Rey d'España Don Philippe Segundo, d este nombre, fol. 415. n. 75. lib. in 8. *Desseo commun de Principes, minores de Europa, que se conserven en ygualdad España y Francia, como balanças.* Mà se la Francia acquistasse autorità in Ispagna, ò in Italia, direttamente ò indirettamente, non vi sarebbe più la bilancia, tanto giusta, e necessaria per tutti.

§. 80.

Anco Sommi Pontefici hanno mostrato di stimare spiritualmente ottima l'uguaglianza delle Potenze Regie, come pare habbia insegnato S. Augustino, nel lib. 4. de Civit. Dei cap. 3., dove assomigliando i Regni à due Huomini, l'uno assai ric-

co, l'altro inferiore, dimoſtra i mali, che cagiona per ſe, e per gl' altri, il Rè prepotente; e nel cap. 15. di detto libro, dichiara non poterſi ſtimar buon Rè, quel che vuole *latiùs regnare, & gaudere de Regni latitudine*: e col ſoggiungere, *omnia Regna parva, eſſe concordi vicinitate latantia*, moſtra, che per la Concordia, e ben' commune, nella Città di Dio, Chieſa Santa, biſognarebbe, che tutti i Regni foſſero piccioli, cioè eguali, ſenz' eſſervene uno, ch'è grande e potente, con forze e minaccie, travagliaſſe, ò uſurpaſſe gl' altri: e perciò, nè da gli Eccleſiaſtici, nè da' Secolari, ſi può cooperare, ò deſiderare, ſe non ſecondo che giudica S. Auguſtino, in detto cap. 3. dicendo: *Utile eſt, ut boni, longè latèque diù regnent*: e così chiunque vuole in ciò render à Dio, & alla Chriſtianità, buon conto delle proprie azzioni, deve applicarſi, & adoprarſi, à far continuare ne' i buoni, e pacifici Monarchi Auſtriaci, i Regni loro, mentre per fin che non ſi vedeſſe diminuita aſſai la Monarchia di Francia, da non poter diſſegnar conquiſte, non ſi può ſperar di goder Pace, ſe non reſta di eguale, e più toſto ſuperior potenza, la Caſa d'Auſtria, qual non guerreggia, ſe non per diffender, e conſer-

servar il suo, ò per protegger altri ingiustamente assaliti: onde Pio II. dichiarò esser difesa dell'Italia Lo scacciarne i Francesi, secondo che si legge in Palatio Gesta Pontif. Rom. vol. 3. col. 597., &c. e come in detto vol. 3. col. 755. si vede, e narra il Bzovio negl' Annali Eccl. all'Anno 1510. sotto n. 2., Giulio II. esortò il Rè d'Inghilterra, ad impiegar le sue Armi contro la Francia, *Ut Pontificiæ Sedis, quæ alioquin Galliæ Regis ambitione, in aperto discrimine versaretur, protectoris, & conservatoris, oblatam gloriam, eâ religione, quæ propria Angliæ Regum fuerat, complecteretur.* Leon X. similmente li fece uscire dallo Stato Milanese; detto tom. 2.par. 2. pag. 252., e detto vol. 3. col. 771. e 798. Hadriano VI. fece quanto potesse, per scacciar i Francesi dall'Italia, come si legge, in Eccl. Cath. spe. Chron. tom. 2. par. 2. pag. 252., Giulio III. dovette usar le Armi temporali contro la Francia e Parma, Spec. detto parte 2. pag. 253. Sisto V. dovette intentar Scommunica contro Henrico III. Rè di Francia, detta parte 2. pag. 257. perche detto Rè per la sua gran potenza non temette far morir un Cardinale, e farne prigion' un' altro. D'Innocenzio X. fù detto, che fattasi da Mas Aniello la Revoluzion di Napoli, fosse pro-

 posto

posto riunir quel Regno alla Chiesa, e così terminare quella Guerra, mà che con meglior consiglio, volse più tosto, dare ajuti segreti alla Spagna, acciò la Casa d'Austria restasse nella sua potenza, da resister alla Francia, e mantener quanto più potesse l'equilibrio trà le due maggiori Potenze Cattoliche, opportuno per la Santa Chiesa, e per la Pace d'Italia, e della Christianità, come bastantemente si comprende dal Nani hist. di Ven. par. 2. pag. 128. e pag. 86. Se l'Imperatore, senza l'unione col Rè di Spagna, non havesse potuto mandar le sue Truppe, à diffesa dello Stato Ecclesiastico, Alessandro VII. haverebbe dovuto scamerare, e render Castro, e forse altro di più, per l'impegno, che vi haveva preso La Francia; e se la Francia non fosse tanto forte, quanto l'è, da non temer forze humane, non haverebbe fatto al regnante Pontefice, alla Santa Sede, & Immunità Ecclesiastica, un' offesa, & un' strapazzo così notabile, di togliergli dal fianco il Cardinal Decano, Vescovo, condannarlo, senza commission di delitto alcuno, privarlo di rendite Ecclesiastiche, e mandarlo rilegato. Per tanto è troppo chiaro, che se la Francia restasse prepotente, la S. Sede priva della ne-

cessaria

ceſſaria diffeſa Auſtriaca, ſarebbe continuamente dominata, e ſtrapazzata da i Franceſi, nè potrebbe reprimere le loro opinioni di cattiva Theologia, nè ordinar liberamente quanto occorre per il buon governo della Chieſa, e benefizio delle Anime.

E' infallibile, che ſe gl' Acattolici non impediſſero la prepotenza Borbona in Europa, e particolarmente l'acquiſto di Napoli, ò di Milano, ò di Mantoua, ò d'altro Principato in Italia, queſta, oltre il reſtar Schiava alle forze terreſtri Galliſpane come ſopra §. 73. perderebbe ogni Commercio, & util maritimo, riducendoſi preſto ad eſtrema povertà e miſeria, mentre i Mercanti Franceſi, induſtrioſi, & attenti, per util proprio, e vantaggio del loro Rè, vorrebbero fare tutti i negozi; e pochi Legni uſcendo di Marſiglia, ſi farebbero ſubito ſervire dalle Galere di Genoua, delle Sicilie, del Papa, di Fiorenza, di Venezia, e di Malta, ſenza che alcuno poteſſe negar obedienza, e voleſſe tirarſi ſubito addoſſo lo ſdegno e furor Franceſe; e così la Francia ſarebbe Padrona di tutto; mà ſe gli Acattolici operano, che la Francia adempiſca i Patti della Pace Pirenea, e la Caſa d'Auſtria reſti con le ſue forze di prima, non ſi muta lo Stato delle

coſe,

cose provato già buono, e grato à tutti il Governo pacifico degl'Austriaci; poiche la detta Casa, come è stata per sì longo tempo divisa in due Rami, mà unita, quasi fosse sotto una sola Testa, nel commune interesse, e reciproca diffesa, senz' aggravio d'alcuno, e come sarebbe trà l'Imperatore, e Carlo III., hà i suoi Regni, e Principati così separati, poco applicati alle industrie, e pochissimo à i traffichi, o guadagni maritimi, scarzi di denaro, muniti di Privileggi immutabili, e sottoposti à i pericoli di Potenze confinanti, di tal sorte e qualità, che non può mai muover guerra ad alcuno, se non forzata à difendersi, dalle usurpazioni d'altri; è quando si desse il caso (può dirsi impossibile) che un Prencipe Austriaco volesse cominciare à straziar, e spogliar qualcheduno, i Sudditi non vorrebbero contribuire, i vicini si opporrebbero tutti, e la Francia, & il Turco, & altri, sarebbero sempre pronti, à farli abbandonar il dissegno. Per contra, se la Francia, con mancar alla giurata, e confermata Pace de' Pirenei, acquistasse forze maggiori di quelle, che adoprò nella guerra passata, contro l'Imperatore, Imperio tutto, Spagne, Inghilterra, Olanda, e Savoia, sarebbe tanto prepotente, che

che dominarebbe ſopra tutti, come già hà cominciato, à padroneggiare nell' Adriatico, nello Stato Veneto, e nell' Eccleſiaſtico: maltrattarebbe i Papi, come hà ſtrapazzato anco il Regnante, nella Perſona del Cardinale di Buglione, & altri Atti; ſpogliarebbe chi li piace, come non laſcia intiera la Sovranità, nè men al Duca di Lorena ſuo Nipote: non hà mantenuto à i Parlamenti i loro antichi Privileggi, nè permette à i Prencipi del Sangue, eſſer altro che Sudditi, onde non trattarebbe meglio con altri; & à qualunque gran violenza, che uſaſſe, non vi ſarebbe Potenza Cattolica, qual baſtaſſe à reſiſtere, ò voleſſe invitar altri, à far fronte; mentre la Caſa d'Auſtria non haveſſe le ſue ſolite forze, da prender la difeſa propria, ò d'altri; e le Leghe non ſempre rieſcono, non ſi conchiudono con preſtezza, da impedir le prime Conquiſte della Francia, e non operano ſempre con quel profitto, che fà la Francia; nè potrebbe la S. Sede, ò alcuna Potenza Cattolica, difenderſi dalla ſuperchieria Franceſe, ſe con l'ajuto delle Forze Acattoliche non ſi raffrena l'ambizione, & incontentabilità Franceſe, e non ſi coſtringe ad oſſervar le Paci fatte: applicandoſi quì la Dottrina Theologica, che per il ben publi-

publico della Chriſtianità , ſi fanno lecite anco molte coſe, che ſenza queſto , ſarebbero proibite, come affermano Victoria, Bordonus, & Salcedo, ne i luoghi allegati ſopra §. 23.

Il medeſimo Biſcardo pag. 45. fin' à 59., per tener forti gli Spagnuoli nell'obedienza al Duca d'Angiò , e per indurre il Papa à far un' ingiuſtizia, nel dargli l'Inveſtitura, e per eſortar gli altri Prencipi Chriſtiani, à laſciarſi far Sudditi della Francia, pretende dar inſegnamenti, & eſempi, di non haverſi à cercare, nè oſſervare la Giuſtizia, quando, come adèſſo, il Franceſe, è in poſſeſſo, e benche ingiuſto, non ſi può levar ſenza ſtrage, e mali grandi; de i Regni di Spagna, e d'altri; e perciò ſia ben commune, il cedere alla Francia: mà non ſi conſidera dal detto Auvocato, che come ſi moſtra ſopra in più luoghi, il ben commune richiede, di reſiſtere, à chi poſtpoſto il ben' commune, pretende uſurpare, & appropriarſi i Regni altrui: richiede, di conſervarſi Sovrano, e libero, negli Stati ſuoi, ogni Prencipe; e richiede di oſſervarſi trà i Chriſtiani le Leggi Divine, & Humane, le Paci, i Patti, & i Giuramenti, non potendoſi dare un mal commune maggiore, ò Spirituale e Chri-

Chriſtiano, ò Temporale e Politico, quanto la Politica Turca, e Macchiavellica, di attender ad ingrandirſi, con la forza, & inganni, ſenza penſar ad altro.

Onde, come ſopra ſi è dimoſtrato, ſi coopera al vero ben' commune, col forzare e far pentire, chi uſurpa, ò ajuta le uſurpazioni, ſecondo la Dottrina Cattolica, che habbiamo in 14. q. 6. c. 1. ſi res aliena, dove ſi dichiara, che *Non dimittitur peccatum, niſi reſtituatur ablatum, &c. meritò, dum rem per moleſtias corporales reddere quis compellitur, peccati, quo male ablata eſt, pœnas luit, &c. fidentiſſimè dixerim, eum, qui quantum honeſtè poteſt, ad reſtituendum non compellit, ſocium eſſe fraudis, & criminis, &c.* e così l'Argumento del Biſcardo ſi ritorce contr' i Galliſpani, mentre ſi promuove dagl' Acattolici, con le loro Armi, il vero ben commune della Chriſtianità tutta, per hora, e per ſempre, ad eſtirpazion del dannoſiſſimo peccato, e peſſimo eſempio, Franceſe e Bavaro, e del mal commune e ſcandaloſo, di approvare, & acconſentire alle ingiuſtizie, alle fraudi, alle uſurpazioni, & agli ſpergiuri.

Alcuni dicono, ò per ingannare gli altri, ò per luſingare ſe ſteſſi, che quando man-

manchi la gran testa di Luigi XIV. cesseranno le violenze, e le Guerre, perche il Delfino sia di natura Pacifica, non molto stimata: e se si rompe il gran disegno Francese in vita di Luigi, sarà probabile, che nessun altro Rè si ci provi per un pezzo; mà quando il Delfino si trovi Padrone, e vedesse felicitate le intraprese Paterne, non si sà, se gli verrà genio, ò dato consiglio, di imitar il Padre, e se i suoi Consiglieri, e Ministri, amaranno la moderazione, quiete, e Pace, diversamente dalla natura universal de' Francesi, e della massima fissa in quella Corte, d'impiegar i Cadetti, & cervelli inquieti, nella Guerra, sempre la più commoda contr'i vicini: onde, in un punto di tanta importanza, è più che necessario, ò di eseguirsi da Luigi le sue promesse, ò di continuare la Guerra, fin che egli vive, e veder poi la volontà del Delfino, bisognando cautelarsi, & assicurarsi, come fanno saviamente, e giustamente gli Acattolici, per Ben commune durabile della Christianità tutta: essendo chiaro il dilemma, che il Delfino quando sia Rè, ò inclinarà alla Pace giusta, e più facilmente si risolverà per finir la Guerra, ò inclinerà à continuar conquiste, e sarà più sicuro per tutti, che trovi tutti in arme. §.

§. 81.

Da' i Zelanti di poca cognizione, e dagl' Hipocriti di gran malizia, si fanno due oppofizioni: Una, che detti Acattolici dilatino le herefie, con introdurre i loro efercizii dentro Città, e Chiefe Cattoliche, come in Ruremonda; L'altra, che fi faccino più ricchi, e più potenti, con le vittorie in mare, & in terra; e così, divenendo dannofi alla Fede Cattolica, devi l'Imperatore fepararfi da loro, altrimenti commetti un gran peccato, con dar un gran fcandalo.

Quando veramente per quefta guerra, e Lega Imperiale, fuccedeffero i fuppofti danni, e pregiudizii della Fede Cattolica, ogni buon Theologo, e Canonifta, deve tirarne la confeguenza, non contro l'Imperatore, che fia obligato à lafciar di ricuperar il fuo, mà contro la Francia, che violando la Giuftizia, e Patti giurati, neceffita l'Imperatore, Imperio, Inghilterra, Olanda, Portogallo, e Savoia, à procurar per mezzo unico delle armi, la indennità, e difefa propria, e di tutto il Chriftianefimo, fecondo che qui fi è rimoftrato.

Con tutto ciò, alla prima fi rifponde, che ogni buon Cattolico, doverebbe molto più efaggerare contr' i Soldati Francefi,

 qua-

quali nella guerra passata, dentro l'Elettorato Palatino Cattolico, & in Chiese di quello Stato, fecero incendii, sacrileggii, e barbarie, di scandalo infinito, e nelle Chiese, Monasteri e Conventi di Genoua, quante rouine, e mali cagionarono con le Bombe e Carcasse di fierissimi effetti; e nella presente guerra d'Italia si sono sapute le azzioni loro scandalose contro Sacerdoti, Parochi, Chiese, e cose sacre; e di più in strapazzo del Sommo Pontefice sono note le violenze usate (lasciandone à parte altre) sopra la sacra Persona del Cardinale Decano, e gli strazii barbari, sopra la sacra Persona del Decano di Liegi Baron di Mean, quali Persone sono Tempii vivi d'Iddio, poiche se i Francesi, quali si vantano esser zelanti Cattolici, stimano lecito, di sodisfar le loro passioni nel travagliare, e maltrattar i Tempii animati; di un tal esempio è molto men pregiudiziale, che Acattolici, per honorare Iddio nel rito loro, benche improprio, e dannato, si servino di nostri Tempii materiali; mentre di più deve considerarsi, che l'uso di nostre Chiese, preso dagl' Olandesi in Ruremonda, non è stabile, mà solamente provisionale, di una ò due sole, per fin che non vi entri Presidio Cattolico, come puol ac-

accadere di altre Chiese. Usandosi con loro questa facilità, s'invitano, à ritornare più facilmente trà noi, & à corrispondere con la medesima condescendenza a'i Cattolici, come gli Olandesi si contentarono, che in Nimega il Nunzio Apostolico tenesse publicamente aperta la sua Chiesa: nè men' detta permissione si può dir dannosa alla nostra Fede, perche quegl' Acattolici, quali hanno in abominazione le Imagini, ci accommodan l'occhio, & il rispetto, col fare in quel luogo le loro Preci: Col stare in una Città Cattolica, e vedere le nostre Funzioni Ecclesiastiche, decorose e devote, le nostre Confessioni, e Communioni, e i Riti Episcopali; considerando qualche Acattolico, che così hanno fatto i suoi Antenati, si sente commuovere, e si converte, come ogni giorno in diversi luoghi, e Città, se ne vede abgiurare; & attesta Francisco Bordoni sopra §. 23. alleg. cap. 24. q. 8. n. 13. pag. 433. *Nostris temporibus, Calvinistæ & Lutherani militant cum Catholicis contra etiam Catholicos, & multi illorum ad Fidem convertuntur, de quibus ego testis sum*, & q. XI. n. 21. *Conversatio cum Hæreticis, titulo Belli, &c. nam aliquando hac occasione convertuntur ad Catholicam Fidem, conversando cum Catholicis.*

Et il Vescovo di quella Città, e Diocesi, puol e deve invigilare, che qualche Cattolico poco instruito non apprendi per buoni, quegl' usi, e riti condannati; mà da gran tempo in quà moltissimi Protestanti vanno giornalmente tornando al Grembo della Chiesa Cattolica, e pochissimi Cattolici tentati ò di sodisfar alla lussuria, ò di fuggir le pene di qualche delitto, vanno à vivere in Paese Acattolico, come è notorio in Germania, e si riferisce da Andlern in Corp. Const. Imp. tom. 2. pag. 418. n. 13. in fin. E fuor di questi viziosi ò libertini, non si sente che alcun abgiuri à sola persuasion di Protestanti ò lor Predicanti: In qualche Città di Germania sono distinte le hore d'ogni giorno, per le Funzioni Cattoliche, dalle altre per gli Acattolici, dentro lo stesso Tempio, senz' alcun pregiudizio della Cattolica Fede; benche in Italia, ò in Ispagna una tal permissione, come cosa nuovissima, e per regole generali illecita, cagionarebbe gran maraviglia, e commozione, in chi hà studiato poco di tal materia, poiche trà buoni Theologi si legge appresso Laymann lib. primo tract. 5, par. 2. c. 4. n. 4. pag. 120. *Cum Excommunicatis & Hæreticis toleratis, non denunciatis, tam in sacris, quàm in prophànis, communi-*

care

care possunt Catholici, & n. 7. *licitum est à Parochis in hæresim notoriè lapsis antequam denunciati sint*, *Sacramenta omnia suscipere*, & n. 8. *cum eis liberè communicare*, *in quibuscunque etiam divinis*, & n. 9. *Hæreticis notoriis*, *non denunciatis*, *concedi potest sacra sepultura*, *nec violatur locus Sacer.* Item lib. 5. tract. 5. sub n. 8. §. IV. pag. 765. *Ecclesia*, *per hæretica religionis exercitium*, *non violatur*; & eodem tract. 5. cap. 5. sub n. 4. pag. 766. id replicat. Pueron. supra §. 23. alleg. cap. I. n. 30. pag. 20. *Parochi*, *& Episcopi*, *facti hæretici*, *si spontè offerunt Sacramenta*, *licitè suscipiuntur*, *cessantibus tamen*, *periculo offensionis Catholicorum*, *scandalo*, *errore*, *ac indebito ritu*; *nam partecipatio cum iis non est interdicta*, *nec in Divinis*; *& cùm sint tolerati*, *eis irrogaretur injuria*, *si Sacramenta ab eis respuerentur.*

Azor. instit. moral. tom. primo lib. 8. cap. XI. q. 2. *Catholicis licet cum Hæreticis simul orare*, *& precari Deum*, *& rem divinam*, *& Conciones sacras*, *cùm eis audire*, *funus Hæretici ad sepulturam comitari*, *& aliis hujusmodi Divinis*, *& sacris rebus*, *interesse*, *si Hæretici non sint nominatim denunciati*, *& ea fiant citra ullam Catholicorum offensionem*, *& communicationem rituum*, *& cæremoniarum hæreticarum.*

Franc. Suarez Granat. S. J. in Conimbr. Acad. Theol. Professor Defensio Fidei Cathol. lib. 6. cap. 9. n. 14. col. 852. *Catholici Doctores docuerunt, non esse per se malum, in actionibus sacris, cum Hæreticis communicare, quamdiù nominatim declarati non sunt.*

I seguenti Theologi parlano del conceder à gl' Acattolici, anco il publico esercizio della Religion loro.

Malder. sup. § 23. allegata q. x. art. XI. vers. dico 3. fol. 123. *Quando magna id postulat ratio, liceret Principi Catholico, etiam Hæreticis, concedere publicum exercitium religionis.*

Diana tom. 9. tract. 14. resol. 3. §. 4. *In perpetuum non potest fieri fœdus, aut concedi libertas conscientiæ, sine licentia Summi Pontificis; debet enim posse accipi occasio, juvandi Fidei Catholicæ, absque violatione Pacti, sicut bene fecit Josaphat.* Item resol. 4.

Azor dicto lib. 8. c. 25. q. 12. col. 825., *Licet Principi Christiano, Paganos, cum suis ritibus & superstitionibus, in sua ditione permittere, ne communis Reipublicæ Pax perturbetur, ne odia & diffidia generentur, ne Pagani offendantur; eoque difficiliores, ad Christianam Fidem amplectendam, & tardiores evadant, & idcirco Christiani olim Imperatores, & Principes, tolerabant Ethnicos.* Be-

Becanus ſup. §. 23. alleg. cap. 16. de Fi. her. ſerv. q. 4. , *Libertas Religionis poteſt permitti & ſervari, ſolùm ſi non poſſit prohiberi, ſine graviori incommodo boni publici.*

P. Baſſæi Flores Theol. Pract. ſup. §. 23. alleg. tom. 2. pag. 84. ver. Infidelitas. n. 9. , *Ritus Hæreticorum non ſunt tolerandi, quando in Principum Catholicorum poteſtate eſt eos extirpare, vel impedire, abſque notabili jactura boni communis: ſi tamen abſque graviſſimo Eccleſiæ detrimento impediri nequeant, licitum eſt eis permittere publicum Exercitium ſuæ Religionis*, & ſeq. n. 10. *Libertas Religionis poteſt tolerari, ſi impediri non poſſit ſine graviori incommodo boni publici, & Catholicæ Religionis.*

Da queſte Dottrine ſi vede, che il P. Schiara nel libro primo diff. v., non hà voluto ponderar le prefate ragioni, nè la diſtinzione, trà il conceder in perpetuo, ò proviſionalmente per breve tempo, il libero eſercizio, nè il riguardo di non cagionar odii, e difficoltà in convertirſi, nè meno i diverſi caſi di maggiore ò minor neceſſità, mentre come narra il Mattei nell' Hiſtoria di Francia parte prima pag. 95., *Fece quel Rè in Favor degl' Heretici, l'Editto di Nantes, per neceſſità di ottenere una buona Pace.* Molto più fù conceduto à i

 Pro-

Proteſtanti nel Congreſſo e Trattati della Pace di Munſter, eſtorta per le Armi Franceſi collegate con la Suezia, e per neceſſità di ſtabilire una Pace nel Chriſtianeſmo; e queſta ſi è dovuta confermare più volte nelle Paci ſuſſeguenti, ſenz' altro pregiudizio della Fede Cattolica, ſe non che ſi vedono perdere tante Anime, quali per non haver, ò non voler, lume e riſoluzione, muoiono in quegl' errori. E così adeſſo, per conſeguir una Pace buona, e ſtabile, con la uniformità, & eſecuzione delle altre Paci, fatte e giurate, la Francia hà poſto in eſtrema neceſſità, di permetter à gl' Acattolici il loro eſſercizio, per i Soldati, che militano con i Cattolici, in ſervizio neceſſario del ben publico, dimoſtrato ſopra in varii effetti; e così ſvaniſce la prima objezzione.

§. 82.

Alla Seconda è parimente facile la riſpoſta, che con le ſpeſe di principiare, e proſeguire la Guerra, in terra & in mare, gli Acattolici moſtrano la loro potenza, che non deve eſſere ſtrapazzata, & irritata da i Franceſi, ò altri Cattolici, & operano così, per mantenerſela, ſecondo i Patti, e le promeſſe de i Trattati publici; mà come ſi oſſerva da Pueron. ſop. §. 23.

23. alleg. cap. 7. post n. 17. vers. septimum dictum, *Si sequatur augumentum* (Potentiæ Acatholicorum), *est per accidens*, e l'accidente indiretto, & incerto, che in fine acquistassero qualche territorio, può ben accrescer la colpa dell'usurpazion Francese, mà non basta per impedire la presente Lega; e se la possibilità di tal acquisto rendesse illecita la Lege, mai si potrebbe collegarsi con loro, perche sempre potrebbero haver la fortuna di far qualche acquisto. Questa Lega però, à i quali effetti sia diretta, espressamente si legge nell'Articolo 2. e seguenti: *Cùm nulla res ipsis magis cordi sit, quàm Pax, & tranquillitas generalis totius Europæ, judicaverunt, ad eam stabiliendam nihil efficacius futurum, quàm procurando Cæsareæ Suæ Majestatis, ratione prætensionis suæ in Successionem Hispanicam, satisfactionem æquam, & rationi convenientem; & ut Rex Magnæ Britanniæ, & Domini Ordines Generales, securitatem particularem, & sufficientem, pro Regnis, Provinciis, Ditionibus suis, & pro Navigatione, & Commerciis Subditorum suorum, adipiscantur.* Onde questa Lega, essendo fatta direttamente, e principalmente, per conservar nella Potenza Austriaca, Cattolichissima, Pia, esemplare & utile, à tutta la Christiani-

tà, il Dritto, e Possesso della Monarchia Spagnuola, non può dirsi fatta in accrescimento di Potenza Acattolica, nè soggiace à Dottrine, che parlino di Lega diversa dalla presente.

Il caso poi, che si legge riferito dal P. Schiara, libro primo diff. 6. n. 24. pag. 24., e diff. 29. n. 16. pag. 110., *Si Bellum in damnum Religionis Catholicæ cedat*, non si trova esplicato, e distinto, come sarebbe di bisogno, altrimente d'ogni Lega con Infedeli si potrebbe dire, che in qualche modo *cedat in damnum*, *&c.* mà nel caso presente basta, che i Protestanti Collegati non siano di quelle fierezze, e maniere, supposte dalle Dottrine, negl' Heretici di que' tempi; e che non si verificarebbe la detta condizione *si Bellum*, *&c.* se non dopoi, che questa Guerra forzasse, ò inducesse i Cattolici, ad abbandonare la nostra Santa Religione, qual cosa non si pretende da i Protestanti, non più nemici, ò aversi, ò lontani da noi, quanto si mostravano i primi loro, nè men' si permetterebbe dal Piissimo Imperatore.

Intanto sono gli accidenti della Guerra assolutamente incerti, particolarmente delle Forze Maritime, quali basta dire, che humanamente dependano dall'instabilità

bilità d'Acque, e di Venti; nè può imputarsi all'Imperatore, mà à cagion e colpa della Francia, se il Dio degl'Esserciti, Dator delle Vittorie, vogli forse castigare, per mezzo di Acattolici, tanto l'Elettore di Colonia, quanto quel di Baviera, quali in vece di osservar i loro giuramenti, e gratitudine, e dar esempio di Cattolici osservanti, si sono impegnati à servir la Francia, senza alcuna necessità, ò giustizia, anzi con esporre quelle Chiese, e quegli Stati loro, ad evidenti rouine, e con prolongar essi la Guerra trà le due Potenze Cattoliche: se Dio vuol castigar i Gallispani, quali in vece di mantener i Patti giurati, i Testamenti validi, e le Leggi reciproche, fondate sopra una chiara Giustizia, s'impegnarono à spogliar l'Imperatore, e forse perciò hà mandato Nebbie e Venti, à favor degl'Inglesi & Olandesi, per fargli conseguir Vittorie, sù i Legni Francesi, non hà colpa, ò parte alcuna l'Imperatore in quella Nebbia ò in quel Vento. Così, se detti Collegati, hanno fatte altre gran prede in Mare, e conseguiti vantaggi in Terra, sono disposizioni del Cielo, il di cui fine, se ben' c' è ignoto, non è però contro la buona Theologia il dubitare, se pure, con toglier à

Spa-

Spagna e Francia, l'util del Commercio Maritimo, volesse darlo ad altri Christiani, e Cattolici osservanti della Pace, e Giustizia; essendo necessario à tal Commercio il negoziare con Mercanti d'Italia, e di diverse Città e Paesi, quali goderebbero assai di quel profitto, che faceva la Francia, impiegato malamente, à travagliar la Casa d'Austria, e Christianesimo: e volesse il Cielo in tali modi impedir alla Francia i suoi ingiusti dissegni, mortificarla per mezzo degli stessi Acattolici, da essa con inganno invitati, à spogliar l'Imperatore, & insegnar ad essa, & ad altri, che bisogna osservare, ciò ch' è giusto, e promuover la Fede Cattolica con i buoni esempi; non con inganni, finzioni, & artifizii, mai adoperati dagl' Apostoli, ò da i Santi, nel convertire Città, Regni, e Popoli numerosi.

§. 83.

Per esser certo, che *Inscrutabilia sunt Judicia Dei, & investigabiles Viæ ejus*, non possono i Zelanti sapere, se vedendo Dio, che molti Ecclesiastici, per timore humano, ò adulano, ò taceno, intorno à i peccati publici di Francia, ò con finto Zelo di Religione, servendo al desiderio Francese, come si è veduto in Ispagna, esclamano,

mano, contribuiſcono, & operano, contro gl'Ingleſi & Olandeſi, come ſe foſſe Guerra di Religione, quando queſti ajutano l'Imperatore, vogli appunto Iddio, per mezzo di Acattolici, ridurre la Francia co' ſuoi Dependenti e Geniali, ad oſſervar i Patti, i Giuramenti, e la Giuſtizia; e doppo havergli indeboliti, da non cagionar più timore delle loro violenze, vogli co' i Santi Eſempi, & Eſortazioni Caritatevoli, e Fraterne, della Pietà Auſtriaca, conformi all' Evangelio (*diſponens omnia ſuaviter*) fare tornare gli Acattolici alla S. Fede, molto meglio, che con i Dragoni Franceſi e Bavari, rimoſtrandoſi da Diana in Tract. de Bello reſol. 14. n.9. che *l'Evangelio non ſi predica, ò s'inſegna da i Soldati col ferro, e col fuoco.* E doviamo ben guardarci con Zelo Cattolico di non incorrere negli errori loro, mà non habbiamo à biaſimar & odiar le loro Perſone, nè le loro Azzioni ſavie e giuſte, tanto più, mentre per Grazia d'Iddio, i Proteſtanti hanno tutti laſciata la paſſione, con la quale i loro Anteceſſori maltrattavano i Cattolici, non hanno ne' i Trattati di Nimega, e di Ryſuick, preteſa coſa alcuna contra la noſtra Religione, anzi ricevuto, e riverito in Nimega il Nunzio Apoſtolico: non ſogliono man-

mancare à gl' Accordi, e Patti fatti: non vi è pericolo, che ingannino, ò disgustino la Casa d'Austria chiaramente protetta da Dio, perche non hanno presa la moda Francese, e perche gli Olandesi particolarmente, non potendo più in alcun modo fidarsi della Francia, hanno troppo interesse di mantenersi uniti al Sangue Austriaco, & all'Imperio.

Se in Inghilterra i Cattolici hanno patito, ò patiscono castighi, ciò non segue per esser Cattolici, mà perche stimolati da Francia, col desiderarvi un Rè Cattolico, danno gelosie e sospetti, nel parlare e trattare, da diminuir ò impedire quegl' ajuti alla Lega Imperiale; come è noto, che que' Cattolici, quali conformandosi alle buone Dottrine Theologiche, si contengono dentro i termini di Sudditi, non patiscono male alcuno. Et in Olanda, dove pure poteva molto il Rè Guilelmo, in vece d'esser travagliati, vi godono in gran numero, quasi intiera, e publica libertà, del Rito Cattolico; & i Religiosi Mendicanti, che da Colonia, & altri Luoghi vicini, vi vanno spesso, confessano di ricevervi ogni cortesia, & anco elemosine dagli Acattolici; onde se una volta la Francia, lasciasse, ò non potesse più per-

perseguitare la Casa d'Austria, e turbar la Pace Christiana, con far star sempre tutti i Prencipi attenti à i sospetti, gelosie, invasioni, & Armate, sarebbe sperabile la Pace, & Unione ancora di vera, e Santa Fede, perche *non nisi in Pace ritè colitur Pacis Author.*

Veramente gli Acattolici tutti, se pensassero seriamente alla propria tranquillità, e felicità di questo, e dell'altro Mondo, conoscerebbero facilmente adesso, che tornando in grembo alla antica e vera Madre Fede Santa, fatti Compagni, e Fratelli, del Piissimo Imperatore, protetto sempre da Dio in tanti pericoli, con modi particolari, toglierebbero alla Francia il finto Zelo, e Mantello di Cattolica Religione, col quale coprendo spesso i suoi dissegni, non lascia vivere in Pace, nè loro, nè altri, si liberarebbero da Guerre continue, verrebbero teneramente abbracciati, anco con Grazie speciali, dalla Santa Clemenza del vivente Pontefice, e da ogni suo Successore, viverebbero sicuri con l'Unione inviolabile della Casa d'Austria, e tolto alla Francia il modo, d'ingannar i Zelanti Cattolici, manterrebbero in Pace la Christianità, con utile e gloria lor singolare, e con intiera consolazione, di viver

ver e morire nella ſicura Religione de' loro vecchi Padri, ſecondo le Dottrine di tanti Concilii, di tanti Santi, di tanti Dottori, e Theologi inſigni in virtù, e di continuati Succeſſori di S. Pietro, trà quali anco poco fà s'è veduto un Innocenzio XI., confeſſato per Santo, fin dagli ſteſſi Acattolici; e finalmente, ſecondo i moderni eſempi di tanti Prencipi, Cavalieri, & Huomini dotti, quali dalla Religion Proteſtante ſono tornati alla Cattolica, nella qual hanno perſeverato, con ſomma loro contentezza.

§. 84.

Quanto ſi è, come ſopra, diffuſamente rappreſentato, ſi riſtringe à i ſeguenti Punti principali: Primo, Che dalle Leggi antiche di Spagna reſtano eſcluſi i Franceſi, come Eſtranei ò Foraſtieri, ſtatì di più ſempre nemici. Secondo, la Maeſtà del Rè Luigi XIV., e Seren. Delfino, con gl'altri Seren. Borboni, vengono da Linea Primogenita Feminina, traſverſale, Cognatica ſolamente; mà l'Imperator Leopoldo vien ſimilmente dalla medeſima Linea, come i Borboni, & inoltre è dell'altra Linea Secondogenita, Maſchia, Retta, Agnatica; e chi è d'una ſola Linea, reſta di ragion eſcluſo da chì è d'ambe due le Linee.

Linee. Terzo, Il Rè Luigi, e Seren. Delfino, sono prossimi à Carlo Secondo, nel medesimo Grado eguale, nel quale è Leopoldo; mà Leopoldo per più Matrimonii si trova consanguineo, ò Parente di Carlo Secondo; in maggior congiunzione di quella, che sono Luigi e Delfino. Quarto, Il Majorasco della Monarchia Spagnuola fù da Ferdinando il Cattolico, & Isabella Regina, e da gli Stati de i Regni di Spagna, constituito in Filippo Primo, riconosciuto per loro Rè, e suoi Descendenti Maschi di Linea retta, qual è Leopoldo e Carlo III., mà non alcun Borbone. Quinto, Non si può permettere unione alcuna trà le due Corone di Spagna, e Francia; mà le due Linee Austriache dell'Imperio e Spagna, già per prova non nuoceno, nè possono nuocer ad alcuno; nè la Corona, ò dell'Imperio, ò di Hungaria, ò di Boemia, fà unir à se altri Regni, ò Stati, come se li fà unir la Corona di Francia. Sesto, Come per Legge di Francia non può succedere in quella Monarchia un'Austriaco, così per Legge di Spagna, non puol in questa Monarchia succeder un Francese, anco per egualità promessa, dalli due Rè Luigi XIII., e XIV. Settimo, E' ben commu-

ne della Santa Sede Apostolica, e del Catolichismo, e dell'Italia particolarmente, che le due maggiori Potenze Cattoliche, Austriaca, e Borbona, si conservino nel medesimo Stato, da non poter una soggiogar l'altra. Ottavo, E' ben commune del Christianesmo, che l'Imperatore, Antemurale della Christianità contro il Turco, non s'indebolisca, con toglierfi alla Casa d'Austria i Regni di Spagna, & unirli alla Francia, Amica del Turco, desiderosa di veder in cattivo Stato la Casa d'Austria. Nono, E' Legge Suprema la salute publica: questa richiede, che ogni Regno, e Principato resti Sovrano, & independente da altri, come si trova constituito da Dio, e che si osservino i Patti, & i Giuramenti, senza cagionar Guerre, e rouine.

Di dette ragioni potentissime, alcune sono specificate, le altre sono contenute sotto le parole, *ob alias rationes*, tanto nelle Rinunzie delle due Regine, quanto ne' Patti delli due Rè Francesi.

Le Rinunzie di dette Regine sono validissime, e sono consuete; fattesi ancora dalla Figlia del Seren. Duca d'Orleans, quando si sposò à Carlo II.; dalla Principessa Bavera, quando si maritò al Delfino; e dalle due Principesse di Savoia, marita-

te

te col Duca di Borgogna, e col Duca d'Angiò; & in Francia stessa sono stimate giustissime.

Quando pure non fossero state fatte, ò si volessero tener per non fatte, dette Rinunzie delle Regine, basta che la Maestà del Rè Luigi XIII. promise in Contratto giurato, fattane Legge e pragmatica Sanctione, con parola di Rè, che i suoi Figli, e Descendenti, per cause e ragioni potentissime, non succederanno, nè pretenderanno mai di succedere, nella Monarchia di Spagna: e lo stesso Contratto, e Promessa, hà rinuovato e fatto, la Maestà di Luigi XIV., tanto à Filippo IV., ne i Patti Matrimoniali, quanto à tutti i Prencipi Christiani, nell'Articolo 33. della Pace de' Pirenei, contro lequali promesse di due Rè non si può trovar eccezzione, ò limitazion alcuna, nè men col supposto Testamento di Carlo II., tanto più, che Luigi XIV. e Maria Teresa anco prima di pensar à promettersi Matrimonio, sapevano già esser escluso dalla Successìon ogni Borbone, tanto per il Contratto, e Legge di Luigi XIII., quanto per il Contratto, e Legge di Filippo IV.

Conseguentemente l'Imperatore Leopoldo, e per lui Carlo III., è il vero e le-

gitimo Rè di detta Monarchia, e di Napoli, e de i Feudi Imperiali.

Sono ſenza Fondamento varie opinioni del P. Schiara, favorevoli alla Francia.

La Lega Auſtriaca con gl'Acattolici, contr' i Galliſpani, è lecita, & approvata da tutti i Theologi, eſſendo giuſtiſſima, e neceſſaria la Guerra, che fanno gl'Auſtriaci, anco per ben commune del Chriſtianeſmo, e di tutti i Prencipi, & anco della Sede Apoſtolica.

Ogni male Spirituale e Temporale, che ſuccedi per queſta Guerra in ogni luogo, deve imputarſi alla ſola Francia, che n'è l'unica cauſa, col mancar à i Patti, à i Trattati di Pace, & à i Giuramenti: come particolarmenre di qualunque effetto cagionato dalli giuſti lamenti, e dimoſtrazioni ſenſitive della Caſa d'Auſtria circa la Corte di Roma, puol incolparſi qualche Conſigliero ò Miniſtro, qual pare che ò per timore humano, ò per ſperanze di vantaggi proprii, ſenza penſare alla Giuſtizia del Papa, nè à quella d'Iddio habbia creduto, non dover dar diſguſto à i Franceſi, confidato nella Clemenza Auſtriaca.

Gli Eccleſiaſtici, & i Secolari di buona Coſcienza, paiono più ſtrettamente obli-

obligati, à parlar, & operare, contro un male sì grande, che non si osservi la Pace de i Pirenei, della quale non può concepirsene altra, con termini più chiari, e con legami più forti; dovendo anco temer gran castighi dal Cielo, in questo e nell' altro Mondo, chiunque, pospone le Leggi d'Iddio alla Politica humana, ò parla & opera in modo da far credere à gl'ignoranti, che si devi haver passione solamente contra gl'Acattolici, quali con interpretar male alcune Leggi d'Iddio, siano in disgrazia d'Iddio, e si devi amar, lodar, & ajutare la Corte di Francia, quale non con interpretar male, mà con calpestrar alcune altre Leggi d'Iddio, e cagionar mali infiniti, viva in Grazia d'Iddio.

L'Autor Ecclesiastico di questa Scrittura, ajutata da qualched'un altro, tace il proprio Nome, non per timore humano, al qual deve preferirsi l'honor e timor d'Iddio, mà per maggior riverenza verso la Francia, alla qual certamente non vorrebbe in alcun modo dispiacere. Hà scritto con libertà e forza, per il motivo sopra addotto, e per haver considerato, che ciascuna delle sudette ragioni, e proposizioni, se sarà stimata insussistente, può disprezzarsi, & haversi per sciocca e ri-

 dicola,

dicola, essendo facile non concepir passione, contr' argumenti deboli e vani: se poi qualched'una paresse valevole, à far fortemente apparire l'ingiustizia Francese, è facile il rimedio, di publicar (se le trova) ragioni, e dottrine più chiare, da far veder giusto l'intento Francese: mà quando, come si suppone, nelle menti spassionate si conoschi la Giustizia à favor della Casa d'Austria, ogni buon Christiano, anco Servitor attuale, e Suddito di Francia, deve necessariamente, per Timor d'Iddio, cooperar all' adempimento di detta Giustizia, e Pace de i Pirenei. Confida inoltre quest' Autore, che per le sudette rimostranze, espresse con Libertà Ecclesiastica, non sarà da persona alcuna perseguitato; e nondimeno stà dispo... à soffrir tutto, se pure da qualche Francese, ò Spagnuolo, ò Italiano, ò Bavarese, à fine di meritar qualche ricompensa, ò sfogar il suo rancore, venisse travagliato, e privato anco di vita, poiche havendo havuto in questa fattica, per intenzion principale, il servire alla Verità, Giustizia, Gloria d'Iddio, e Salute delle Anime, con unirsici assieme la giustificazione delle lodevoli Azzioni del Piissimo & Esemplarissimo Imperatore Leopoldo, e suo Sangue

Au-

Auſtriaco, benche tacciate da alcuni Calunniatori, nominati ſopra, con termini e concetti molto indiſcreti, & ingiurioſi, quando perciò doveſſe patire, aſſicurarebbe di ſe ſteſſo l'Eterna Felicità, sù la Promeſſa infallibile, *Beati qui Perſecutionem patiuntur propter Juſtitiam*, e reſtarebbe ſolo à gl' Offenſori, il cordoglio di doverne certamente patire la terribile vendetta di Dio Giuſto Onnipotente.

F I N E.

INDICE.

A.

Acattolici, Calvinisti, e Luterani, nominati generalmente nelle Bolle, non denunziati personalmente, possono pratticarsi in ogni Commercio Civile. §. 11. *pag.* 36.

Inglesi, Olandesi, e Tedeschi, non hanno più contra la S. Fede quella passione iniqua, che gli è imputata. §. 12. *pag.* 42. §. 70. *p.* 367. §. 83. *p.* 429.

Non commettono gli eccessi supposti. §. 17. *pag.* 62. §. 82. *pag.* 426.

Trattano bene ogni Cattolico habitante trà loro, se con parole, ò fatti non tocca il Governo. §. 77. *p.* 392. *&c.* §. 83. *p.* 430.

Conversando trà i Cattolici, qualchedun si converte, e de i Nostri nessun lascia la S. Fede, se non per fuggir pene di delitti, ò per lussuria. §. 81. *p.* 419.

Si convertono, col veder in noi Azzioni giuste, & esemplari, più facilmente, che con veder violenze, inganni, & artifizj Francesi, e meglio con la Pietà & Amicizia Austriaca, che con le Armi de i Dragoni di

di Francia. §. 81. *p.* 419. §. 82. *p.* 428. §. 83. *p.* 429.

Non pare buon Zelo offenderli con fatti, ò parole. §. 11. *p.* 34. §. 12. *p.* 42. *&c.*

Non si comprendono sotto la qualità, ò nome d'Infedeli nemici del Nome di Christo. §. 11. *p.* 38.

Sono per 14. *differenze molto diversi dagl' Infedeli, de i quali si parla da i SS. Canoni, e da i Theologi.* §. 11. *p.* 33. *&c.*

Si può convenir con loro in più Atti, come di Sepoltura, Preci, Prediche, & Ordini Sacri, se non sono nominatamente denunciati. §. 11. *p.* 35. *&c.* §. 81. *p.* 420., *&c.*

Da' Libri Francesi cavano motivi di persistere nella loro credenza. §. 44. *p.* 221, *&c.*

Se tornassero trà noi, goderebbero con l'eterna anco la mondana felicità, togliendo alla Francia il pretesto di Religione. §. 83. *p.* 431.

Alla Guerra e Lega presente, sono stati per più maniere e cause, costretti dalla Francia stessa. §. 72. *p.* 372., *&c.* §. 73. *p.* 375. *&c.*

Non si sono collegati per il solo ben dell'Imperatore, essendovi unito il proprio interesse importantissimo, e di tutto il Christianesimo. §. 69. *p.* 364. §. 72. *p.* 372.

Vedi Lega.

Con la Guerra presente contra la Francia,

cia, fanno molte opere virtuose e lodevoli. §. 74. &c. p. 381., &c.

Ajutano indirettamente la S. Sede, & Autorità Apostolica, in più cose, contra le violenze Francesi. §. 11. p. 37. . . §. 78. p. 398. &c.

Ajutano la Giustizia in favor di Prencipi Cattolici, contra l'usurpazion Francese. §. 74. p. 381., &c.

Dispongono la Francia à restituire, e lasciar il peccato d'Usurpazione. §. 74. p. 384.

Eseguiscono il Divino Precetto di Charità, per Cattolici iniquamente spogliati. §. 74. p. 382., &c.

Giovano alla Christianità, conservando le forze dell'Imperatore, Antemurale del Christianesmo, di Polonia, e di Venezia. §. 11. p. 37. §. 75. p. 384., &c.

Procurano, che trà i Cattolici si mantenghino i Patti di Pace; si honori il Nome d'Iddio ne i Giuramenti; si osservino le Leggi Divine & Humane; non si tiri utile da Guerra ingiusta; e perciò non si perdino moltissime Anime. §. 76. p. 388. &c.

Inducono à vera e durabil Pace, con far osservare quella de' Pirenei. §. 77. p. 393. &c. §. 79. p. 404., &c.

Nell' ultima Guerra Turca hanno indiretta-

rettamente giovato alla Fede Cattolica, & alla S. Sede. §. 75. *p.* 386.

Ogni male che si dica fatto da loro, intorno à nostre Chiese, & Ecclesiastici, si è udito similmente, e maggiormente fatto da i Soldati di Francia. §. 81. *p.* 417.

Delle Chiese nostre in Roremonda, ò altrove, si servono non per sempre, mà provisionalmente, & essi similmente facilitano. §. 81. *p.* 418.

Alcune Chiese di Germania servono continuamente in diverse hore del giorno, à i Cattolici per il nostro Rito, & a gl'Acattolici per l'uso loro, senz' alcun pregiudizio della nostra Fede, e senza violarsi, ò profanarsi dette Chiese. §. 81. *p.* 420.

Da Prencipe Cattolico si gli può permettere con le debite condizioni l'Esercizio loro Acattolico, per causa di Ben publico, e di Pace, come Francia fece l'Editto di Nantes. §. 81. *p.* 422. *&c.*

Non si può mancare à i Patti, Leghe, ò Contratti fatti con loro. §. 21. *p.* 73. *&c.*

Le gran Forze, che impiegano, per mantenere la loro Potenza, operano che quella non devi essere strapazzata, & ingannata, come è stata da i Francesi. §. 82. *p.* 424.

Se acquistano, per accidenti à lor favorevoli di Guerra, tal caso indiretto, non gra-

va

va l'Imperatore, nè altro Collegato con loro, mà accresce la colpa di Francia. §. 82. *p.* 425.

Vittorie da loro ottenute, in Mare, & in Terra, contr' i Gallispani e Bavaresi, paiono ordinate dal Cielo, per giusto castigo. §. 82. *p.* 427.

Francia promette esterminarli, cioè quando havesse prima rouinata la Casa d'Austria. §. 76. *p.* 390. *&c.*

Molti di loro salvano l'Anima, se col Battesimo non sono prevenuti all' uso di ragione, ò senza colpa al Lume della nostra Fede. §. 11. *p.* 34.

Acquisto di Dominio, che si fà da un Francese, si unisce per sempre alla Corona di Francia. §. 59. *p.* 320.

In Italia, fatto dal Francese, ò per se, ò per suo dependente, renderebbe la Francia Padrona di tutto il Commercio; e l'Italia con la Christianità tutta, restarebbe schiava della Francia. §. 54. *p.* 294. *&c.* §. 73. *p.* 375. *&c. Particolarmente Roma.* §. 78. *p.* 398. *&c.*

Agnazione non è contra lo Jus Natura, che faccia preferir l'Agnato al Cognato. §. 49. *p.* 259. *&c.*

Per lo Jus Divino, non può l'heredità andare in altra Famiglia. §. 61. *p.* 330.

Dalle Leggi Feudali è assai considerata. §. 40. *p.* 201. *&c.*

Da

Da Ferdinando il Cattolico, da Isabella, e da i Regni di Spagna, si deve presumer contemplata, per Filippo Primo, e suoi Descendenti Maschi, anco secondo i DD. Spagnuoli. §. 49. *&c. p.* 259. *&c.*

Da Carlo V. e Filippo Secondo, fù decretata preferibile ne i Feudi Napolitani, ad esclusion d'ogni Femina. §. 40. *p.* 202. §. 54. *p.* 292.

Da detti Carlo V. e Filippo II., e da Filip. III. e IV. e dallo stesso Carlo II. è stata contemplata. §. 54. *p.* 294. *&c.*

Da Innocenzo XI. fù decretata, che in tutti i Feudi della Chiesa, come Napoli, & in ogn' Investitura, si favorisse, & interpretasse ad esclusion delle Femine, e de' Cognati. §. 40. *p.* 202.

In dubbio, si deve pronunziar preferibile contra le Femine; particolarmente nella Successione di Regni, e Principati, & individualmente delle Spagne. §. 49. *p.* 260. *&c.* §. 52. *p.* 277. Vedi Linea.

In Ispagna le Femine heredi, devono maritarsi ad Agnati. §. 61. *p.* 330.

O dette Femine restano escluse dall' Heredità, per conservar nell' Agnazione lo Splendor e Nome della Famiglia. §. 61. *p.* 330.

Dalle Femine ancora si ama, per buona con-

conservazione della Famiglia. §. 49. *p.* 265. §. 50. *p.* 267.

Da Carlo V. fù considerata nell' Investitura di Milano. §. 54. *p.* 292.

Alfonso Rè delle Spagne, volendo far succedere Bernardo Nipote di Carlo Magno, gli Spagnuoli volsero restar sotto i Mori, più tosto che sotto un Francese. §. 57. *p.* 310. *&c.*

Almirante di Castiglia. Vedi Risposte.

Ammonizione. Vedi Scommuniche.

Anabattisti, Arriani, & altri antichi Heretici, non sono tolerati nella Germania. §. 11. *p.* 41.

Angiò. Vedi Duca d'Angiò.

Antemurale Austriaco contr' i Maometani non deve indebolirsi. §. 33. *p.* 156.

Arcivescovo d'Ambrun, essendo Vescovo di Corte, non Vescovo Apostolico, di Francia, publicò un Libro contra le Rinunzie, &c. §. 34. *p.* 167.

Assoluzion dal Giuramento. Vedi Giuramento.

Ateisti consigliano i lor Padroni, à risolvere ciò che gli pare humanamente utile, e mai ciò che sia giusto. §. 67. *p.* 353. *&c.*

Detestabili. §. 42. *p.* 210.

Avignone occupato da Francesi, per disgusto datogli il Papa. §. 78. *p.* 400.

Austriaci. Vedi Casa d'Austria.

Autor Ecclesiastico di quest' osservazione dichiara

ra la sua intenzione, verso chiunque prendesse dispiacere della sua libertà in scrivere. §. 3. *p.* 7. §. 28. *p.* 123. §. 30. *p.* 138. *&c.* §. 84. *p.* 437. Vedi Osservazione.

Fà dichiarazioni speziali rispetto alla Maestà del Rè di Francia, e suoi Seren. Prencipi. §. 3. *p.* 6. §. 28. *p.* 125. §. 34. *p.* 165. §. 62. *p.* 332.

E rispetto à gl' Auvocati, Consiglieri, Theologi, & Ecclesiastici di Francia, per i termini forti usati contro di loro. §. 35. *p.* 178.

Et intorno al P. Schiara, e sua Opera. §. 1. *p.* 1. *&c.*

Rimette questi Scritti, al giudizio della S. Sede, e d'ogni Superiore, e Perito. §. 2. *p.* 5.

Autor della tribulazion universale è la Francia, che merita, &c. §. 29. *p.* 130. *&c.*

Autorità Apostolica, promossa indirettamente da gl' Acattolici, e disistimata da i Francesi. §. 6. *p.* 17. §. 8. *p.* 25. §. 78. *p.* 398. *&c.* §. 80. *p.* 410. *&c.*

Auvocati Francesi Biscardo e Danio, hanno scritto con Arte, mà senza fondamento: quì si è scritto con sincerità e fondamento, mà senza abbellimento alcuno. §. 47. *p.* 250. §. 51. *p.* 272. §. 59. *p.* 316. *&c.*

Si contradicono trà loro in modo, che fanno veder, di non haver ragione alcuna la Maestà del Rè Luigi, nè il Seren. Delfino,

no, nè il Seren. Duca d'Angiò. §. 17. p. 59. &c. §. 51. p. 273. §. 70. p. 366. &c.
Falsi e sciocchi, nel parlar delle Renunzie. §. 34. p. 167.
E nel parlar delle Linee. §. 56. p. 303. &c.
E nell'inveir contra lo Jus Austriaco, &c. e libello. &c. §. 48. p. 251.

B.

Bavari Elettori, hanno gravissimamente errato. §. 73. p. 378. §. 74. p. 383.
Paiono castigati giustamente dal Cielo, per mezzo degli Acattolici. §. 82. p. 427.
Ben Commune, ò Publico, cagiona, che un Rè può mutar l'ordine di succedere, con privar gl'immediati Successori, & ammettere altri. §. 52. p. 276. §. 59. p. 317. &c.
Detta conclusione, non può applicarsi al supposto Testamento di Carlo Secondo, mà potrebbe ben applicarsi à i Patti Matrimoniali, alla Pace de' Pirenei, alla Legge di Spagna del 1618., *& à i Testamenti veri di Filippo III. e Filippo IV.* §. 59. p. 317.
Si applica più facilmente, avanti che la Persona esclusa habbia acquistato lo Jus di succedere, come Anna e Maria Teresa erano morte molto prima di Carlo Secondo, & i Borboni erano esclusi avanti d'esser concepiti. §. 59. p. 318.

Per la Pace della Christianità, e per i Sudditi delle due Corone; fondato in più ragioni, affermato, e promesso con Giuramento di due Rè di Francia, prevale ad ogn' altra Ragione, Legge, e Congiunzion di Sangue, onde si rende manifesta l'Usurpazion Francese. §. 62. *p.* 333. *&c.*

Fa lecite molte cose, che senza quello sono proibite. §. 80. *p.* 413.

Non ammette che per risparmiar i mali della Guerra, si accordi per giusto il possesso d'un Usurpatore, contr' i Divini Precetti. §. 80. *p.* 414. *&c.*

Si conserva col mantener nello Stato di prima le due Branche Austriache. §. 33. *p.* 153. *&c.*

Berengaria, maritata al Rè di Leone, fù preferita à Bianca di maggior età, per esser questa maritata in Francia. §. 58. *p.* 312.

Ciò fù creduto una Grazia di Dio, essendo stato Felice e Santo, il Rè Ferdinando Figlio di Berengaria. §. 58. *p.* 313.

Biscardo sbaglia molto. §. 17. *p.* 59. §. 48. *p.* 251. Vedi Auvocati Francesi.

Borboni Serenissimi, non possono allegare Titolo alcuno legitimo, per succedere nelle Spagne. §. 33. *p.* 149. *&c.*

Non sono di Linea retta, necessaria per succedere nelle Spagne, e nel Feudo di Napo- *li.*

li. §. 39. *p.* 195. §. 47. *p.* 251. §. 48. *p.* 253. *&c.*

Possono considerarsi per la Successione di Spagna, non come Figli di Madri Austriache Spagnuole, mà come Figli e Descendenti di Padri, esclusi anco da se stessi validissimamente per sempre. §. 60. *p.* 320. *&c.*

Breve d'Innocenzo XII. non puol essere del tenore, che da i Francesi si asserisce, scritto in risposta à Carlo Secondo, in favor del Duca d'Angiò. §. 67. *p.* 354. *&c.*

I Francesi con detta asserzione ingiuriano publicamente, e calunniano di scandalosa iniquità due Papi Innocenzo XII., e Clemente XI., con due Cardinali. §. 67. *p.* 355. *&c.*

Bugia. Vedi Mentire.

C.

Calisto III., doppo la morte d'Alfonso Rè di Napoli, comandò à i Napolitani, di riconoscer solamente il Papa, fin che, &c. §. 36. *p.* 183.

Calvinisti. Vedi Acattolici.

Calunnie del Biscardo, Danio, & altri contro l'Imperatore. §. 17. *p.* 59. *&c.* §. 67. *p.* 356. §. 70. *p.* 366., *&c.* §. 77. *p.* 397. §. 81. *p.* 417. *&c.*

Cardinal di Buglione, tolto al fianco del Papa, e rilegato da i Francesi, con maniere, e cau-

se

se poco Cattoliche. §. 78. *p.* 400. §. 80. *p.* 410.

Carlo Calvo, fù punito per haver invaso un Regno d'altri. §. 28. *p.* 126. §. 45. *p.* 228.

Carlo Magno, volendo dar per Rè alle Spagne Bernardo suo Nipote, si dichiarono gli Spagnuoli, volere star sotto i Mori, più tosto che sotto un Francese. §. 57. *p.* 310.

Carlo V., mostrò in più modi volere, che i Regni e Stati di Germania e Spagna stessero sempre nelle due Branche, ò Linee Austriache dell' Agnazione. §. 40. *p.* 202. §. 54. *p.* 292.

In feudò Milano, &c. Vedi Milano.

Carlo II. hà veramente voluto sempre, che gli succedesse nella Monarchia Carlo III. per mezzo dell' Imperatore. §. 54. *p.* 296. §. 61. *p.* 330. §. 63. *p.* 234. *&c.*

Casa d'Austria, divisa in due Branche, ò Linee di Germania e di Spagna, com' è stata fin ora, non vuole, nè potrebbe travagliare, ò gravar Prencipe alcuno. §. 80. *p.* 411. *&c.*

Deve essere ajutata anco per servizio dalla S. Sede. §. 78. *p.* 399. §. 84. *p.* 437.

Cattolici abjurano solamente quelli, quali vogliono ò fuggir pene di lor delitti, ò sodisfar la lussuria. §. 81. *p.* 420.

In Inghilterra, & Olanda, godono ogni

 tran-

tranquillità, quelli che secondo l'obligo, non danno sospetti, col parlar ò operare à gusto di Francia. §. 77. *p.* 392. *&c.*, §. 83. *p.* 430.

S'inducono dalla Francia à diversi errori. §. 77. *p.* 395.

Chiese Cattoliche. Vedi Acattolici.

Chiesa Gallicana. Vedi Francia.

Christianità tutta, restarebbe Schiava della Francia, se questa acquistasse &c. §. 54. *p.* 294. *&c.* §. 73. *p.* 375. §. 78. *p.* 398.

Clemente XI. calunniato fortemente da' Francesi. §. 67. *p.* 354. *&c.*

Cognati. Vedi Agnazione. Linea.

Collaterali. Vedi Rappresentazione.

Commercio utile di Mare, deve desiderarsi, che dal Cielo sia tolto alla Francia, qual se ne serve per Guerre ingiuste: e sia dato à gl'Italiani, & altri, quali se ne servono con Pace, e bene della Christianità. §. 82. *p.* 426. *&c.*

Concilio VI. Toletano. Vedi Esteri.

Confidenza. Vedi Diffidenza.

Consulte di Spagna vere, appariscono dalle Opere del P. Marquez, e di Gonzalez di Salcedo, & altre, per la Successione in favor dell'Imperatore. §. 61. *p.* 329. *&c.* §. 63. *p.* 335. *&c.*

D.

Danio hà scritto bugie, calunnie, & impertinenze, con farsi insieme ridicolo. §. 17. *p.* 59. *&c.* Vedi Auvocati.

Pretende ammonire il Papa. §. 17. *p.* 61. Vedi Auvocati Francesi.

Danni della Guerra, devono imputarsi solamente, à chi la fà, ò cagiona ingiustamente. §. 30. *p.* 139. §. 79. *p.* 405.

Decano della Catedrale di Liegi, Bar. de Mean, trattato da Francesi in tal modo, che i nostri Sacerdoti non sono così maltrattati dagl' Acattolici. §. 81. *p.* 418.

Delfino Serenissimo, per non sapersi se riuscirà, come Luigi XIV. suo Padre, obliga tutt' i Prencipi à cautelarsi adesso. §. 80. *p.* 416.

Delinquenti, quando non siano da punirsi. §. 11. *p.* 34.

Descendenti di Femina maritata dentro la Famiglia (come Leopoldo) devono nella Succession delle Spagne preferirsi à i Descendenti di maritate fuor della Famiglia (come i Borboni) §. 61. *p.* 329.

Vedi Successione.

Diffidenza degl' Ajuti d'Iddio, non può dirsi havuta dall'Imperatore. §. 69. *p.* 364.

Si confida in Dio principalmente, e per conseguenza anco negli huomini, ajutanti ordinati da Dio. §. 69. *p.* 365.

Duca

Duca d'Angiò, non può haver sù le Spagne, giusto ò legitimo Titolo, dal supposto Testamento di Carlo II. §. 63. *p.* 334. *&c.*

Apparisce esser un' Vice-Rè constituito dalla Francia. §. 33. *p.* 152.

Non può in alcun modo credersi possessor di buona fede. §. 66. *p.* 350. *&c.* §. 67. *p.* 353. *&c.*

Deve considerar di soggiacere alla giusta opinion de' i buoni Spagnuoli, e del Mondo; & al Giudizio tremendo di Dio Onnipotente, qual castiga l'iniquità de' Padri, anco ne' i Figli, fino in 3. e 4. Generazione. §. 66. *p.* 350. *&c.* §. 67. *p.* 358.

Deve saper e confessare, che Filippo II., III., e IV., e Carlo II., hanno voluto conservare la Monarchia nella Casa d'Austria. §. 54. *p.* 295. *&c.*

E' entrato in Spagna, con modi di Tirannica presumtione, & è intieramente per due ragioni Straniero. §. 57. *p.* 309. *&c.*

Ducato di Milano. Vedi Milano.

E.

Ecclesiastici tutti, devono parlare, & operare secondo la verità, e la Giustizia. §. 10. *p.* 32. *&c.* §. 30. *p.* 138. §. 46. *p.* 230. *&c.*

Devono non tacere ò dissimulare, mà cercar la Verità e Giustizia, per ammonire e correggere anco i Rè, particolarmente quando pec-

peccano contra Pace fatta; com' è obligazion propria di Padre commune Spirituale, osservata da' Papi, Vescovi, & altri. §. 26. *p.* 109. §. 27. *p.* 114. *&c.* §. 31. *p.* 140. *&c.*

Se adulano, sono severamente minacciati da Dio. §. 28. *p.* 122. *&c.*

Non si presume insegnarli, mà solo dargli publico motivo d'adoprar ogni zelo contro la Francia, cagione di tutti i mali. §. 28. *p.* 127.

Giovano al ben commune, e della Francia ancora, se publicano ragioni e motivi, da ridurre la Francia all'osservanza de' Patti. §. 28. *p.* 126. §. 30. *p.* 138. *&c.*

Devono procurare l'osservanza delle Paci fatte. §. 45. *p.* 226.

E de' Giuramenti. §. 42. *p.* 209.

E del C. Quamvis, de Pact. in VI. §. 44. *p.* 221. *&c.*

E della Giustizia, anco circa la Guerra. §. 45. *p.* 224. *&c.*

Devono indurre gl'altri, à far Guerra giusta. §. 46. *p.* 230. *&c.*

Non devono temere un Rè, ò Prencipe potente, che facci Guerra ingiusta. §. 27. *p.* 114. *&c.* §. 31. *p.* 140. *&c.* §. 46. *p.* 230. *&c.*

Non procurano bene la Pace, con coopera-

re che uno ritenga robba dell' altro, mà devono far restituire. §. 46. *p.* 233. *&c.* §. 71. *p.* 371.

Alcuni, pare che non attendino alle Azioni di Persone Cattoliche, pregiudiziali alla Fede Cattolica. §. 10. *p.* 32. §. 46. *p.* 232. *&c.*

Innocenzo IV., si offerse di sodisfar all' Imperatore, se lo havesse offeso. §. 45. *p.* 224.

In Francia, sono universalmente dotti & esemplari, mà si può dubitare degl' Ecclesiastici di quella Corte. §. 28. *p.* 128. *&c.*

Egualità giustissima, promessa tra' Austriaci e Borboni, di non poter uno succeder nella Monarchia dell' altro. §. 28. *p.* 128. §. 33. *p.* 152. §. 62. *p.* 332. *&c.*

Elettorato IX. non è stato conceduto dal solo voler dell' Imperatore, nè per suo puro vantaggio; e Francia n' è stata la causa. §. 17. *p.* 60. §. 76. *p.* 397.

Di Colonia, negato al Fürstemberg, fù mendicato pretesto, non vera causa della Guerra mossa all' ora da Francia, con perdita di tante Anime. §. 75. *p.* 386.

Elettori Bavari, hanno operato troppo male, & il loro finto zelo di Religione è stato castigato per mezzo degl' Acattolici. §. 82. *p.* 427.

Impietà, è peccato nocivo e dannoso men' dell' Ingiustizia. §. 45. *p.* 228.

Equili-

Equilibrio delle maggiori Potenze Cattoliche, tanto per il ben commune dell'Italia, e di tutti i Prencipi Christiani, quanto per la S. Sede Apostolica, è stato conosciuto opportuno, anco da i Papi, contro la Potenza Francese. §. 33. *p.* 152. §. 79. *p.* 406. *&c.* §. 80. *p.* 407. *&c.*

Esteri, ò Stranieri. Vedi Forastieri.

F.

Famiglia. Vedi Agnazione.

Fede Cattolica. Vedi Acattolici.

Femine succedute, ò loro Figli, nella Monarchia di Spagna, per cause particolari, ò sono à favor dell'Imperatore, ò non si adattano al presente caso. §. 49. *p.* 262. §. 53. *p.* 282. *&c.*

In Francia sono escluse dal succedere, com'è ragion di Natura, & di Giustizia. §. 52. *p.* 276. §. 54. *p.* 290.

In Ispagna erano habili à succedere, mà non potevano maritarsi con Prencipe Stranieniero. §. 57. *p.* 309.

Maritate dentro la Famiglia, e loro Descendenti (com' è Leopoldo) devono preferirsi nella Successione delle Spagne, à i Descendenti di maritate fuor della Famiglia, come sono i Borboni. §. 61. *p.* 329.

Heredi, in Ispagna devono maritarsi ad Agnati. §. 61. *p.* 330.

Sono esclusè dalla Successione in molti Luoghi, & in Francia medesima, anco senz' haver rinunziato, e senz' haver dote. §. 34. *p.* 168.

Più prossime, non escludono Maschi più lontani. §. 49. *p.* 259. *&c.*

Vedi Linea. Majorasco.

Ferdinando Figlio di Berengera. Vedi Berengera.

Ferdinando il Cattolico. Vedi Sicilie. Spagne.

Ferdinando Secondogenito di Filippo Primo, fù da Ferdinando il Cattolico, e sua Moglie, e da i Regni di Spagna, considerato per Successore nella Monarchia, doppo Carlo Primogenito. §. 47. *p.* 249. *&c.*

Feudatarii della Lunigiana, nell' esser forzati à giurare, &c. fanno veder, che succederebbe lo stesso ad ogni Prencipe Italiano, se la Francia acquistasse qualche Piazza in Italia. §. 54. *p.* 294. §. 73. *p.* 375. *&c.*

Feudatario. Vedi Testamento.

Feudi Imperiali, è obligato l'Imperatore dal Giuramento à conservare, e ricuperare. §. 73. *p.* 379.

Vedi Investitura. Mantoua. Milano. Paesi Bassi Cattolici. Sicilie.

Fiducia. Vedi Diffidenza.

Filippo Primo Austriaco, fù verò Rè delle Spagne. §. 47. *p.* 239. *&c.*

Si

Si nega ciò da Biscardo, e da' Francesi, per manifestarsi nemici della Verità, e Giustizia. §. 47. *p.* 250. §. 48. *p.* 251. *&c.*

Lasciò alla Monarchia di Spagna la Fiandra, e la Borgogna Principati proprii. §. 47. *p.* 248.

Filippo II., III., e IV., hanno voluto conservar tutto, nella Famiglia & Agnazione Austriaca, come non può negarsi dal Duca d'Angiò. §. 54. *p.* 295. *&c.* §. 64. *p.* 342. *&c.*

Forastieri, per Leggi di Spagna sono esclusi dal succedere in quei Regni. §. 57. *p.* 305. *&c.*

Da Biscardo, con parole di Grotio, & altri equivoci, si interpretano male dette Leggi. §. 57. *p.* 306. *&c.*

Non ostano i casi di Filippo d'Austria, di Eleonora Regina di Francia, sostituita da Carlo V., e del Principino di Baviera. §. 57. *p.* 307. *&c.*

Dalle Leggi de' Goti, di Pelagio, e del Sesto Consiglio Toletano, non sono permessi di regnare in Ispagna. §. 57. *p.* 309.

Specialmente i viventi Borboni. Ivi.

S'Intendono, essere quelli che sono d'altra Famiglia, diversa da quella del Rè defonto. §. 57. *p.* 310.

Similmente i Francesi, esclusi sempre dalle Spagne, fin quando Carlo Magno voleva

leva mettervi per Rè, Bernardo suo Nipote. §. 57. *p.* 310.

Fù già giudicata materia di nuovi moti, l'essere in Ispagna un' Rè Francese. §. 58. *p.* 312.

Bianca, maritata in Francia, fù esclusa come Forastiera. §. 58. *p.* 311. *&c.*

L'Esclusion di detta Bianca, parue Benedetta da Dio. §. 58. *p.* 313.

S. Ludovico Figlio di detta Bianca si dolse di detta esclusione, senza far come Luigi XIV. §. 58. *p.* 312.

Regina Isabella, ricusò maritarsi al Duca di Berry, Fratello di Luigi XI. Rè di Francia, per ragioni, che si trovano espresse, ne i Patti Matrimoniali di Luigi XIII., e XIV. §. 58. *p.* 313.

Yolante ò Violante, e Giouanna Figlie di Gio. Primo Rè d'Aragona, maritate in Francia, furono escluse da Martino Fratello di Gio., per dette Ragioni, §. 58. *p.* 313.

Luigi d'Angiò, nel Contrasto finito da i nove Arbitri, fù escluso. §. 58. *p.* 314.

Detti Casi, ò Esempi, fanno osservanza esclusiva de' Francesi. §. 58. *p.* 314. *&c.*

Esclusi i Francesi, anco per Legge speciale di Spagna del 1618. §. 58. *p.* 315.

Accor-

Accordata, e rinovata detta Legge, da i due Luigi XIII. e XIV., ne i Patti di Matrimonio, e di Pace Pirenea. §. 58. *p.* 315. §. 60. *p.* 321.

Da altra Legge del 1645., *i Francesi, benche nati di Madre Spagnuola, e naturalizzati nelle Spagne, non possono haver Benefizio, Pensione, Offizio, ò Amministrazione, &c.* §. 58. *p.* 316.

Sopradette Leggi antiche, sono più osservabili. §. 59. *p.* 319.

Da Carlo II., nel §. 33. *del suo supposto Testamento, sono confermate le dette Leggi, esclusive de' i Forastieri, da ogni Governo & Amministrazione.* §. 60. *p.* 323.

Francesco Primo Rè di Francia, biasimato communemente, morì disperato. §. 1. *p.* 3. §. 23. *p.* 82. §. 75. *p.* 387.

Francesi, esclusi come Esteri. Vedi Forastieri.

In Lega con Acattolici. Vedi Lega con Acattolici.

Se acquistano, tutto si unisce alla loro Corona, come Ispagna sarebbe una Provincia di Francia. §. 59. *p.* 320.

Ambasciatori, come si siano portati, e che cosa farebbero in Roma, quando la Francia havesse qualche dominio in Italia. §. 78. *p.* 403. *&c.*

Negano, che Filippo Primo sia stato Rè delle

Rè Cattolico, e vantaggiar la nostra S. Fede, mà in verità per soggiogare ogni Sovranità Christiana. §. 72. *p.* 374.

Dichiararono, haver fatto male, à lasciar ingrandir l'Imperatore, con i Paesi ritolti al Turco. §. 76. *p.* 391.

Rendono vano, il trattar di Pace, per fin che continuano l'acquistare, col mezzo di Guerra, come essi dissero contra gli Spagnuoli. §. 45. *p.* 226. §. 46. *p.* 232. §. 79. *p.* 405.

Per ogn' acquisto, che ora facessero in una Pace, sarebbero troppo potenti, e dominanti. §. 80. *p.* 411. *&c.*

Con le loro Violenze, e Guerre continue contra Prencipi Cattolici, sono causa, che gli Acattolici non si applicano à i modi di tornar Cattolici. §. 83. *p.* 430.

Con le Azzioni loro, fanno che giustamente si guerreggia contro la Francia. §. 6. *p.* 15. *&c.* §. 29. *p.* 131. §. 73. *p.* 375.

Pregiudicano al Cattolichismo. §. 77. *p.* 395. §. 78. *p.* 398. *&c.*

Carlo Calvo, fù punito, per haver invaso il Regno d'altri. §. 28. *p.* 126. §. 45. *p.* 228.

Ajutarono il Teckeli Acattolico, per fargli acquistar l'Hungaria, togliendola all'Imperatore. §. 75. *p.* 385.

Sti-

Stimolano il Turco à muoversi, & ajutano la Rebellion d'Ungaria, in danno della Fede Cattolica. §. 75. *p.* 385. *&c.*

Conservano la Macchia, dichiarata da Pio V., d'ajutar il Turco contro la Christianità. §. 6. *p.* 17. §. 75. *p.* 385.

Dalle Armi d'Acattolici sono indotti all'osservanza de' Divini Precetti. Vedi Acattolici.

Hanno ingannato, & offeso il Papa, con danno dell'Imperatore, nel Fatto d'Ostiglia, e de' Posti Ferraresi. §. 78. *p.* 401.

Propofizioni dannate. §. 78. *p.* 402.

Fecero l'Editto di Nantes, à favor degl'Ugonotti, per causa di Pace. §. 81. *p.* 423.

Sono cagione di tutti i mali, presenti, e futuri, provenienti da questa Guerra. §. 81. *p.* 417.

Nemici di Ferdinando il Cattolico, e poi sempre della Casa d'Austria. §. 48. *p.* 256. *&c.*

Auvocati hanno scritto. Vedi Auvocati.

Hanno pretensioni, sopra l'Imperio, & Italia. §. 6. *p.* 19. §. 73. *p.* 379.

Hanno promesso agli Spagnuoli tenergli unita la Monarchia. §. 63. *p.* 335.

Avidissimi di guerreggiare, haverebbero voluto succedere nelle Spagne, per sola ragione d'Armi. §. 6. *p.* 19.

Ingiusti sono, trà le altre ragioni, per l'egualità pattuita, e giurata, di non poter succeder in Francia un' Austriaco, nè in Ispagna un Francese. §. 28. *p.* 128. §. 33. *p.* 152. §. 62. *p.* 332. *&c.*

Ecclesiastici, universalmente sono dotti & esemplari, mà si dubita degl' Ecclesiastici di Corte. §. 28. *p.* 128. *&c.*

Della Potestà Papale, hanno opinioni particolari. §. 8. *p.* 25. *&c.*

Violenze molte, hanno commesse contro la S. Sede. §. 6. *p.* 17. *&c.* §. 78. *p.* 400.

Non si conservaranno, se non osservano la Giustizia. §. 28. *p.* 126.

Non si intende incolpare la Maestà del loro Rè, nè suo Regio Sangue, mà i suoi Consiglieri, e Ministri. §. 3. *p.* 6. §. 31. *p.* 146. §. 34. *p.* 165.

Se si stimassero offesi da quest' Osservazione, e volessero vendicarsi, si sottoporrebbero à castighi del Cielo assai maggiori. §. 3. *p.* 7. §. 30. *p.* 138. §. 84. *p.* 437.

G.

Germana Francese, seconda Moglie di Ferdinando il Cattolico gli cagionò involontariamente la morte. §. 47. *p.* 247.

Giulio Secondo. Vedi Sicilie.

Giuramento promesso da Henrico Imperatore, di non confederarsi con Heretici, non è stato

to imposto dal Papa, nè prestato da i Successori, nè men hà obligato gl'Imperatori, particolarmente moderni. §. 19. *p.* 64. *&c.*

Ad Ecclesiastici, e Papi, conviene il procurarne l'osservanza. §. 42. *p.* 209. *&c.*

Utilità di violarlo, non deve preferirsi all'honesto. §. 43. *p.* 219.

Se è violabile, fà bene il Governator d'una Piazza, à venderla per denaro. §. 43. *p.* 219.

Violarlo, è un delitto, e scandalo gravissimo, con gran strapazzo d'Iddio. §. 42. *p.* 200. *&c.* §. 43. *p.* 209.

Et è più detestabile dell'Ateismo, approvato da i soli Macchiavellisti. §. 42. *p.* 210.

Violato, si castiga da Dio, anco ne' i Successori del Violatore. §. 42. *p.* 211. *&c.*

Uladislao Rè d'Hungaria, fù castigato, per haver violato il Giuramento fatto al Turco. §. 42. *p.* 213.

Di Luigi XIV., non può haver scusa alcuna, per la sua intenzione. §. 42. *p.* 211.

Hà circostanze particolari fortissime. §. 43. *p.* 219. *&c.*

Non apparisce, che detto Rè n'habbia chiesta la assoluzione. §. 43. *p.* 215. *&c.*

Nè si può supporre, che detto Rè sia stato assoluto da detto Giuramento. §. 43. *p.* 215. *&c.*

Assoluzione, come si dia, e come operi, per le obligazioni, che contiene à Dio, & all' Huomo? §. 43. *p.* 215. *&c.*

Elettori di Colonia, e di Baviera, e Duca di Mantova, si sono indotti dal mal esempio di detto Rè, à non curar Giuramenti. §. 43. *p.* 217.

Fanno creder à i Protestanti, che i Cattolici non credino nel Secondo, & altri Precetti del Decalogo. §. 43. *p.* 217.

Dagl' Ecclesiastici apparendo quasi permesso il violarsi da i gran Prencipi, si viola facilmente da i Privati. §. 43. *p.* 218. *&c.*

Orazioni di Leopoldo Primo, contro la violazione sudetta, come quelle di Theodosio, potrebbero forse superare Esserciti fortissimi. §. 42. *p.* 213. §. 45. *p.* 229.

Parole d'Innocenzo III., scritte à quel Rè Filippo, parrebbero proprie da dirsi al Rè Luigi XIV. §. 43. *p.* 219. *&c.*

Scandali, e pregiudizi della Fede Cattolica, con diffamazion d'ogni Papa, causati da un Opera Francese, circa il c. Quamvis, de Pact. in VI. sopra il Giuramento, non sono condannati, nè curati dagl' Ecclesiastici. §. 44. *p.* 220.

Solito prestarsi da ogni Rè, che Biscardo vorrebbe giovasse alla Francia, condanna più

tosto

tosto il Testamento di Carlo Secondo, & il Duca d'Angiò. §. 44. *p.* 223.

Giustizia di guerreggiare. Vedi Guerra.

E' cara à Dio più de' i Sacrifici. §. 45. *p.* 225.

Dagl'Ecclesiastici principalmente deve procurarsene l'osservanza. §. 45. *p.* 224. *&c.*

Fà essere buona la Guerra più della Pace, §. 45. *p.* 225. *&c.* §. 46. *p.* 230.

Agl'Ecclesiastici appartiene, indurre gl'altri à far Guerra con Giustizia. §. 46. *p.* 231.

Vuol che sia danneggiato, e travagliato, chi guerreggia ingiustamente, acciò di nuovo non sia causa di tanti mali. §. 45. *p.* 228. §. 79. *p.* 406.

Richiede dagl' Ecclesiastici, che non temino un Rè, ò Prencipe potente, qual con male della Chiesa, e Christianità, faccia Guerra ingiusta. §. 46. *p.* 230. *&c.*

Dagl' Ecclesiastici, e da Secolari, pare che con buona coscienza non si possi procurar Pace, in modo che uno ritenga l'altrui, mà si devi cooperare all'intiera restituzione. §. 46. *p.* 233.

Lettere di S. Tomaso Cantuariense scritte à gl' Eminentissimi Cardinali. §. 46. *p.* 234.

Guerra giusta, serve alla Carità, e Pace, & hà l'origine da Dio. §. 46. *p.* 230. *&c.* §. 74. *p.* 382.

Dagl' Ecclesiastici, e Secolari, si doverebbe parlar della Guerra, secondo la Verità, e Giustizia, e non come si usa da molti. §. 46. *p.* 232. *&c.*

Pace ingiusta, che confermi l'usurpator nel peccato, e lo spogliato nel giusto rancore, non è Pace, nè è durevole. §. 45. *p.* 226.

Ingiustizia, è peccato nocivo, e dannoso, più della empietà. §. 45. *p.* 228.

Fà cadere i Troni, ò Regni, come si vidde in Carlo Calvo invasore &c. §. 45. *p.* 228.

Regni acquistati senza Giustizia, non sono che gran latrocinii. §. 46. *p.* 232.

Ragion di Stato, ò Jus in Armis, *è dichiarata ragion del Diavolo, e di Barbari.* §. 45. *p.* 227. *&c.*

Teodosio, con la sua orazione, fondata sù la Giustizia, vinse un fortissimo Essercito. §. 45. *p.* 229.

Innocenzo IV. per osservar la Giustizia, e Pace, si dichiarò pronto, di dar sodisfazione à quell' Imperatore, se gli havesse fatta offesa. §. 45. *p.* 224. *&c.*

Sudditi non sono obligati d'obedire al lor Signore che vuol Soldati, se chiaramente fà Guerra ingiusta. §. 46. *p.* 231.

Grado di Parentela. Vedi Successione.

Guadagno del Commercio. Vedi Commercio.

Guerra, può muoversi per timor verisimile, di danno ingiusto futuro. §. 5. p. 11. &c. §. 6. p. 14. &c.

Così la Francia potente, fà troppo temere. §. 6. p. 15. &c.

Quando pecchi quel Prencipe, qual non desiste dalla Guerra, vedendo cagionarsene stragi, e danni maggiori dell' utile sperato? §. 7. p. 22. &c. §. 71. p. 368. &c.

Dal Papa, quando possi assolutamente proibirsi, per il ben commune della Christianità, & à favor di chi? §. 8. p. 24. §. 22. p. 75. §. 26. p. 108. &c.

Per conoscersi giusta, non servono le regole fallibili, come di doversi presumere à favor del Reo, non dell' Attore, nè altre presumtioni del Foro esterno, mà deve attendersi la Verità e Giustizia Reale. §. 9. p. 27. &c.

Deve considerarsi solamente, chi sia causa giusta, ò ingiusta della Guerra. §. 10. p. 30. &c.

Chi ingiustamente la cagiona, deve da tutti esser contrariato, e danneggiato. §. 45. p. 228. §. 46. p. 233. &c. §. 79. p. 404. &c. §. 80. p. 415.

Giusta, deve esser ajutata da tutti. §. 74. p. 381. &c.

Presente, per fin à quando sia bene di continuarla contro Francia? §. 80. p. 415. &c.

Giova à gl'Italiani per il Commercio. §. 82. *p.* 428.

La presente, è causata in più modi dalla sola Francia. §. 29. *p.* 130. *&c.* §. 72. *p.* 372. *&c.* §. 84. *p.* 437.

Ingiusta di un Rè, ò Prencipe, non deve temersi. §. 46. *p.* 230. *&c.*

E' buona più della Pace, se è giusta. §. 45. *p.* 225. *&c.* §. 46. *p.* 230.

Giustamente si muove, da chi si vede togliere il proprio. §. 30. *p.* 137.

Cagionata ingiustamente, obliga à rifare tutti i danni. §. 30. *p.* 137. *&c.* §. 46. *p.* 233. §. 80. *p.* 415.

Per usurpare, è unò scandalo il maggiore di tutti gli altri. §. 29. *p.* 132. §. 71. *p.* 370. *&c.* §. 80. *p.* 415.

Senza Giustizia, fà riuscir deboli le Armate forti, e potenti. §. 28. *p.* 126.

Per il Feudo di Napoli, si fà dalla Francia con troppi scandali. §. 36. *p.* 180. *&c.*

Di Religione, che par desiderata da' Francesi., sarebbe dannosa, e di gran pericoli, à tutto il Christianesmo. §. 77. *p.* 393. *&c.*

Violazion di Cose Sacre è stimato minor peccato, che l'opprimer ingiustamente chi è tirato à guerreggiare. §. 45. *p.* 229.

Vedi Ben Commune. Giustizia. Pace.

H.

Henrico IV. Rè di Francia, con parole applicabili adesso contro la Francia, rispose con Giustizia, e Gloria vera, à chi l'esortava, di mancar alla parola data, e romper una Pace. §. 31. *p.* 144. &c.

Heredità. Vedi Agnazione. Testamento.

Heretici. Vedi Acattolici.

Hipocrisia di Francia, nel dirsi, che con spogliare, & abbatter la Casa d'Austria, dopoi opererebbe gagliardamente, contro gli Heretici, & i Turchi. §. 76. *p.* 390. &c.

I.

Immunità Ecclesiastica come sia trattata da i Francesi? §. 81. *p.* 417.

Imperatore per i Feudi Imperiali. Vedi Feudi.

Giura. Vedi Giuramento.

Obligato dalla Capitolazione giurata, à conservare, e ricuperare i Feudi Imperiali. §. 73. *p.* 379. §. 74. *p.* 383.

Collegato. Vedi Lega.

Succede. Vedi Linea.

Deve essere ajutato anco secondo le Orazioni della Santa Chiesa. §. 76. *p.* 390.

Escluso dall' Investitura di Napoli, con facoltà però di renunziar ad un' Figlio. §. 40. *p.* 205.

Infedeli, de' quali si parla da i SS. Canoni, e da' Theologi, sono diversi dagl' Acattolici,

à Protestanti, per 14. *differenze.* §. 11. *p.* 33. &c.
Vedi Acattolici.

Inghilterra, haverà guerra Francese, subito che la Francia finisse la Guerra presente, con qualche vantaggio. §. 77. *p.* 393. &c.
Vedi Acattolici.

Ingiurie contro l'Imperatore. Vedi Auvocati Francesi, &c. Calunnie.

Ingiustizia eguale, si commette da chi favorisce la parte, quale fà Guerra ingiusta. §. 10. *p.* 33. §. 74. *p.* 381. &c.
Vedi Giustizia.

Ingratitudine, porta seco gran disgrazie, spirituali, e temporali. §. 61. *p.* 328.

Iniquità de' Padri si castiga da Dio anco ne' i Figli fino in 3. *e* 4. *Generazione.* §. 67. *p.* 358.

Innocenzo III. & Innocenzo IV. ne' i loro Brevi, posti trà i SS. Canoni, mostrano il vero Zelo Apostolico. §. 26. &c. *p.* 109. &c.
Innocenzo III. vien chiamato, Pater Juris & Organum Veritatis. §. 29. *p.* 130.

Innocenzo XI., che ammonì la Francia, si tiene universalmente per Santo. §. 28. *p.* 124.

Innocenzo XII., che diede gusto alla Francia, fù deriso nella Corte di Francia. §. 28. *p.* 124.
Vedi Breve.

Inscrizzion di Clemente VIII., circa Henrico IV.

IV. posta in Roma, e sotto Innocenzo XII. levata. §. 78. *p.* 400.

Inscrizzion d'Herede. Vedi Testamento.

Investitura data da Giulio II. Vedi Sicilie.

Di Milano. Vedi Milano.

Italia, deve conservarsi nello Stato continuato da Carlo V. in quà, senza Dominio Francese. §. 33. *p.* 155. *&c.* §. 41. *p.* 209. Vedi Acquisto.

Non può più sperar buono, il Governo de' Francesi, quali vogliono, sia ingiusto per altri, ciò che vogliono giusto per loro. §. 54. *p.* 290.

Diverrebbe miserabile, se la Francia vi acquistasse una Piazza d'Arme. §. 54. *p.* 294. *&c.* §. 73. *p.* 376. §. 80. *p.* 411. *&c.*

Jus in Armis. Vedi Ragion di Stato. Giustizia.

Jus Commune. Vedi Agnazione.

Jus Naturæ. Vedi Agnazione.

Jus Repræsentationis. Vedi Rappresentazione.

Jus Sanguinis. Vedi Successione.

L.

Lega con Acattolici, in sustanza è lo stesso, che chiamarli in ajuto, ò dir di prenderli al servizio. §. 13. *p.* 44. *&c.* §. 24. *p.* 104.

Si esamina la distinzione, trà Lega strictè sumpta, & latè sumpta. §. 14. *p.* 46.

Trà Sudditi, e non Sudditi. §. 14. *p.* 47.

Trà

Trà opinion speculativa, e non speculativa, circa la validità. §. 14. *p.* 49.
O sia contr' un Infedele, ò contr' un Cattolico, produce i medesimi effetti. §. 14. *p.* 48.
Da Luigi XIII., e Luigi XIV., fatta più volte, contro la Casa d'Austria, anco con Patti poco Cattolici. §. 16. *p.* 52. *&c.*
Da Carlo II., & altri, fù fatta vera e perfetta. §. 16. *p.* 54. *&c.*
Da Spagnuoli lodata, anco con Scritture stampate, sotto Carlo II., adesso fintamente biasimata, per timore de' i Francesi. §. 16. *p.* 56. §. 17. *p.* 56. *&c.*
Dall'Imperatore, dal Rè di Spagna, dagli Ecclesiastici, Elettor di Magonza, e Vescovo di Munster, & altri, e dall'Elettor di Baviera, e dal Duca di Savoia, fù fatta lecitamente. §. 16. *p.* 52. *&c.*
Non fù proibita dalla S. Sede, perche fù lecita, come è la fatta adesso dall'Imperatore &c. §. 17. *p.* 56. *&c.*
Da Biscardo, si biasima per piacer à i Francesi. §. 17. *p.* 59.
Da Danio, si calunnia con gran bugie. §. 17. *p.* 59. Vedi Auvocati.
DD. allegati dal P. Sobiara, non parlano contro la Lega Imperiale, mà più tosto contro Francesco Primo collegato col Turco. §. 18. *p.* 62. *&c.*

Testi

Testi Canonici , e Civili ; allegati da detto Padre , non parlano contro detta Lega Imperiale. §. 19. *p.* 64. *&c.*

Le quattro Ragioni , addotte da detto Padre , contro la Lega Imperiale , non hanno sussistenza alcuna. §. 20. *p.* 68. *&c.*

Nè si sà che tali Leghe siano state castigate da Dio. §. 20. *p.* 70.

All'Imperatore , non è vero che sia proibita. §. 19. *p.* 64. *&c.*

Non si può rompere , nè mancar à i Patti giusti , fatti con qualunque Heretico , per Guerra contr' un Nemico commune. §. 21. *p.* 72. *&c.*

Da 40. *Autori , trà Canonisti , e Theologi , si prova lecito , il Confederarsi con Infedeli contro un Fedele , & adducon gl' esempi.* §. 23. *p.* 79. *&c.*

Da 20. *altri similmente , usando li termini di servirsi , ò chiamarli in ajuto.* §. 24. *p.* 97. *&c.*

Da i Francesi è stata fatta , quando gl'era commodo , giustificatala con esempio di Papi , & Imperatori in publiche Stampe ; e la biasimano adesso , che gl' è dannosa. §. 17. *p.* 58. §. 24. *p.* 102. §. 75. *p.* 385.

E' lecita assolutamente , benche per accidenti possi divenire illecita. §. 25. *p.* 105. *&c.*

Dalle barbarie, che commettono i Maometani, e che già commessero alcuni Heretici, si farebbe illecita; quelle però non si praticano da i Protestanti moderni. §. 25. p. 105.

Da i mali, e scandali, che seguono direttamente, può farsi illecita, non da quelli, che seguono indirettamente, come sono &c. §. 25. p. 106.

De' i mali tutti, che producesse, non se ne deve imputar la causa, ò colpa, à chi l'hà fatta per propria indennità, mà à chi ingiustamente spoglia un' bisognoso d'ajuti. §. 10. p. 30. &c. §. 29. p. 130. &c. §. 30. p. 139. §. 81. p. 417.

Da Francia fù fatta, nell'Articolo Settimo della famosa Spartizione, contro la Casa d'Austria, vivente Carlo II. notificata à tutto il Christianesmo, e non biasimata d'alcuno di quelli, che adesso con finto Zelo la biasimano. §. 29. p. 133. &c.

Fatta dall'Imperatore, hà le trè condizioni di Guerra giusta, Pace antecedente trà i Cattolici & Acattolici, e necessità d'ajuto. §. 69. p. 362. &c.

Serve espressamente, direttamente, e solamente, per la Giustizia, e Ben Publico. §. 82. p. 425.

La quarta Condizione aggiunta da alcuni,

cuni, che non contenga scandalo, ò pericolo della S. Fede, come possa intendersi? §. 70. *p.* 366. &c.

E' calunnia Francese, che l'Imperatore habbia dato à gl'Inglesi Arbitrio di Religione. §. 67. *p.* 356.

Non si può dire, che ceda in danno della Religion Cattolica. §. 82. *p.* 426.

Non è stata cagionata dall' Imperatore, mà dalla Francia, qual li hà per più ragioni costretti à detta Lega. §. 69. *p.* 364. §. 72. *p.* 372. &c.

Non può dirsi cercata dall'Imperatore, per diffidenza in Dio, mà con gran fiducia nel suo ajuto. §. 69. *p.* 364.

Dal Papa, quando possi proibirsi secondo li Theologi? §. 22. *p.* 75. &c. §. 26. *p.* 108. &c.

Leggi antiche, e più osservabili di Spagna, sono in favor dell'Agnazione, sono esclusive de' i Forastieri, e Francesi, e sono conformi alla Legge del 1618. §. 59. *p.* 319.

Vedi Forastieri. &c.

Leopoldo. Vedi Imperatore.

Libri. Vedi Opere.

Linea Cognatica, che si preferischi all' Agnatica, secondo le parole di Grotio, ò altri, non nuoce all'Imperatore, per più ragioni particolari, anzi giova à Carlo III. §. 52. *p.* 274. &c.

Tal

Tal prelazione principiò da Giustiniano per finezza di Triboniano verso Teodora, e rigettata da molti Statuti. §. 52. *p.* 278. *&c.*

Masculina, prevale ne' i Regni alla Feminina. §. 52. *p.* 277.

Utrinque conjuncti præferuntur unum tantùm habentibus. §. 52. *p.* 279. *&c.*

Chi è d'ambedue le Linee, Cognatica & Agnatica, com' è l'Imperatore, si preferisce di ragion commune, à chi è d'una sola Linea, com' è ogni Borbone. §. 52. *p.* 279. §. 55. *p.* 302.

Per succedere nel Majorasco di Spagna, sono preferiti quelli, che hanno Agnazione, & insieme Cognazione, com' è il solo Imperatore. §. 52. *p.* 280.

Nelle Successioni, la Giustizia favorisce le Femine Agnate, maritate dentro l'Agnazione e Famiglia, come Maria Madre dell'Imperatore, non le maritate fuor della Famiglia, come Anna, e Maria Teresa. §. 52. *p.* 280.

Majorato Spagnuolo, passa facilmente da una Linea ad altra, in favor di Maschio Agnato. §. 52. *p.* 278.

Retta, e sempre necessaria, in chi hà da succedere nelle Spagne, e nel Feudo delle Sicilie. §. 39. *p.* 194. *&c.* §. 47. *p.* 250.

Imperator solo, resta di detta Linea retta,

ta,

ta, da poter succedere. §. 39. *p.* 194. *&c.* §. 47. *p.* 250.

Figlia di Figlio del Testatore, qual hà esclu-se le proprie Figlie, non si può dir della Linea di detto Testatore. §. 48. *p.* 254.

Borboni non possono dirsi della Linea di Carlo II. §. 56. *p.* 303. *&c. nè di Filippo IV.* Ivi.

Figli seguitan la Famiglia, e Linea del Padre, non quella della Madre. §. 60. *p.* 321.

De' i Borboni, non è eguale, nè migliore, di quella dell'Imperatore. §. 56. *p.* 303. *&c.*

S. Lodovico Figlio della Regina Bianca si dolse d'essere stato posposto, mà non fece come Luigi XIV. §. 58. *p.* 312.

Luigi XIV. hà manifestato, di tener per invalido il supposto Testamento di Carlo II. §. 64. *p.* 346.

Nella sua risposta alla Giunta di Spagna, si considerano cinque particolarità. §. 60. *p.* 323. §. 65. *p.* 347.

Con gl'ajuti dati di Soldatesche, e spese, haverebbe fatta sua Suddita per sempre la Monarchia di Spagna. §. 65. *p.* 348.

Vedi Francesi. Giuramento. Patti. Sicilie. Successione.

Luterani. Vedi Acattoli.

M.

Madre. Vedi Agnazione. Rinunzie. Succeſſione.

Majoraſco Maſculino ſi coſtituiſce con conjetture forti, anco ſenza ſcrittura. §. 48. *p.* 252.

Quando un Padre inſtituiſce herede un Maſchio più lontano, & eſclude Figlie proprie, fà che il Majoraſco ſia Maſculino, & eſcluſa ogn' altra Femina, anco per dottrine Spagnuole. §. 48. *p.* 253. *&c.*

E benche il Majoraſco ſia inſtituito da Femina. §. 50. *p.* 266. *&c.*

Da Carlo V., che ſoſtituì Femine, non reſta pregiudicato per i Maſchi. §. 50. *p.* 268. Vedi Spagna. Succeſſione.

Mentire, ſi condanna con pene dalla S. Scrittura, anco nel guerreggiare. §. 64. *p.* 345.

Carlo II., pare foſſe forzato da un Eccleſiaſtico, à morir mentitore. §. 64. *p.* 345.

Milano dato in Feudo da Carlo V. al Rè di Spagna, per difender i Dritti Imperiali in Italia, e per commune conſervazion della Caſa d'Auſtria nelle due Linee. §. 54. *p.* 292.

Non ammette Femine, ſe non in modo, da non poter portar il Feudo in Famiglia diſapprovata dall'Imperatore. §. 54. *p.* 293. *&c.*

Se reſtaſſe in un Franceſe, ò Dependente di Francia, ſarebbe per ſempre ſtaccato dall'Im-

l'Imperio, e sarebbe l'Italia tutta Schiava di Francia. §. 54. *p.* 294. *&c.*

Se il Duca d'Angiò potesse havervi qualche ragione, sarebbe di quella privato per il suo operare. §. 54. *p.* 294. *&c.* §. 73. *p.* 378.

N.

Napoli. Vedi Sicilie.

O.

Opere Stampate, contro le pretensioni di Francia sopra le Spagne. §. 68. *p.* 359. *&c.*

Oranges. Vedi Rè Guilelmo.

Osservanza interpretativa s'induce anco da un solo Atto. §. 58. *p.* 315.

Hà escluso sempre i Francesi dalle Spagne, in più casi. §. 58. *p.* 311. *&c.*

Osservazion presente, fatta à buon fine, si rimette al giudizio de' Periti, e della S. Sede. §. 2. *p.* 5. §. 84. *p.* 437.

E' composta senz' arte, ò abbellimento. §. 51. *p.* 272.

Ottone IV. perche fosse scommunicato? §. 26. *p.* 112.

P.

Pace de' Pirenei, per molte qualità e circostanze sue, è in sommo grado inviolabile. §. 32. *p.* 146. *&c.* §. 35. *p.* 169. *&c.*

E' confermata più volte. §. 31. *p.* 142.

Fà restar lo Stato dell'Europa, com' era da tanti anni in quà, senz' aggravio d'alcuno. §. 33. *p.* 156. §. 80. *p.* 411. *&c.*

Hh 2 Di-

Dichiara esser sua parte principale, che nessun Borbone possi succeder nelle Spagne. §. 32. *p.* 149. §. 33. *p.* 149. *&c.*

Pace Christiana, desiderata da tutti, si procura ad esso dagl'Acattolici, vera e durabile, con far osservar quella de' Pirenei. §. 79. *p* 404. *&c.*

E' vano il trattarla, e farla con Francia, nè può sperarsi dentro la Christianità, per fin che la Francia, con muovere ò cagionar Guerra, fà qualche conquista. §. 45. *p.* 226. §. 46. *p.* 232. §. 79 *p.* 405.

Si procura dalla Guerra giusta. §. 46. *p.* 230. *&c.* §. 74. *p.* 382.

Giusta solamente, pare che meriti procurarsi dagl' Ecclesiastici, e da' Secolari. §. 45. *p.* 224. *&c.* §. 46. *p.* 230.

Ingiusta, qual confermi l'usurpatore nel peccato, e lo spogliato nel rancore, non è Pace, nè è durevole. §. 45. *p.* 226.

Stabile non può più essere, se non si eseguisce quella de' Pirenei. §. 35. *p.* 178. §. 73. *p.* 375. *&c.*

Stabile, si procura col rimuover gli scandali di chi è Autor della Guerra, e della tribulazion universale. §. 29. *p.* 130.

Nuova, non occorre procurare con Francia, che non le osserva. §. 31. *p.* 141. §. 33. *p.* 149. *&c.* §. 34. *p.* 162.

Violata, è peccato tale, contr' il qual procedono

cedono Papi, & Ecclesiastici, per farla osservare. §. 27. *p.* 114. §. 31. *p.* 140. *&c.*

Può ricusarsi dall'Imperatore, con ragion' anco Theologica, se non gli è restituita intiera la Monarchia Spagnuola, con le spese fatte. §. 30. *p.* 136. *&c.*

Dal Biscardo si esorta in forma scandalosa, e poco Cattolica. §. 77. *p.* 395. *&c.*

Padre. Vedi Agnazione. Successione.

Papa, quando possi assolutamente proibir la Guerra, per ben della Christianità, & à favor di chi? §. 8. *p.* 24. §. 22. *p.* 75. §. 26. *p.* 108. *&c.*

Quando possi deporre, ò scommunicare Imperatori, è Rè? §. 26. *p.* 112. *&c.*

In qual caso, e modo possi secondo le Dottrine Theologiche, proibir Lega con Heretici? §. 22. *p.* 75. *&c.* §. 26. *p.* 108. *&c.*

Non riconobbe per legitimo il Rè di Portugallo, se non doppo la Pace. §. 78. *p.* 400. Vedi Ecclesiastici. Innocenzo.

Parente. Vedi Successione.

Parole contr' i Francesi usate quì, sono scusabili, & opportune. §. 35. *p.* 178.

Patti poco Cattolici, fatti da Francia in Leghe con Acattolici. §. 26. *p.* 52. *&c.*

Violati sono causa giustissima di Guerra. §. 31. *p.* 140. *&c.*

Patti, hanno Forza di Legge, fatti trà quelli,

li, che possono far Leggi. §. 32. *p.* 148.
Sono inviolabili per Leggi Divine & Humane, anco per dichiarazione di Henrico IV. §. 31. *p.* 141. &c.
Chi li rompe, è dichiarato, Mendax, Perfidus, Injustus. §. 21. *p.* 74. §. 31. *p.* 140. &c.
Matrimoniali, trà Luigi XIII. & Anna, trà Filippo IV. & Elisabeta, e trà Luigi XIV. e Maria Teresa, sono assai forti, chiari, e publici, come si vede nelle loro parole. §. 33. *p.* 149. &c.
Giustizia di detti Patti, fù accordata, e dichiarata, per la parte principale, e più degna, della Pace de' Pirenei. §. 32. *p.* 149. §. 33. *p.* 159.
Parole di detti Patti, togliono ogn' eccezzione, ragione, motivo, ò sutterfugio, di qualunque sorte si possi studiare, ò inventare in favor de' Borboni. §. 33. *p.* 150. &c.
Mostrano adesso, che la Francia non hà riguardo alcuno al ben della S. Fede, nè de' Sudditi, nè del publico Stato Christiano. §. 33. *p.* 150. &c.
Altre giuste raggioni, *non specificate in detti Patti, appariscono in favor dell' Imperatore, esser cinque.* §. 33. *p.* 153. §. 61. *p.* 327. &c. §. 62. *p.* 331. &c.

Bene

Benediti dal Papa, ad instanza anco di Francia, se non si osservuno, si pregiudica alla Fede Cattolica. §. 33. *p.* 160. *&c.*

Fatti da Francia, con volontà ò sincera ò finta, tirano sopra la Francia castighi del Cielo. §. 33. *p.* 161.

Quando furono fatti, era pochissima speranza di veder regnare, doppo la morto di Filippo Quarto un suo Figlio. §. 32. *p.* 146 §. 34. *p.* 163.

Da Carlo II. ancora restano confermati, se si considera il supposto Testamento. §. 34. *p.* 163.

Irovano che la Francia ò sia adesso Fedifraga, ò sia stata Falsaria. §. 33. *p.* 161.

Chi li conosce inviolabili, vede, che nessuno de' i Seren. Borboni può regnare in Ispagna: e chi li vuol creder invalidi, vede che il Duca d'Angiò non è Rè vero, e legitimo delle Spagne. §. 34. *p.* 164. *&c.*

Vedi Ragioni dell' Imperatore. Rinunzie.

Polacchi dalla Guerra contro la Francia godono maggior sicurezza della Pace col Turco. §. 75. *p.* 385.

Potenza troppo crescente, quando possi giustamente impedirsi, con fargli Guerra? §. 4. *p.* 7. *&c.* §. 5. *p.* 11. *&c.*

Precedenza trà Spagna e Francia, sempre contrastata, adesso dal Duca d'Angiò data alla Francia contr' il Patto d'egualità. §. 61. *p.* 326.

Primogenitura. Vedi Majorasco.

Principati. Vedi Regni.

Proposizioni di Francia. Vedi Francia.

Prossimità di grado. Vedi Successione.

Protestanti. Vedi Acattolici.

R.

Raggioni dell' Imperatore sopra la Monarchia Spagnuola, conobbe la Francia esser tanto forti, che stimò far una gran conquista, con farne la famosa Spartizione. §. 63. *p.* 334.

Operano, che i Patti delle Rinunzie siano al maggior segno inviolabili. §. 62. *p.* 331.

Quelle, che non furono specificate ne' i Patti, vi si contengono sotto la generalità di altre cause, &c. §. 33. *p.* 153. §. 62. *p.* 331. §. 84. *p.* 432. *&c.*

Per bene anco della Francia, doverebbero rimostrarsegli epilogate qui. §. 28. *p.* 126. §. 84. *p.* 432. *&c.*

Ragion di Stato, ò Jus in Armis, è ragione del Diavolo, di Ateisti, e di Barbari. §. 45. *p.* 227.

Rappresentazione, non hà luogo ne i Collaterali. §. 49. *p.* 263.

Re-

Regalia, usurpata da' Francesi sopra molte Chiese. §. 78. p. 401.

Regni conquistati senza Giustizia, non sono che gran Latrocinii. §. 46. p. 232.

Regni si conservano, per fin che osservano la Giustizia, senza laquale le Armate grandi, e potenti, riescono deboli. §. 28. p. 126.

Regno di Napoli. Vedi Sicilie.

Rè buono non può dirsi quel che studia dilatare il Regno. §. 80. p. 408.

Rè è sciolto dalle Leggi, quant' alla forza coattiva, non quanto alla direttiva. §. 32. p. 148.

Rè Successore come Carlo II. non può contravenir al fatto dell' Antecessore, come di Filippo III. e Filippo IV. §. 65. p. 350.

Rè ultimo, non può lasciar il Regno à chi gli piaccia: particolarmente in pregiudizio degl' Agnati. §. 64. p. 343.

Rè di Spagna. Vedi Carlo. Filippo.

Rè di Francia. Vedi Francesi. Luigi.

S. Lodovico disgraziato, in due Guerre mosse al Turco. §. 20. p. 71.

Giacomo, disgraziato. §. 20. p. 71. §. 31. p. 143. §. 76. p. 391. §. 77. p. 397.

Guilelmo, fortunato. §. 17. p. 60. §. 20. p. 71.

Di Portugallo, non fù riconosciuto dal Papa, se non doppo la Pace. §. 78. p. 400.

Di Prussia. §. 17. p. 60. §. 77. p. 397.

Religione. Vedi Acattolici. Guerra di Religione.

Restituzione intiera, deve farsi da chi guerreggia senza Giustizia. §. 30. *p.* 137. *&c.* §. 46. *p.* 233. §. 80. *p.* 415.

Rinunzie fatte da Anna e Maria Teresa, sono solite, valide, giuste, e dovute: perciò similmente fatte da Maria Louisa d'Orleans maritata à Carlo II.: Da Christina Bavara maritata al Delfino: Dalle Figlie di Savoia maritate alli Duchi di Borgogna e d'Angiò. §. 34. *p.* 153. §. 34. *p.* 166. §. 54. *p.* 290.

Sono fondate in ragioni specificate, & altre in genere. §. 33. *p.* 153.

Perciò non si può dubitare in modo alcuno, che siano incontrastabili. §. 62. *p.* 331. *&c.*

Utilissime, non dannose ad Anna, e Maria Teresa. §. 35. *p.* 169.

Escludevano realmente i soli Borboni, non altri Figli di secondi Mariti, quali non fossero Francesi. §. 35. *p.* 170. § 60. *p.* 320. *&c.*

Publicate abondantemente, l'una e l'altra di Anna e Maria Teresa, & accettate nelle Corti di Spagna. §. 35. *p.* 172. *&c.*

Non possono dirsi fatte à favor del Padre ò Fratello §. 35. *p.* 177.

Se non valessero rispetto alle Regine, haverebbero ogni valore e vigore, come *Con-*

Contratti fatti da i due Rè Luigi, & in Pace publica. §. 35. *p.* 171. *&c.*

Se non si osservassero, mai può esser vera Pace, trà gl'Austriaci e Borboni, e loro Collegati, ancorche per forza, ò accidente, si concludesse. §. 35. *p.* 178.

Cause loro, à nessun' potevano esser meglio note, che à Filippo IV., & à nessun men' note, che à Carlo II., nel tempo del supposto Testamento. §. 64. *p.* 344.

Impugnate da Biscardo e Danio, con bugie, e sciocchezze circa i Descendenti di Maria Teresa, e convocazion delle Corti di Spagna. §. 34. *p.* 167. *&c.* §. 35. *p.* 173. *&c.*

Fatte da Luigi XIV., e Delfino, à favor del Duca d'Angiò, con spogliar il Duca d'Orleans, il Duca di Borgogna, e tutti i Figlioli loro, se vi havessero havuta ragione, provano, che giustamente, e fondatamente, i Patti del medesimo Luigi, e Rinunzie delle due Regine, haverebbero privato della Successione i Figli proprii. §. 66. *p.* 352.

Se possono farsi in pregiudizio de' Figli, sono valide le fatte in favor degli Austriaci, se non possono farsi, sono invalide le fatte in favor del Duca d'Angiò. §. 51. *p.* 273.

Risposta alla Giunta. Vedi Luigi XIV.

Risposte al Manifesto del Duca della Castelluccia, & al Manifesto dell' Almirante di Castiglia, *fanno*

fanno veder le bugie, iniquità, e impertinenze de' loro Autori. §. 67. *p.* 353. &c.

Fanno parere, che il Duca d'Angiò habbia massime d'Ateista, non di Cattolico, nè di Christiano. §. 67. *p.* 354.

Fanno creder troppo ingiusti due Papi, e due Cardinali. §. 67. *p.* 355. &c.

S.

Scandalo *d'usurpazione, è il maggiore degl' altri scandali.* §. 29. *p.* 132. §. 71. *p.* 370. &c. §. 80. *p.* 415.

Dell'Autor di Guerra, deve rimoversi. §. 26. *p.* 129. &c. §. 81. *p.* 417.

P. Schiara, *puol esser innocente nella sua intenzione, benche da molte parti della sua Opera paia il contrario, e sia da riprovarsi.* §. 1. *p.* 2. &c. §. 2. *p.* 5.

Si confuta specialmente. §. 9. *p.* 27. §. 10. *p.* 30. §. 12. *p.* 43. §. 15. *p.* 50. &c. §. 19. *p.* 65. §. 20. *p.* 68. &c. §. 21. *p.* 72. §. 22. *p.* 75. &c. §. 24. *p.* 102. §. 26. *p.* 112. §. 71. *p.* 368.

Può col suo Libro facilmente portar danno alle Anime, & à gl'Austriaci. §. 2. *p.* 4. &c.

Parla sempre contra chi muove Guerra, e mai contra chi la cagiona, e sostiene. §. 9. *p.* 27. &c.

Par troppo Francese, e contrario agl'Austriaci. §. 8. *p.* 25. &c.

Scom-

Scommuniche Papali contr' Imperatori, e molti Rè Francesi. §. 1. *p.* 4.
Scritture contra Francia. Vedi Opere.
In favor di Francia. Vedi Auvocati.
Sicilie, appropriate dalla Francia à se stessa con la Spartizione, senza assenso Papale, & in altri modi lesivi, obligatevi anco le Armi d'Inghilterra e d'Olanda. §. 36. *p.* 182.
Feudo espresso nelle Rinunzie Reali, di Anna e Maria Teresa, e loro Mariti, fatte con cooperazion di Nunzii Apostolici, & approvazion del Papa Padrone diretto, non può in modo alcuno pretendersi da un Borbone. §. 36. *p.* 179. *&c.*
Eccessi commessi dal Francese in detto Feudo Napoletano. §. 36. *p.* 181.
Scandalo grande nell' usar violenze, e cagionar Guerra, per un tal Feudo della Chiesa, che hà il suo Padrone diretto Giudice della pretensione. §. 36. *p.* 181. *&c.*
Calisto III., doppo la morte di Alfonso Rè di Napoli, impose à i Napoletani, di riconoscer solamente il Papa: adesso con strapazzo del Jus Pontificio, e della Giustizia, il Francese hà forzato, à riconoscer se Usurpatore. §. 36. *p.* 182.
Imperatore non si sarebbe opposto alle forme legitime, e pacifiche. §. 36. *p.* 182.
Testamento di Feudatario, niente vale circa

ca

ca il succedere nel Feudo. §. 37. *p.* 183.

Non può dal Francese allegarsi consenso alcuno del Papa, qual ammesse le Proteste Cesaree, dichiarò, che qualunque Atto Papale non inducbi assenso, e che l'Investitura, si darà à chi sia dovuta di ragione. §. 37. *p.* 184.

Papa, circondato da Truppe Francesi in Napoli, Milano, e Mantoua, se non havesse temuto i loro attentati, haverebbe data l'Investitura all'Imperatore, negata al Duca d'Angiò, che per ottenerla andò à Napoli, senza però haver dedotte ragioni da potersi esprimere nell'Investitura Papale. §. 37. *p.* 185.

Se il Francese vi havesse qualche ragione, doverebbe per i suoi attentati, esserne privato, come Alessandro VI. privò Federigo Rè di Aragona, e Giulio II. privò Lodovico XII. §. 37. *p.* 189.

Ferdinando il Cattolico da' i Francesi è chiamato Usurpatore di detto Feudo, & è detta ingiusta ogn' Investitura susseguente, & in altri modi si pretende contra la S. Sede. §. 37. *p.* 186. &c.

Francesi hanno ajutato il Duca della Tremoglia, e forse lo proporranno per spogliar la Casa d'Austria e burlarsi del Papa, e degli altri. §. 37. *p.* 188.

Giu-

Giulio II. non può per più cause espresse, haver havuta intenzione, che col medesimo Breve, col quale privava della metà del Feudo Lodovico XII. Rè di Francia, e suoi Successori, e di tutto investiva Ferdinando il Cattolico, potesse poi succedervi un' altro Rè di Francia, ad esclusion dell' Imperatore della medesima Famiglia, scielta per Herede di tutta la sua Monarchia. §. 38. *p.* 190.

Ferdinando il Cattolico, per più cause si presume volesse farvi succedere l'Imperatore. §. 38. *p.* 192.

Parole dell' Investitura sudetta si conformano assai in favor dell' Imperatore, al caso della Legge Feudale, Lib. 2. *tit.* 17. *de eo qui sibi vel Haredi &c. & ad altre consuetudini, ò regole Feudali.* §. 39. *p.* 193. *&c.*

Pro se suisque in dicto Regno Aragoniæ Hæredibus & Successoribus, *ò stiano per condizione, ò per dimostrazione, non escludono l'Imperatore.* §. 39. *p.* 194. *&c.*

Recta Linea Descendentibus, *escludono i Figli di Femina trasversale (come i Borboni) particolarmente da i Feudi Ecclesiastici.* §. 39. *p.* 195. *&c.*

Detta Linea retta è necessaria per succedere in ogni Regno di Spagna, e perciò resta chiamato l'Imperatore, & esclu-

so

so ogni Borbone. §. 39. *p.* 196. *&c.*

Il §. *di detta Investitura*, Volumus tamen Filium &c. *non si può interpretare, come vorrebbe la Francia.* §. 41. *p.* 206. *&c.*

Investitura di Alessandro VI., e molto più l'altra di Giulio II., havendo preferito i Figli Maschi, già nati di Giouanna e Filippo Primo, alle altre Figlie proprie di Ferdinando il Cattolico Regine, hà voluto con ragione maggiore preferire il Maschio, per Linea Retta descendente da detta Giouanna, e Filippo (com' è l'Imperatore) alle Figlie di Filippo III. e Filippo IV., maritate in diversa Famiglia. §. 40. *p.* 200. *&c.*

Agnazione, vien considerata anco nelle Leggi Feudali, e per Bolla d'Innocenzo XI. si deve interpretar ogn' Investitura Ecclesiastica in favor dell'Agnato, ad esclusion delle Femine, e Cognati, come Carlo V. e Filippo II. havevano decretato, che ne' i Feudi Napolitani si escludi ogni Femina, per conservar l'Agnazione. §. 40. *p.* 201. *&c.* §. 41. *p.* 207. *&c.*

Per causa di dette Investiture, & altre, si esprimono le maniere di regnare, e qualità Austriache, dalle quali sono, e sarebbero le Francesi assai diverse, in danno di molti. §. 40. *p.* 203.

Im-

Imperatore non succede in detto Feudo, mà puol rinunziare come hà rinunziato ad un' Figlio, qual deve Investirsi. §. 40. *p.* 205.

Francesi, pretendono il Papa privato di detto Jus diretto, per non haver data l'Investitura al Duca d'Angiò. §. 40. *p.* 205.

Papa, Roma, & Italia tutta, sarebbero in Schiavitù, se un Francese, ò suo Dependente, fosse Rè di Napoli. §. 41. *p.* 208. §. 73. *p.* 375. *&c.*

Senza la Guerra, che si fà contra la Francia, sarebbero tolte da quella alla S. Sede. §. 78. *p.* 398.

Sorbona. Vedi Francesi.

Sostituzione fatta da Filippo IV. al proprio Figlio, in favor dell'Imperatore, non può impugnarsi dalli Borboni. §. 64. *p.* 442. *&c.*

Spagne furono unite da Ferdinando il Cattolico, e sua Moglie, e dagli Stati, in un sol Majorasco, prima per Michel de la Paz Portughese, e poi per Filippo Primo, e suoi Figli. §. 47. *p.* 239. *&c.*

Sono veramente una Primogenitura, ò Majorasco. §. 48. *p.* 252. *&c.*

E per soli Maschi, di Linea Retta, anco secondo li casi, e Dottrine di Spagne. §. 48. *p.* 252. *&c.* §. 50. *p.* 267. §. 52. *p.* 281. *&c.* §. 53. *p.* 287. §. 54. *p.* 290. *&c.*

Non pregiudica all'Imperatore, ò Agnato, che Carlo V. e Filippo II., facessero qualche Sostituzion di Femine. §. 50. *p.* 268. *&c.*

Sono forse castigate dal Cielo, per il torto fatto alla Casa d'Austria. §. 63. *p.* 336. §. 82. *p.* 427.

Provarebbero maggiori travagli, Spirituali e Temporali, se volessero restar sotto un Francese. §. 61. *p.* 327. *&c.*

Testamento supposto di Carlo II., conferma esser le Spagne un Majorasco Masculino. §. 53. *p.* 287. §. 54. *p.* 296.

Non possono sperare buon Governo da' Francesi, quali vogliono sia ingiusto per altri, quello stesso che vogliono, sia giusto per loro. §. 54. *p.* 290.

Se se n' accordasse in una Pace qualche parte ad un Francese, seguirebbe la schiavitù, e rouina di tutta l'Italia, e della S. Sede, e d'ogni Regno, e Principato Christiano. §. 54. *p.* 294. *&c.* §. 73. *p.* 375. *&c.*

Duca d'Angiò non è, nè può essere in Ispagna se non un Ministro di Francia. §. 60. *p.* 323. *&* 326. §. 65. *p.* 347. *&c.*

Tal Monarchia, ò che è hereditaria, e non poteva Carlo Secondo restar diversamente dall'Avo e Padre; ò che non è hereditaria, e Carlo II. non haveva Jus alcuno, di

lasciarla al Duca d' Angiò. §. 66. *p.* 351.

Se restassero sotto un Francese, restarebbero infallibilmente come una Provincia di Francia. §. 59. *p.* 319. *&c.* §. 65. *p.* 347. *&c.*

E quali effetti probabilmente succederebbero. §. 60. *p.* 323. §. 65. *p.* 347. *&c.*

Spartizion delle Spagne, adesso si biasima anco da i Francesi per tener tutto. §. 73. *p.* 380.

Vedi Acquisto. Francesi. Guerra. Lega. Sicilie.

Successione, poco si cura da' i Padri e Madri, per le Figliole loro, perche queste portano i Regni in altre Famiglie. §. 49. *p.* 259. *&c.*

Quando si passa da Linea à Linea, ò à diversa qualità di Persone, come da' i Maschi à Femine, ò da Descendenti à Transversali, si attende il primo principio, ò Capo della Successione, non l'ultimo gravato. §. 55. *p.* 300. *&c.*

Prossimità del Gravato, si attende, quando succedono Figlie, ò Descendenti da lui. §. 55. *p.* 300.

Se il prossimo del Gravato sia congiunto per mezzo Materno, come ogni Borbone, non può preferirsi à chi sia della Descendenza, Agnazione, e Sangue del Testatore, ò Institutore, come è Leopoldo. §. 55. *p.* 301.

Da Persona, che per fatto proprio criminale è stata privata del Majorasco, non può computar il Grado, chi pretende succedere: perciò i Borboni non possono tirare il Grado da Anna e Maria Teresa, private per fatto proprio, e di due Rè, da' i Contratti di Matrimonio, e di Pace. §. 56. *p.* 305.

Nella Monarchia Spagnuola è dovuta all'Imperatore, per molte ragioni epilogate in §. 84. *p.* 432. *&c.*

Non può per Titolo alcuno, pretendersi da un Borbone. §. 33. *p.* 149. *&c.*

Non potrebbe pretendersi da' i Figli del Duca d'Angiò, nè dal Duca d'Orleans, se non con assenso del Delfino, e del Duca di Borgogna, se il Duca d'Angiò vi restasse stabilito. §. 34. *p.* 163. *&c.*

Dichiarata da' i Nove Arbitri in favor d'un Cognato, fù per cause particolari, quali giovano all'Imperatore. §. 53. *p.* 282. *&c.*

Casa seguiti avanti l'union di detta Monarchia in Majorasco, per Filippo Primo e suoi Figli Maschi, non farebbero argumento alcuno contro l'Imperatore. §. 53. *p.* 289.

Leopoldo Zio di Carlo II. hà con lui prossimità di Sangue quanto i Borboni e più. §. 55. *p.* 297. *&c.*

Per

Per ragion di Sangue di Carlo II., compete à Leopoldo. §. 55. *p.* 298. *&c.*

Per Prossimità, si deve à Leopoldo, quale hà con Carlo II. più congiunzioni, che non si hanno da i Borboni. §. 55. *p.* 298. *&c.*

Si deve al più prossimo Parente. §. 55. *p.* 298. *&c.*

Parente, s'intende propriamente, chi è della Famiglia & Agnazione. §. 55. *p.* 300.

Anco dal Testamento supposto di Carlo II. resta dichiarata doversi à Leopoldo. §. 55. *p.* 299.

Non si succede all'ultimo Possessore, mà à chi hà constituito il Majorasco. §.55. *p.*300.

Due Legami di Prossimità, ò di Sangue, legano più che uno per succedere &c., anco secondo i DD. Spagnuoli. §. 55. *p.* 302.

Esclusi i Francesi. Vedi Forastieri.

Tolerati adesso dalle Spagne, solamente per timore, e per forza. §.60. *p.*322.

Da Biscardo, e Danio, con bugie, si dimostra dovuta à i Borboni. §. 56. *p.* 303. *&c.*

Vedi Ben commune. Femine. Forastieri. Linea. Spagne.

Successore nel Regno, ò Principato, non può contravenir al fatto dell'Antecessore. §. 65. *p.*350.

T.

Testamento, che hà l'Institutzion d'Herede, cagionata da una falsa opinione, non vale, nè rompe l'antecedente. §. 64. *p.* 346.

Di Carlo V., e di Filippo II., con haver sostituito Femine, non pregiudicano alla qualità Masculina del Majorasco delle Spagne. §. 50. *p.* 268. &c.

Di Filippo III., e di Filippo IV., furono accettati, & eseguiti, nelle Spagne, e nel supposto Testamento di Carlo II., §. 64. *p.* 343.

Di Filippo III., col preservar generalmente la Successione à Filippo IV. e suoi Descendenti, niente giova à Maria Teresa, e suoi Figli. §. 65. *p.* 349.

Di Carlo II., è stato stimato anco dalla Francia, che non potesse farsi. §. 62. *p.* 334.

Fatto apparir à forza di minaccie, di Armate, di Promesse, e di Denari. §. 63. *p.* 334. &c.

Non si può dir voluto da Carlo II. §. 63. *p.* 336.

Lo hà fatto morir mentitore. §. 64. *p.* 345.

Conferma, che le Spagne sono un Majorasco Masculino. §. 53. *p.* 287.

E che la Successìon si devi à Leopoldo. §. 55. *p.* 299. §. 63. *p.* 336.

Contiene sette falsità nel Capitolo del-

dell' Instituzione. §. 63. *p.* 337. *&c.*
Carlo II. nè men seppe l'età del Duca d'Angiò. §. 63. *p.* 341.
Nel §. 33. *conferma, che per le Leggi de' Regni, e per evitar grandi inconvenienti, tutto il Governo devi amministrarsi da soli naturali Spagnuoli: & il Duca d'Angiò obedisce in tutto alla Francia.* §. 60. *p.* 323.
Di Feudatario, niente vale per far succedere nel Feudo. §. 37. *p.* 183.
Theodosio Imperatore, con l'Orazione fondata sù la Giustizia, superò essercito più forte. §. 45. *p.* 229.
Tirannica presumtione, di regnare in Ispagna, si esclude dalle Leggi de' Gothi, e di Pelagio, e del 6. Concilio Toletano, con escluder così i Francesi. §. 57. *p.* 309.
Trattati di Pace. Vedi Pace.
Turchia, da i Francesi si dice volerla soggiogare, cioè subito che havessero soggiogata la Casa d'Austria. §. 76. *p.* 391.

V.

Veneziani dal risistersi al dissegno Francese godono maggior sicurezza di conservarsi anco contr' il Turco. §. 54. *p.* 295. §. 75. *p.* 385.
S. Vincenzo Ferrerio, fù uno de' 9. Arbitri per la Successìon delle Spagne. §. 53. *p.* 282.
Vittorie degl' Acattolici, volute da Dio, forse

per castigo de' Cattolici poco buoni. §. 82. *p.* 427. &c.

Union delle Spagne alla Francia, detestata da tutti, si sarebbe indivisibile, se si facesse una Pace à gusto di Francia. §. 34. *p.* 163. &c.

In qualunque modo, ò condizione, si accordasse, sarebbe Schiavi tutti gli altri Regni, e Principati Christiani. §. 33. *p.* 155.

Usurpazion, che quì si dice fatta da' Francesi, fù detta in Stampa contra gl'Austriaci. §. 35. *p.* 178. &c.

Vedi Scandali.

Utile del Commercio. Vedi Commercio.

DEL-

DELL' AGGIUNTA

Cap. I.

L'Autor Gallispano di detta Operetta Caxa Marcial, se fosse Spagnol legitimo, non bastardo, haverebbe havuto sentimenti uniformi alla Verità, e Giustizia, tanto ben rimostrata da'i suoi Maggiori di qualità insigni, di stima, fama, & applauso singolari, come sono stati i veri Spagnoli, Francesco Ramos del Manzano del Real Consiglio di Castiglia Maestro di Carlo II., e gran Professor di Salamanca, e buon Ecclesiastico; Pietro Gonzales de Salcedo Senator del supremo Consiglio de' Regni di Spagna, con approvazione di altri Consiglieri, del Theologo di S. M. Carlo II., Professor di Salamanca, e con Privilegio del medesimo Consiglio Regio, dedicata l'Opera al medesimo Carlo II.; Autor de la necessitad de la Guerra, y disconfianzes de la Paz stampata del 1696.; Autor de la Clarin de la Europa, &c. quale stampata in Madrid del 1702. vi fù subito ristampata tradotta dal Castigliano in Italiano Tromba d'Europa, &c. Baron dell'Isola di Borgogna ce-

lebratiſſimo Miniſtro di probità, e prudenza legale, hiſtorica, e Politica impiegato dal medeſimo Carlo II. riſtampatoſi l'Opera ſua più volte in Bruſſelles, & altrove contro le pretenſioni di Francia; Ciccio ò Franceſco d'Andrea Napoletano, aſſai rinomato in ogni ſorte di ſcienza: Opere tutte beniſſimo fondate, originate, & ordinate da'i ſavii, e giuſti Conſigli ſupremi Regii delle Spagne, alle quali neſſun Franceſe hà trovato argumenti da riſponderli ò intorbidarle, non havendo havuto cuore d'inventar equivoci, ò bugie da perder la riputazione. Adeſſo poi alcuni Homaccetti di gran preſuntione, e neſſuna prudenza, hanno creduto acquiſtar meriti appreſſo la Francia con adularla, mà hanno così neceſſitato altri à farla maggiormente apparir ingiuſta, havendo eſſi abbandonato il meglior conſiglio di tacere, già che il più forte, & unico fondamento ſcelto dalla Francia conſiſte nella riſoluzione di adoprar qualſivoglia mezzo humano, ſenz'alcun rifleſſo all'Onnipotente Dio. Così detto Autor della Caxa, con i due Compagni infraſcritti, ſi è riſoluto di far il Zanni in Comedia, dovendoſi ſupporre, che in tempo di Carlo II. haverà parlato, & operato da bravo, e giuſto Nemico de'

de' Franceſi, mà doppo che hà concepito timore della Francia, ſi diſdice, ſi raccomanda, loda, & eſſalta i Franceſi, che lo baſtonano.

Nel Toque 1. condanna la Lega con Ingleſi, & Olandeſi, che dagli Spagnoli è ſtata ſempre lodata, e cercata, come quì pag. 54. &c.

Nel 2. afferma, non poterſi ſperar altra Pace, ſe non quella ſi vorrà dalla Francia, & avanti, come in detta Operetta, gli Spagnoli publicavano la neceſſità della Guerra, per non divenir miſerabili Schiavi della ſuperbia Franceſe.

Nel 3. dice beniſſimo, eſſer un'Ateiſta, non buon Cattolico, e dover eſſer caſtigato, non felicitato, chi manca à promeſſa, e giuramento, mà tal verità, in vece di perſuader gli Spagnoli alla fedeltà verſo il Duca d' Angiò, promeſſaſi per minaccie, li fà conſiderare, che ſaranno caſtigati i Franceſi, per haver rotto Pace, e Giuramento, & inſieme gli Spagnoli, per non oſſervar le leggi, teſtamenti, e promeſſe anteriori, in favor della Caſa d' Auſtria giuſtiſſima.

Nel 4. perſuade à difender ſe ſteſſi, & il lor Dominante preſente, mà ſempre per avanti hanno difeſo con lor medeſi-

mi,

mi, la Casa Austriaca Madre loro legitima, & amorevole, contr'ogni tentativo di Francia, con laquale potevano non far tante guerre, nè leggi, se havessero voluto vilmente, & iniquamente sottoporsegli.

Nel 5. li esorta à non esser inconstanti, e non permetter division alcuna della Monarchia; e tal buon documento hanno adesso rigettato, nell' ammetter il Duca d'Angiò impotente à sostener unita la Monarchia, mà possono rimetterlo nella dovuta osservanza, con far partir dalle Spagne i Nemici Francesi con detto Duca.

Nel 6. Per far ridere, si fà Segretario della Santissima Trinità, affermando, che il Duca d'Angiò, da Dio sia stato eletto Rè immutabile delle Spagne, con aggiunger le solite cantilene del testamento di Carlo II., Prossimità, nullità di Rinunzie, & altre debolezze già da più libri riprovate.

Nel 7., & ult. fonda le ragioni sul valore del Duca d'Angiò, e del suo Padre, & Avo, e così finisce detto Zanni la sua Scena, col confessar tacitamente, che il solo timore delle violenze Francesi hà fatto fare in Madrid un' azzione sì ingiusta, vile, ingrata, & abominevole, di darsi in preda a' i Francesi.

CAP.

CAP. II.

COn quantità d'erudizioni, allegazioni, e figure Retoriche, s'è affaticato Gio. Ant. Castagnola, per farsi stimar più d'un Tacito, d'un Bartolo, e d'un Cicerone, pronunziando anco, con autorità di Giudice, nel suo Proemio, *prive affatto d'ogni lume di verità* le Scritture uscite alla luce, à prò dell'Imperatore; e non hà pensato, che in tal Libro si sarebbe fatto conoscere per un gran Ciarlone: confessa però, che dette Scritture per l'Imperatore, sono uscite alla luce, mentre la sua, e le altre per il Duca d'Angiò, sono veramente stampate, mà restano involte dentro le tenebre degl'inganni, iniquità, e bugie. Tal proposizione hà voluto confermar egli stesso, con ponervi l'Albero della Genealogia di Ferdinando il Cattolico, e descrivervi *Regina Giouanna Moglie di Filippo I. d'Austria*, per dar ad intender una bugia, che Filippo non sia stato vero Rè delle Spagne, benche veramente, e chiaramente sia stato, come quì pag. 239. &c., Dove poteva aggiungersi che come apparisce da detto Clarin de l'Europa, pag. 50., e dalla tradotta Tromba &c. pag. 34., e dalla Defense

du

du Droit de la Maiſon d'Auſtriche , &c. pag. 54. , (e per il ſuo gran valore riſtampata in Colonia pag. 41.) quando Carlo, come Primogenito di Filippo Primo , doveva ſuccedere nella Caſtiglia , e Ferdinando, come Secondogenito nell'Aragona in virtù della convenzione, fermata da Ferdinando il Cattolico, & Iſabella ſua Moglie nell'aggregar , & unir detti due Regni, fecero detti due Fratelli in Bruſſelles l'Anno 1522. un'accordo che Carlo poſſedeſſe le Spagne, e Ferdinando li Stati di Germania , e così Ferdinando cedette l'Aragona à Carlo eſpreſſamente in favor della Primogenitura maſculina della Caſa; talmente che anco da Carlo reſtò riconoſciuto in Ferdinando lo Jus di ſuccedere nella Monarchia, e Ferdinando con l'atto di cedere in forma ordinaria non privò ſe, nè i proprii Figli dello Jus di ſuccedere in detta Primogenitura doppo Carlo ò ſuoi Figli Maſchi : e ſimilmente tanto Filippo Terzo nell'art. 34. del ſuo ultimo Codicillo , quanto Filippo IV. nell' art. 65. del ſuo Teſtamento, ſecondo che ſi referiſce in detta Defenſe du Droit &c. pag. 121. 122., e nell'altra edition pag. 107., e ſi accenna in detta Clarin &c. pag. 52. Tromba &c. pag. 36. confeſſarono, & atteſtarono,

eſſer

esser importante la conservazion de' Dritti della Casa d' Austria, della quale egli possedeva la Primogenitura, e Majorasco, come era notorio. Onde non alla sola loro linea mà à tutta la Casa d' Austria appartiene la Monarchia Spagnola: e fin l'infrascritto Vescovo d'Acerra, nel suo libro pag. 409., hà dovuto confessare, che *Philippus I. Austriacus Sceptrum ab Aragoniis in Austriades transtulit.*

Nelle sue Proposizioni 1. 2. 3. e 6., cerca d'imbrogliare, con grossi equivoci, le prossimità, e le linee, circa il succedere, contra la Verità dilucidata quì nell' Albero giusto, & in pag. 274. &c., e 300. &c.

Nella 4., e 16., Porta esempi di Portogallo, non concludenti per le Spagne.

Nella 5., tratta la question di succedere trà Zio, e Nipote, superflua per il caso presente.

Nelle 7. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19., e 20. discorre delle Femine, succedute avanti al tempo di Ferdinando il Cattolico; mà que' casi non sono da nuocere al caso presente per l'Imperatore; e gl'atti in tempo di Ferdinando haverebbero mutato l'uso antecedente, come quì pag. 239. 252. 267. 281. 287., e 290.

Nel-

Nell' 8., e 17., Parla del Feudo di Napoli à favor di Femine, senza toccar le ragioni per Carlo III., portate quì pag. 179. &c.

Nella 9., e 18., dice lo stesso di Milano, mà sono contrarie, e forti, le limitazioni, e ragioni addotte quì pag. 292. &c.

Nella 10., e 19., scrive per la Succession di Donne ne'i Paesi Bassi, mà non per questo restarebbe escluso l'Imperatore, nè potrebbe ammetterse divisione, e diversità da tutta la Monarchia, scrivendone anco molto meglio nell' infrascritta Opera Francesco d'Andrea pag. 87. &c.

Nell' 11., dicendo, che la sola Francia escludi dalla Successione le Femine, vien à dichiarar giusta tal esclusione, anco nelle Spagne, essendovi stati di più i Patti di egualità, e di Renunzie, per Pace publica.

Nella 12. vorrebbe preferire le Femine ad Agnati più lontani, senza che le sue ragioni servino al fatto presente, per il quale si mostra fondatamente il contrario quì pag. 259. &c., e 329. &c.

Nella 13., narra l'historia di Ferdinando il Cattolico, e Filippo I., con molta arte, lontana dalla Verità, che si esprime quì pag. 239. &c., e 252. &c.

Nel-

Nella 20., riferifce l'Arbitramento fatto dalli 9. Compromiffarii, per la morte di Martino Rè d'Aragona, mà inferendovi inauvertentemente la Genealogia, che fe bene il Conte d'Urgel, & il Marchefe di Villena, erano Agnati, erano però lontaniffimi di grado, e per Ferdinando qual fù eletto, vi erano altre particolarità dedotte fopra pag. 282. &c., onde è Legifta curiofo quefto Caftagnola, nel volere, che quel celebre cafo fi ammetti per decifivo del prefente, nel quale, oltre altre differenze, e circoftanze, l'Imperator Leopoldo è proffimo in grado eguale del Delfino, & è Cognato, e di più Agnato; di modo che detto erudito Legifta, fe con tante hiftoriette referite non hà trovato un'efempio, meglior del prefato, à favor del fuo Duca, hà fpefo molto male il tempo, in fcrivere fimil Informazione.

Nella 21. & ultima, fi riduce al debol refugio, che la Monarchia di Spagna, venuta da Femina, devi paffar in Figlio di Femina Spagnola, come fe anco l'Imperatore non foffe Figlio di Femina Spagnola; e così finifce tutta la fua gran fattica, con un ridicolo fuppofto, che chi legge, credi alle fue fole parole, e non

 fap-

ſappia, nè cerchi altro; eſſendo forſe habituato nell' uſo de Legulei Mercenarii, quali dicono, quanto più poſſono inventare, à favor del Cliente, laſciando al Giudice tutto il penſier della Giuſtizia. Promette però, publicar la ſeconda parte, intorno alle Rinunzie, & altre diſpoſizioni; mà eſſendo farina, che uſcirà dal medeſimo Molino, non potrà non eſſer piena, delle medeſime immondezze, da non meritar nè men di guardarla.

Cap. III.

PEr moſtrare nelle prime righe la ſua ignoranza, e petulanza, il gran Frate Veſcovo dell'Acerra, nonſolo nella Dedicatoria del ſuo Libro, mà anco pag. 2. 16. e 40., mette in dubbio, ſe queſta Guerra ſi faccia dall'Imperatore, ò in ſuo nome dagl'Ingleſi, & Olandeſi; e perciò incolpi ſe ſteſſo, ſe hà voluto ſcrivere, in forma da farſi giuſtamente ſtrapazzare, e sbeffare da tutto il Mondo.

Promette al Lettore ſcriver da Eccleſiaſtico, e con inſigni Dottrine di moltiſſimi Eccleſiaſtici; mà aſſai preſto fà veder andato in fumo il ſuo buon proponimento, poiche nel tit. del libro, e pag. 1., confeſſando le ſante intenzioni, &

& opere tutte di Leopoldo Primo, afferma la Guerra sua, per la più ingiusta, che sia mai stata nel Mondo; & un'Ecclesiastico può ben' apportare i fatti particolari, e certi, con le Dottrine chiare, onde si deduca la Giustizia, & Ingiustizia, d'una ò d'altra parte; mà con asseveranze così indegne, voler diffamare un Imperator tale, qual'era Leopoldo Primo, non è azzione nè men di buon Cattolico: nè può scusarsi sù l'esempio di chi hà detto, che la Francia non osservi i Patti, non mantenghi le Paci, non stimi i Giuramenti, perche questi mancamenti consistono realmente in fatti publici, cercando solamente la Francia qualche motivo, ò dottrina, d'haver potuto mancare; mà detto Fraticello sciocco, ò maligno, scrive come Giudice sopra gl'Imperatori, condanna Leopoldo Primo, e rigetta le sue ragioni, anco prima di saperle, con fondare poi la sua decisione sopra spropositi.

Si diffonde in parlar contro gl'Inglesi, & Olandesi, in pag. 2. &c. mà con asserire fatti non veri non cagiona altro, che un gran discredito di Theologi, e di Vescovi adulatori di Francia.

Descrive in pag. 8. &c. l'occasione della guerra, con qualche particolarità favorevole alla Francia, non però conforme à tutta la dovuta sincerità.

Pag. 26. condanna l'Imperatore, che in vece d' introdurre la lite avanti il Papa, sollicitasse i Napolitani ad acclamarlo, e così con verità condanna giustamente il Duca d'Angiò, che già prima, senza dimandar licenza alcuna al Papa, s'era fatto acclamar, e riconoscere con publica Cavalcata, in maniera tale, che non lasciò modo alla S. Sede, di esercitar nelle forme praticate il suo diretto dominio; e poi non è vero, che l'Imperatore sollicitasse, mà fù ricercato da' i Napolitani honarati e giusti, secondo le ragioni Austriache, stampate molto prima, anco in Napoli: Anzi, se detto Frate havesse zelo di vero Vescovo, ò Religioso, haverebbe fortemente condannato le gran Tirannie, senz' alcun bisogno esercitate da quegli Angioini contra tanti Religiosi, e Cavallieri Napolitani.

Dalla pag. 28. fin à 39. si estende in provare, che le Spagne non sono soggette all'Imperio, pretendendo scioccamente far credere, che l'Imperatore & Imperio, guerreggino per farsi suddite le Spagne,

sen-

ſenza ſaper il povero Frate, come ſi sà da tutti, che ſia grand'intereſſe dell'Imperio, oſſervarſi i Patti delle Paci publiche, e non laſciar in mano di Franceſi uſurpatori, i Feudi Imperiali de' Paeſi baſſi, di Milano, di Mantoua, & altri: Di più per farſi veramente ridicolo, aſſeriſce che l'Imperatore, doppo haver dichiarato Rè Carlo III. *ſolemniſſimè de Regno per Sceptrum & Coronam inveſtivit*: e ſe la ſua teſta hà tanta facilità ad inventar ſimili bugie, non può eſſer maraviglia delle altre, che dice: biſogna però maravigliarſi, che un Religioſo, e Veſcovo, non ſi vergogni di publicarſi sì grand' adulatore, che ſi ſervi anco di falſità, per render odioſo agli Spagnoli il vero Rè loro Auſtriaco, e con impertinenza indegna d'ogn' huomo honorato, in pag. 41. ſi burla di detta Corona, fingendola *ex auro Tocay conflata*.

Pag. 42. &c., riprende l'Imperatore per la Guerra moſſa, avanti di ricercar il Giudizio delle Spagne, portando detto eſempio de' 9. Arbitri, & alcuni argumenti di ſuo capo, ſenza conſiderare, che una tal richieſta dell' Imperatore ſarebbe ſtata ridicola, al pari della teſta di detto Frate, qual più toſto haverebbe dovuto redarguire la Francia, che anco in vita di Car-

lo II. intimò la Guerra all'Imperatore, se non accettava la Spartizion della Monarchia, senza cercar consenso alcuno, nè di Carlo, nè delle Spagne, nè discorso delle ragioni Austriache; e così un tal Vescovo, con una publica astuzia scandalosa, vorrebbe imputar all'Imperatore quel peccato, che veramente molto maggiore hà commesso la sola Francia. Inoltre, quando pur fosse toccato alle Corti di Spagna, dichiarar il Successore di Carlo II., dalla sola Francia erano impedite d'esercitare tal atto di libertà, essendo state forzate da minaccie, & Armate, di terra e di mare, à ricever il Duca d'Angiò.

Pag. 64. &c., rimostra, che l'Imperatore habbia mancato, di fare la dovuta denunzia a'i Francesi, avanti di muovergli Guerra; mà se detto Frate non si fosse gettato dietro le spalle la verità, haverebbe veduto, come può veder, quì sopra pag. 130. 372. e 437., che la Francia è l'Autore di questa Guerra, intimata all'Imperatore nella Scrittura della Spartizione; onde se detto Vescovo si porta così nel Governo Episcopale, oh povera Diocesi!

Pag. 78. &c., ricorda, non doversi muover Guerra, per opinione meno probabile d'haver ragione; & afferma, che

il

il Duca d'Angiò sia Possessor di buona fede; mà che ciò sia falsissimo, si prova quì sopra pag. 350 &c.: con aggiunger egli altra falsità in pag. 81. dicendo: *Hinc resultat quòd ejus Jus per possessionem quietam, & pacificam evaserit probabilius*; intorno à che allega Dottrine, mà senz'altro effetto, che di fàr conoscere, che hà bisogno di esser in tal materia rimandato à Scuola, acciò impari à distinguere il titolo chiaro dal dubbioso, il Possessor legitimo dal violento, il vero Possessor dall'intruso, & il Giudizio Divino ò spirituale dall'humano: pare però superfluo, voler addrizzare la sua stravolta volontà, poiche, havendo egli in pag. 82. allegato Fagnano, nel c. gravis. de restit. spol. n. 38. & 42., dove fonda la buona fede del Duca d'Angiò, non hà voluto considerare le limitazioni del medesimo Fagnano, ne' i n. 40. e 111., dove haverebbe imparato, che subito doppo mossa la controversia, ogni Possessore comincia essere Possessor di mala fede; e senza tal Dottrina, se non sì dilettasse di strapazzar alla peggio la Verità, col solo lume naturale doveva conoscere la stomachevol bugia, nelle parole *per possessionem quietam, & pacificam*, quando tutto il Christianesmo è in Guerra, per lo Jus,

e Possesso, che ingiustamente pretende il Duca d' Angiò.

Pag. 107. &c. e 164. &c. la Legge de' Gothi, e la 2. tit. 15. partit. 2. da lui allegate, si provano favorevoli à Carlo III. quì sopra in pag. 308. &c. e 297. &c.

Pag. 127. &c. porta diversi esempi, anco di Bianca, e Berengela, quali in quacunque modo si siano, niente concludono contra l'Imperatore.

Pag. 173. &c. 199. &c. e 223. &c. si fonda sulla qualità della Linea, e prossimità, mal applicate, contro la verità, e Giustizia, dichiarate legalmente quì pag. 250. &c. 274. &c. 303. &c. 321.

Pag. 185. &c. Jus sanguinis, che allega per il Duca d'Angiò, giova à Carlo III. come quì pag. 297. &c. & aggiunge egli pag. 191. un concetto del suo ingegno senza giudizio, che il Jus sanguinis, sia come il peccato originale, del quale hà forse studiato far menzione, per incolparlo de' molti peccati attuali, da lui commessi per il Duca d'Angiò.

Pag. 206. Giuramento di conservar le Leggi di Spagna, allegato per il Duca d' Angiò, lo esclude dalle Spagne, come quì pag. 223. &c.

Pag. 226. &c. si prova anch'egli ad in-

invalidar le Rinunzie delle due Regine, con i motivi addotti da altri, e confutati chiaramente in più libri, anco da' Spagnoli, à segno che non meritano più il parlarsene; cava però dalla sua testa puerile una distinzione, che nell'articolo 4. circa la dote sia espresso il termine di *rinunziare*: nel 5. poi, circa la successione, si usi la parola di *escludere*, e senza alcuna dottrina argumenta esser ciò seguito, perche dette Regine non potessero rinunziare alla Successione de' Figli, dovutagli jure sanguinis; benche da tal sua distinzione haverebbe più tosto dovuto dedurre, che rinunziassero per la dote, perche questa gli era dovuta, e dichiarassero ò confessassero l'esclusion dalla Successione, perche anco senza rinunzie, erano già i Borboni tutti esclusi, per molte leggi e ragioni epilogate quì sopra pag. 432.

Pag. 247. &c. seguita lo scandoloso, & abondantemente anco quì pag. 215. &c. confutato sutterfuggio de' Francesi, che il Giuramento prestato ne'i Patti di Matrimonio e di Pace, niente operi contr'il Delfino e suoi Figli, se havessero qualche ragione; e stende argumenti, da trattenere in scuola principianti studiosi; Trè poi sono le considerazioni, che in questo solo

punto, oltre altre, svergognano detto Vescovo; una è, che Lodovico XIV. (come in tutte le Paci anco co' Turchi) poteva validamente escludere, & hà escluso, sè, e suoi Descendenti, con aggiungere il Giuramento, in modo che detto Frate coopera à far restar conculcato il nome d'Iddio, con ajutare il Duca d'Angiò: La 2. è, che l'esclusion non è fatta per favore, ò odio di qualche persona, mà per cause espresse importantissime, di ben publico, spirituale, e temporale della Christianità, quali tanto per verità Theologiche, quanto per l'axioma, *Salus publica suprema lex esto*, non possono posporsi all'interesse de' Francesi, e di alcuni Spagnoli, malamente guadagnati & impegnati, à cagionar tanti gran mali di guerra. La 3 è, che Innoc. III. & Innoc. IV. come quì pag. 109. &c. hanno definito, non potersi per qualunque pretesa ragione far il contrario, di ciò che s'è giurato da un Rè, senza prenderne prima l'oracolo dalla S. Sede, mentre si tratta d'un grande e publico strapazzo del nome d'Iddio: onde il Frate fatto Vescovo, vuol far da Papa, e da Papa più autorevole d'Innoc. IV. nel publicar invalido detto Giuramento, senz' obligar li Francesi à cercar altro.

Pag.

Pag. 281. &c. insiste, che per la causa di non unirsi le due Corone, basti che adesso non siano sù la medesima testa, e che non vi siano altre cause: e l'una e l'altra bugia, si manifesta dalle parole stesse de' Patti matrimoniali, e di Pace.

Pag. 298. &c. vuol guadagnar la laurea sopra tutti gli Sfacciati, affermando, che il Duca d'Angiò solo amministra la Monarchia, quando à tutto il Mondo è notorio, che Luigi XIV. hà ordinato, & ordina ogni cosa importante in ogni parte della Monarchia.

Pag. 301. &c. non vuole, che l'esclusion de' Borboni, espressa in detti Patti, possi esser compresa sotto la Benedizzion chiestane, e datane dal Papa; come se l'osservar ogni Patto di Pace Publica, particolarmente trà Cattolici, non fosse cosa spirituale, dichiarata anco da detto Innoc. onde sarà charità, pregar il Cielo, che detto Vescovo, per dar gusto a'i Francesi, non diventi Schismatico.

Pag. 315. &c. Benche i Feudi siano espressi in detti Patti, e Rinunzie benedette dal Papa, tira fuori il Feudo di Napoli, dicendolo annesso all'Aragona; e così niente stima il disgustar Roma, nell'asserire per conseguenza, che la S. Sede habbia per sem-

ſempre alienato quel Feudo, perche ſempre vi ſarà un Rè d'Aragona.

Pag. 333. &c. Afferma, che i Rè non poſſono diſporre della Succeſſione del Regno: e poi vorrebbe far attendere la diſpoſizion di Carlo II. più di quelle di Filippo III. e IV. anco circa le Rinunzie, interpretando ſpropoſitatamente gli effetti di dette Rinunzie, e di dette diſpoſizioni.

Pag. 345. &c. diſcorre à longo, per i Feudi Imperiali, con repetere le debolezze, ſcritte per la Monarchia, maravigliandoſi la ſua ignoranza, che l'Imperio vogli mantenerſi ſopra quelli il ſuo diretto dominio.

Pag. 358. &c. dice, che il fin della Guerra deve eſſer per la Pace, e poi con chiara iniquità vorrebbe far credere, che i Franceſi faccino guerra giuſta, per goder in Pace la Monarchia uſurpata; e l'Imperatore faccia guerra ingiuſta, per far oſſervar quella Pace Pirenea, che è ſtata accordata, promeſſa, giurata, e più volte confermata dalla ſteſſa Francia.

Pag. 362. &c. invita ogn' Auſtriaco, à conſiderare la Potenza e Fortuna Franceſe, impoſſibile à ſuperarſi (e per conſeguenza, ad impedirli la Monarchia univerſale) tanto che ſi devi accettar la ſua

Pa-

Pace. Deve però anco detto Vescovo, & ogn'altro, che habbia pensieri Christiani più de' suoi, ben considerare, che la Francia potette sperar d'haver fatta detta Monarchia, secondo le pretensioni publicate da Aubery, & altri Francesi, quando con sue armi occupò quasi tutta l'Olanda: Poi quando il Turco si era quasi impadronito di Vienna: Poi quando inaspettatamente la Francia s'impossessò di Filisburgo, e del Palatinato, durante la guerra Turca: & adesso, quando con varii mezzi hà ridotto gli Spagnoli, ad essergli Schiavi; mà però non pare fin'hora che il Cielo habbia ajutato quel desiderio Francese, poiche adesso ancora, con accidenti, e vittorie, non l'hà favorito: anzi, doppo haver messo un gran zelo di Giustizia, e di ben commune, del Christianesmo, e Cattolichismo, nel Piissimo Imperatore Leopoldo, ne' Prencipi d'Imperio, Ecclesiastici e Secolari, nell'Inghilterra, Portogallo, & Olanda, particolarmente nella gran Regina regnante Anna, hà di più eccitato, il medesimo fine, & ardente zelo nell'Altezza Reale di Savoia, quale, senza curar disgusti e travagli delle sue Figlie, ne'i patimenti e pericoli proprii, godendo con i detti Collegati, coope-

operar giustamente e gloriosamente, & imitar suoi savii Antenati, in conservar liberi dalle dette pretensioni, e predominio di Francia, ogni Principato, anco d'Italia, e della stessa S. Sede; con haver fatto così un gran benefizio publico, nel romper le misure di Francia, e cagionarli due diversioni: La prima col sospetto, che formò la Francia di qualche Trattato; qual fece tornar indietro il Duca di Vandome, già penetrato nel Trentino, & il Duca di Baviera entrato nel Tirolo, ridotti ambedue, anco dal zelo fedele, e straordinario coraggio de' Paesani Tirolesi, à non poter più eseguire la premeditata congiunzione, con di più i Ribelli Hungari, assai vicini e pronti, per puoner Vienna in travagli. La seconda, con la fermezza e valore, in sostenere la savia e giusta risoluzione, quale hà fatto consumar in Italia gran parte delle migliori forze Francesi, e dato maggior campo à quei vittoriosi, e gloriosi successi, che si sono riportati, e che si sperano in auvenire dalla Benedizione divina, per la giustissima, e necessaria essecuzione della Pace de' Pirenei: e non essendo finita la Guerra nè estinta nelle Spagne la Giustizia e Fedeltà verso Carlo III. nè abbreviata la mano di Dio, nel-

nella qual giustamente si confida, sono da burlarsi le ciancie di detto Frate.

Pag. 364. &c. non è di minor disprezzo il suo concetto, che l'Imperatore non havesse bastante Esercito, da mandar contro la Francia e Spagna unite, e perciò contravenisse all'Evangelio in S. Luca cap. 14. n. 31. *Quis Rex iturus committere bellum adversùs alium Regem, non sedens priùs cogitat, si possit cum decem millibus occurrere ei, qui cum viginti millibus venit ad se, alioquin adhuc illo longè agente, legationem mittens rogat ea quæ Pacis sunt:* Poiche tali parole non contengono, che una Parabola, come l'altra nel n. antecedente, della Fabrica principiata, & altre, dell'inganno d'Esau, e del Villico ò Fattore, quali non si prendono in senso literale, ordinate tutte à solo fine, d'instruire nelle opere Spirituali dell'Anima, secondo gli Espositori Silveira comment. in Evangel. tom. 4. lib. 6. cap. 25. exposit. 4. pag. 466. e Didaco Stella Enaration. Evangel. Lucæ cap. 14. tom. 2. pag. 128. non trovandosi dichiarato, che offendi Iddio chi comincia una fabrica senza mezzi all'hora da finirla; nè chi per diffesa giusta de jure naturæ, e confidenza negl'ajuti del Cielo, si vale delle sue armi; nè che pecchi il più debole,

bole, se non chiede Pace dal Prepotente, che ingiustamente lo spoglia, leggendosi più tosto nel libro primo de' Machabei cap. 3. n. 18. *Non est differentia in conspectu Dei Cœli liberare in multis & in paucis, quoniam non in multitudine exercitûs victoria belli sed de Cœlo fortitudo est.* Onde guerreggiando la Lega Imperiale, per stabilire la quiete e sicurezza publica, e per l'osservanza di Contratti tra' Prencipi Cattolici, e per l'honor dovuto al nome d'Iddio ne'i Giuramenti, hà ragione di confidare nel Cielo, come quì se ne dimostrano solidi fondamenti; mà detto Vescovo curioso non si serve della S. Scrittura, se non in quel poco, con che vorrebbe far credere una Giustizia, l'iniquità de'i Francesi, avanzandosi à dire, che nessun Cattolico potrà approvare l'union dell'Imperatore co' Nemici della Chiesa, come si tocca abbasso.

Pag. 366. &c. stima doverseli concedere per conclusion Theologale, che l'Imperatore, ancor che habbia ragione, dovesse astenersi da questa guerra, per non gravare, e travagliare straordinariamente i proprii Stati e Sudditi; & usa una maliziosa rimonstranza, da cagionar lamenti nelle Provincie di S. M. Cesarea, ancor

che

che molto maggiori in tutto l'Imperio, e Stati Patrimoniali dell'Imperatore, si proverebbero le gravezze, angarie, e violenze insoffribili de' Francesi, quando questi con la Pace da lor disegnata restassero prepotenti, e tutto si ritorci, fondatamente con verità contro la Francia, quale hà voluto far patire miserie estreme à tutti i suoi Sudditi, anco Ecclesiastici, à tutti i Sudditi di Spagna, à tutti gli Italiani, agli Hungari, & a'i Polachi, per pura ambizione, e vendetta, di soggiogare i suoi Nemici Spagnoli, e di dominare l'Europa, contr' i Precetti divini, Contratti, e Giuramenti. Nè si vergogna detto falso Theologo della sua cieca passione, portando per detta conclusione, le parole del Molina, qual vi puone condizioni, *Si cum modico suæ Reipublicæ boniq́ue communis emolumento subditos suos maximis periculis & detrimentis exponat, &c. si commodè ab eo bello possit abstinere*; & il Vescovo non hà havuto, ò tanto lume, ò tanta rettitudine, dà conoscere, che l'Imperatore era obligato, anco da Giuramento, à non lasciar andar in mano di un Francese tanti gran Feudi Imperiali, non abbandonar tutto l'Imperio, alla prepotenza, e pretensioni di Francia, non doveva come

Auvocato della S. Chiesa ammetterla Schiava d' un Francese, fatto Padrone di Napoli: come Capo di tutta la Republica Christiana, non poteva permettere una tal prepotenza, ò Monarchia universale di Francia, sempre unita col Turco, & attenta à cagionare, ò fomentar discordie, e rebellioni, per puoner in ogni Regno Prencipi Francesi, ò dependenti da ogni suo volere ò disegno: e come il più Pio, e Cattolico Monarca haverebbe troppo mancato, se havesse tacitamente approvata per azzion Cattolica, burlarsi delle Concordie fatte tra' Cattolici, benedite dal Vicario di Christo, confermate in più Paci, e dello stesso nome d'Iddio nel Giuramento; tanto che la conclusion del Molina condanna più tosto la guerra, che sostiene la Francia, e contro di quella detto Frate haverebbe dovuto predicare apertamente, se non si fosse coperta la faccia col cappuccio.

Pag. 371. asserisce, che il Duca di Angiò è stato desiderato, e si vuole dagli Spagnoli, e che questi, non hanno antipatia a'i Francesi; e non sapendo parlare, delle divine dispoßizioni, afferma due volte, che Dio hà dato il Duca d' Angiò alle Spagne, come se non fosse notorio, che l'u-

l'unione di molti peccati hà dato alle Spagne detto Duca ; e non fosse di Fede, che non può dirsi dato da Dio per sempre, fin che in una Pace non restasse stabilito, se pur non havesse voluto dire, che adesso sia dato da Dio, per castigo degli Spagnoli & altri : non essendo occulto, che detto Duca è stato ricevuto per timor di minaccie, e forze pronte, e per promesse; e che li Spagnoli hanno sempre havuta tanta antipatia contr' i Francesi, che fin' à tempo di Carlo Magno vollero più tosto restar sotto i Mori, che sotto un suo Nepote, e che hanno voluto leggi publiche, esclusive de'i Francesi, non solo dal regnarvi, mà anco da qualsivoglia piccola amministrazione, come quì pag. 305. &c. e che come si è principiato nella Catalogna scopertamente, tutti i buoni Spagnoli & altri Sudditi di quella Corona, quando saranno assistiti, faranno vedere se amino giustamente il vero Rè loro Carlo III. ò tolerino adesso per forza il Francese nemico.

Pag. 384. &c. diffende quelli Spagnoli, che eseguiscono il falso Testamento di Carlo II. e la promessa fattane al Duca d'Angiò, senza conoscere, che per le leggi divine & humane li Spagnoli tutti erano

obligati, ſecondo i Teſtamenti conſultati, validi, & accettati di Filippi III. e IV. i Contratti, e le leggi di Spagna, ad eſcluder detto Duca, e per conſeguenza ammetter l'Imperatore; onde ſi ritorce il motivo di detto Fraticello.

Pag. 391. e 399. ſi diffonde con ſciocchezze, e bugie da ſtomachar ogni fedel Chriſtiano, confutate in riſpondere a'i ſudetti ſuoi Compagni, circa la Lega Imperiale; e ſe ſtudiaſſe, e ſcriveſſe da buon Religioſo, haverebbe ſeguitato la Verità, e Dottrina commune de'i Theologi, allegate quì pag. 79. &c. & haverebbe confeſſato, come quì pag. 364. &c. che gli Acattolici, ò Proteſtanti, operano in queſta guerra giuſtamente e lodevolmente, in beneſizio di tutto il Chriſtianeſmo, e del Cattolichiſmo, e della S. Sede ancora.

Pag. 399. & 403. &c. mai ſi darà un bugiardo così ſcandaloſo & inſieme ridicolo, come detto Frate nelle parole: *Statim ac ultimus Pacis tractatus celebratus eſt, ſciſſuram infandam, turpemque diviſionem Monarchiæ Hiſpanicæ hæ duæ Potentiæ Aquilonis, à quo panditur omne malum, excogitârunt, promoverunt, ſanxerunt, firmârunt.* Poiche è certo, e chiaro al par del ſole, ch'

Fran-

Francia ſola trattò & accordò con gli Ingleſi & Olandeſi, nella famoſa Spartizione, la diviſion della Monarchia & intimata e ricercata dalla Francia all'Imperatore, queſto la ricusò, molto avanti alla morte di Carlo II. e così i termini di *infandam turpemque* cadono per verità ſopra l'Azion di Francia. Queſti donque ſono i Periti e Theologi, che ben diſendono le pretenſioni della Francia e Duca d'Angiò.

Pag. 400. &c., vorrebbe che la Caſa d'Auſtria diffidaſſe degl'Ingleſi, & Olandeſi, e non s'auvede, che toccando queſto punto ſtabiliſce maggiormente la Lega Imperiale col far riflettere, che l'Imperatore, & Imperio, & ogn'altro Collegato devono diffidare intieramente, e ſolamente della Francia, qual non mantiene le promeſſe anco giurate: e ſe la Francia reſtaſſe prepotente, l'Inghilterra patirebbe guerre civili, l'Olanda, Portogallo, e Savoia, pro[illegible]rebbero la fiera vendetta Franceſe. Poi dicendo, che Carlo III. farebbe meglio con li ajuti Franceſi, e di tutt'i Cattolici acquiſtarſi, e ſoggiogar à sè, le Provincie Acattoliche, eſorta à far una Guerra di Religione, per laquale promette benedizzioni d'Iddio; mà non può ſupporſi revelazione Divina in un Frate, che

 pre-

predica contro la Giustizia, e la Verità, e l'honor del Nome d'Iddio: anzi più tosto, quanto rouinosa, e pericolosa potrebbe facilmente, & humanamente riuscire una Guerra di Religione, può impararlo quì pag. 393. &c. come dover[illegible] imparar prima l'offizio suo di guidar le Anime Cattoliche al Cielo, e non confermare i Francesi nel gran peccato di voler usurpare.

Si finisce quest' Aggiunta con pregar il Lettore à non giudicar superbia ò indiscretezza, il parlar quì contra detti Scrittori Gallispani con pungerli, e strapazzarli, poiche così si sono contenuti essi nel parlar degl' Austriaci; e l'imitarli in questo solo era necessario per la loro presunzione, e baldanza, & anco per il ben publico di maggiormente scoprire gl' artifizii, e desiderii ingiusti di Francia, e di incitare qualsivoglia genio à ribattere se può questa Osservazione, non in Proposizioni generali, & appassionate, mà con ragioni individuali di fatti, e di Dottrine chiare, e puntuali, mentre sarà certamente pronta ogni replica opportuna: e se non si è portato rispetto nè men al Religioso Vescovo dell' Acerra, se ne deve dar la colpa à lui stesso, che in vece di attender al[illegible]